

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 16

mercoledì, 16 aprile 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	9
SEZIONE I	10
CONSIGLIO REGIONALE	
- Deliberazioni	11
DELIBERAZIONE 8 aprile 2025, n. 16	
Presa d'atto delle dimissioni del Vicepresidente Marco Casucci ed elezione di un Vicepresidente del Consiglio regionale.	11
DELIBERAZIONE 8 aprile 2025, n. 17	
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Deputazione generale. Designazione di un rappresentante regionale.	13
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	16
MOZIONE 19 marzo 2025, n. 1938	
Approvata nella seduta del 19 marzo 2025. In merito alla necessità di una disciplina per le attività di toelettatore di animali d'affezione.	16
MOZIONE 9 aprile 2025, n. 1963	
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 9 aprile 2025. In merito alla richiesta di realizzare zone e spazi per soste lunghe per i mezzi autorizzati allo svolgimento dello spettacolo viaggiante sul territorio regionale.	18
MOZIONE 8 aprile 2025, n. 2043	
Approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'8 aprile 2025. In merito ad iniziative per contrastare il gioco d'azzardo patologico e proteggere i minorenni in Toscana.	19
MOZIONE 8 aprile 2025, n. 2051	
Approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'8 aprile 2025. In merito all'incremento dei fondi regionali del bando per il finanziamento dei progetti di parcheggio pubblico dei comuni della Toscana.	22

MOZIONE 9 aprile 2025, n. 2058

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 9 aprile 2025.
In merito alla candidatura di Fiesole a Capitale italiana della cultura 2028.

24

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

25

DECRETO 11 aprile 2025, n. 56

Art. 43 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 - Modifica dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Gimignano, ex art. art. 43 della L.R. 3 luglio 2023 n. 25, relativo all'intervento denominato "realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare Ex carcere ed ex convento di San Domenico.

25

DECRETO 11 aprile 2025, n. 57

Art. 46 L.R. 24 dicembre 2024 n. 58 - Modifica dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Borgo a Mozzano, ex art. 48 L.R. 27 novembre 2023 nr. 42, per interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione della pavimentazioni storiche inselciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano.

37

DECRETO 11 aprile 2025, n. 58

Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Tresana relativo al contributo straordinario per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla.

44

DECRETO 11 aprile 2025, n. 59

Art. 37 della L.R. 24 Dicembre 2024, n. 59 - Contributo straordinario al Comune di Santa Luce per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia.

55

DECRETO 11 aprile 2025, n. 60

Art. 58 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 - Modifica Accordo di programma tra la Regione Toscana e Unione dei Comuni del Pratomagno, ex articolo 50 L.R. 28 dicembre 2023 n. 48, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Castelfranco Piandiscò, Borro di Rantigioni nella frazione di Faella - Lotto 2.

66

DECRETO 11 aprile 2025, n. 61

Art. 34 della L.R. 24 Dicembre 2024 n. 59 - Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Sovicille relativo al contributo per interventi di riqualificazione dell'area di Via Mascagni nella frazione di Rosia.

73

DECRETO 11 aprile 2025, n. 62	
Art. 15 L.R. 24 dicembre 2024 n. 58 - Modifica dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Chiusi, ex art. 4 L.R. 28 dicembre 2023 n. 49, relativo al contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria dello stadio comunale "Fabio Frullini".	
.....	84
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	92
DELIBERAZIONE 7 aprile 2025, n. 428	
L.R. 38/2024 art. 12 Contributo straordinario al Comune di Bibbona per il restauro del "Forte di Bibbona" - Approvazione schema di accordo.	
.....	92
DELIBERAZIONE 7 aprile 2025, n. 434	
Fondo per il contrasto del consumo di suolo DM 2/2025 - Approvazione indirizzi per la definizione di proposte di intervento volte alla rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.	
.....	102
DELIBERAZIONE 7 aprile 2025, n. 445	
Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR, Progetto di realizzazione di un parco eolico denominato "Scansano" di potenza in immissione massima pari a 79,2 MW nel territorio del Comune di Scansano e Magliano in Toscana (GR), proposto da Gruppo Visconti Scansano S.r.l. Provvedimento conclusivo.	
.....	112
DELIBERAZIONE 7 aprile 2025, n. 451	
PR FSE+ 2021-2027 APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI NELL'AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z.- ETÀ SCOLARE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - 2.f.13.	
.....	148
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	158
DELIBERAZIONE 6 marzo 2025, n. 44	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione marchi e servizi tipografici.	
.....	158
DELIBERAZIONE 6 marzo 2025, n. 45	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi.	
.....	163

DELIBERAZIONE 12 marzo 2025, n. 50 Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione marchio e sale istituzionali.	170
DELIBERAZIONE 20 marzo 2025, n. 57 Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi.	174
DELIBERAZIONE 20 marzo 2025, n. 58 L.r. 9/2025 (Iniziativa del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015). Concessione contributo in favore di Arezzo Equestrian Centre.	182
GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti	186
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle Acque Interne	
DECRETO 7 aprile 2025, n. 7066 - certificato il 8 aprile 2025 ART. 37 L.R. 3/94 - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTROLLO SULLA SPECIE NUTRIA: DOMANDE ACCOLTE PRESENTATE SU SISTEMA SIART DI ARTEA AL 07/04/2025 PER LA PROVINCIA DI GROSSETO.	186
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	
DECRETO 10 aprile 2025, n. 7285 - certificato il 11 aprile 2025 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico di potenza nominale media di concessione pari a 520 kW in corrispondenza della traversa della Pescaia di Santa Rosa sul Fiume Arno, Comune di Firenze. Proponente: Silextech S.r.l. Provvedimento conclusivo.	191
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale	
DECRETO 10 aprile 2025, n. 7352 - certificato il 11 aprile 2025 D.Lgs. n. 19/2021 - Servizio fitosanitario - Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI).	213
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	

DECRETO 11 aprile 2025, n. 7358 - certificato il 11 aprile 2025 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006; art. 43, comma 6 e art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità regionale postuma relativa all'esistente attività di trattamento tessuti in conto terzi, ubicata in Via delle Fonti n. 384/B, nel Comune di Prato. Proponente: Jersey Mode S.p.a. - Provvedimento conclusivo.	226
ALTRI ENTI	238
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE	
Comunicato relativo all'avvio della consultazione e osservazione su proposte di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità del comune di Villa Basilica (LU) ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) e delle misure di salvaguardia adottate con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024.	238
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	
AVVISO EX ART. 34 LR65/2014 DI APPROVAZIONE PROGETTO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI BUCINE. PROGETTO DEFINITIVO "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MERCATALE".	239
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	
"Interventi di stabilizzazione del Fosso del Mulinaccio in Località Montemagno nel Comune di Quarrata (PT) - I lotto interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica". Codice regionale B2023NOV1250 - CUP: C86F24000240007 - ID GLP 1392 - Tit. 13_1_1360.	240
ALTRI AVVISI	243
CARRARA MARMI S.R.L.	
Avviso al pubblico del rilascio Pronuncia di Compatibilità Ambientale/ Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27 bis del Dlgs 152/2006) n. 1 del 28 gennaio alla società Carrara Marmi s.r.l.	243
SEZIONE II	244
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Determinazioni	245
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	

DETERMINAZIONE 2 aprile 2025, n. 458 COMUNI DI CAMPORGIANO E COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO - CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE PUBBLICA DI TRATTI DELLA S.R. 445 "DELLA GARFA- GNANA".	245
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	248
COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)	
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A NUOVO DISTAC- CAMENTO LOCALE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN LOC. CASE NUOVE CON CONTE- STUALE VARIANTE AL P.S. E R.U. (ART. 34 DELLA l.r. 65/2014).	248
COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)	
APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO IN LOC. VAC- CHERECCIA, EX AREA DI TRASFORMAZIONE C-V3, SOT- TOZONA C0 NEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANI- STICO, AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R. N. 65 DEL 10/11/2014.	249
COMUNE DI FIESOLE (Firenze)	
Adozione Variante Semplificata al Piano Operativo - Scheda ID_01.1 Caldine-Ricci.	250
COMUNE DI PISA	
Avviso di adozione, ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014, del "Piano attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di soluzione abitativa da eseguire in Via Vivaldi Ugolino e Vadino - loc. Marina di Pisa. Zona omogenea classificata dal vigente Regolamento Urbanistico come Q3C".	251
COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)	
Efficacia, ai sensi dell'art. 112 della L.R.T. 65/2014, variante al pia- no attuativo per l'attuazione delle previsioni di cui all'ambito PIT03/P.	252
Comparto PIT06/R - determinazione Settore Tecnico n. 279/2024 - de- posito RTS - indennità provvisoria espropriazione.	253
COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)	
Avviso di rettifica di errori materiali del Piano Operativo Comunale del Comune di San Gimignano, ai sensi dell'art. 21, della L.R. 65/2014.	254
COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)	

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL R.U. - MODIFICA DELLA PERTINENZA DI EDIFICIO RECENTE, DI CUI AL F. 30 PART. N.150 - Avviso di approvazione in atto unico sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.	255
COMUNE DI SINALUNGA (Siena)	
Regolamento Urbanistico - Rettifiche errori materiali - Art.21 L.R. 65/2014 e Art. 57 comma 12 del R.U.	256
Adozione Piano di Recupero del Nucleo de "L'Amorosa" con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico Vigente.	257
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo)	
VARIANTE URBANISTICA AL P.S. E AL R.U. SU PROGETTO PROPOSTO DA PARTE DI NOCENTINI GIULIANO PER CONTO DI AZIENDA BCF SRL ATTRAVERSO PROCEDURA S.U.A.P. EX ART. 8 DPR 160/2010 E ART. 35 L.R.T. 65/2014 - PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA IN MODALITÀ SEMPLIFICATA (ASINCRONA), AI SENSI DELL'ART. 14BIS DELLA L.241/1990.	258

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 91 al B.U. n. 16 del 16/04/2025

ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (Firenze)

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. STATUTO.

SEZIONE

I



Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'8 APRILE 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 8 aprile 2025, n. 16:

Presa d'atto delle dimissioni del Vicepresidente Marco Casucci ed elezione di un Vicepresidente del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 14, comma 1, dello Statuto, secondo il quale: "L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore";

Visto l'articolo 14, comma 2, dello Statuto, che, nel disciplinare l'elezione dei vicepresidenti del Consiglio regionale e dei segretari, dispone che siano eletti, subito dopo il presidente, a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 aprile 2023, n. 37 (Elezione dei due Vicepresidenti del Consiglio regionale della Toscana), con la quale sono stati eletti alla carica di Vicepresidenti i consiglieri Stefano Scaramelli e Marco Casucci;

Vista la lettera del 25 marzo 2025, prot. n. 4304/01.04.02, con la quale il consigliere Marco Casucci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vicepresidente del Consiglio regionale a far data dal 1° aprile 2025;

Visto l'articolo 7, comma 7, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), che prevede che le dimissioni di un componente dell'ufficio di presidenza abbiano efficacia dalla deliberazione consiliare di presa d'atto;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle suddette dimissioni e conseguentemente provvedere all'elezione di un nuovo Vicepresidente;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale non partecipa alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza;

Visto l'esito della votazione comunicato dai consiglieri segretari, ai sensi dell'articolo 122 del regolamento interno n. 27/2015, dal quale risulta che il consigliere Marco Landi ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello Statuto;

Delibera

1. di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Vicepresidente del Consiglio regionale del consigliere Marco Casucci;
2. di eleggere Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, il consigliere Marco Landi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'8 APRILE 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 8 aprile 2025, n. 17:

Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Deputazione generale. Designazione di un rappresentante regionale.

Il Consiglio regionale

Visto lo statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di seguito denominata Fondazione, la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello statuto stesso, è definita quale persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale;

Visto l'articolo 6, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede la Deputazione generale tra gli organi della Fondazione stessa;

Visto l'articolo 7 dello statuto della Fondazione, il quale disciplina la Deputazione generale e prevede, in particolare, quanto segue:

- ai sensi del comma 1, la Deputazione generale è composta da quattordici componenti, di cui uno designato dalla Regione Toscana;
- ai sensi del comma 2, ottenute tutte le designazioni, la Deputazione generale uscente, sentito il Collegio dei sindaci, accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli enti designanti e provvede alla nomina delle persone designate;
- ai sensi del comma 4, i membri della Deputazione generale agiscono in piena autonomia ed indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto e non rappresentano gli enti dai quali sono stati designati, né rispondono ad essi del proprio operato.

Visto l'articolo 8, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che la Deputazione generale rimanga in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decada con la scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo al quarto ed ultimo esercizio;

Visti i seguenti requisiti di professionalità previsti per la carica di componente della Deputazione generale:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dello statuto della Fondazione, il componente designato dalla Regione Toscana deve essere scelto tra persone in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'articolo 3 dello statuto della Fondazione stessa;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7, dello statuto della Fondazione, la designazione dei componenti è ispirata a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di professionalità ed idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite. I profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire l'incarico e gli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto, anche ai fini di un'equilibrata composizione dell'organo, sono fissati previamente, in termini generali ed obiettivi, dalla Deputazione generale e resi pubblici;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento della struttura e degli organi della Fondazione, i componenti la Deputazione generale devono possedere titoli culturali e professionali adeguati, nonché competenze maturate in almeno uno dei "settori ammessi" di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
 - a) esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione ad un albo;
 - b) docenti di ruolo nel settore dell'istruzione secondaria di secondo grado o universitaria, con incarichi di insegnamento o di ricerca in istituti/enti pubblici o privati riconosciuti o parificati;

- c) componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo, ovvero di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o enti del terzo settore.

Visto l'articolo 12, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che le cariche negli organi della Fondazione stessa non possano essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo;

Visti i requisiti di onorabilità e le cause ostative previsti per la carica di componente della Deputazione generale dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 13, commi 2, 2 bis, 3, 5 e 6, dello statuto della Fondazione;

Preso atto che il mandato della Deputazione generale della Fondazione scade con il termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024;

Vista la nota del Presidente della Fondazione, pervenuta agli atti del Consiglio regionale in data 8 gennaio 2025, prot. n. 164/2.12, con la quale si richiede la designazione di un componente, di competenza della Regione Toscana, della Deputazione generale che scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 prevista per il 28 aprile 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente della Deputazione generale della Fondazione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblici avvisi, ad eccezione che per gli incarichi previsti dal comma stesso, per la presentazione di proposte di candidatura da parte dei soggetti individuati dal comma 4 dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso a seguito dell'avviso pubblico;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13, relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nel primo semestre 2025, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, pubblicato nella Parte terza n. 44 del Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 30 ottobre 2024, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la procedura di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Balani Mauro;
- Chiappini Paolo;
- Miluccio Francesco.

Viste le seguenti proposte di candidatura, pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Chiappini Paolo;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 8 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, quale componente della Deputazione generale della Fondazione, del signor Chiappini Paolo;

Ritenuto, pertanto, di designare, quale componente della Deputazione generale della Fondazione, il signor Chiappini Paolo, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor Chiappini Paolo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause ostative previste per la designazione;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Chiappini Paolo è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata dal signor Chiappini Paolo, che lo stesso si trova nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9, il quale prevede, a favore di soggetti collocati in quiescenza, la possibilità di conferimento solo a titolo gratuito di incarichi in organi di governo delle pubbliche amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, salvi eventuali rimborsi spese rendicontati;

Preso atto che l'erogazione del trattamento economico da parte della Fondazione deve essere subordinata alle verifiche relative all'applicazione della disciplina di cui l'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di designare il signor Chiappini Paolo quale componente della Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

2. di dare atto che l'erogazione del trattamento economico da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena deve essere subordinata alle verifiche relative all'applicazione della disciplina di cui l'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

Mozione: n. 1938 approvata nella seduta del 19 marzo 2025

Oggetto: in merito alla necessità di una disciplina per le attività di toelettatore di animali d'affezione.

La Terza Commissione consiliare

Visti:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- l'articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Premesso che:

- per attività di toelettatura degli animali di affezione si intende l'attività economica di cura non veterinaria degli animali di affezione e consistente nell'insieme dei trattamenti e delle prestazioni di lavaggio, asciugatura, spazzolatura e taglio volti a mantenere pulito e ordinato il mantello di un animale di affezione, effettuati secondo gli standard di riferimento allo scopo di apportare benessere psico-fisico all'animale, al responsabile dello stesso e alle persone che interagiscono o potrebbero entrare in contatto con l'animale;
- come dichiara l'ANMVI (Associazione nazionale medici veterinari italiani), nel 2020 le attività di toelettatura di animali d'affezione registrate negli albi delle Camere di commercio hanno raggiunto quota 3.056 unità, impiegando 4.800 addetti con una diffusione che riguarda tutta l'Italia;
- in appena dieci anni il numero delle imprese è quadruplicato, tanto da alimentare un mercato che vale potenzialmente 500 milioni di euro l'anno;

Considerato che:

- la l. 281/1991, che pur riconosce il principio per il quale lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, non interviene per disciplinare le attività di toelettatore di animali da compagnia;
- la l.r. 59/2009, che pur garantisce le norme per la tutela degli animali disciplinando la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, non interviene per disciplinare le attività di toelettatore di animali da compagnia;
- sempre di più si registrano, da parte delle associazioni e dei soggetti interessati, gli appelli al Governo affinché intervenga con gli strumenti disponibili per definire e normare la figura del toelettatore di animali da compagnia al fine di colmare il vuoto legislativo esistente a livello nazionale;

Tutto ciò premesso e considerato

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a farsi portavoce presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presso il Governo della richiesta di disciplinare, mediante intervento legislativo, le suddette professionalità per tutelare gli operatori già presenti sul territorio, salvaguardare la salute degli animali e gli interessi dei loro proprietari, attraverso la corretta definizione di regole e requisiti da adottare per condurre l'attività.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Enrico Sostegni



ENRICO
SOSTEGNI
08.04.2025
08:58:06
GMT+01:00

LA VICEPRESIDENTE
SEGRETARIA
Donatella Spadi



DONATELLA
SPADI
03.04.2025
07:03:21 UTC



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1963 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 9 aprile 2025.

OGGETTO: In merito alla richiesta di realizzare zone e spazi per soste lunghe per i mezzi autorizzati allo svolgimento dello spettacolo viaggiante sul territorio regionale.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- gli esercenti dello spettacolo viaggiante della Toscana rappresentano la necessità di avere a disposizione spazi per la sosta e il pernottamento in gran parte delle aree della regione;
- l'istituzione di adeguate zone di sosta adibite per comunità di operatori di attività dello spettacolo viaggiante rappresenterebbe una soluzione applicabile in molti territori;
- tale soluzione permetterebbe di arginare e risolvere molti dei conflitti che si vengono ad innescare con i residenti a causa di una mancata o inefficiente regolamentazione di queste realtà.

Ritenuto che sia necessaria una disciplina che consenta ai giostrai di usufruire di adeguate zone per il pernottamento e la sosta dei mezzi autorizzati, nella completa tutela della legalità, durante le operazioni per le attività dello spettacolo viaggiante e che è allo stesso tempo necessario garantire il regolare svolgimento dei servizi prestati ed usufruiti dai residenti e dai domiciliati;

Rilevato che, in virtù della mancanza di una regolamentazione, attualmente non è assicurata l'osservanza e la regolarità dei medesimi requisiti tra gli occupanti delle attuali aree di sosta;

Considerato che per assicurare maggior legalità e decoro urbano e il rispetto per le professioni coinvolte, rendendo dignità ai luoghi coinvolti ed ai lavoratori, sia necessario offrire loro una sistemazione adeguata;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a sensibilizzare e a raccogliere le disponibilità dei comuni a realizzare zone e spazi per soste lunghe per le comunità mobili di giostrai sul proprio territorio, prevedendo requisiti specifici, quali il numero e la disposizione degli stalli e opere di urbanizzazione primaria quali una rete di scarico delle acque reflue, un impianto di smaltimento delle acque piovane, un impianto di pubblica illuminazione, la predisposizione dell'allaccio elettrico, l'installazione di un contatore per l'acqua potabile, l'adeguamento della zona di ingresso al parcheggio funzionale alla dimensione degli stalli realizzati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2043 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'8 aprile 2025.

OGGETTO: In merito ad iniziative per contrastare il gioco d'azzardo patologico e proteggere i minorenni in Toscana.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- con il termine "gioco d'azzardo" ci si riferisce tipicamente ad un'attività ludica che implica una scommessa di denaro su un evento il cui esito dipende dal caso ed è, quindi, non determinabile a priori;
- il gioco d'azzardo rappresenta un fenomeno in continua crescita, con impatti negativi sul piano sociale, economico e sanitario;
- nel 2022, in Italia, sono stati spesi oltre 111 miliardi di euro in gioco d'azzardo, di cui una parte rilevante in Toscana, regione che si colloca tra le prime in Italia per spesa pro capite, con preoccupanti livelli di coinvolgimento da parte dei giovani e delle fasce più deboli della popolazione;
- secondo gli ultimi dati della Regione Toscana, nel 2022 sono stati giocati oltre 7 miliardi e 396 milioni di euro, di cui la maggior parte (3 miliardi e 949 milioni) fisicamente, il resto online; le perdite da parte dei giocatori sono risultate consistenti: oltre un miliardo e 196 milioni di euro.

Viste le leggi regionali:

- 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);
- 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico: Modifiche alla l.r. 57/2013);
- 19 luglio 2023, n. 28 (Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013).

Preso atto che, secondo l'Istituto superiore di sanità, circa l'8 per cento degli adolescenti tra i 14 ed i 17 anni ha dichiarato di aver giocato almeno una volta d'azzardo, con conseguenze potenzialmente devastanti sullo sviluppo emotivo e sociale;

Evidenziato che:

- gli effetti nocivi del gioco d'azzardo patologico si manifestano sul piano sociale con l'indebitamento, che spesso coinvolge intere famiglie, creando tensioni, conflitti e, nei casi estremi, contribuendo alla rottura delle relazioni;
- sul fronte sanitario, il gioco d'azzardo patologico è associato a disturbi mentali come ansia, depressione ed un rischio maggiore di suicidio tra le persone coinvolte;
- le comunità locali si trovano a fronteggiare un aumento delle richieste di aiuto presso i servizi sociali e sanitari, sovraccaricando strutture già in difficoltà;
- il fenomeno ha un impatto negativo sulla produttività lavorativa, con assenze frequenti ed una ridotta capacità di concentrazione da parte delle persone coinvolte.

Sottolineato che:

- la prevenzione è uno strumento essenziale per ridurre i rischi legati al gioco d'azzardo, soprattutto per i soggetti minorenni;
- risulta fondamentale integrare campagne di sensibilizzazione con interventi mirati sul territorio e con un maggior controllo dell'accesso ai giochi d'azzardo per i minori;
- le campagne di sensibilizzazione, se pianificate adeguatamente, possono aiutare a costruire una cultura della consapevolezza e del rifiuto verso i pericoli del gioco d'azzardo, favorendo un maggior coinvolgimento delle comunità locali;
- un coinvolgimento attivo delle scuole, delle famiglie e delle associazioni è necessario per costruire una rete di protezione efficace contro il gioco d'azzardo patologico.

Ricordato che:

- la Toscana è stata una delle prime regioni a darsi una legge sulla ludopatia; nel 2018 ha varato un piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo, finanziato con oltre 3 milioni di euro, che si propone di concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco. È del 2019 la campagna di comunicazione "Quando la vita è un gioco, è in gioco la vita", con un numero verde dedicato: 800 88 15 15;
- il progetto "Slot Out", che si è inserito all'interno del più ampio piano di contrasto al gioco d'azzardo finanziato dalla Regione Toscana, è stato concepito come strumento di contrasto al gioco d'azzardo, ma occorre valutarne gli esiti per migliorarne l'efficacia ed adattarlo alle esigenze attuali;
- dati recenti mostrano che i minorenni continuano ad avere accesso a modalità di gioco potenzialmente pericolose, spesso attraverso strumenti digitali;
- con il progetto sono state condotte molteplici attività, tra cui il monitoraggio della presenza di slot nei circoli, ma anche attività di formazione nelle strutture di base delle zone a più alto tasso di giocato pro-capite che hanno coinvolto circa 100 partecipanti.

Acclarato che:

- anche in altre regioni si evidenziano esempi virtuosi di contrasto al gioco d'azzardo patologico. Come in Emilia-Romagna, dove, nell'ambito del Piano d'azione 2022-2024, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione delle risorse alle aziende sanitarie, destinando oltre 3,2 milioni di euro per l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione, prevenzione, formazione ed assistenza su tutto il territorio regionale. Un investimento che, negli ultimi quattro anni, supera i 13 milioni di euro;
- nel panorama regionale italiano, anche negli anni precedenti, si sono sviluppate tipologie ulteriori di interventi, quali, ad esempio, la previsione di contributi ad enti ed associazioni che svolgono attività di assistenza e sensibilizzazione sui rischi del gioco e sull'uso responsabile del denaro; l'introduzione di obblighi di informazione a carico dei gestori delle sale gioco sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP) e sui rischi connessi al gioco ed attività di formazione del personale che lavora all'interno; l'attribuzione di specifiche competenze a comuni ed ASL con campagne informative rispetto ai rischi connessi al gioco, di supporto per le persone e le famiglie maggiormente in difficoltà e l'istituzione di un numero verde di supporto (es. Campania); la negazione del patrocinio ad eventi, manifestazioni, spettacoli che pubblicizzano il gioco d'azzardo (es. Calabria, Emilia-Romagna); la previsione di interventi di supporto amministrativo per i Comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco (es. Calabria, Emilia-Romagna); la destinazione di una parte degli importi derivanti dalle sanzioni comminate nel settore del gioco alle finalità di prevenzione della ludopatia (es. Marche); il coinvolgimento dell'istituzione scolastica nel contrasto al fenomeno del GAP con la possibilità di introdurre nelle scuole campagne di comunicazione per presentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco e specifiche iniziative formative per il personale scolastico (es. Sardegna).

Considerato che:

- come riportato da network di enti pubblici e reti di sostegno alla lotta contro le ludopatie, come sequestoeungiochi.org, tutte le testimonianze di ex giocatori che hanno smesso dopo aver toccato il fondo ricordano il carattere subdolo del gioco d'azzardo patologico, lo stato di alienazione che esso provoca, unitamente all'annullamento della volontà personale ed alla perdita di ogni forma di dirittura morale;
- per quanto riguarda i minori, vi è una preoccupante mancanza di percezione del rischio, soprattutto nel gioco d'azzardo online, senza considerare la facilità con la quale i giovanissimi possono accedere al gioco sul web;
- in particolare, la pandemia ha avuto un impatto importante, soprattutto sui giovani, che sono stati i più colpiti, essendo costretti a rimanere a casa in una fase delicata della loro vita e crescita. Alcuni giovani hanno sviluppato, se non una vera dipendenza, almeno una situazione a rischio, favorita dall'accesso facilitato ai giochi online;
- occorre continuare la lotta alla ludopatia, di concerto con scuole e istituzioni, con l'aiuto dei professionisti sociosanitari, lavorando per fermare questo fenomeno tramite anche progetti di prevenzione e sensibilizzazione.

Impegna
la Giunta regionale

a rafforzare le campagne già in atto, ed a promuoverne di nuove, di sensibilizzazione e prevenzione rivolte specificamente ai giovani ed alle loro famiglie, coinvolgendo gli istituti scolastici, i servizi sociali e le associazioni

del territorio, anche allo scopo di far comprendere la pericolosità e la fallacia del “fascino” del mondo delle scommesse;

a sviluppare iniziative innovative, come sportelli di supporto psicologico e corsi di formazione per educatori e famiglie, per prevenire il rischio di dipendenza da gioco d’azzardo, anche online, tra i giovani;

ad implementare ed estendere, ove possibile, sul territorio regionale, esperienze di collaborazione con cooperative sociali, come quelle che di recente, in provincia di Pisa, hanno portato alla creazione di sportelli informativi;

a valutare l’opportunità di ulteriori interventi normativi o regolamentari per limitare la pubblicità e l’accessibilità al gioco d’azzardo, sia fisico che online, sul territorio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2051 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'8 aprile 2025.

OGGETTO: In merito all'incremento dei fondi regionali del bando per il finanziamento dei progetti di parcheggio pubblico dei comuni della Toscana

Il Consiglio regionale

Premesso che la Regione Toscana, nell'ambito della riqualificazione urbana e del miglioramento della mobilità, ha attuato misure di finanziamento per la realizzazione di parcheggi pubblici a favore dei comuni della Regione, con l'obiettivo di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la qualità degli insediamenti;

Visti:

- il decreto dirigenziale 22 marzo 2024, n. 6333 (Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici "LR 11/2021, come modificata dalla LR 48/2023 - DGR 150/2024"), emanato ai sensi della legge regionale 5 marzo 2021 n. 11 e della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48, con l'obiettivo di finanziare i progetti di costruzione di nuovi parcheggi pubblici o di ampliamento di quelli esistenti, come modificato con decreto dirigenziale 21 maggio 2024 n. 11471 (Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici "LR 11/2021, come modificata dalla LR 48/2023 - DGR 150/2024" - proroga termine al 1/10/2024);
- il decreto dirigenziale 12 marzo 2025 n. 5030 (l.r. n. 11/2021 "Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana, come modificata con leggi regionali nn. 48/2023 e 58/2024. Bando 2024 - approvazione graduatoria di merito"), come modificato dal decreto dirigenziale 17 marzo 2025 n. 5223 (L.R. n. 11/2021 "Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana", come modificata con leggi regionali nn. 48/2023 e 58/2024. Bando 2024 - approvazione graduatoria di merito". Rettifica e sostituzione all. A e C di cui al Decreto n. 5030 del 12.03.2025).

Riscontrato che:

- nell'ambito di tale bando, in base alla graduatoria di merito e alle attuali risorse finanziarie disponibili nell'arco temporale 2025/2044, risultano finanziabili n. 23 progetti presentati da altrettanti comuni e, nel dettaglio, dalla posizione n. 1 (Comune di Firenze) alla n. 23 (Comune di Trequanda);
- questi comuni beneficeranno di contributi regionali per la realizzazione di parcheggi strategici sul proprio territorio.

Rilevato che la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana), come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024), prevede l'assegnazione di contributi per coprire le rate di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni, con un periodo di rimborso che va fino al 2044, per un importo massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun progetto;

Preso atto che la recente legge di stabilità per l'anno 2025 (l.r. 58/2024) ha implementato tali risorse, aumentando il contributo massimo per ogni progetto fino a 1.500.000,00 euro annui e la dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2025-2044 fino a 30.000.000,00 euro;

Dato atto che in base a quanto previsto dal bando il contributo massimo erogabile nel periodo di riferimento non potrà superare i 2.500.000,00 euro per ogni progetto;

Vista la graduatoria di merito che include 52 progetti per i quali 23 comuni hanno ricevuto contributi per la realizzazione di parcheggi, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità dei centri storici e supportare la crescita del turismo e delle attività economiche locali;

Rilevato che i progetti presentati sono di rilevante importanza per il decongestionamento del traffico urbano e per la creazione di nuovi spazi di sosta in aree ad alta densità residenziale e turistica, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità urbana;

Considerato che:

- non sono stati finanziati 29 progetti meritevoli presentati da comuni che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere i contributi necessari;
- l'importanza di un finanziamento regionale per la realizzazione anche di questi parcheggi è cruciale per il bilanciamento territoriale e la valorizzazione dei comuni più piccoli e meno centrali.

Impegna
la Giunta regionale

a verificare l'opportunità di incrementare la dotazione finanziaria del bando per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici, al fine di assegnare i contributi regionali anche ai comuni ammessi nella graduatoria di merito ma non finanziati, garantendo così che anche questi progetti possano essere realizzati, in quanto ritenuti rilevanti per il miglioramento della mobilità e la riqualificazione urbana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2058 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 9 aprile 2025.

OGGETTO: In merito alla candidatura di Fiesole a Capitale italiana della cultura 2028.

Il Consiglio regionale

Ricordato che:

- Fiesole è riconosciuta, in modo unanime, come luogo di elezione della cultura, grazie al suo inestimabile patrimonio storico e archeologico, alle eccellenze culturali note in tutto il mondo e al paesaggio, in cui l'opera dell'uomo ha saputo inserirsi con rispetto creando un connubio unico con la natura;
- questa piccola cittadina, che sovrasta il fiume Arno e Firenze, vanta un passato ricco di artisti famosi ed inventori, ed è diventata negli anni "buen retiro" di artisti e viaggiatori, rapiti dagli scorci poetici e dal fascino pittorico dei giardini;
- l'area archeologica di Fiesole è da sempre un luogo di incontro e di aggregazione: oggi, una delle mete privilegiate per i visitatori che vogliono avvicinarsi alla Fiesole del passato; in epoca etrusca e romana, fulcro della vita cittadina per via degli importanti edifici pubblici che vi sorgevano. L'area archeologica, grazie all'incontro tra natura e archeologia, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città di Fiesole. L'area, immersa nel verde e delimitata a nord dalle mura di epoca etrusca, racchiude i resti di alcuni dei monumenti pubblici più importanti dell'antica Fiesole: il tempio etrusco-romano, il teatro e le terme romane. Inoltre, conserva le tracce della necropoli longobarda che sorse nel VII secolo e che testimonia un'ulteriore fase di vita di questa zona della città.

Appreso che:

- la formalizzazione della presentazione della candidatura di Fiesole a Capitale italiana della cultura 2028, si è svolta il 28 marzo u.s. al Teatro di Fiesole alla presenza del Sindaco Cristina Scaletti;
- per costruire il progetto di candidatura il Comune di Fiesole ha deciso di proporre un articolato percorso partecipativo chiedendo ad enti, istituzioni, forze economiche e sociali, associazionismo, fondazioni e cittadini, un contributo di idee e proposte, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani, per progettare insieme la città che immaginano per il loro futuro.

Tenuto conto che la candidatura è da considerarsi un'importante occasione per sostenere iniziative atte a incentivare eventi culturali e manifestazioni per incrementare i flussi di turismo nel comune di Fiesole e nell'intero territorio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a sostenere attivamente la candidatura di Fiesole a Capitale italiana della cultura 2028;

a predisporre adeguati contributi economici a favore del Comune di Fiesole, per consentire l'avvio di lavori di programmazione di iniziative culturali, spettacoli dal vivo, eventi e mostre al fine di accrescerne la visibilità e l'attrattività.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 56 del 11 aprile 2025

Oggetto:

Art. 43 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 - Modifica dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Gimignano, ex art. art. 43 della L.R. 3 luglio 2023 n. 25, relativo all'intervento denominato "realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare Ex carcere ed ex convento di San Domenico

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

77437fe5cb16d240b97d1212692e17d2f37395be5a215bcc52b4410ce368e317

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- 1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";
- 2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- 3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";
- 4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 247 del 10 marzo 2025 che approva lo schema di modifica Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Gimignano, ex art. art. 43 della L.R. 3 luglio 2023 n. 25, relativo all'intervento denominato "realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare Ex carcere ed ex convento di San Domenico", ad essa allegato;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 19 marzo 2025;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 lo schema di modifica Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Gimignano, ex art. art. 43 della L.R. 3 luglio 2023 n. 25, relativo all'intervento denominato "realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare Ex carcere ed ex convento di San Domenico";

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore della Direzione Opere pubbliche
Michele Mazzoni

MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 23 luglio 2009 n. 40)

**PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' FUGNANO
E DI UN PARCO TEMATICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO
"EX CARCERE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO"**

(ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3 luglio 2023 n. 25 e
dell'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2024 n. 58)

TRA

REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo 10 (C.F. 01386030488), nella persona del Presidente Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

COMUNE DI SAN GIMIGNANO con sede legale in San Gimignano, piazza Duomo 2 (CF 00102500527), nella persona del Sindaco Andrea Marrucci, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSE

Ricordato che la Regione Toscana ha messo a disposizione € 725.000,00, stanziati dall'art. 43 della L.R. 3 luglio 2023 n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025) a favore del Comune di San Gimignano per il triennio 2023-2025 per la realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare denominato "Ex carcere ed ex convento di San Domenico";

Considerata la D.G.R. n. 1248 del 30 ottobre 2023 (Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di San Gimignano per l'intervento denominato "realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare Ex carcere ed ex convento di San Domenico") con la quale viene approvato lo schema di Accordo;

Visto l'Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di San Gimignano per il contributo straordinario al Comune di San Gimignano in oggetto, sottoscritto digitalmente l'8 novembre 2023;

Considerato inoltre il D.P.G.R. n. 191 del 13 novembre 2023 (Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Gimignano relativo al contributo straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco

tematico urbano presso il complesso immobiliare denominato "Ex carcere ed ex convento di San Domenico) con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 24804 del 21 novembre 2023 (DGR 1248/2023 - DPGR 191/2023 - Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di San Gimignano per l'intervento denominato "realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare Ex carcere ed ex convento di San Domenico" - impegno e liquidazione parziale in favore del Comune di San Gimignano) veniva impegnata l'intera somma a favore dell'Amministrazione comunale come segue:

- per il parco tematico:
€ 115.000,00 sull'annualità 2023 e contestualmente liquidati,
€ 270.000,00 sull'annualità 2024,
€ 115.000,00 sull'annualità 2025,
- per il parcheggio:
€ 51.750,00 sull'annualità 2023 e contestualmente liquidati,
€ 121.500,00 sull'annualità 2024,
€ 51.750,00 sull'annualità 2025,

Considerato che il Comune di San Gimignano con nota prot. AOOGR 346.520/F.60.60.10 del 19 giugno 2024 ha trasmesso alla Regione Toscana una comunicazione di aggiornamento del cronoprogramma e del piano finanziario del suddetto intervento dalla quale si evince che vi sono degli slittamenti dei tempi rispetto al cronoprogramma preliminare e di conseguenza l'art. 43 della L.R. 25/2023 è stato modificato dall'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2024 n. 58 (Legge di stabilità per l'anno 2025) in merito all'esigibilità della somma rimanente del contributo da erogare come segue:

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di San Gimignano contributi straordinari fino a un massimo di complessivi euro 725.000,00 nel periodo 2023-2026, per la realizzazione, nel territorio dello stesso Comune:

a) di un parco tematico urbano presso l'ex carcere/convento di San Domenico;

b) di un parcheggio in località Fugnano.

2. Per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato un contributo fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 115.000,00 per il 2023, euro 115.000,00 per il 2025, ed euro 270.000,00 per il 2026.

3. Per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato un contributo fino a un massimo di euro 225.000,00, di cui euro 51.750,00 per il 2023, euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 23.250,00 per il 2026.

4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Gimignano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

5. All'onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cul-

turali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;

b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 385.000,00, di cui euro 115.000,00 per il 2025 ed euro 270.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;

c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 51.750,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;

d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 173.250,00, di cui euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 23.250,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.

Preso atto che i CUP richiesti dal Comune di San Gimignano per gli interventi in oggetto sono:
per il parco tematico C25F22000340006
per il parcheggio C21B22001600006.

Ritenuto che l’Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta e approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Considerato inoltre quanto comunicato dal Comune di San Gimignano con nota del 21 febbraio 2025 pervenuta tramite pec (ns. prot. AOOGRT 124796/F.60.60.10 del 21 febbraio 2025) è stato confermato quanto già trasmesso con la pec del 19 giugno 2024 per quanto riguarda i flussi di spesa;

Visti:

- 1) l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),
- 2) il capo II bis del titolo II della L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa),
- 3) la L.R. 1° agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale per la realizzazione di opere private),
- 4) la D.G.R. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017),
- 5) la D.G.R. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli indirizzi per i controlli delle opere pubbliche in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020);

si conviene si stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2
Oggetto e finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo di Programma integra e modifica il precedente Accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2023, n. 191, per la realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare denominato "Ex carcere ed ex convento di San Domenico" nel comune di San Gimignano.

Art. 3
Modifica dell'AdP approvato con D.P.G.R. 191/2023

1. Gli stanziamenti oggetto di contribuzione regionale al Comune di San Gimignano di cui all'art. 43 della L.R. 25/2023 così come modificato dall'art. 43 della L.R. 58/2024 per gli interventi relativi alla realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare denominato "Ex carcere ed ex convento di San Domenico", pari a complessivi € 725.000,00, sono così suddivisi:

- ✓ per il parco tematico:
 - € 115.000,00 già impegnati e liquidati con decreto 24804/2023 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2023 – 2025, annualità 2023,
 - € 115.000,00 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2025 – 2027, annualità 2025, già impegnati con decreto 24804/2023,
 - € 270.000,00 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2025 – 2027, annualità 2026,
- ✓ per il parcheggio:
 - € 51.750,00 già impegnati e liquidati con decreto 24804/2023 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2023 – 2025, annualità 2023,
 - € 150.000,00 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2025 – 2027, annualità 2025, di cui € 51.750,00 già impegnati con decreto 24804/2023,
 - € 23.250,00 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2025 – 2027, annualità 2026.

2. Il trasferimento delle restanti risorse al Comune di San Gimignano per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 avverrà con le seguenti modalità:

- per il parco tematico

- € 15.000,00 (quindicimila/00) entro 30 giorni dall'invio della Delibera di Giunta comunale con la quale viene approvato il **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)**,
- € 40.000,00 (quarantamila/00) entro 30 giorni dall'invio della Delibera di Giunta comunale con la quale viene approvato il **Progetto Esecutivo**,
- € 60.000,00 (sessantamila/00) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avvio della **procedura di scelta del contraente**, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025 e dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026,
- € 100.000,00 (centomila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei **certificati di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno al 60% del totale del Contratto di appalto,
- il saldo a seguito della trasmissione del **certificato di regolare esecuzione/col-laudo**, della **rendicontazione finale** delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2026 (così come definite dall'art. 6 Modalità di rendicontazione dell'Accordo approvato con D.P.G.R. 191/2023) e della **relazione finale**, che dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027,

- per il parcheggio:

- € 30.000,00 (trentamila/00) entro 30 giorni dall'invio della Delibera di Giunta comunale con la quale viene approvato il **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)**,
- € 20.000,00 (ventimila/00) entro 30 giorni dall'invio della Delibera di Giunta comunale con la quale viene approvato il **Progetto Esecutivo**,
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei **certificati di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno al 30% del totale del Contratto di appalto,
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei **certificati di pagamento** emessi al 31/12/2025 (e che dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio 2026), per un ammontare complessivo pari almeno all'80% del totale del Contratto di appalto,
- il saldo a seguito della trasmissione del **certificato di regolare esecuzione/col-laudo**, della **rendicontazione finale** delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2026 (così come definite dall'art. 6 Modalità di rendicontazione dell'Accordo approvato con D.P.G.R. 191/2023) e della **relazione finale**, che dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027.

3. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale, previsto nei target sopraelencati e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione intermedia.

4. L'art. 3 co. 2 (Impegni dei soggetti sottoscrittori) del precedente Accordo di Programma viene sostituito da:

“Il Comune di San Gimignano riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e, in particolare, si impegna a:

- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;
- b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;
- c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;
- e) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
- f) concordare con la Direzione OO.PP. l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
- g) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento, in seguito alla conclusione del collaudo, al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
- h) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.”

5. L'art. 6 (Modalità di rendicontazione) del precedente accordo di programma viene sostituito da:

“1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo e fino al termine dei controlli di cui all'art. 7, il Comune di San Gimignano, tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo della Regione Toscana indicato all'art. 8, una relazione semestrale sull'andamento dei lavori, delle spese e il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale nonché la compilazione della *check list* relativa ai controlli *in loco*.

2. Il Comune di San Gimignano, tramite il RUP dell'intervento, entro 60 giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo una relazione finale con i seguenti contenuti:

- 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella Legge regionale sull'utilizzo del contributo,
- 2) descrizione sintetica delle lavorazioni,
- 3) certificato di regolare esecuzione/collaudo,
- 4) rendicontazione finale delle spese esigibili,
- 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, rendering, planimetrie, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf,

6) *check list* relativa ai controlli *ex post*.

3. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale il Comune di San Gimignano potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.

4. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.

5. Il Comune di San Gimignano è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana”.

6. Per effetto dell'art. 43 della L.R. 58/2024 è conseguentemente modificato il comma 1 dell'art. 4 (Quadro finanziario delle opere da realizzare e impegni finanziari delle parti) e l'art. 5 (Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante) dell'Accordo approvato con il D.P.G.R. 191/2023.

7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e dal comma 3 dall'art. 5 (Validità dell'Accordo), si conferma per il resto l'Accordo di cui al D.P.G.R. 191/2023.

Art. 4

Modalità di rendicontazione e controlli sulle opere realizzate

1. Sono confermati gli obblighi di rendicontazione e i controlli sulle opere realizzate di tutti gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. 191/2023.

Art. 5

Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34 sexies della L.R. 40/2009.

2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009); dalla data di pubblicazione fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti.

3. Il presente Accordo è in vigore fino alla completa realizzazione delle opere, attestata con la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune di San Gimignano, con la liquidazione del saldo da parte della Regione Toscana e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2027.

4. Ai sensi del co. 2 bis dell'art. 15 della L. 241/1990, il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale e l'originale dell'Accordo e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale pres-

so l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per la Regione Toscana

Per il Comune di San Gimignano



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 57 del 11 aprile 2025

Oggetto:

Art. 46 L.R. 24 dicembre 2024 n. 58 - Modifica dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Borgo a Mozzano, ex art. 48 L.R. 27 novembre 2023 nr. 42, per interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione della pavimentazioni storiche inselciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

8a229565f5116490f977448c5b1ecd34608487581886e39da21f9446806b06fc

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 90 del 10 febbraio 2025 che approva la modifica dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Borgo a Mozzano, ex art. 48 L.R. 27 novembre 2023 nr. 42, per interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione della pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 25 marzo 2024.

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 la modifica dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Borgo a Mozzano, ex art. 48 L.R. 27 novembre 2023 nr. 42, per interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione della pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano;

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Michele Mazzoni

MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 23 luglio 2009 n. 40)

**PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BORGO A MOZZANO
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI RIGENERAZIONE
DELLE PAVIMENTAZIONI STORICHE IN SELCIATO
DELLE FRAZIONI DI GIOVIANO, CORSAGNA, PARTIGLIANO E ANCHIANO**

(ai sensi dell'art. 48 della L.R. 27 novembre 2023 n. 42 e
dell'art. 46 della L.R. 24 dicembre 2024 n. 58)

TRA

REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo 10 (C.F. 01386030488), nella persona del Presidente Eugenio Giani domiciliato presso la sede dell'Ente

E

COMUNE DI BORGO A MOZZANO con sede legale in Borgo a Mozzano, via Umberto I (CF 80003890466) nella persona del Sindaco Patrizio Andreuccetti domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSE

Ricordato che la Regione Toscana ha messo a disposizione € 300.000,00, stanziati dall'art. 48 della L.R. 27 novembre 2023 n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025) a favore del Comune di Borgo a Mozzano per l'anno 2024;

Considerata la D.G.R. n. 135 del 19 febbraio 2024 (Accordo di Programma tra Regione Toscana e il Comune di Borgo a Mozzano per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano) con la quale viene approvato lo schema di Accordo;

Visto l'Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di Borgo a Mozzano per il contributo straordinario al Comune di Borgo a Mozzano per interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione della pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano sottoscritto digitalmente il 4 marzo 2024;

Considerato inoltre il D.P.G.R. n. 25 del 7 marzo 2024 (Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Borgo a Mozzano per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione della pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano) con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 5488 dell'8 marzo 2024 (DGR 135/2024 - DPGR 25/2024 - Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di Borgo a Mozzano per

il contributo straordinario per interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano - impegno e liquidazione acconto in favore del Comune di Borgo a Mozzano) veniva impegnata l'intera somma a favore dell'Amministrazione comunale e liquidato il 50% del totale del contributo, pari a € 150.000,00;

Dato atto nota che con successiva nota di liquidazione n. 241736 del 13 dicembre 2024 (mandato n. 56038 del 23 dicembre 2024) è stata liquidata a titolo di secondo acconto la somma di € 40.000,00 al Comune di Borgo a Mozzano;

Considerato che a seguito di quanto comunicato dal Comune di Borgo a Mozzano con nota del 22 novembre 2024 pervenuta tramite pec (prot. AOOGR 612.435/F.60.60.10 del 22 novembre 2024), l'art. 48 co. 1 della L.R. 42/2023 è stato modificato dall'art. 46 della L.R. 24 dicembre 2024 n. 58 (Legge di stabilità per l'anno 2025) in merito all'esigibilità della somma rimanente del contributo da erogare come segue:

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Borgo a Mozzano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 di cui euro 190.000,00 per l'anno 2024 ed euro 110.000,00 per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano.

e il co. 3 è stato sostituito come segue:

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 190.000,00 per l'anno 2024 ed euro 110.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte:

- a) fino a un massimo di euro 190.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024;*
- b) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025. "*

Preso atto che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: J27H24000050002;

Considerato inoltre quanto comunicato dal Comune di Borgo a Mozzano con nota del 28 gennaio 2025 pervenuta tramite pec (ns. prot. AOOGR 42991/F.60.40.40 del 28 gennaio 2025) in cui è stato confermato quanto già trasmesso con la pec del 22 novembre 2024;

Visti:

- 1) l'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
- 2) il capo II bis del titolo II della L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa),

- 3) la L.R. 1° agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale per la realizzazione di opere private),
- 4) la D.G.R. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017),
- 5) la D.G.R. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli indirizzi per i controlli delle opere pubbliche in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020);

si conviene si stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2
Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente Accordo di Programma integra e modifica il precedente Accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 2024, n. 25, per gli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione della pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano.

Art. 3
Modifica dell'AdP approvato con D.P.G.R. 25/2024

1. Il saldo del contributo regionale di cui l'art. 48 co. 1 della L.R. 42/2023 così come modificato dall'art. 46 della L.R. 58/2024, pari a € 110.000,00, è erogato a seguito della trasmissione della certificazione di regolare esecuzione o del collaudo, successivamente alla rendicontazione di cui all'art. 6 dell'Accordo di Programma precedente, approvato con D.P.G.R. 25/2024, e comunque entro il 30 giugno 2025.
2. L'art. 3 co. 2 (Impegni dei soggetti sottoscrittori) del precedente accordo di programma viene sostituito da:

“Il Comune di Borgo a Mozzano riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e, in particolare, si impegna a:

- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;
- b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;
- c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;
- e) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;

- f) concordare con la Direzione OO.PP. l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
- g) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento, in seguito alla conclusione del collaudo, al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
- h) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo."

3. Per effetto dell'art. 46 della L.R. 58/2024 è conseguentemente modificato il comma 1 dell'art. 4 e l'art. 5 dell'Accordo approvato con il D.P.G.R. 25/2024.

4. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si conferma per il resto l'Accordo di cui al D.P.G.R. 25/2024.

Art. 4

Modalità di rendicontazione e controlli sulle opere realizzate

Sono confermati gli obblighi di rendicontazione e i controlli sulle opere realizzate di tutti gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. 25/2024.

Art. 5

Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.

2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009); dalla data di pubblicazione fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti.

3. Il presente accordo termina con la presa d'atto dei Settori competenti della Giunta regionale:

- a) del completamento delle azioni oggetto dell'Accordo;
- b) della verifica della rendicontazione economica prodotta dal beneficiario del contributo regionale e comunque non oltre la data del 30 giugno 2025.

4. Ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della L. 241/1990, il presente accordo è sottoscritto in forma digitale e l'originale dell'accordo e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per la Regione Toscana

Per il Comune di Borgo a Mozzano



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 58 del 11 aprile 2025

Oggetto:

Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Tresana relativo al contributo straordinario per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

07a7ad5aeb160ed18010767982138dc8b2e6c072a4fd1681718ea94caf5dbbde

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 marzo 2025 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Tresana relativo al contributo straordinario per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla, ad essa allegato;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 25 marzo 2025 ;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Tresana relativo al contributo straordinario per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla;

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Michele Mazzoni

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
e della L.R. 23 luglio 2009, n. 40

**Contributo straordinario al Comune di Tresana,
per la per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella
frazione di Tassonarla
(ai sensi dell'art. 41 della L.R. Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59)**

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì – Piazza del Duomo 10, C.F./P.I. 01386030488, nella persona del Presidente in carica Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

COMUNE DI TRESANA, con sede legale in Piazzale 25 Aprile, C.F. 81000810457 - P.I. 00201430451, nella persona del Sindaco in carica Matteo Mastrini, domiciliato presso la sede dell'Ente ,

PREMESSE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 (Accordi di programma);

Vista la L.R. 1 agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto l'art. 41 della L.R. Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (*Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025*), che dispone: “Contributo straordinario al Comune di Tresana per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tresana un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2025, per la pavimentazione della piazza Enzo Fregosi nella frazione di Tassonarla.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Tresana che ne disciplini le modalità di erogazione e di rendicontazione;

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2025 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025";

Rilevato che ai sensi della Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11, l'intervento ricade nell'elenco dei territori della Toscana diffusa;

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta, approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Viste le note inviate tramite PEC dal Comune di Tresana (prot. Regione AOOGRT 45465 del 28/01/2025; AOOGRT /AD Prot. 65186 del 31/01/2025 e AOOGRT /AD Prot. 59843 del 30/01/2025) aventi ad oggetto "Contributo straordinario al Comune di Tresana per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla", con le quali sono stati trasmessi i seguenti documenti:

A) relazione tecnico illustrativa comprensiva di:

- i. le finalità del contributo;
- ii. la descrizione tecnica dei lavori con elaborato grafico;
- iii. elenco e stato dell'arte dell'acquisizione di pareri, atti autorizzativi, nulla osta, altri atti di assenso;
- iv. costo totale dell'intervento e indicazione di tutte le tipologie di finanziamento sia pubbliche che private a copertura dello stesso.

B) cronoprogramma procedurale e finanziario (flussi di spesa) dell'intervento, che include il quadro economico;

C) scheda progetto che include:

1. stato dell'arte della progettazione;
2. stato dell'arte dell'acquisizione di pareri, atti autorizzativi, nulla osta, altri atti di assenso;
3. fasi dell'iter procedurale con l'indicazione dei tempi previsti per: progettazione, acquisizione pareri, aggiudicazione, esecuzione e conclusione dei lavori;
4. il cronoprogramma di spesa;
5. l'indicazione del RUP;
6. l'indicazione del CUP dell'intervento.

Rilevato che sono stati acquisiti tutti gli atti di assenso, intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti, prima della sottoscrizione del presente Accordo (prot. AOOGRT /AD Prot. 59843 del 30/01/2025);

Dato altresì atto che con Deliberazione G.C. n. 4 del 27 gennaio 2025 è stato approvato il PE contenente anche tutti gli elementi del PFTE in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 (prot. AOOGRT 45465 del 28/01/2025);

Preso atto che, ai sensi della L.R. 35/2011, l'opera di completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla è finanziata in modo prevalente a valere sulle

risorse del bilancio regionale ed è quindi di carattere strategico regionale (art. 2, comma 1, lettera a);

Preso atto altresì che:

- il CUP richiesto dal Comune di Tresana per l'intervento in oggetto è CUP F27H25000120002;
- il RUP dell'intervento è il Geom. Giulio Boni, Responsabile pro-tempore dell'Area tecnica del Comune di Tresana.

Visti:

- l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il capo II bis del titolo II della L.R. 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- la L.R. 35/2011 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
- la D.G.R.T. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento delle D.G.R.T. 346/2017 e 1205/2017);
- la D.G.R.T. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli "Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche" in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020).

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Articolo 1
Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**Articolo 2
Oggetto e finalità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo è stipulato per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla.
2. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 59.

**Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;

- b) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
- c) rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse sorgere in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.
2. Il Comune di Tresana riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e, in particolare, si impegna a:
- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;
- b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;
- c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;
- e) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per la "posa della prima pietra" e organizzare il relativo evento in concomitanza con la consegna dei lavori al fine di promuovere verso la cittadinanza le finalità dell'intervento e descrivere i relativi lavori che verranno eseguiti;
- f) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
- g) concordare con la Direzione OO.PP. l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
- h) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
- i) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.
3. La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse al Comune di Tresana secondo quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

1. Per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è assegnato un contributo regionale straordinario a rendicontazione per la somma complessiva di € 60.000,00, annualità 2025, a valere sulle disponibilità del bilancio regionale 2025-2027, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 59.
2. Il Comune di Tresana potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità di riqualificazione di cui in premessa previa comunicazione e successiva rendicontazione di cui all'art.6.

Articolo 5

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

1. Il trasferimento delle risorse regionali al Comune di Tresana è così effettuato:
- € 20.000,00 (ventimila/00) entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente Accordo,

- il saldo a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e della rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2025 (così come definite nel successivo art. 6); tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2026.
2. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale/Ente beneficiario, previsto nei target di cui al comma 1 e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione intermedia e finale

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo e fino al termine dei controlli di cui all'articolo 7, il Comune di Tresana, tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo della Regione Toscana indicato all'art. 8, una relazione semestrale sull'andamento dei lavori, delle spese ed il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale nonché la compilazione della check list relativa ai controlli in loco.
2. Il Comune di Tresana, tramite il RUP dell'intervento, entro sessanta giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo una relazione finale con i seguenti contenuti:
 - 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella LR sull'utilizzo del contributo;
 - 2) descrizione sintetica delle lavorazioni;
 - 3) certificato di regolare esecuzione/collaudato;
 - 4) rendicontazione finale delle spese esigibili;
 - 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, rendering, planimetrie, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf.
 - 6) *check list* relativa ai controlli *ex post*.
3. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale l'ente beneficiario potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.
4. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.
5. Il Comune di Tresana è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana.

Articolo 7

Tempi di realizzazione dell'intervento

1. I tempi di realizzazione dell'intervento, anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma, sono quelli stabiliti dall'art. 5 del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 quinquies, comma 2, lett. b) della L.r. 40/2009.
2. Tali fasi potranno essere rimodulate, previa richiesta formale dell'ente beneficiario, purché la rimodulazione avvenga entro il termine di validità dell'Accordo disposto dall'art. 10.

Articolo 8

Controlli sulle opere realizzate

1. In ottemperanza alle disposizioni della D.G.R.T. 309/2022, dopo la conclusione dell'intervento la Regione Toscana ne verificherà *in loco* la funzionalità.
2. I controlli programmati saranno svolti sulla base della check-list di cui all'allegato B) alla D.G.R.T. 889/2020 con specifico riferimento alle sole tipologie di verifica che attengono all'opera realizzata e limitatamente alla fase conclusiva dei lavori propedeutica all'erogazione del saldo.
3. I controlli non potranno riguardare i seguenti aspetti:
 - scelte e modalità di realizzazione tecnico-progettuali;
 - procedure di appalto attuate dal beneficiario nella realizzazione dei lavori eseguiti.

Articolo 9

Collegio di Vigilanza e responsabile dell'Accordo

1. Il Collegio di Vigilanza, regolato dall'articolo 34 octies della L.R. 40/2009, è composto:
 - dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede,
 - dal Sindaco del Comune di Tresana o da un suo delegato.
2. Il Collegio, che si riunisce a seguito di situazioni di criticità nell'attuazione dell'Accordo e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario, redige un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso da tenere agli atti del Collegio. Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la convocazione del Collegio di Vigilanza.
3. Qualora il Collegio di Vigilanza riscontri eventuali non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, lo stesso disporrà la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata, procedendo all'esame e all'approvazione del progetto e fissando le modalità di attuazione dell'intervento risolutivo.
4. Il Collegio, su apposita istanza delle parti, accerta le inosservanze agli impegni previsti dal presente Accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, anche proponendo alle parti sottoscrittrici una revisione e/o aggiornamento dell'Accordo medesimo.
5. Ai componenti del Collegio non sono erogati né indennità né gettoni di presenza e/o rimborsi per la partecipazione alle sedute; alle sue sedute possono partecipare anche soggetti esterni senza diritto di voto.
6. In caso di parità, il voto del membro del Collegio con funzioni di Presidente vale doppio.
7. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può presentare motivata domanda di modifica del presente Accordo, accompagnata da una proposta operativa di modifica delle disposizioni richieste.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano: l'articolo 34 octies della L.R. 40/2009 e l'articolo 3, comma 3, della L.R. 35/2011.
9. Per la Regione Toscana il dirigente responsabile dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34 quinquies della L.R. 40/2009, è il dirigente pro-tempore responsabile del Settore "Supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale" della Direzione Opere Pubbliche.
10. Il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco del Comune di Tresana possono essere coadiuvati da un nucleo tecnico, composto da propri referenti individuati rispettivamente nel direttore della Direzione Opere pubbliche della Giunta regionale e nel Segretario comunale per il Comune di Tresana.

Articolo 10

Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009).
3. Il presente Accordo è in vigore fino alla completa realizzazione delle opere attestata con la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune e con la liquidazione del saldo da parte della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Articolo 11

Spese di bollo e di registrazione

Il presente è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 12

Norme applicabili

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Se le attività susseguenti al presente Accordo comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
2. A tal fine le parti si impegnano a far sì che:
 - i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
 - i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo;
 - ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;

- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Toscana

Per il Comune di Tresana



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 59 del 11 aprile 2025

Oggetto:

Art. 37 della L.R. 24 Dicembre 2024, n. 59 - Contributo straordinario al Comune di Santa Luce per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazionedi Pomaia

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

8cbb7ab213585fd5e3b7f90c44ed4cce7bb9a751b787ab168f60abbd16442dfc

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 143 del 17 febbraio 2025 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Santa Luce relativo al contributo straordinario per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia, ad essa allegato;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 25 marzo 2025 ;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Santa Luce relativo al contributo straordinario per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia;

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Michele Mazzoni

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
e della L.R. 23 luglio 2009, n. 40

**Contributo straordinario al Comune di Santa Luce,
per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico
nella Frazione di Pomaia
(ai sensi dell'art. 37 della L.R. 24 Dicembre 2024, n. 59)**

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì – Piazza del Duomo 10, C.F./P.I. 01386030488, nella persona del Presidente in carica Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

COMUNE DI SANTA LUCE con sede legale in Piazza Rimembranza, 19, 56040 Santa Luce (PI), C.F./P.I. 00345510507, nella persona del Sindaco in carica Dott.ssa Giamila Carli, domiciliato presso la sede dell'Ente ,

PREMESSE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 (Accordi di programma);

Vista la L.R. 1 agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto l'art. 37 della L.R. 24 Dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), che dispone:

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Luce un contributo straordinario fino un massimo di euro 400.000,00 per il biennio 2025-2026, al fine di contribuire alla spesa relativa all'intervento di riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Santa Luce, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale nr. 11 del 04 febbraio 2025, l'intervento ricade nell'elenco dei territori della Toscana diffusa;

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta, approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Viste la nota inviata tramite pec dal Comune di Santa Luce (prot. Regione AOOGR / AD Prot. 0033312 del 22/01/2025) avente ad oggetto "Contributo straordinario per riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del centro civico nella frazione di Pomaia" con la quale è stata trasmessa:

A) la relazione tecnico illustrativa comprensiva di:

- i. le finalità del contributo;
- ii. la descrizione tecnica dei lavori con elaborato grafico;
- iii. elenco e stato dell'arte dell'acquisizione di pareri, atti autorizzativi, nulla osta, altri atti di assenso;
- iv. costo totale dell'intervento e indicazione di tutte le tipologie di finanziamento sia pubbliche che private a copertura dello stesso.

B) cronoprogramma procedurale e finanziario (flussi di spesa) dell'intervento, che include il quadro economico;

C) scheda progetto che include:

1. stato dell'arte della progettazione;
2. stato dell'arte dell'acquisizione di pareri, atti autorizzativi, nulla osta, altri atti di assenso;
3. fasi dell'iter procedurale con l'indicazione dei tempi previsti per: progettazione, acquisizione pareri, aggiudicazione, esecuzione e conclusione dei lavori;
4. il cronoprogramma di spesa;
5. l'indicazione del RUP;
6. l'indicazione del CUP dell'intervento.

Preso atto che, nella medesima nota del 22/01/2025, il Comune di Santa Luce ha comunicato che in relazione all'intervento in oggetto non è necessaria l'acquisizione di atti di assenso, intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti, prima della sottoscrizione del presente Accordo;

Dato altresì atto che con Deliberazione G.C. n. 40 del 10/05/2023 è stato approvato il Progetto definitivo, ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (prot. AOOGR / AD Prot. 0644726 del 11/12/2024);

Preso atto che, ai sensi della L.R. 35/2011:

- l'opera di realizzazione dell'intervento di riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia è finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale ed è quindi di carattere strategico regionale (art. 2, comma 1, lettera a);
- il Presidente della Giunta regionale può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della L.R. 40/2009, anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera (art. 3, comma 1, lettera a);

Preso atto altresì che:

- il CUP richiesto dal Comune di Santa Luce per l'intervento in oggetto è CUP G47B23000050006;
- il RUP dell'intervento è l'Arch. Luca Pozzi dipendente del Comune di Santa Luce inquadrato nell'Area Tecnico Manutentiva, in seguito ad atto di nomina n. 02/2023 a firma del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva Geom. Fabio Carmignani;

Visti:

- l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il capo II bis del titolo II della L.R. 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- la L.R. 35/2011 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
- la D.G.R.T. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento delle D.G.R.T. 346/2017 e 1205/2017);
- la D.G.R.T. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli "Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche" in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020).

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2
Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo è stipulato per interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia.
2. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 37 della LR 59/2024.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
 - b) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
 - c) rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse sorgere in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.
2. Il Comune di Santa Luce riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e, in particolare, si impegna a:
 - a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;
 - b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;
 - c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
 - d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;
 - e) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per la "posa della prima pietra" e organizzare il relativo evento in concomitanza con la consegna dei lavori al fine di promuovere verso la cittadinanza le finalità dell'intervento e descrivere i relativi lavori che verranno eseguiti;
 - f) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
 - g) concordare con la Direzione OO.PP. l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
 - h) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
 - i) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.
3. Il RUP dell'intervento è l'Arch. Luca Pozzi dipendente del Comune di Santa Luce, inquadrato nell'Area Tecnico Manutentiva.
4. La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse al Comune di Santa Luce secondo quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

1. Per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è assegnato un contributo regionale straordinario a rendicontazione per la somma complessiva di € 400.000,00, per le annualità 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del bilancio regionale 2025-2027, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 24 Dicembre 2024, n. 59.

2. Il Comune di Santa Luce potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità di riqualificazione di cui in premessa previa comunicazione e successiva rendicontazione di cui all'art.6.

Articolo 5

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

1. Il trasferimento delle risorse regionali al Comune di Santa Luce è effettuato:

- € 20.000,00 (ventimila/00) entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente Accordo;
- € 80.000,00 (ottantamila/00) entro 30 giorni dall'invio dell'approvazione del progetto esecutivo;
- € 100.000,00 (centomila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei certificati di pagamento al 31 dicembre 2025 (così come definite nel successivo art. 6), per un ammontare complessivo pari almeno al 30% del totale del Contratto di appalto, che dovrà essere trasmesso entro il 31 gennaio 2026;

- € 100.000,00 (centomila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei certificati di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno al 60% del totale del Contratto di appalto;

- il saldo a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e della rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2026 (così come definite nel successivo art. 6); tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027.

2. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale/Ente beneficiario, previsto nei target di cui al comma 1 e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione intermedia.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione intermedia e finale

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo e fino al termine dei controlli di cui all'articolo 7, il Comune di Santa Luce, tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo della Regione Toscana indicato all'art. 8, una relazione semestrale sull'andamento dei lavori, delle spese ed il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale nonché la compilazione della check list relativa ai controlli in loco.

2. Il Comune di Santa Luce, tramite il RUP dell'intervento, entro sessanta giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo una relazione finale con i seguenti contenuti:

- 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella LR sull'utilizzo del contributo;
- 2) descrizione sintetica delle lavorazioni;
- 3) certificato di regolare esecuzione/collaudato;
- 4) rendicontazione finale delle spese esigibili;
- 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, rendering, planimetrie, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf.
- 6) check list relativa ai controlli ex post.

3. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale l'ente beneficiario potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.

4. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.

5. Il Comune di Santa Luce è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana.

Articolo 7

Controlli sulle opere realizzate

1. In ottemperanza alle disposizioni della D.G.R.T. 309/2022, dopo la conclusione dell'intervento la Regione Toscana ne verificherà in loco la funzionalità.

2. I controlli programmati saranno svolti sulla base della check-list di cui all'allegato B) alla D.G.R.T. 889/2020 con specifico riferimento alle sole tipologie di verifica che attengono all'opera realizzata e limitatamente alla fase conclusiva dei lavori propedeutica all'erogazione del saldo.

3. I controlli non potranno riguardare i seguenti aspetti:

- scelte e modalità di realizzazione tecnico-progettuali;
- procedure di appalto attuate dal beneficiario nella realizzazione dei lavori eseguiti.

Articolo 8

Collegio di Vigilanza e responsabile dell'Accordo

1. Il Collegio di Vigilanza, regolato dall'articolo 34 octies della L.R. 40/2009, è composto:

- dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede,
- dal Sindaco del Comune di Santa Luce o da un suo delegato.

2. Il Collegio, che si riunisce a seguito di situazioni di criticità nell'attuazione dell'Accordo e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario, redige un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso da tenere agli atti del Collegio. Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la convocazione del Collegio di Vigilanza.

3. Qualora il Collegio di Vigilanza riscontri eventuali non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, lo stesso disporrà la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata, procedendo all'esame e all'approvazione del progetto e fissando le modalità di attuazione dell'intervento risolutivo.

4. Il Collegio, su apposita istanza delle parti, accerta le inosservanze agli impegni previsti dal presente Accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, anche proponendo alle parti sottoscrittrici una revisione e/o aggiornamento dell'Accordo medesimo.

5. Ai componenti del Collegio non sono erogati né indennità né gettoni di presenza e/o rimborsi per la partecipazione alle sedute; alle sue sedute possono partecipare anche soggetti esterni senza diritto di voto.

6. In caso di parità, il voto del membro del Collegio con funzioni di Presidente vale doppio.

7. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può presentare motivata domanda di modifica del presente Accordo, accompagnata da una proposta operativa di modifica delle disposizioni richieste.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano: l'articolo 34 octies della L.R. 40/2009 e l'articolo 3, comma 3, della L.R. 35/2011.
9. Per la Regione Toscana il dirigente responsabile dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34 quinquies della L.R. 40/2009, è il dirigente pro-tempore responsabile del Settore "Supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale" della Direzione Opere Pubbliche.
10. Il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco del Comune di Santa Luce possono essere coadiuvati da un nucleo tecnico, composto da propri referenti individuati rispettivamente nel direttore della Direzione Opere pubbliche della Giunta regionale e nel Segretario comunale per il Comune di Santa Luce.

Articolo 9 Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009).
3. Il presente Accordo è in vigore fino alla completa realizzazione delle opere attestata con la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune e con la liquidazione del saldo da parte della Regione e comunque entro il termine del 31/12/2027.

Articolo 10 Spese di bollo e di registrazione

Il presente è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 11 Norme applicabili

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali

1. Se le attività susseguenti al presente Accordo comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle

misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

2. A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Toscana

Per il Comune di Santa Luce



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 60 del 11 aprile 2025

Oggetto:

Art. 58 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 - Modifica Accordo di programma tra la Regione Toscana e Unione dei Comuni del Pratomagno, ex articolo 50 L.R. 28 dicembre 2023 n. 48, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Castelfranco Piandiscò, Borro di Rantigioni nella frazione di Faella - Lotto 2

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

e902c8c545be1e57f3acdc9c6f79e8e3f72e124ba27ce17e0df39e91efc63065

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 91 del 10-02-2025 che approva lo schema di modifica dell'Accordo di Programma "Art. 58 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 – Modifica Accordo di programma tra la Regione Toscana e Unione dei Comuni del Pratomagno, ex articolo 50 L.R. 28 dicembre 2023 n. 48, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Castelfranco Piandiscò, Borro di Rantigioni nella frazione di Faella – Lotto 2" ad essa allegato;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il 27 marzo 2025;

D E C R E T A

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 la modifica dell'Accordo di Programma "Art. 58 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 – Modifica Accordo di programma tra la Regione Toscana e Unione dei Comuni del Pratomagno, ex articolo 50 L.R. 28 dicembre 2023 n. 48, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Castelfranco Piandiscò, Borro di Rantigioni nella frazione di Faella – Lotto 2".

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Michele Mazzoni

**MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
e della L.R. 23 luglio 2009, n. 40**

**Contributo straordinario all'Unione dei Comuni del Pratomagno per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Castelfranco Piandiscò,
Borro di Rantigioni nella frazione di Faella – Lotto 2
(ai sensi dell'art. 58 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58)**

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze Palazzo Strozzi Sacratì – P.zza del Duomo, 10 (C.F. 01386030488), nella persona del Presidente Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente;

E

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO con sede legale in Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia 2/A, nella persona del Presidente in carica dott. Marco Ermini domiciliato presso la sede dell'Ente (C.F. 90024210511),

PREMESSE

Visti:

- la D.G.R. n. 134 del 19 febbraio 2024 (Accordo di Programma tra Regione Toscana e Unione dei Comuni del Pratomagno per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico) con la quale viene approvato lo schema di Accordo;
- l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente tra la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni del Pratomagno il 07 marzo 2024;
- il D.P.G.R. 11 marzo 2024, n. 27 che approva l'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Castelfranco Piandiscò, Borro di Rantigioni nella frazione di Faella – Lotto 2;
- il decreto dirigenziale n. 6210 del 18 marzo 2024 con impegno delle risorse regionali e contestuale liquidazione di quota parte del contributo;
- la nota di liquidazione n.241802/2024 con la quale sono stati trasferiti Euro 200.000,00 a titolo di secondo acconto;

Ricordato che la Regione ha messo a disposizione € 500.000,00 per l'annualità 2024, inizialmente stanziati in favore del Comune di Castelfranco ai sensi dell'art. 44 L.R. 3 luglio 2023, n. 25, successivamente modificato dall'articolo 50 della L.R. 28 dicembre 2023 n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024) e attribuito all'Unione dei Comuni del Pratomagno in qualità di Ente competente in materia e stazione appaltante i lavori oggetto di contribuzione regionale;

Considerato che a seguito di quanto comunicato dall'Unione dei Comuni del Pratomagno con nota PEC (AOOGRT / AD Prot. 0571556 del 31/10/2024), è stato modificato il comma 3 dell'art. 44 del-

la L.R. 25/2023 dall'art. 58 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 in merito all'esigibilità della somma rimanente del contributo da erogare come segue:

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024."

b) fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025."

Preso atto che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: H31B22002080002;

Visti:

- l'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il capo II bis del titolo II della L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti digitalmente;
- la D.G.R. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017);

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente modifica dell'Accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente Accordo di programma integra e modifica il precedente Accordo di Programma, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 marzo 2024, n. 27, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Castelfranco Piandiscò, Borro di Rantigioni nella frazione di Faella – Lotto 2.

Art. 3

Modifica dell'AdP approvato con D.P.G.R. 27/2024

1. La rata a saldo del contributo regionale di cui all'art. 58 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 è erogata nella seguente modalità:

- € 50.000,00 a saldo a seguito della trasmissione della certificazione di regolare esecuzione o del collaudo, successivamente alla rendicontazione di cui all'art. 6 comma 2 dell'Accordo di Programma precedente, approvato con D.P.G.R. 27/2024, e comunque entro il 30/06/2025;

2. L'Articolo 3 comma 2 (Impegni dei soggetti sottoscrittori) del precedente accordo di programma viene sostituito da:

L'Unione dei Comuni del Pratomagno riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e, in particolare, si impegna a:

- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;*
 - b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;*
 - c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;*
 - d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;*
 - e) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;*
 - f) concordare con la Direzione OO.PP. l'affissione di una apposita targa a fine lavori;*
 - g) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;*
 - h) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.*
3. Per effetto del comma 1, è conseguentemente modificato il comma 1 dell'art. 4 e l'art. 5 dell'Accordo approvato con il D.P.G.R. 27/2024 .
4. Salvo quanto previsto dal comma 1 e dalle modifiche di cui al comma 2, si conferma per il resto l'Accordo di cui al D.P.G.R. 27/2024.

Art. 4

Modalità di rendicontazione e controlli sulle opere realizzate

Sono confermati gli obblighi di rendicontazione e i controlli sulle opere realizzate di tutti gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. 27/2024.

Art. 5

Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009); dalla data di pubblicazione fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti.
3. Il presente accordo termina con la presa d'atto dei Settori competenti della Giunta regionale:
 - a) del completamento delle azioni oggetto dell'Accordo;

b) della verifica della rendicontazione economica prodotta dal beneficiario del contributo regionale e comunque non oltre la data del 30/06/2025.

4. Ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della L. 241/1990, il presente accordo è sottoscritto in forma digitale e l'originale dell'accordo e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per la Regione Toscana

Per l'Unione dei Comuni del Pratomagno



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 61 del 11 aprile 2025

Oggetto:

Art. 34 della L.R. 24 Dicembre 2024 n. 59 - Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Sovicille relativo al contributo per interventi di riqualificazione dell'area di Via Mascagni nella frazione di Rosia

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

ae4f921b286953bd9879ce3b5b515691be785af9c306b6ffcfc0e8129c56d8c7

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 349 del 24 marzo 2025 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Sovicille relativo al contributo per interventi di riqualificazione dell'area di Via Mascagni nella frazione di Rosia, ad essa allegato;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 01 aprile 2025;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 l' "Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Sovicille relativo al contributo per interventi di riqualificazione dell'area di Via Mascagni nella frazione di Rosia";

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore della Direzione Opere pubbliche
Michele Mazzoni

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
e della L.R. 23 luglio 2009, n. 40

**Contributo straordinario al Comune di Sovicille,
per interventi di riqualificazione dell'area di Via Mascagni
nella frazione di Rosia
(ai sensi dell'art. 34 della L.R. 24 Dicembre 2024, n. 59)**

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì – Piazza del Duomo 10, C.F./P.I. 01386030488, nella persona del Presidente in carica Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

COMUNE DI SOVICILLE con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, 1, 53018 Sovicille SI, C.F./P.I. 00114630528, nella persona del Sindaco in carica Dott. Gugliotti Giuseppe, domiciliato presso la sede dell'Ente,

PREMESSE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 (Accordi di programma);

Vista la L.R. 1 agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto l'art. 34 della L.R. 24 Dicembre 2024, n. 59, (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), che dispone:

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sovicille un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 500.000,00 per l'anno 2026, al fine di contribuire alla spesa relativa all'intervento di riqualificazione dell'area di Via Mascagni, nella frazione di Rosia.*
- 2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Sovicille, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.*

3. *All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 500.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.*

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta, approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Viste le note inviate tramite pec dal Comune di Sovicille (AOOGRT / AD Prot. 0612199 del 22/11/2024; AOOGRT / AD Prot. 0616823 del 26/11/2024; AOOGRT / AD Prot. 0650021 del 13/12/2024; AOOGRT / AD Prot. 0088296 del 06/02/2025; AOOGRT / AD Prot. 0117330 del 19/02/2025) aventi ad oggetto "Contributo straordinario per lavori di riqualificazione dell'area di Via Mascagni a Rosia, mediante la manutenzione straordinaria della viabilità e il rifacimento dei sottoservizi" con le quali è stata trasmessa la seguente documentazione:

A) Cronoprogramma procedurale e finanziario (flussi di spesa) dell'intervento, che include il quadro economico;

B) Scheda progetto che include:

1. stato dell'arte della progettazione;
2. stato dell'arte dell'acquisizione di pareri, atti autorizzativi, nulla osta, altri atti di assenso;
3. fasi dell'iter procedurale con l'indicazione dei tempi previsti per: progettazione, acquisizione pareri, aggiudicazione, esecuzione e conclusione dei lavori;
4. il cronoprogramma di spesa;
5. l'indicazione del RUP;
6. l'indicazione del CUP dell'intervento.

C) Relazione tecnico illustrativa comprensiva di:

- i. le finalità del contributo;
- ii. la descrizione tecnica dei lavori con elaborato grafico;
- iii. elenco e stato dell'arte dell'acquisizione di pareri, atti autorizzativi, nulla osta, altri atti di assenso;
- iv. costo totale dell'intervento e indicazione di tutte le tipologie di finanziamento sia pubbliche che private a copertura dello stesso.

Preso atto dalla stessa nota pec del 06/02/2025 che sono in corso le procedure per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi, intese, nulla-osta, o altri atti di assenso necessari alla realizzazione dell'opera;

Dato altresì atto che con Deliberazione G.C. n. 69/2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica (prot. AOOGRT / AD Prot. 0616823 del 26/11/2024);

Preso atto che, ai sensi della L.R. 35/2011:

- l'opera di realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area di Via Mascagni a Rosia è finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale ed è quindi di carattere strategico regionale (art. 2, comma 1, lettera a);

Preso atto altresì che:

- il CUP richiesto dal Comune di Sovicille per l'intervento in oggetto è: CUP G87H24002230006;
- il RUP dell'intervento l'Arch. Elena Raveggi, Responsabile del Settore Patrimonio Ambiente Cave e LL.PP, del Comune di Sovicille.

Visti:

- l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il capo II bis del titolo II della L.R. 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- la L.R. 35/2011 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
- la D.G.R.T. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento delle D.G.R.T. 346/2017 e 1205/2017);
- la D.G.R.T. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli "Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche" in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020).

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2
Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo è stipulato per per interventi di riqualificazione dell'area di Via Mascagni nella frazione di Rosia presso il Comune di Sovicille, mediante la manutenzione straordinaria della viabilità e il rifacimento dei sottoservizi.
2. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 34 della LR 59/2024.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
 - b) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
 - c) rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse sorgere in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.
2. Il Comune di Sovicille riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e, in particolare, si impegna a:
 - a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;
 - b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;
 - c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
 - d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;
 - e) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per la "posa della prima pietra" e organizzare il relativo evento in concomitanza con la consegna dei lavori al fine di promuovere verso la cittadinanza le finalità dell'intervento e descrivere i relativi lavori che verranno eseguiti;
 - f) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
 - g) concordare con la Direzione OO.PP. l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
 - h) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
 - i) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.
3. La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse al Comune di Sovicille secondo quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

1. Per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è assegnato un contributo regionale straordinario a rendicontazione per la somma complessiva di € 600,000,00, annualità 2025-2026, a valere sulle disponibilità del bilancio regionale 2025-2027, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 24 Dicembre 2024, n. 59.
2. Il Comune di Sovicille potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità di riqualificazione di cui in premessa previa comunicazione e successiva rendicontazione di cui all'art.6.

Articolo 5

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

Il trasferimento delle risorse regionali al Comune di Sovicille è effettuato:

- € 10.000,00 (diecimila/00) entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente Accordo;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione del Comune con la quale attesta l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi, intese, nulla-osta, o altri atti di assenso necessari alla realizzazione dell'opera, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2025;
- € 50.000,00 (diecimila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2025 e trasmesso entro il 31 gennaio 2026;

- € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei certificati di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno al 40% del totale del Contratto di appalto;
- il saldo a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e della rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2026 (così come definite nel successivo art. 6); tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027;

2. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale/Ente beneficiario, previsto nei target di cui al comma 1 e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione intermedia.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione intermedia e finale

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo e fino al termine dei controlli di cui all'articolo 7, il Comune di Sovicille, tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo della Regione Toscana indicato all'art. 8, una relazione semestrale sull'andamento dei lavori, delle spese ed il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale nonché la compilazione della check list relativa ai controlli in loco.

2. Il Comune di Sovicille, tramite il RUP dell'intervento, entro sessanta giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo una relazione finale con i seguenti contenuti:

- 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella LR sull'utilizzo del contributo;
- 2) descrizione sintetica delle lavorazioni;
- 3) certificato di regolare esecuzione/collaudato;
- 4) rendicontazione finale delle spese esigibili;
- 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, rendering, planimetrie, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf.
- 6) *check list* relativa ai controlli *ex post*.

3. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale l'ente beneficiario potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.

4. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.
5. Il Comune di Sovicille è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana.

Articolo 7

Tempi di realizzazione dell'intervento

1. I tempi di realizzazione dell'intervento, anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma, sono quelli stabiliti dall'art. 5 del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 quinquies, comma 2, lett. b) della L.r. 40/2009.
2. Tali fasi potranno essere rimodulate, previa richiesta formale dell'ente beneficiario, purché la rimodulazione avvenga entro il termine di validità dell'Accordo disposto dall'art. 10.

Articolo 8

Controlli sulle opere realizzate

1. In ottemperanza alle disposizioni della D.G.R.T. 309/2022, dopo la conclusione dell'intervento la Regione Toscana ne verificherà *in loco* la funzionalità.
2. I controlli programmati saranno svolti sulla base della check-list di cui all'allegato B) alla D.G.R.T. 889/2020 con specifico riferimento alle sole tipologie di verifica che attengono all'opera realizzata e limitatamente alla fase conclusiva dei lavori propedeutica all'erogazione del saldo.
3. I controlli non potranno riguardare i seguenti aspetti:
 - scelte e modalità di realizzazione tecnico-progettuali;
 - procedure di appalto attuate dal beneficiario nella realizzazione dei lavori eseguiti.

Articolo 9

Collegio di Vigilanza e responsabile dell'Accordo

1. Il Collegio di Vigilanza, regolato dall'articolo 34 octies della L.R. 40/2009, è composto:
 - dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede,
 - dal Sindaco del Comune di Sovicille o da un suo delegato.
2. Il Collegio, che si riunisce a seguito di situazioni di criticità nell'attuazione dell'Accordo e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario, redige un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso da tenere agli atti del Collegio. Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la convocazione del Collegio di Vigilanza.
3. Qualora il Collegio di Vigilanza riscontri eventuali non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, lo stesso disporrà la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata, procedendo all'esame e all'approvazione del progetto e fissando le modalità di attuazione dell'intervento risolutivo.
4. Il Collegio, su apposita istanza delle parti, accerta le inosservanze agli impegni previsti dal presente Accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, anche proponendo alle parti sottoscrittrici una revisione e/o aggiornamento dell'Accordo medesimo.

5. Ai componenti del Collegio non sono erogati né indennità né gettoni di presenza e/o rimborsi per la partecipazione alle sedute; alle sue sedute possono partecipare anche soggetti esterni senza diritto di voto.
6. In caso di parità il voto del membro del Collegio con funzioni di Presidente vale doppio.
7. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può presentare motivata domanda di modifica del presente Accordo, accompagnata da una proposta operativa di modifica delle disposizioni richieste.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano: l'articolo 34 octies della L.R. 40/2009 e l'articolo 3, comma 3, della L.R. 35/2011.
9. Per la Regione Toscana il dirigente responsabile dell'Accordo ai sensi dell'art. 34 quinquies della L.R. 40/2009, è il dirigente pro-tempore responsabile del Settore "Supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale" della Direzione Opere Pubbliche.
10. Il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco del Comune di Sovicille possono essere coadiuvati da un nucleo tecnico, composto da propri referenti individuati rispettivamente nel direttore della Direzione Opere pubbliche della Giunta regionale e nel Segretario comunale per il Comune di Sovicille.

Articolo 10 Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009).
3. Il presente Accordo è in vigore fino alla completa realizzazione delle opere attestata con la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune e con la liquidazione del saldo da parte della Regione e comunque entro il termine del 31 dicembre 2027.

Articolo 11 Spese di bollo e di registrazione

Il presente è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 12 Norme applicabili

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990.

Articolo 13 Trattamento dei dati personali

1. Se le attività susseguenti al presente Accordo comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

2. A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Toscana

Per il Comune di Sovicille



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 62 del 11 aprile 2025

Oggetto:

Art. 15 L.R. 24 dicembre 2024 n. 58 - Modifica dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Chiusi, ex art. 4 L.R. 28 dicembre 2023 n. 49, relativo al contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria dello stadio comunale "Fabio Frullini"

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

6f9990f7e0cfaeb638b418b34db960874b9d31a9240efea3718cd5198c66595b

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 347 del 24 marzo 2025 che approva lo schema di modifica dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Chiusi, ex art. art. 4 L.R. 28 dicembre 2023 n.49, relativo al contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria dello stadio comunale Fabio Frullini", ad essa allegato;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 3 aprile 2025;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 lo schema di modifica dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Chiusi, ex art. art. 4 L.R. 28 dicembre 2023 n.49, relativo al contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria dello stadio comunale Fabio Frullini";

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore della Direzione Opere pubbliche
Michele Mazzoni

MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
e della L.R. 23 luglio 2009, n. 40

Contributo straordinario al Comune di Chiusi per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale "Fabio Frullini"
(ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58)

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze Palazzo Strozzi Sacratì – P.zza del Duomo, 10 (C.F. 01386030488), nella persona del Presidente Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente;

E

COMUNE DI CHIUSI, codice fiscale n. 00233780527, con sede in Chiusi (SI) Piazza XX Settembre, n.1, nella persona del Sindaco in carica Gianluca Sonnini, domiciliato presso la sede dell'Ente;

PREMESSE

Visti:

- l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 241/1990;
- l'art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), co. 2, della l. 241/1990, ai sensi del quale anche i suddetti accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti, e "ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili";
- la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- la L.R. 35/2011 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
- la D.G.R.T n. 328 del 25 marzo 2024 (Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Chiusi per lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale 'Fabio Frullini') con la quale è stato approvato il precedente schema di Accordo;
- l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente tra Regione Toscana Comune di Chiusi il giorno 11 aprile 2024;
- il D.P.G.R. 24 aprile 2024, n. 47 che approva l'Accordo di Programma per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale "Fabio Frullini";
- il decreto dirigenziale 10002 del 07 maggio 2024 con cui sono state impegnate le risorse regionali e contestualmente liquidati euro 40.000,00;
- la nota di liquidazione n.237523/2024 erogata al Comune di Chiusi a titolo di secondo acconto pari a euro 160.000,00.

Ricordato che la Regione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 28 dicembre 2023 n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), ha messo a disposizione complessivamente euro 400.000,00 per l'annualità 2024 stanziati a favore dei Comuni di Chiusi;

Visto l'art.4 della L.R. n.49/2023 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), così come modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58 (Legge di stabilità per l'anno 2025) che dispone:

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2023 le parole: " per l'anno 2024 " sono sostituite dalle seguenti: " , di cui euro 200.000,00 per l'anno 2024 ed euro 200.000,00 per l'anno 2025 ".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:

" 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 400.000,00, si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport, e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;

b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport, e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025".

Considerato che l'importo del quadro economico dell'intervento, pari a € 500.000,00, risulta finanziato con fondi della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 58/2024 ed in quota parte, pari ad euro 100.000,00 da risorse proprie comunali;

Preso atto che il CUP dell'intervento in oggetto è: G34J23000310006;

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta e approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Visti altresì:

- la D.G.R.T. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento delle D.G.R.T. 346/2017 e 1205/2017);

- la D.G.R.T. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli "Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche" in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020);

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO LA SEGUENTE MODIFICA DELL'ACCORDO

Art. 1
Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente modifica dell'Accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2
Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente Accordo di programma integra e modifica il precedente Accordo di Programma, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 47, per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale "Fabio Frullini".

Art. 3

Modifica dell'AdP approvato con D.P.G.R. 47/2024

1. La quota rimanente del contributo regionale di cui all'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58, prevista nell'annualità 2025, è erogata nella seguente modalità:

- euro 90.000,00 (novantamila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei certificati di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al 30 % del totale del Contratto di appalto;
- euro 90.000,00 (novantamila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei certificati di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al 70 % del totale del Contratto di appalto;
- il saldo, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00 euro), a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e della rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2025 (così come definite nel successivo art. 6), tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2026.

2. L'Articolo 3 (Impegni dei soggetti sottoscrittori) del precedente accordo di programma viene integralmente sostituito da:

"Il Comune di Chiusi riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e, in particolare, si impegna a:

- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;*
- b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;*
- c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;*
- d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;*
- e) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;*
- f) concordare con la Direzione OO.PP. l'affissione di una apposita targa a fine lavori;*
- g) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;*
- h) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo".*

3. L'art. 5 (Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante) del precedente accordo di Programma viene sostituito integralmente dal seguente:

"1. Il trasferimento delle risorse regionali al Comune di Chiusi è così ripartito:

- euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro) entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo a titolo di acconto.*

- Euro 160.000,00 (centosessantamila/00 euro) entro trenta giorni dall'invio della dichiarazione del Comune con la quale attesta l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi, intese, nulla-osta, o altri atti di assenso necessari alla realizzazione dell'opera, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2024.

- euro 90.000,00 (novantamila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei certificati di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al 30 % del totale del Contratto di appalto nell'annualità 2025;

- euro 90.000,00 (novantamila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei certificati di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al 70 % del totale del Contratto di appalto nell'annualità 2025;

- il saldo, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00 euro), a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e della rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2025 (così come definite nel successivo art. 6), tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2026.

2. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale/Ente beneficiario, previsto nei target di cui al comma 1 e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione intermedia”.

4. L'art. 6 (Modalità di rendicontazione) del precedente Accordo di Programma viene sostituito integralmente dal seguente:

“1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo e fino al termine dei controlli di cui all'articolo 7, il Comune di Chiusi, tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo della Regione Toscana indicato all'art. 8, una relazione semestrale sull'andamento dei lavori, delle spese ed il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale nonché la compilazione della check list relativa ai controlli in loco.

2. Il Comune di Chiusi, tramite il RUP dell'intervento, entro sessanta giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo una relazione finale con i seguenti contenuti:

- 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella LR sull'utilizzo del contributo;
- 2) descrizione sintetica delle lavorazioni;
- 3) certificato di regolare esecuzione/collaudato;
- 4) rendicontazione finale delle spese esigibili;
- 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, rendering, planimetrie, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf.

6) check list relativa ai controlli ex post.

3. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale l'ente beneficiario potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.

4. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.

5. Il Comune di Chiusi è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana”.

5. Per effetto del comma 1, è conseguentemente modificato il comma 1 dell'art. 4 dell'Accordo approvato con il D.P.G.R. 47/2024.

6. Salvo quanto previsto dal comma 1 e dalle modifiche di cui ai commi 2-3-4, si conferma per il resto l'Accordo di cui al D.P.G.R. 47/2024.

Art. 4

Modalità di rendicontazione e controlli sulle opere realizzate

Sono confermati gli obblighi di rendicontazione e i controlli sulle opere realizzate di tutti gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. 47/2024 e dal decreto dirigenziale n. 816 del 17/01/2025 "Approvazione modulistica da utilizzare per la gestione dei contributi regionali straordinari per interventi: documentazione propedeutica, documentazione relativa alla fase esecutiva e ai controlli sulla base della DGR 309/2022".

Art. 5

Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.

2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009); dalla data di pubblicazione fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti.

3. Il presente accordo termina con la presa d'atto dei Settori competenti della Giunta regionale:
a) del completamento delle azioni oggetto dell'Accordo;
b) della verifica della rendicontazione finale prodotta dal beneficiario del contributo regionale e comunque non oltre la data del 31/01/2026.

4. Ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della L. 241/1990, il presente accordo è sottoscritto in forma digitale e l'originale dell'accordo e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per la Regione Toscana

Per il Comune di Chiusi



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/04/2025 (punto N 4)

Delibera N 428 del 07/04/2025

Proponente

EUGENIO GIANI
 DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Direttore Elena PIANEA

Oggetto:

L.R. 38/2024 art. 12 Contributo straordinario al Comune di Bibbona per il restauro del "Forte di Bibbona" - Approvazione schema di accordo

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Alessandra NARDINI
-------------------	--------------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Bibbona

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A *Schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Bibbona*
63bc38efa39561d3960073b7e6718f45d122a341c4e7448838a0d1ffe5e0214c

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

Vista la legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;

Vista la Delibera di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 2024, n. 100 - Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione;

Vista la legge regionale n. 38 del 9 ottobre 2024 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026”, il cui art. 12 rubricato “Contributo straordinario al Comune di Bibbona per il restauro del Forte di Bibbona”, prevede che la Giunta regionale sia autorizzata a concedere al Comune di Bibbona un contributo fino a un massimo di complessivi € 700.000,00, di cui € 200.000,00 per l’anno 2025 ed € 500.000,00 per l’anno 2026, per il restauro dell’immobile denominato “Forte di Bibbona”, in vista di una valorizzazione del bene e dell’area adiacente come sede del Laboratorio internazionale per lo studio dei borghi, centro espositivo e museale e nuovo centro culturale del luogo;

Richiamato il comma 2 dell’art. 12 della l.r. 38/2024 il quale prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinato alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

Visti la scheda progetto, comprendente il cronoprogramma aggiornato dell’intervento che prevede una conclusione dei lavori entro il 31/12/2026, e la relazione progettuale, ricevuti con pec prot. n. 160905 del 11/03/2025, tenuti agli atti della Direzione;

Ritenuto di stipulare il presente schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Bibbona (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) per disciplinare le modalità e i contenuti dell’intervento, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all’art. 12 della l.r. 38/2024;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al Comune di Bibbona risorse per complessivi € 700.000,00, di cui € 200.000,00 per l’anno 2025 ed € 500.000,00 per l’anno 2026, che risultano disponibili sul capitolo 63460 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 889/2020 recante “Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo” aggiornata con DGR n. 309/2022;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58 “Legge di stabilità per l’anno 2025”;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025”;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 “Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

Vista la DGR n. 1 dell’08/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 27/03/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Bibbona, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il contributo straordinario al Comune di Bibbona per il restauro del Forte di Bibbona;
2. di assegnare al Comune di Bibbona un contributo pari a complessivi € 700.000,00, prenotando le risorse sul capitolo 63460 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, di cui € 200.000,00 per l’anno 2025 ed € 500.000,00 per l’anno 2026;
3. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie per l’intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
4. di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
PAOLO BALDI

La Direttrice
ELENA PIANEA

Allegato A

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

**REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT**

e

COMUNE DI BIBBONA

per

**“INTERVENTI DI RESTAURO DELL’IMMOBILE DENOMINATO FORTE DI
BIBBONA”**

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal Dott. Paolo Baldi in qualità di Dirigente del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura", nominato con decreto dirigenziale centro direzionale n. 20393 del 10/09/2024 e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. ___ del __/__/____;

E

il Comune di Bibbona, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Comune di Bibbona e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGC n. del

di seguito congiuntamente definiti le "Parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 - 2025;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;
- deliberazione di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;
- deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 - Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione;
- la DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con DGR n.309/2022;
- la legge regionale n. 38/2024, art. 12 "Contributo straordinario al Comune di Bibbona per il restauro del Forte di Bibbona";

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 38/2024 autorizza la Giunta a concedere al Comune di Bibbona un contributo straordinario fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 500.000,00 per l'anno 2026, per interventi di restauro dell'immobile denominato "Forte di Bibbona", in vista di una valorizzazione del bene e dell'area adiacente come sede del Laboratorio internazionale per lo studio dei borghi, centro espositivo e museale e nuovo centro culturale del luogo;
- il comma 2 del citato art. 12 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 38/2024 stabilisce che all'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 500.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

CONSIDERATO

- la necessità di procedere al restauro dell'immobile denominato "Forte di Bibbona" attraverso un intervento di riqualificazione e risanamento che si propone di rinnovare e ripristinare le originali caratteristiche architettoniche, formali e costruttive, di adeguarne le carenze impiantistiche, di collegamento verticale, tecnologiche e di salubrità degli ambienti anche in relazione alle funzioni di polo museale e sede degli Uffici Diffusi, nonché di sede del Laboratorio Internazionale sullo Studio dei Borghi;
- la scheda progetto, comprensiva di cronoprogramma aggiornato dell'intervento con data di ultimazione dei lavori stimata al 31/12/2026, e relazione progettuale, pervenuti con pec nostro prot. n. 160905 del 11/03/2025;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di Bibbona per disciplinare le modalità di realizzazione dell'intervento e di erogazione del contributo finalizzato al restauro dell'immobile denominato "Forte di Bibbona".

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE**

ACCORDO**Art. 1
Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**Art. 2
Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate al restauro dell'immobile denominato "Forte di Bibbona".

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3 Impegni delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Bibbona si impegna a:

- a) a redigere ed approvare la progettazione e a procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, nel rispetto del prezzario regionale;
- b) ad assumere le funzioni di stazione appaltante;
- c) svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
- d) a inviare a Regione Toscana, con cadenza semestrale, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori;
- e) a concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2026 e a presentare contestualmente la rendicontazione completa delle spese sostenute.

Regione Toscana si impegna a erogare a favore del Comune di Bibbona il contributo di euro 700.000,00, di cui € 200.000,00 per l'anno 2025 ed € 500.000,00 per l'anno 2026, che risultano disponibili sul capitolo 63460 (competenza pura) del bilancio regionale 2025-2027, con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Art. 4 Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 700.000,00, di cui € 200.000,00 per l'anno 2025 ed € 500.000,00 per l'anno 2026, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

1. € 100.000,00 a titolo di anticipazione, a fronte della presentazione della determina di affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica;
2. € 100.000,00 a fronte della presentazione della delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
3. € 250.000,00 a fronte della presentazione del verbale di consegna dei lavori e comunque non prima del 31/12/2025;
4. € 250.000,00 alla presentazione della completa rendicontazione della spesa sostenuta per l'importo finanziato pari a euro 700.000,00, della dichiarazione di fine lavori da parte del RUP e del collaudo entro il 31/12/2026.

Il Comune di Bibbona è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta secondo quanto stabilito dalla DGR n. 346/2017 recante “Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche cofinanziate con risorse del bilancio regionale”.

Art. 5 Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 7 Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in corso d'opera debitamente comunicate;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione del progetto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 8 Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e

corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;

- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art.3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 10

Validità dell'Accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento previsto e comunque non oltre il 31/12/2030.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di Bibbona



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/04/2025 (punto N 13)

Delibera N 434 del 07/04/2025

Proponente

STEFANO BACCELLI
MONIA MONNI
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco CARLETTI

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Fondo per il contrasto del consumo di suolo DM 2/2025 - Approvazione indirizzi per la definizione di proposte di intervento volte alla rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Indirizzi per definizione proposte di intervento

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A_ Indirizzi per definizione proposte di intervento

7b6f81c7e778ba224732396cd4b223cf0d7c665dd0bb79a364e3beb078244a83

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2021) 699 final del 17 novembre 2021, recante “Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”, che definisce, oltretutto, obiettivi di lungo periodo connessi al raggiungimento di un consumo di suolo netto pari a zero;

Vista la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;

Vista la Legge n. 431 del 1998, art. 8 “Disciplina della Locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che, all’articolo 1 comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 20 milioni di euro per l’anno 2024, di 30 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2.01.2025 pubblicato sul sito del MASE il 12 febbraio 2025 che definisce tra l’altro i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo, da attuarsi mediante interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi statali e le modalità di revoca delle risorse;

Visto l’allegato 1 “Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e suddivisione delle risorse economiche secondo la programmazione 2023-2027” del sopraccitato DM 2/2025 che destina alla Regione Toscana risorse per un importo complessivo pari ad € 10.790.400,00, così ripartite: € 674.400,00 per l’annualità 2023, € 1.348.800,00 per l’annualità 2024, € 2.023.200,00 per l’annualità 2025, € 3.372.000,00 per l’annualità 2026 ed € 3.372.000,00 per l’annualità 2027;

Visto l’allegato 2 “Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano” del sopraccitato DM 2/2025 che dettaglia le fasi di proposta, di istruttoria e di valutazione;

Vista la Legge Regionale n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, la cui finalità è “garantire lo sviluppo sostenibile della attività rispetto alle trasformazioni territoriali ... evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future”;

Visto in particolare il Titolo V, CAPO III della L.R. n. 65/2014 “Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate”;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37/2015;

Visto il Programma di Governo della Regione Toscana 2020-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale del 21 ottobre 2020 n.1 ed in particolare quanto definito in tema di politiche di governo del territorio e paesaggio;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la Deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 2024, n. 100 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2025) con particolare riferimento al Progetto Regionale 9 “Governo del Territorio e paesaggio” e al Progetto Regionale 22 “Rigenerazione e riqualificazione urbana”;

Considerato che l’articolo 1 comma 3 e l’allegato del sopracitato DM 2/2025 stabiliscono che le Regioni raccolgano le richieste di finanziamento avanzate dai rispettivi enti locali;

Ritenuto di individuare gli enti locali che possono presentare le richieste di finanziamento oggetto del presente atto in base ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

- che siano stati colpiti da eventi alluvionali individuati nei seguenti atti normativi:

- OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n. 1000/2023;
- ordinanza commissariale regionale n. 98 del 15 novembre 2023 integrata dalla successiva ordinanza n.108/2023;
- ordinanza commissariale regionale n. 128 del 22 dicembre 2023;
- OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n.1127/2025;
- OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n.1115/2024;
- OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n.1112/2024;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/2025;

- che siano inclusi nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa come aggiornato da ultimo dalla Del. CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03;

Richiamati gli adempimenti di cui al citato DM 2/2025, con particolare riferimento all’iter per la programmazione degli interventi in argomento di cui al comma 3 dell’art. 1 che prevede:

- 1) la raccolta e l’istruttoria delle proposte di intervento degli enti locali da parte delle Regioni entro 180 giorni dalla pubblicazione del DM;
- 2) la stipula di uno o più accordi tra le Regioni e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica entro i successivi 180 giorni per la programmazione degli interventi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

Vista la Decisione n. 4 del 7 aprile 2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”, che determina gli elementi essenziali delle delibere di attuazione di piani, programmi e atti normativi;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione di indirizzi per la definizione di proposte di intervento, che i soggetti sopra individuati potranno presentare nell'ambito del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo", che garantiscano la rinaturalizzazione dei suoli, attraverso l'incremento degli spazi verdi in ambito urbano e periurbano che favoriscano la riattivazione dei servizi ecosistemici annullati dalle azioni di impermeabilizzazione, compattazione, erosione e deterioramento, aumentando la sensibilità e l'attenzione verso la tutela del suolo per arrestarne il consumo;

Visti gli "Indirizzi per la definizione di proposte di intervento di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano" da presentare nell'ambito del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" destinati ai soggetti sopra individuati, Allegato A alla presente deliberazione;

Dato atto che la copertura finanziaria dell'importo complessivo a disposizione del Programma di finanziamento di cui trattasi ammonta ad € 10.790.400,00 e risulta assicurata dagli stanziamenti del capitolo 41327 (vincolato puro) del bilancio di previsione 2025-2027, così ripartita:

- annualità 2025 – 4.046.400,00 €;

- annualità 2026 – 3.372.000,00 €;

- annualità 2027 – 3.372.000,00 €;

Richiamate le D.G.R. n. 889 del 20 luglio 2020 e n. 309 del 21 marzo 2022 "Approvazione degli Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R. n. 889/2020";

Ritenuto di demandare la definizione delle successive disposizioni procedurali a specifico decreto dirigenziale della competente Direzione Urbanistica e sostenibilità, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;

Vista la D.G.R. n. 187 del 24 febbraio 2025 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. 118/2011";

Dato atto che per il presente Programma trattasi esclusivamente di risorse finanziarie statali di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027);

Vista la D.G.R. n. 1 del 8/01/2025 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 3 aprile 2025;

Tutto quanto sopra premesso;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della citata Decisione G.R. n. 4/2014, gli "Indirizzi per la definizione di proposte di intervento di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano", destinati agli enti locali così come individuati in narrativa nell'ambito del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente

atto, che dovranno essere recepiti nell'avviso pubblico di manifestazioni di interesse per l'individuazione degli interventi;

2. di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo complessivo a disposizione del Programma di finanziamento di cui trattasi ammonta ad € 10.790.400,00 e risulta assicurata dagli stanziamenti del capitolo 41327 (vincolato puro) del bilancio di previsione 2025-2027, così ripartiti:

- annualità 2025 – 4.046.400,00 €;
- annualità 2026 – 3.372.000,00 €;
- annualità 2027 – 3.372.000,00 €;

3. di demandare la definizione delle successive disposizioni procedurali a specifico decreto dirigenziale della competente Direzione Urbanistica e sostenibilità, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
DOMENICO BARTOLO SCRASCIA

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

Allegato A**Indirizzi per la definizione di proposte di intervento di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano****1. Obiettivi e finalità dell'intervento**

1. La rinaturalizzazione dei suoli, attraverso l'incremento degli spazi verdi in ambito urbano e periurbano che favoriscono la riattivazione dei servizi ecosistemici annullati dalle azioni di impermeabilizzazione, compattazione, erosione e deterioramento, ha lo scopo di aumentare la sensibilità e l'attenzione verso la tutela del suolo per arrestarne il consumo.

2. La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", all'articolo 1, comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 02/01/2025 definisce tra l'altro i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo, da attuarsi mediante interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi statali e le modalità di revoca delle risorse.

4. A seguito del riparto di cui sopra, la Regione Toscana risulta destinataria delle risorse del Fondo in argomento per un importo complessivo pari ad € 10.790.400,00, così ripartite: € 674.400,00 per l'annualità 2023, € 1.348.800,00 per l'annualità 2024, € 2.023.200,00 per l'annualità 2025, € 3.372.000,00 per l'annualità 2026 ed € 3.372.000,00 per l'annualità 2027.

5. Nel rispetto della procedura per la programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 1 del citato DM n. 2/2025 e in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti dalla legge regionale sul governo del territorio n. 65/2014 e le priorità programmatiche di cui al Programma di Governo 2020-2025, la Regione Toscana procede all'individuazione degli Indirizzi per la definizione di proposte di intervento di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, che i soggetti destinatari potranno presentare nell'ambito del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo".

2. Soggetti beneficiari

1. Hanno facoltà di presentare le proposte di intervento gli Enti locali con almeno una delle seguenti caratteristiche:

- che siano stati colpiti da eventi alluvionali individuati nei seguenti atti normativi:

- OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n. 1000/2023;
- ordinanza commissariale regionale n. 98 del 15 novembre 2023 integrata dalla successiva ordinanza n.108/2023;
- ordinanza commissariale regionale n. 128 del 22 dicembre 2023;
- OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n.1127/2025;
- OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n.1115/2024;
- OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n.1112/2024;

- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 33/2025;
- che siano inclusi nell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa come da ultimo aggiornato dalla Del. CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03.

3. Tipologia di finanziamento

Il presente Programma è finanziato con risorse finanziarie statali di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

La concessione di finanziamenti sugli interventi pubblici di rinaturalizzazione dei suoli in ambito urbano e periurbano avverrà secondo l'ordine di graduatoria determinata in base a quanto indicato ai p.ti 4 e 5 dell'allegato 2 del DM 2/2025, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, tenuto conto delle disponibilità economiche per ogni annualità sulla base delle spese di investimento previste.

4. Tipologia degli interventi finanziabili e destinazione delle risorse

Al fine dell'individuazione degli interventi finanziabili si riporta il p.to 7 dell'allegato 2 del citato DM:

"Le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli prese a riferimento sono in generale quelle attinenti ai lavori di ingegneria naturalistica e, in particolare, al seguente elenco di lavorazioni primarie e secondarie, esemplificativo e non esaustivo:

lavorazioni primarie:

- lavorazioni di de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate;

lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie):

- lavorazioni di demolizione aggiuntivi: demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell'area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (sono escluse le demolizioni di manufatti edilizi di mediograndi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento);
- lavorazioni del terreno: riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, ecc.;
- lavorazioni di integrazione del suolo: aggiunta di nuovo suolo proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc.; complessivamente il suolo finale dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm;
- lavorazioni di arricchimento del suolo: incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc.;
- piantumazioni di vegetazione arborea secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio;
- piantumazione di vegetazione arbustiva di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio;
- impianto irriguo in sub-irrigazione;
- sistemi di recupero delle acque meteoriche: laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.);
- formazione di settori di coltivazione ortaggi: orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc.;

- opere accessorie per l'arredo e per la sicurezza dell'area a verde, nel limite del 10% dell'importo dei lavori (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.);
- azioni non strutturali di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative ed educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.).

Gli interventi di rinaturalizzazione del suolo non possono riguardare aree di cantiere di altri interventi, in quanto per questi ultimi la relativa autorizzazione prevede già il ripristino e rinaturalizzazione dei suoli”.

5. Ammissibilità degli interventi

In base a quanto previsto dal p.to 2 dell'allegato 2 del citato DM:

“La proposte di finanziamento degli intervento di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, devono essere avanzate dalle Regioni, entro 180 giorni, sulla base di quanto pervenuto dai rispettivi enti locali.

Le Regioni operano una prima selezione finalizzata a definire l'ammissibilità delle proposte di finanziamento di interventi loro pervenute, escludendo quelle proposte:

- che non risultano coerenti con le finalità del Fondo per il contrasto del consumo di suolo in argomento e con i contenuti del presente documento, ovvero che non producono una effettiva rinaturalizzazione del suolo sull'area di intervento;
- che riguardano interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;
- il cui fabbisogno economico, al netto di eventuali cofinanziamenti, non sia compatibile con le risorse economiche loro assegnate dal Fondo medesimo;
- che non contengono gli elaborati previsti dal successivo paragrafo 6;
- che non sono identificati con il CUP;
- che prevedono risorse economiche per eventuali espropri superiori al 10%, al netto di cofinanziamenti.

Le proposte devono riguardare interventi di ripristino ecologico da eseguirsi su siti di proprietà pubblica, ovvero acquisiti al demanio pubblico, e privi di ogni vincolo territoriale o urbanistico ostativo alla esecuzione dell'intervento. La progettazione dell'intervento dovrà prevedere la destinazione ad “area verde ad uso pubblico” e un vincolo di inedificabilità che deve risultare come prescrizione negli atti di approvazione della progettazione dell'intervento. Il finanziamento potrà essere erogato esclusivamente a seguito dell'impegno di introduzione sul sito di intervento del vincolo di “area verde inedificabile” negli strumenti urbanistici mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della disciplina urbanistica regionale vigente”.

6. Punteggio di priorità

In base a quanto previsto dal p.to 2 dell'allegato 2 del citato DM:

“Le Regioni assegnano alle proposte di intervento, selezionate come ammissibili, un punteggio di priorità in relazione alle esigenze di realizzazione dell'intervento (12=alta, 8=media, 4=bassa, 0=nulla), determinate dalla compresenza delle seguenti condizioni e come schematizzato in Tabella 1:

- a) cofinanziamento dell'intervento;
- b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;

c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.”

7. Quadro finanziario

Alla Regione Toscana, in base a quanto previsto dall'Allegato 1 del sopracitato DM 2/2025 “Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e suddivisione delle risorse economiche secondo la programmazione 2023-2027” sono destinate risorse per un importo complessivo pari ad € 10.790.400,00, così ripartite: € 674.400,00 per l'annualità 2023, € 1.348.800,00 per l'annualità 2024, € 2.023.200,00 per l'annualità 2025, € 3.372.000,00 per l'annualità 2026 ed € 3.372.000,00 per l'annualità 2027.

La copertura finanziaria dell'importo complessivo a disposizione del Programma di finanziamento di cui trattasi ammonta ad euro 10.790.400,00 e risulta assicurata dagli stanziamenti del capitolo 41327 (vincolato puro) del bilancio di previsione 2025-2027, così ripartita:

- annualità 2025 – 4.046.400,00 €;
- annualità 2026 – 3.372.000,00 €;
- annualità 2027 – 3.372.000,00 €.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/04/2025 (punto N 26)

Delibera N 445 del 07/04/2025

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR, Progetto di realizzazione di un parco eolico denominato "Scansano" di potenza in immissione massima pari a 79,2 MW nel territorio del Comune di Scansano e Magliano in Toscana (GR), proposto da Gruppo Visconti Scansano S.r.l. [ID 2271]. Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Rapporto Istruttorio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A

Rapporto Istruttorio

32fc0f9d942271d1c29d3e2cdb30f10f6c91e18f2e35979fd4d90aeced22923

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*" ed, in particolare, l'art. 63;
- la L.R. 30/2015 - "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*";
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di:

- G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GEA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";

PREMESSO che, con nota pervenuta in data 02/07/2024 al protocollo regionale n. 0373300, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha trasmesso al Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) la nota prot. 71821/MASE del 16/04/2024, successivamente perfezionata con nota prot. n. 103348/MASE del 04/06/2024, con la quale ha comunicato la procedibilità dell'istanza di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto di un nuovo impianto eolico denominato "*Scansano*" di potenza in immissione massima pari a 79,2 MW e relative opere connesse, situato nel Comune di Scansano e Magliano in Toscana (GR), proposto dalla società Gruppo Visconti Scansano S.r.l. e di voler acquisire ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il parere ambientale di competenza, tra le altre amministrazioni territorialmente interessate, della Regione Toscana;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n. 11 aerogeneratori di potenza pari a 7,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva massima in immissione di 79,2 MW e una produzione di energia pari a circa 221,76 GWh/anno. Gli aerogeneratori in progetto avranno un'altezza massima al mozzo di 114 m (altezza complessiva fuori terra di 200 m) ed una lunghezza della pala pari a 84 m.

L'impianto si divide in due sezioni:

- quella Nord, ricadente nel comune di Scansano vede l'ubicazione degli aerogeneratori WTG-1, WTG-2, WTG-3, WTG-4, WTG-5 e WTG-6;
- quella Sud che ricade quasi completamente nel comune di Magliano in Toscana con gli aerogeneratori WTG-7, WTG-8, WTG-9, WTG-10 (ricadente nel comune di Scansano), WTG-11, e la nuova sottostazione elettrica, tramite la quale avverrà l'immissione dell'energia prodotta nella RTN.

Il progetto è localizzato nel comune di Scansano e Magliano in Toscana (GR);

VERIFICATO che

il progetto rientra tra quelli compresi tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 di competenza statale, al punto 2 denominato "*impianti eolici per la produzione di energia*"

elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW” ed è pertanto soggetto a procedura di VIA di competenza dello Stato, nell'ambito della quale è prevista l'acquisizione del parere delle Regioni interessate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto citato;

il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente relativamente a: Generazione di energia elettrica: impianti fotovoltaici (in terraferma)”;

l'intervento non ricade, neppure parzialmente, in aree protette definite dalla L. 394/1991 e in siti appartenenti alla Rete Natura 2000 tuttavia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale statale comprende anche la Valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, in considerazione dei siti della Rete Natura 2000 limitrofi, con i quali potrebbero interferire gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto;

al fine di consentire alla Giunta Regionale di esprimere il proprio parere, il Settore VIA ha provveduto ad acquisire sulla documentazione progettuale depositata ai fini della VIA – previa formale richiesta del 04/07/2024 – i pareri e i contributi tecnici delle amministrazioni interessate e degli uffici tecnici competenti;

RICHIAMATO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Marzo 2025, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta tecnica di espressione di parere sfavorevole ai fini della compatibilità ambientale del progetto di un nuovo impianto eolico denominato "Scansano" di potenza in immissione massima pari a 79,2 MW e relative opere connesse, situato nel Comune di Scansano e Magliano in Toscana (GR), proposto dalla società Gruppo Visconti Scansano S.r.l.;

RILEVATO che, dagli esiti dell'istruttoria svolta sulla documentazione progettuale e sugli elaborati valutativi prodotti dal Proponente e quindi sulla base dei pareri pervenuti, così come meglio dettagliato nel suddetto Rapporto Istruttorio, emerge che non risulta possibile esprimere un parere favorevole circa la sostenibilità ambientale della proposta progettuale, avendo rilevato:

- impossibilità ad escludere un impatto paesaggistico negativo come da parere del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (rapporto istruttorio paragrafo 4.7);
- impossibilità ad escludere incidenze significative sulle specie tutelate dalle Zone a Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione ricadenti nel comprensorio come da Valutazione di incidenza espressa dal Settore regionale VAS-VincA (rapporto istruttorio paragrafo 4.2);
- impossibilità ad escludere un impatto negativo ed irreversibile dell'area boscata come da parere del Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo, cambiamenti climatici (rapporto istruttorio paragrafo 4.4);
- impatto negativo sulla viabilità provinciale in fase di cantiere, dovuto alle criticità in termini di sicurezza e fluidità del traffico veicolare, in un contesto viario già fortemente critico a causa delle caratteristiche geometriche delle provinciali interessate come da parere della Provincia di Grosseto (rapporto istruttorio paragrafo 4.6);
- impossibilità ad escludere un impatto negativo sulla componente socio economica, in riferimento ai possibili effetti negativi alle attività turistiche esistenti che basano la propria offerta sulla qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale come da parere della Provincia di Grosseto (rapporto istruttorio paragrafo 4.6);

RILEVATO altresì che

gli Enti locali interessati dal progetto, sia territorialmente che a livello di impatti, hanno espresso pareri sfavorevoli per le motivazioni contenute nei rispettivi pareri e riportati per estratto nelle premesse del suddetto Rapporto Istruttorio, riconducibili sostanzialmente alle tematiche degli impatti per la componente Paesaggio e beni culturali, Beni materiali, biodiversità, infrastrutture e aspetti socio economici;

anche le numerose osservazioni indirizzate al MASE e pervenute al settore regionale VIA per conoscenza riportano nella sostanza i medesimi aspetti di criticità messi in evidenza dall'istruttoria regionale;

RITENUTO opportuno trasmettere al MASE, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati al fine di completezza istruttoria;

DATO ATTO altresì che, seppure la produzione di energia da fonti rinnovabili riveste un interesse prioritario, la realizzazione degli impianti deve comunque avvenire nel rispetto degli atti di programmazione e pianificazione regionale e garantire il corretto inserimento nel contesto in cui si vanno ad insediare; nel caso specifico, a seguito dell'attività istruttoria svolta e del bilanciamento degli interessi prevalenti circa i benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera, sono emersi impatti non sostenibili sulle matrici Paesaggio e beni culturali, Beni materiali, biodiversità, infrastrutture e aspetti socio economici;

RITENUTO quindi di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttoria predisposto dal Settore VIA datato Marzo 2025, così come riportato nell'Allegato 1, a farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE -, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i, **parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale** sul progetto del nuovo “*Parco eolico denominato "Scansano" di potenza in immissione massima pari a 79,2 MW e opere connesse*”, situato nel Comune di Scansano e Magliano in Toscana (GR), proposto dalla Società Gruppo Visconti Scansano S.r.l., per l'impossibilità ad escludere un impatto negativo sulle componenti Paesaggio e beni culturali, Beni materiali, infrastrutture e aspetti socio economici, come rappresentato nel Rapporto Istruttoria del Settore VIA datato Marzo 2025, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

2) di trasmettere al MASE gli esiti della Valutazione di Incidenza da ricomprendere nella VIA statale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, espressi dal Settore regionale VAS e VincA in qualità di soggetto gestore con nota prot. 0134730 del 26/02/2025, dai quali emerge che non è possibile escludere un'incidenza significativa dell'intervento proposto in relazione ai Siti limitrofi Aree Natura 2000 Alto Corso del Fiume Fiora, Medio Corso del Fiume Albegna, Lago Acquato e di San Floriano (ricadenti nella Regione Toscana);

3) di trasmettere al MASE ed al proponente – a cura del Settore VIA – unitamente al presente parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti dai Soggetti consultati e richiamati nel citato Rapporto Istruttoria Marzo 2025;

4) di comunicare altresì, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI



REGIONE TOSCANA

Settore VIA



Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: [ID 11364 / WEB-VIA FER-VIAVIAF00000040] Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 di VIA statale PNIEC-PNRR, progetto di "Parco eolico di Scansano" di potenza pari a 79,2 MW, nei Comuni di Scansano e Magliano in Toscana (GR). Proponente: Gruppo Visconti Scansano S.r.l. - [ID 2271]

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Marzo 2025



INDICE

1. Premessa.....	3
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	3
3. Analisi documentazione presentata dal Proponente.....	4
4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	11
4.1 Settore Regionale Tutela della Natura e del Mare.....	11
4.2 Settore VAS E VINCA.....	11
4.3 Settore Transizione Ecologica.....	12
4.4 Settore Forestazione. Agroambiente. Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.....	13
4.5 Settore Genio Civile Toscana sud.....	13
4.6 Provincia di Grosseto - Area Edilizia, Territorio e Ambiente Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente.....	14
4.7 Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.....	15
4.8 Comune di Scansano.....	17
4.9 Comune di Magliano in Toscana.....	18
4.10 Gruppo TERNA spa.....	18
4.11 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.....	19
4.12 Autorità Idrica Toscana.....	19
4.13 Acquedotto del Fiora SpA.....	19
4.14 ARPAT – Settore VIA/VAS.....	19
4.15 Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.....	21
5. Valutazioni istruttorie.....	22
6. Conclusioni.....	30



1. Premessa

Il proponente Gruppo Visconti Scansano S.r.l. (con sede legale in Milano (MI), via Giuseppe Ripamonti n.44; CF/PI 0881367379), con nota acquisita al prot. 71821/MASE del 16/04/2024, successivamente perfezionata con nota prot. n. 103348/MASE del 04/06/2024, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l'avvio di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di realizzazione di un parco eolico denominato "Parco eolico di Scansano" di potenza pari a 79,2 MW, nei Comuni di Scansano e Magliano in Toscana (GR), che rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti";

Il progetto rientra inoltre nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", per tale motivo è soggetto a VIA di competenza statale;

Il MASE con nota acquisita al protocollo regionale prot. n. 0373300 del 02/07/2024, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web. Nella stessa nota, il MASE ha ricordato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento sarebbero stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni interessate, oltre alle osservazioni da parte del pubblico;

Rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, circa la partecipazione all'attività istruttoria della Commissione PNRR-PNIEC del rappresentante regionale qualora per il progetto fosse riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, per il caso di specie l'Amministrazione regionale ha manifestato la sussistenza della condizione predetta con nota prot. n. 0386946 del 09/07/2024;

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n.11 aerogeneratori con potenza unitaria di 7,2 MW e potenza complessiva di 79,2 MW, distribuiti in modo lineare da Nord a Sud lungo una linea di circa 14 Km. L'impianto si divide in due aree:

- quella Nord, che ricadente nel comune di Scansano vede l'ubicazione degli aerogeneratori WTG-1, WTG-2, WTG-3, WTG-4, WTG-5, WTG-6 e WTG-10;

- quella Sud che ricade nel comune di Magliano in Toscana vede ubicati gli aerogeneratori WTG-7, WTG-8, WTG-9, WTG-11 e la nuova sottostazione elettrica, tramite la quale avverrà l'immissione dell'energia prodotta, nella RTN.

L'energia prodotta viene convogliata alla rete nazionale di alta tensione. Gli aerogeneratori saranno collegati tramite un cavidotto (dorsale) di circa 45 km alla nuova sottostazione, posta a Sud-Ovest dell'impianto eolico, nelle vicinanze della località di "Poggio Maestrino" e allacciata alla linea aerea di Montiano – Orbetello da 132 kV;

Il progetto è localizzato nei comuni di Scansano e Magliano in Toscana (GR).

2. Articolazione dell'istruttoria svolta

Per l'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 63 della L.R 10/2010, il Settore VIA con nota prot. 0379174 del 04/07/2024 ha chiesto il contributo tecnico istruttorio ai Soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, sulla documentazione iniziale depositata dal proponente;

a seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- Provincia di Grosseto - Area Edilizia, Territorio e Ambiente Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente (prot. n. 0387882 del 09/07/2024);
- Settore regionale Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0408572 del 19/07/2024);
- Comune di Scansano (prot. n. 0409295 del 22/07/2024);
- Provincia di Grosseto - Area Viabilità e Protezione Civile (prot. n. 0411706 del 23/07/2024);
- Consorzio 6 Toscana Sud (prot. n. 0412650 del 23/07/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0415101 del 24/07/2024);
- Terna Spa (prot. n. 0416255 del 25/07/2024);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0416302 del 25/07/2024);
- Settore regionale Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0416987 del 25/07/2024);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0417739 del 25/07/2024);
- Comune di Magliano (prot. n. 0418568 del 26/07/2024);
- Settore Transizione Ecologica (prot. n. 0422799 del 29/07/2024);
- ARPAT (prot. n. 0427765 del 01/08/2024);
- Settore regionale Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0433451 del 02/08/2024);
- Acquedotto del Fiora (prot. n. 0430780 del 02/08/2024);
- Settore regionale VAS e VINCA (prot. n. 0437391 del 05/08/2024);

con nota del 21/08/2024 (prot. 0458256), il Settore VIA in relazione ai contributi tecnici istruttori acquisiti, ha proposto al MASE una richiesta di integrazioni e chiarimenti da avanzare al Proponente, che è stata pubblicata sul portale del Ministero;

in data 23/01/2025 il MASE ha comunicato la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione integrativa inviata dal Proponente, prevedendo una nuova fase di consultazione sulle integrazioni;

il Settore VIA ha quindi svolto un'istruttoria sulla documentazione integrativa depositata e a tal fine, con nota prot. n. 0036911 del 23/01/2025, ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei medesimi Soggetti interessati inizialmente;

in esito alla richiesta di cui al capoverso precedente sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Comune di Magliano (prot. n. 0075679 del 03/02/2025);
- Comune di Scansano (prot. n. 0078295 del 04/02/2025);
- Settore regionale Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0102545 del 12/02/2025);
- Acquedotto del Fiora (prot. n. 0102999 del 12/02/2025);
- Provincia di Grosseto - Area Edilizia, Territorio e Ambiente Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente (prot. n. 0106111 del 13/02/2025);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0103747 del 12/02/2025);
- Settore regionale Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0107472 del 13/02/2025);
- Settore Transizione Ecologica (prot. n. 0109160 del 14/02/2025);

nel corso dell'istruttoria condotta ai fini del parere regionale, sono pervenute per conoscenza al Settore VIA numerose osservazioni da parte del pubblico inviate nel corso delle due fasi di consultazione disposte dal MASE ed è stato verificato che fossero state correttamente indirizzate al Ministero stesso in qualità di Autorità competente.

3. Analisi documentazione presentata dal Proponente

La documentazione presentata e consultabile sul sito web del MASE all'interno del portale delle valutazioni ambientale consta complessivamente di n. 98 elaborati grafici e documentali. Si riporta l'elenco degli elaborati



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

della documentazione che afferisce le opere di progetto (compreso le opere connesse):

Documentazione iniziale

R_CV_395_GVI_23_200_00_ELENCO_ELABORATI_PARCO_EOLICO_SCANSANO
 D_CV_395_GVI_23_201_00_INQUADRAMENTO_GENERALE_SU_CTR_Scala_1_10000_1_3
 D_CV_395_GVI_23_201_00_INQUADRAMENTO_GENERALE_SU_CTR_Scala_1_10000_2_3
 D_CV_395_GVI_23_201_00_INQUADRAMENTO_GENERALE_SU_CTR_Scala_1_10000_3_3
 D_CV_395_GVI_23_202_00_UBICAZIONE_AEROGENERATORI_SU_CTR_Scala_1_15000_1_4
 D_CV_395_GVI_23_202_00_UBICAZIONE_AEROGENERATORI_SU_CTR_Scala_1_15000_2_4
 D_CV_395_GVI_23_202_00_UBICAZIONE_AEROGENERATORI_SU_CTR_Scala_1_15000_3_4
 D_CV_395_GVI_23_202_00_UBICAZIONE_AEROGENERATORI_SU_CTR_Scala_1_15000_4_4
 D_CV_395_GVI_23_203_00_SEZIONI_TIPO_POSA_CAVIDOTTI
 D_CV_395_GVI_23_204_00_VIABILITA_DI_ACC_PARTICOLARI_COSTRUTTIVI
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_1_11_WGT1
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_2_11_WGT2
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_3_11_WGT3
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_3_11_WGT3
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_5_11_WGT5
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_6_11_WGT6
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_7_11_WGT7
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_8_11_WGT8
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_9_11_WGT9
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_10_11_WGT10
 D_CV_395_GVI_23_205_00_SEZIONI_TIPO_PIAZZOLE_11_11_WGT11
 D_CV_395_GVI_23_206_00_FONDAZIONI_TIPO
 D_CV_395_GVI_23_208_00_PLANIMETRIA_SOTTOSTAZIONE_E_LINEA_DI_ALLCCIO
 D_CV_395_GVI_23_209_00_SCHEMA_ELETTRICO_UNIFILARE
 D_CV_395_GVI_23_210_00_SCHEMA_ELETTRICO_UNIFILARE
 D_CV_395_GVI_23_211_00_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE_AREA_VASTA
 D_CV_395_GVI_23_213_00_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE_LAYOUT_IMPIANTO_FASE_ESERCIZIO
 D_CV_395_GVI_23_214_00_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE_LAYOUT_IMPIANTO_FASE_CANTIERE_CTR
 D_CV_395_GVI_23_215_00_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE_LAYOUT_IMPIANTO_FASE_CANTIERE_ORTOFOTO
 D_CV_395_GVI_23_216_00_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE_VIABILITA_AVVICINAMENTO_AREA_PROGETTO
 D_CV_395_GVI_23_217_00_INQUADRAMENTO_PIT_AREE_TUTELATE_PER_LEGGE
 D_CV_395_GVI_23_218_00_INQUADRAMENTO_PIT_AREE_TUTELATE_PER_LEGGE_CANTIERE
 D_CV_395_GVI_23_219_00_INQUADRAMENTO_PIT_CARTA_DEI_CARATTERI_DEL_PAESAGGIO
 D_CV_395_GVI_23_221_00_INQUADRAMENTO_PIT_CARTA_DEI_SISTEMI_MORFOLOGICI
 D_CV_395_GVI_23_222_00_INQUADRAMENTO_PIT_CARTA_RETE_ECOLOGICA
 D_CV_395_GVI_23_223_00_AREE_PROTETTE_AREE_NATURA_2000_IBA
 D_CV_395_GVI_23_224_00_PGRA_DISTRETTO_BACINI_SETTENTRIONALI_PERICOLOSITA_ALLUVIONE
 D_CV_395_GVI_23_225_00_PGRA_DISTRETTO_BACINI_SETTENTRIONALI_RISCHIO_ALLUVIONE
 D_CV_395_GVI_23_226_00_PAI_DISTRETTO_BACINI_SETTENTRIONALI_PERICOLOSITA_FRANA
 D_CV_395_GVI_23_227_00_CARTA_USO_E_COPERTURA_DEL_SUOLO_1_80000
 D_CV_395_GVI_23_228_00_CARTA_USO_E_COPERTURA_DEL_SUOLO_1_18000
 D_CV_395_GVI_23_229_00_CARTA_FORESTALE
 D_CV_395_GVI_23_230_00_CARTA_FORESTALE_FASE_CANTIERE
 D_CV_395_GVI_23_231_00_CARTA DELLA NATURA ISPRA REGIONE TOSCANA
 D_CV_395_GVI_23_232_00_CARTA DELLA NATURA ISPRA REGIONE TOSCANA_CANTIERE



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

D_CV_395_GVI_23_262_00_LAYOUT_DI_CANTIERE_1_3
 D_CV_395_GVI_23_262_00_LAYOUT_DI_CANTIERE_2_3
 R_CV_395_GVI_23_201_00_RELAZIONE_GENERALE_PROGETTO
 R_CV_395_GVI_23_202_01_RELAZIONE_ANEMOLOGICA
 R_CV_395_GVI_23_203_00_RELAZIONE_CALCULO_PRELIMINARE_OPERE_DI_FONDAZIONE
 R_CV_395_GVI_23_204_00_RELAZIONE_LOGISTICA_E_TRASPORTO_WTG
 R_CV_395_GVI_23_205_00_PIANO_PRELIMINARE_UTILIZZO_TERRE_E_ROCCE_DA_SCAVO
 R_CV_395_GVI_23_206_00_CRONOPROGRAMMA
 R_CV_395_GVI_23_207_00_PIANO_DI_DISMISSIONE
 R_CV_395_GVI_23_208_00_RELAZIONE_CALCULO DELLA_GITTATA
 R_CV_395_GVI_23_209_00_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO
 R_CV_395_GVI_23_210_00_PRIME_INDICAZIONI_PER_LA_STESURA_DEL_PIANO_SICUREZZA
 R_CV_395_GVI_23_211_00_PIANO_DI_INDAGINI
 R_CV_395_GVI_23_212_00_RELAZIONE_GEOLOGICA
 R_CV_395_GVI_23_214_00_RELAZIONE_DESCRITTIVA_OPERE_ELETTRICHE
 R_CV_395_GVI_23_215_00_RELAZIONE_DESCRITTIVA_IMPIANTO_DI_RETE_PER_CONNESSIONE
 R_CV_395_GVI_23_216_00_RELAZIONE_PAESAGGISTICA
 R_CV_395_GVI_23_218_00_RELAZIONE_STUDIO_IMPATTO_AMBIENTALE
 R_CV_395_GVI_23_219_00_SINTESI_NON_TECNICA
 R_CV_395_GVI_23_220_00_RELAZIONE_PIANO_MONITORAGGIO_AMBIENTALE
 R_CV_395_GVI_23_221_00_RELAZIONE_RICADUTE_SOCIO_ECONOMICHE
 R_CV_395_GVI_23_223_00_RELAZIONE_VERIFICA_PREVENTIVA_IMPATTO_ARCHEOLOGICO
 R_CV_395_GVI_23_224_00_VALUTAZIONE_DI_SCREENING_ACUSTICO
 R_CV_395_GVI_23_225_00_RELAZIONE_CAMPI_ELETTROMAGNETICI
 R_CV_395_GVI_23_227_RELAZIONE_CRITERI_MINIMI_AMBIENTALI
 R_CV_395_GVI_23_228_00_AREE_IDONEE_IMPIANTO_FER

Documentazione integrativa e di chiarimento

INTEGRAZIONI MINISTERO DELL'AMBIENTE/REGIONE TOSCANA
 00_ANALISI_IDROLOGIA_IDRAULICA_INTERFERENZE_RETICOLO
 00_OPERE_ATTRAVERSAMENTI_RETICOLO
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG1
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG2
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG3
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG4
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG5
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG6
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG7
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG8
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG9
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG10
 00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG11
 00_RELAZIONE_GESTIONE_AMD
 00_RELAZIONE_SPECIALISTICA_VIABILITA_DI_PROGETTO
 00_RISPOSTE_INTEGRAZIONI_REGIONE_TOSCANA
 00_SEZIONI_TRASVERSALI_NUOVE_VIBILITA
 01_PLANIMETRIA_SOTTOSTAZIONE_E_LINEA_ELETTRICA_ALLACCIO
 01_VIABILITA_DI_ACC_PARTICOLARI_COSTRUTTIVI
 02_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO
 02_LAYOUT_CANTIERE
 02_PIANO_PRELIMINARE_TERRE_ROCCE_DA_SCAVO
 02_SEZIONI_TIPO_POSA_CAVIDOTTI



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

D_00_PLANIMETRIE_STRADE_DI_ACCESSO_WTG10
PROFILI_LONGITUDINALI_STRADE_DI_ACCESSO_WTG
R_CV_395_GVI_23_236_00_VINCA
R_CV_395_GVI_23_237_00_INTEGRAZIONI_ALLA_RELAZIONE_PAESAGGISTICA

Dall'esame della documentazione sopra richiamata emergono i seguenti aspetti:

Localizzazione

L'area dove sarà ubicato il parco eolico ricade comuni di Scansano e Magliano in Toscana (GR).

Il parco prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Scansano" della potenza complessiva di 79,2 MW; installazione di n. 11 aerogeneratori da 7,2 MW distribuiti da Nord a Sud in un settore territoriale di circa 14 km ma distinto in 2 aree dove vanno distribuirsi gli aerogeneratori WTG da 1 a 6 (zona nord ricadente nel comune di Scansano) e gli erogeneratori WTG da 7 a 11 (zona sud ricadente nel comune di Magliano in Toscana ad esclusione del n.10 (comune di Scansano). Le distanza tra le 2 aree è di circa 3,5 km (calcolata tra gli aerogeneratori di confine più vicini), mentre all'interno delle stesse la distanza tra gli aerogeneratori è variabile da un minimo di 0,8 km a un massimo di 2,5 km circa.

Aspetti progettuali

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico denominato "Parco eolico di Scansano", per la produzione elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN). Il parco eolico è costituito da n.11 aerogeneratori con potenza unitaria di 7,2 MW e potenza complessiva di 79,2 MW, distribuiti in modo lineare da Nord a Sud lungo una linea di circa 14 Km.

L'impianto si divide in due aree:

- quella Nord, che ricadente nel comune di Scansano vede l'ubicazione degli aerogeneratori WTG-1, WTG-2, WTG-3, WTG-4, WTG-5, WTG-6 e WTG-10;
- quella Sud che ricade nel comune di Magliano in Toscana vede ubicati gli aerogeneratori WTG-7, WTG-8, WTG-9, WTG-11 e la nuova sottostazione elettrica, tramite la quale avverrà l'immissione dell'energia prodotta, nella RTN.

L'energia prodotta viene convogliata alla rete nazionale di alta tensione. Gli aerogeneratori saranno collegati tramite un cavidotto (dorsale) di circa 45 km alla nuova sottostazione, posta a Sud-Ovest dell'impianto eolico, nelle vicinanze della località di "Poggio Maestrino" e allacciata alla linea aerea di Montiano – Orbetello da 132 kV.

La viabilità interessata dai transiti dei mezzi eccezionali è così suddivisa:

- viabilità di accesso: viabilità d'accesso al sito che si sviluppa a partire dal porto di Civitavecchia sino al sito eolico con uno sviluppo di circa 104 km;
- viabilità di avvicinamento ai siti: viabilità, antecedente e successiva al trasbordo, che percorreranno i mezzi speciali adibiti al particolare trasporto delle sezioni degli aerogeneratori sino all'inizio delle viabilità dei siti delle due aree in cui verranno ubicati gli aerogeneratori. Nel particolare la viabilità di accesso al sito Nord prevede un percorso di circa 10 km dall'area di trasbordo verso Est, percorrendo la S.P. Sante Mariae (per 7,3 km) in direzione della S.P. 159 Scansanese per 3,3 km. Il tragitto di accesso al sito Sud prevede invece un percorso complessivo di 11 km, attraverso l'incrocio tra la S.P. 30 e la S.P. 79 di Poggio alla Mozza e percorrendo quest'ultima per altri 9 km;
- viabilità di sito: rappresenta il collegamento tra la fine della viabilità di avvicinamento (sia dell'area Nord che Sud del progetto) e l'accesso a tutte le 11 strade degli aerogeneratori, interessando i comuni di Scansano e Magliano in Toscana. La viabilità al sito Nord vede in particolare un percorso di 3,6 km in direzione Nord-est, attraverso al S.P. 159, nella quale verranno depositati gli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Il sito dell'area Sud dell'impianto sarà collegato da un percorso complessivo di 9 km in direzione Sud, attraverso prima la S.P. 79 di Poggio alla Mozza (per 7,6 km) nella quale saranno presenti gli accessi agli aerogeneratori 7,8,9 e 10, e successivamente la S.P. 9 di Aione (per 1,1 km) per la deposizione delle sezioni dell'ultima turbina eolica. Sono previsti interventi sulla viabilità, necessari e progettati con riferimento ai requisiti tecnico degli aerogeneratori Vestas.



Aspetti programmatici

Nella documentazione integrativa il Proponente fa presente che, in relazione al confronto con le “aree non idonee” all’eolico, di cui al PAER 2015 “ ... I siti degli aerogeneratori, come risulta dagli strumenti di pianificazione comunale, si trovano ubicati in zone agricole (Zone E) e quindi sono esterni da centri storici, aree a destinazione residenziale, commerciale e/o terziaria, industriale, portuali, retroportuali, interporto e centri intermodali. In merito alle aree agricole si segnala che la produzione annua stimata per l’impianto in progetto è pari a 221.760MWh/a, equivalente, rispetto alla potenza dell’impianto, a 2800 ore di funzionamento, maggiore quindi delle 1700 ore/a minime indicate nel PAER. Dalla Figura 1— 4 emerge pertanto che tutti gli aerogeneratori si trovano esterni alle aree non idonee dell’Allegato 1 all’Obiettivo A.3 del PAER 2015”.

In relazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), le opere in progetto ricadono nell’Ambito N. 18 – Maremma Grossetana e dalla cartografia del PIT/PPR emerge che alcuni tratti della linea elettrica MT (dorsale) ricadono all’interno di aree vincolate sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 articolo 142, comma 1, lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi*.

A tale riguardo il proponente evidenzia che nel tratto di attraversamento del Fosso Maiano di circa 22 mt. è necessario tagliare una superficie complessiva di bosco di circa 66 m2, specificando che la superficie complessiva di area boscata da espianare è minore di 2000 m2 , limite indicato dall’articolo 81 del D.P.G.R. 48R/2003 “Regolamento forestale della Toscana” superato il quale è necessario eseguire il rimboschimento compensativo; “... si tratta pertanto di un’area estremamente limitata e posta in una zona che non sarà percepibile come una alterazione tale da recare pregiudizio ai valori del paesaggio e non apporterà modifiche agli ecosistemi forestali. Inoltre una volta alloggiata la linea elettrica interrata si procederà al ripristino delle aree e alla piantumazione di nuove specie arboree”.

Il proponente evidenzia altresì che l’aerogeneratore n. 3 è posizionato all’interno dell’area protetta dall’IBA (Important Bird Area) denominata “Valle del Fiume Albegna”. A tal riguardo la Società proponente, nell’allegata nota di accompagnamento al perfezionamento atti, ha dichiarato tuttavia che tale area non rientra nella fattispecie di quelle della L. 394/1991 così come elencate dal Decreto 27 aprile 2010, né di quelle appartenenti alla Rete Natura 2000 e pertanto a loro parere “non ricade nell’ambito della procedura di valutazione di incidenza”.

A livello programmatico viene evidenziata infine dal proponente la presenza, a circa 4 Km di un’area a vincolo archeologico, Zona comprendente l’insediamento pluristratificato etrusco - repubblicano - imperiale di Civitella (GR10).

Aspetti ambientali

Componente Paesaggio e Beni Culturali.

Oltre a quanto già riportato negli aspetti programmatici in relazione al PIT/PPR e ai vincoli paesaggistici, nella “Relazione Paesaggistica” si afferma che “Al fine di non modificare l’assetto paesaggistico dell’area si è evitato di ubicare l’impianto in aree boscate o in aree dove fosse stato necessario il taglio di specie arboree rilevanti e che avrebbe comportato una modifica nella percezione visiva dei luoghi. I siti di progetto sono privi di vegetazione arborea in quanto volti all’attività agricola. Inoltre sono stati scelti siti di ubicazione degli aerogeneratori esterni ad aree o beni in vincolo paesaggistico. Infine si è scelto di realizzare le linee elettriche completamente interrate lungo la viabilità esistente così da non andare ad aggiungere altre infrastrutture lineari a vista nel contesto paesaggistico di riferimento.”

Nella “Relazione generale” si specifica che “Prima dell’installazione degli aerogeneratori saranno trasporto delle componenti meccaniche delle macchine, ed alla loro gestione e manutenzione, in base alle specifiche descritte nel paragrafo PIAZZOLE ED OPERE CONNESSE.

Su tutto il percorso dei mezzi d’opera interno all’area di cantiere delle piazzole, si dovrà disporre di una strada di 6 m di larghezza, con spazi laterali liberi. Nei punti dove sono localizzati gli aerogeneratori la formazione delle piazzole di servizio, necessarie per le operazioni di montaggio, comporta lavorazioni a carattere stradale (movimenti terra, arginature e pacchetto in materiale inerte) e di conservazione della stabilità generale dei pendii dove le condizioni al contorno lo richiedono. Le opere di adeguamento della viabilità principale riguarderanno principalmente:

- la rimozione di sostegni di segnaletica verticale, di illuminazione pubblica o di linee elettriche;
- l’adeguamento della sede stradale;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- il taglio o sfrondo di vegetazione esistente.

In adiacenza degli aerogeneratori saranno realizzate le piazzole di servizio, di dimensioni circa 59,5x30,5 m in fase di esercizio, previa opere di sistemazione del terreno e realizzazione della pavimentazione specifica per le varie zone.

Il progetto, come da descrizione riportata nella stessa “Relazione generale” prevede:

- *11 piazzole propedeutiche all’installazione degli aerogeneratori;*
- *opere di fondazione delle torri;*
- *adeguamento delle due viabilità esistente post trasbordo al fine di collegare la viabilità dei due siti (Comune di Scansano: WTG1-6; Comune di Magliano in Toscana: WTG7-11);*
- *adeguamento viabilità esistente del sito per il trasporto degli aerogeneratori;*
- *realizzazione delle 11 viabilità di accesso alle piazzole;*
- *realizzazione del cavodotto di collegamento tra gli aerogeneratori e di collegamento alla cabina elettrica dell’impianto ed alla rete elettrica esistente;*
- *realizzazione della nuova sottostazione di connessione alla rete elettrica.*

Componente Atmosfera

Fase di cantiere. Nella documentazione presentata il proponente riscontra che “*Gli aerogeneratori saranno trasportati ciascuno suddiviso in diversi pezzi e assemblati nelle singole piazzole, dopodiché posizionati. Gli autoarticolati che trasporteranno i tronconi raggiungeranno una lunghezza massima pari a circa 44m invece, per il trasporto delle pale, caratterizzate da una lunghezza di 84,3 m, saranno utilizzati semirimorchi a collo d’oca con geometria variabile, semirimorchi con Blade lifter (veicoli che permettono di innalzare le pale fino ad un angolo di circa 60°)*”.

Alla conclusione dei lavori è previsto il ripristino delle aree di lavoro così come descritto nella “Relazione generale” ovvero, “Elementi come le piste di accesso, le piazzole per l’assemblaggio e l’installazione dei vari componenti, saranno, in parte, mantenute in quanto funzionali alla manutenzione e/o riparazione delle turbine durante il loro normale esercizio. Pur nel contesto ambientale specifico caratterizzato in un’area prettamente rurale e boscata, il progetto esecutivo prevederà, con modalità di inserimento tali da non alterare le caratteristiche citate, ripristini ambientali con piantumazioni e protezione delle scarpate sia al fine di minimizzare l’impatto, sia per evitare fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale a cui sono soggette per l’azione degli eventi atmosferici. Per quanto riguarda la variazioni alla viabilità secondaria, apportate sulla strada comunale, “*tali opere potranno essere mantenute in ragione degli interventi pianificatori delle amministrazioni competenti.*”

Il proponente per la fase di cantiere, dichiara che (...) *considerata la temporaneità delle attività di cantiere e la loro totale reversibilità al termine, l’impatto sul paesaggio di questa fase può considerarsi trascurabile.*”

Componente ambiente idrico

Per quanto riguarda la componente acque superficiali, acque meteoriche dilevanti, il proponente evidenzia che l’intervento non va ad interessare corsi d’acqua significativi. Il più vicino torrente è infatti il Torrente Maiano, affluente dell’Ombrone, che attraversa tutta l’area vasta da nord verso sud e passa ad almeno 500 m dagli aerogeneratori. Nella parte nord dell’area vasta passa inoltre il fiume Ombrone che tuttavia non è interessato dal progetto e dista 1,2 km dalla WTG 1A. Per il resto, l’area è caratterizzata prevalentemente da fossi minori quali Roncone, Quaresma, Serra, Inferno, Laguzzano, Grillesino nonché dal torrente Trasubbie.

Il proponente globalmente sintetizza gli impatti sulla componente “acque superficiali” (ma anche sulle “acque sotterranee”) definendoli trascurabili e reversibili sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, in quanto di lieve entità, localizzati e di breve durata; prevede un monitoraggio sulla componente “acque” (sia superficiali che sotterranee) esclusivamente di tipo “qualitativo”.

Con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) di bacino del Distretto Appennino Settentrionale, la torre eolica denominata “WTG 2”, porzioni delle linee elettriche dorsali e di collegamento nonché tratti della viabilità di accesso agli aerogeneratori attraversano alcune aree classificate a pericolosità da alluvione a media ed elevata (P2 e P3), in cui sono consentiti gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico in attuazione della vigente normativa regionale (art.li 7 e 9 Normativa



PGRA).

Relativamente al PAI Dissesti, il proponente evidenzia che l'impianto eolico costituito dagli aerogeneratori è esterno alle aree a pericolosità, ma una porzione delle linee elettriche dorsale e di collegamento attraversano alcune aree classificate a pericolosità da frana elevata (P3a) e molto elevata (P4), in cui sono consentiti gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini (art.li 8 e 9 Normativa PAI Dissesti).

Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, il proponente dichiara che *«Tutti i macchinari potenzialmente a rischio sversamenti della stazione elettrica sono collocati al di sopra di fondazioni in cemento armato che le isolano dal terreno sottostante e saranno dotate di vasche di raccolta olio come da normativa specifica. Quelli degli aerogeneratori sono collocati nella navicella o comunque alla base della torre e dotati di apposite vasche di raccolta».*

La fase maggiormente critica risulta a suo avviso essere, potenzialmente, quella di cantiere, per effetto di possibili infiltrazioni di sostanze inquinanti (combustibili, oli, ecc.) derivanti dalle macchine operatrici impiegate. A tal proposito, il proponente dichiara che *«Una accorta gestione dei cantieri e la scelta di evitare lo stoccaggio di oli, carburanti ed altri residui nelle aree di lavoro rende praticamente trascurabile il rischio di inquinamento per dispersione di queste sostanze. Nel caso in cui si decidesse diversamente, le aree adibite allo stoccaggio di queste sostanze saranno dotate di opportune impermeabilizzazioni», inoltre «In caso, del tutto accidentale, di contaminazioni con sostanze inquinanti verrà attuata la procedura di asportazione e trasporto a discarica autorizzata delle porzioni di suolo inquinate in modo che vengano trattate secondo il D.M. 471/1999. In ogni caso saranno utilizzati, per quanto possibile, materiali ecocompatibili che limiteranno ulteriormente i rischi di contaminazione».*

Per quanto riguarda la componente terre e rocce da scavo, il proponente ha depositato il documento "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", in cui fornisce alcune informazioni relative alla gestione dei materiali escavati, per i quali è previsto il riutilizzo in sito previa verifica del rispetto dei requisiti di qualità ambientale secondo il D.P.R. 120/2017. I materiali in esubero saranno gestiti come rifiuti secondo la normativa di settore. Nello specifico, è indicato che *«La quantità di terreno derivante dagli scavi sarà riutilizzata principalmente in sito per i rinterrati e rilevati, sia delle viabilità che dei piazzali. Altra parte del materiale proveniente dagli scavi sarà inoltre utilizzato per:*

- sistemazioni dell'area su cui sarà realizzata la sottostazione;
- per i ripristini ambientali al termine dei lavori

Il terreno vegetale sarà sistemato nell'ambito del cantiere e sarà utilizzato per favorire una rapida ripresa della vegetazione spontanea, il tutto ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il materiale artificiale proveniente dallo scavo al di sotto delle strade per l'interramento della linea elettrica sarà anch'esso compattato ed impiegato per il riempimento dello scavo: anche in questo caso la eventuale parte non utilizzata sarà conferita alla discarica autorizzata più vicina e trattata quindi come rifiuto».

Per la componente rumore, in base al PCCA dei Comuni di Scansano e di Magliano in Toscana, gli 11 aerogeneratori sono situati in III classe acustica.

Il proponente dichiara che il massimo livello di potenza sonora (LW) delle pale scelte (Vestas V-172) è pari a 106,9 dB(A), nella modalità operativa standard (PO: Power Optimized).

Pertanto, è stata eseguita una stima del livello di pressione sonora (Lp) atteso nell'intorno del futuro parco, nello scenario più cautelativo:

- massimo LW degli aerogeneratori in esercizio in modalità PO;
- velocità del vento al mozzo superiori a VLW,Max (non specificata).

Di seguito l'esito della simulazione eseguita con il software di calcolo di modellazione acustica SoundPLAN 8.2, riportante le curve isolivello calcolate ad altezza di 4 m di altezza (vedi pag. 8 del documento "Relazione valutazione di screening acustico").

In base a questa analisi, il proponente stima che a distanze dagli aerogeneratori superiori a 800 m, le emissioni acustiche saranno inferiori a 40 dBA.



4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

4.1 Settore Regionale Tutela della Natura e del Mare

Nel contributo istruttorio del 02/08/2024 (prot. 0433451) espresso sulla documentazione iniziale, per la componente “flora, fauna, ecosistemi” di cui alla L.R. 30/2015, in riferimento alle specie tutelate ai sensi degli artt. 79 e 80, anche esterne ai siti Natura 2000 e alle aree protette il Settore rileva che:

– dalla cartografia relativa ai parchi e le riserve nazionali e della Regione Toscana, estratta dal Portale Geoscopio, emerge che nessuna delle opere in programma ricade all'interno di aree parco o riserve (Figura 2–54). L'area tutelata più vicina ai siti di intervento è il Parco Regionale della Maremma;

– dalla cartografia della Regione Toscana, estratta dal Portale Geoscopio, emerge che nessuna delle opere in programma ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (Figura 2–55). Le Aree Natura 2000 più vicine al sito di intervento sono Poggio Moscona a 6,5 Km – Pianure del Parco della Maremma a 9,7 Km e Monti dell'Uccellina a 10 Km;

– dalla cartografia del Portale del Ministero dell'Ambiente (<http://www.pcn.minambiente.it/>), emerge che l'aerogeneratore WTG3 e parte della linea elettrica L.E.3 sono all'interno dell'Important Bird Area denominata “Valle del Fiume Albegna”;

– dalla cartografia relativa ai SIR della Regione Toscana, estratta dal Portale Geoscopio, emerge che le opere in progetto sono esterne a tali aree. Il SIR più prossimo ai siti di progetto è quello denominato “Torrente Trasubbie” che dista circa 1.6 km dall'aerogeneratore WTG1A.

Il settore evidenzia che “dall'analisi delle tabelle riferite alla componente fauna n. 4 -19 e 4 -20 emerge la presenza nell'area vasta interessata dal progetto di un elevato numero di specie di interesse comunitario tra le quali meritano un'attenzione particolare i Chiroteri e gli Uccelli, essendo i taxa maggiormente impattati dagli impianti eolici, come evidenziato dalla letteratura scientifica disponibile in materia”.

Conclude il proprio contributo sulla documentazione iniziale, chiedendo al proponente:

1) che la successiva fase di elaborazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto sia integrata prevedendo un monitoraggio ante-operam finalizzato alla determinazione della consistenza delle popolazioni di specie di chiroteri di interesse comunitario realmente presenti nell'area e un piano di monitoraggio post-operam che consenta di valutare l'entità delle eventuali collisioni di chiroteri con gli aerogeneratori, comprensivo di proposte di misure di mitigazione da attivare in base agli esiti dei monitoraggi effettuati;

2) che venga coinvolto il settore VAS VINCA dell'Amministrazione Regionale per una più approfondita valutazione sia sui possibili impatti degli aerogeneratori sui esemplari di specie ornitiche oggetto di tutela, con particolare riferimento a quelle presenti nei formulari standard dei Siti Natura 2000 nell'area vasta di progetto ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di Vinca”.

In relazione a quest'ultima richiesta, si fa presente che il Settore regionale VAS e VinCA è stato già coinvolto nell'istruttoria regionale, come illustrato al successivo paragrafo.

4.2 Settore VAS E VINCA

Nel contributo istruttorio del 05/08/2024 (prot. 0437391) espresso sulla documentazione iniziale, il Settore si esprime in base alle competenze attribuite dalla L.R. 19.03.2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale”. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, per le sole competenze relative alla Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 88). Ulteriore normativa e atti di riferimento: D.P.R. 357/1997, D.G.R.T. 644/2004, D.G.R.T. 454/2008, D.G.R.T. 1223/2015, D.G.R.T. 13/2022, D.G.R.T. 866/2022 ed presenta le seguenti osservazioni:

“Con richiamo alla progettualità evidenziata e all'entità dell'intervento (pale eoliche di altezza complessiva di 200 mt) , così come nel rispetto in particolare della L.R.T. 30/2015 art 88 e D.G.R.T. n°13/2022, tenendo conto della presenza di area IBA (Important Bird Area) denominata “Valle del Fiume Albegna IT 194” e della mancanza di approfondimenti per le eventuali incidenze ai Siti limitrofi Aree Natura 2000 Alto Corso del Fiume Fiora, Medio Corso del Fiume Albegna, Lago Acquato e di San Floriano, Monti di Castro (Regione Lazio), Selva di Lamone (Regione Lazio) con particolare riferimento alle possibili presenze di corridoi migratori per l'avifauna, si ritiene necessario richiedere la trasmissione, per la Valutazione di Incidenza Appropriata, di uno Studio di Incidenza”.



Il Settore stesso nel successivo contributo istruttorio del 26/02/2025 (prot. 0134730) in riferimento allo studio di incidenza presentato dal proponente specifica che:

“Per quanto i siti della Rete Natura 2000 risultino collocati a distanze in linea d’aria comunque non inferiore ai circa 7-10 km, si deve rilevare come il quadro fornito dallo Studio di Incidenza non affronti in termini esaustivi gli aspetti collegati ad un inquadramento dell’area di progetto (per esempio non si cita, nonostante l’indubbia peculiarità ornitologica, la presenza dell’Area IBA Important Birds Area “Valle del fiume Albegna”) né si forniscono motivazioni sui monitoraggi ante operam non eseguiti, specialmente su Uccelli e Chiroteri, con il proponente che nel contempo dichiara non significativi gli impatti.

Risulta pertanto non adeguato quanto riportato a pagina 47 dello Studio laddove (riferendoci ai soli Chiroteri, ma anche per gli Uccelli il redattore procede alla stessa maniera cfr. pagina 55) “ Il presente studio pertanto approfondisce le possibili incidenze su questo gruppo faunistico [Chiroteri]”, in coerenza anche con quanto riportato alle pagine 59 (cfr. punto “Collisione con Chiroteri”) e 68 (“Per quanto riguarda i Chiroteri allo stato attuale non si hanno informazioni sulla effettiva comunità chiroterologica che frequenta l’area di progetto”). A questo proposito preme ricordare l’esistenza delle “Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici da parte della Regione Toscana” (2012). Si esclude poi da ogni valutazione il rilevare, per esempio, il Picchio muraiolo Tichodroma muraria annoverato negli ambienti forestali (pagina 51). Oltretutto, risultano assenti anche dati quantitativi per specie di Uccelli e Chiroteri, tenendo anche conto dell’intero comprensorio del parco eolico che insiste su vasti spazi aperti, prati e pascoli, agroecosistemi intatti dove le possibili incidenze fanno anche riferimento a specie dell’avifauna di estremo valore secondo Direttiva 147/2009/CE allegato I (per esempio, tra i nidificanti a terra, Occhione Burhinus oedicnemus e Albanella minore Circus pygargus), così come per il Lanario Falco biarmicus si accenna, sempre nello Studio, alla elevata criticità del parco stesso nella sua parte più orientale (pagina 58), ma anche (ancora ad esempio) per altri rapaci diurni come Nibbio reale Milvus milvus e Biancone Circaetus gallicus lasciando ad una successiva valutazione (?) la caratterizzazione della comunità ornitica.

Il Settore conclude *“si rileva che permangono incertezze sugli impatti esercitabili dal progetto, con riferimento alle incidenze ed alla procedura adottata che non si richiama alle “Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici da parte della Regione Toscana” (2012). Non è oltretutto possibile concludere in maniera oggettiva che l’intervento non determinerà incidenze significative sulle specie tutelate dalle Zone a Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione ricadenti nel comprensorio.”*

4.3 Settore Transizione Ecologica

Il Settore nel contributo istruttorio del 29/07/2024 (prot. 0422799) espresso sulla documentazione iniziale, richiamati gli aspetti programmatici in materia di energia nazionali e regionali e, per quanto riguarda la necessità di contemperare “realizzazione degli impianti eolici” e “tutela del territorio” il PAER che individua a tal scopo nell’Allegato 1 alla scheda A3 le “Aree non idonee agli Impianti Eolici”. Ricordato che i criteri ivi contenuti sono ripresi nell’Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici” del PIT – Piano Paesaggistico, espone alcune considerazioni, seguite da una richiesta di integrazioni:

_ analisi del proponente rispetto all’Allegato 1 alla scheda A3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 2015;

_ cartografia di scala adeguata che mostri l’esclusione degli aerogeneratori, comprensivi della proiezione della pala, dalle aree ex art. 142 del Dlgs 42/02;

_ necessaria verifica sulla presenza di beni architettonici ex Parte Seconda Dlgs 42/04 il cui buffer interesserebbe alcuni aerogeneratori (es. “90530110562 cappella della madonna della pace” fra generatore 6 e 7, o, a nord dell’aerogeneratore 1, 90530110297 chiesa di san salvatore e 90530020220 cappella di san filippo apostolo): è necessario una verifica di dettaglio anche su tale aspetto;

_ elaborati descrittivi degli interventi inerenti la viabilità di sito;

Relativamente alle opere di connessione:

_ elaborati che mostrano il percorso dei cavi dagli aerogeneratori alla cabina di smistamento;

_ elaborati descrittivi della cabina di smistamento la cui localizzazione non è stata peraltro rinvenuta nella documentazione;

_ elaborati descrittivi della Stazione Elettrica RTN, dei suoi confini, del collegamento con la stazione Utente, e del complesso formato da questa con la sottostazione utente;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

_ elaborati descrittivi dei raccordi da creare alla linea RTN a 132 kV "Montalto – Riparbella" per collegare la nuova stazione Terna.

Il Settore per le competenze in materia di pianificazione energetica regionale, nel successivo contributo istruttorio del 14/02/2025 (prot. 0109160), richiamati i contenuti del documento integrativo redatto dal proponente in risposta alle richieste formulate nel contributo del 29/07/2024, conclude che:

“ Vista comunque la non ricomprensione del sito di progetto nelle “aree non idonee” regionali per la fonte eolica, per quanto attiene alla corrispondenza del progetto rispetto agli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con la programmazione energetica statale e regionale, non si esprimono opposizioni al progetto.”

4.4 Settore Forestazione. Agroambiente. Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Il Settore, nel proprio contributo istruttorio del 25/07/2024 (prot. 0416987) sulla documentazione iniziale, evidenzia quanto dichiarato dal proponente, circa il taglio della superficie complessiva di bosco di circa 66 mq nel tratto di attraversamento del Fosso Maiano di circa 22 mt. *“.. La superficie complessiva di area boscata da espantare è minore di 2000 mq, limite indicato dall'articolo 81 del D.P.G.R. 48R/2003 Regolamento forestale della Toscana, superato il quale è necessario eseguire il rimboschimento compensativo. Una volta alloggiata la linea elettrica interrata si procederà al ripristino delle aree e alla piantumazione di nuove specie arboree. Al termine dei lavori il tracciato dell'elettrodotta sarà ripristinato e si procederà alla ripiantumazione delle specie arboree.”*

A conclusione del primo contributo il Settore Forestazione, in riferimento alla trasformazione boschiva, chiedeva al proponente di verificare in situ la presenza di bosco e di specificare se l'intervento tratti di taglio di vegetazione o di trasformazione quantificando la superficie, attenendosi alle indicazioni dell'art 81 del regolamento forestale (per il calcolo complessivo della superficie oggetto di trasformazione e compensazione) in corrispondenza degli aerogeneratori WTG4 e WTG9.

Nel contributo conclusivo il Settore Forestazione. Agroambiente. Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici del 12/02/2025 (prot 0102545) conclude che *“.. si evidenzia che le integrazioni risultano non soddisfacenti in quanto:*

1. risulta ancora non univoca l'individuazione e la quantificazione delle aree boscate (come identificate ai sensi della l.r. 39/00) oggetto di trasformazione (trasformazione come definita ai sensi della l.r.39/00 e reg. for 48/R) evidenziando la necessità o meno di rimboschimento compensativo attenendosi alle indicazioni dell'art 81 del regolamento forestale (per il calcolo complessivo della superficie oggetto di trasformazione e compensazione)”. Inoltre non viene specificato se le superfici oggetto di trasformazioni siano state classificate a seguito di rilievo in situ come richiesto. Si invita per semplificare a inviare uno shp file del rilievo delle aree boscate e di quelle oggetto di trasformazione boschiva.

2. risulta assente la documentazione relativa alla presenza o meno di piante non ricomprese nei boschi interessate dagli interventi per la realizzazione dell'opera.

Si ricorda inoltre che ai sensi della l.r. 39/00 e del reg. for. 48/r gli interventi che comportino un cambio di destinazione d'uso della superficie deve essere considerato come trasformazione e conteggiato dunque nelle superfici oggetto di trasformazioni boschive.”

4.5 Settore Genio Civile Toscana sud

Il Settore, nel contributo istruttorio del 19/07/2024 (prot. 0408572), espresso sulla documentazione iniziale, evidenziava che dalle tavole progettuali emergevano delle interferenze:

- alla viabilità di accesso (nuovi tratti stradali per consentire l'accesso alle piazzole degli aerogeneratori);
- al reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 in particolare con la realizzazione delle piazzole di montaggio, poste in corrispondenza di ogni aerogeneratore (circa 30 .000 mq, ridotte poi in fase di esercizio);
- ai corsi d'acqua per la posa di circa 45 km di cavidotti interrati a 36 kV lungo le strade esistenti e/o nuovi tratti in progetto, evidenziando inoltre che non erano presenti i tipologici di tali opere nella documentazione del proponente.

Rilevava altresì che il cavidotto AT di allaccio della SSE all'elettrodotta interferiva con il corso d'acqua privo di denominazione TS71255 e che la sottostazione era posizionata in prossimità del corso d'acqua privo di



denominazione TS7125.

Con successivo contributo istruttorio del 13/02/2025 (prot. 0107472), sulla base delle integrazioni presentare e dell'istruttoria svolta, ai soli fini idraulici, il Settore "rilascia un parere di fattibilità favorevole agli interventi, con le seguenti raccomandazioni:

1. nelle successive fasi progettuali, il proponente dovrà presentare specifica istanza l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018 e la concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 per gli attraversamenti con cavidotti e con la viabilità di servizio dei corsi d'acqua sopra elencati;
2. lo studio idrologico-idraulico dovrà comprendere anche le valutazioni per gli attraversamenti del Fosso di Rigotorto (TS59905) con la viabilità di accesso al WTG1 e del Fosso della Porcareccia (9) (TS66584). Per la verifica della compatibilità idraulica dell'attraversamento sul Fosso Montarsicci (TS64116) sarà necessario integrare lo studio idraulico prendendo in considerazione anche le condizioni del fondovalle, ovvero la concomitante piena del Torrente Maiano;
3. nella successiva fase progettuale, per ciascun attraversamento con viabilità e con cavidotto dovranno essere presentati elaborati specifici, comprensivi di sezioni quotate;
4. i pozzetti di lancio degli attraversamenti in subalveo con TOC dovranno essere realizzati ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua dei corsi d'acqua;
5. qualora gli scarichi delle AMD venissero effettuati in acque superficiali, dovranno essere presentati elaborati progettuali specifici;
6. non dovranno essere stoccati materiali da costruzione e/o materiali provenienti dagli scavi nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua presenti nell'area di lavorazione.

Il Settore Genio Civile Toscana Sud precisa inoltre che eventuali ulteriori interventi interferenti con le pertinenze idrauliche e con l'alveo dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dalle lavorazioni e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno essere subordinati a quanto disposto delle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R.T. 41/2018, L.R.T. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e, se dovuto, all'eventuale rilascio di concessione demaniale (D.P.G.R. 60/R/2016).

4.6 Provincia di Grosseto - Area Edilizia, Territorio e Ambiente Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente

La Provincia di Grosseto, Area Edilizia, Territorio e Ambiente Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente, nel contributo istruttorio del 09/07/2024 prot. n. 0387882 sulla documentazione iniziale, espone alcune riserve circa la collocazione degli aerogeneratori, gli effetti cumulativi sul territorio ed infine la destinazione finale delle terre e rocce da scavo, indicate dal proponente nella Valutazione di Impatto Ambientale. A fronte delle integrazioni depositate dal proponente, la Provincia di Grosseto, nel contributo conclusivo del 13/02/2025 prot. n. 0106111 sottolinea i caratteri del paesaggio del territorio rurale, i contenuti dello statuto e delle strategie del PTCP indicando le possibili criticità correlate alla realizzazione dell'intervento ..*"l'ambito territoriale interessato dal nuovo impianto eolico è caratterizzato da rilievi collinari con mosaici agricoli complessi di oliveti, vigneti ed aree a seminativo e/o prato pascolo, intercalati a consistenti nuclei boscati. ... Come richiamato nell'analisi della II e IV invariante strutturale del PTCP, sono ampiamente diffusi paesaggi agricoli tradizionali storici appartenenti al Nodo degli agroecosistemi della Rete degli ecosistemi agropastorali."*

La Provincia di Grosseto conclude *"Appare evidente, in termini di visibilità e per un ampio raggio territoriale, come gli aerogeneratori siano dominanti su tutti gli altri elementi naturali e non naturali del contesto territoriale collinare locale (alcuni aerogeneratori, quali quelli dell'area sud WGT n.7-8-9-10 e 11, raggiungono altezze massime intorno ai 400-500 metri, talora ben superiori ai rilievi circostanti), con effetti di alterazione estetica e percettiva da ritenersi importanti ma anche con impatti che potrebbero risultare significativi sulle caratteristiche del paesaggio rurale in precedenza descritto", a cui si sommano possibili riflessi negativi sull'economia locale a seguito di una minore interesse e una minore attrattività rispetto alle riconosciute eccellenze del territorio".*

Ricordando altresì che *"per la realizzazione di interventi che interessano o interferiscono con le Strade Provinciali (S.P. 30 Sante Marie, S.P. 150 Scansanese, S.P. 79 Poggio alla Mozza, S.P. 118 Madre Chiesa, S.P. 9 Aione), sarà necessario acquisire la preventiva autorizzazione da parte dei competenti Uffici di questa*



Provincia”.

La Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Protezione Civile, nel contributo istruttorio del 23/07/2024 prot. n. 0411706 evidenzia carenze in termini di elaborati progettuali particolareggiati che mettano in evidenza la configurazione infrastrutturale delle strade provinciali interessate (S.P. 30 Sante Mariae, S.P. 150 Scansanese, S.P. 79 Poggio alla Mozza, S.P. 118 Madre Chiesa, S.P. 9 Aione), i raggi di curvatura, i particolari descrittivi e costruttivi con riguardo alle opere di adeguamento previste in progetto interessanti la carreggiata e le relative pertinenze interessate dalla circolazione degli automezzi speciali utilizzati per il trasporto degli elementi componenti l'aerogeneratore, evidenziando notevoli criticità in termini di sicurezza e fluidità del traffico veicolare il transito sulle provinciali con convogli eccezionali che potrebbero causare la formazione di code veicolari o addirittura il blocco totale della circolazione stradale, elemento di forte criticità anche per i mezzi di soccorso”.

4.7 Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Il Settore regionale competente per il Paesaggio, nel contributo istruttorio del 25/07/2024 (prot. 0417739) sulla documentazione iniziale, richiamati i contenuti del PIT/PPR sottolinea che le valutazioni riportate nel proprio contributo fanno riferimento alla tipologia d'installazione presentata negli elaborati progettuali, ovvero n. 11 aerogeneratori (modello Vestas “V172”) con altezza di 114 m ciascuno e diametro del rotore di 172 m. Questo a fronte della dichiarazione del proponente sulla scelta del modello più impattante ad oggi disponibile sul mercato, riservandosi comunque il diritto di scegliere al momento della costruzione.

Aspetti ambientali - Componente Paesaggio

Per la componente paesaggio il Settore richiama l'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvata con D.C.R. n.37 del 27/3/2015:

- art. 19 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, rispetto al quale “(...) gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni e alle prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano”.

- art. 18 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, rispetto al quale “le prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive contenute nello Statuto del PIT/PPR prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti (...)”

La zona di intervento interessa la Scheda d'Ambito n.18 – Maremma Grossetana. Nella carta di sintesi dei valori idro-geo-morfologici, l'area si localizza nelle zone di Supporto di paesaggio agrari ed insediativi di valore, Supporto di paesaggi agrari e insediativi di valore, assorbimento di deflussi superficiali ed Supporto di paesaggi agrari e insediativi di valore mentre, nella carta di sintesi delle criticità idro-geo-morfologiche, nelle aree di “Alta produzione di deflussi, rischio di erosione del suolo e presenza di calanchi obliterati ed Alta produzione di deflussi e instabilità dei versanti, aggravate dagli abbandoni dei sistemi rurali”.

Beni Paesaggistici

Per la componente beni paesaggistici, dalla cartografia ricognitiva del PIT/PPR, risulta che l'area di intervento è interessata dalla presenza di aree tutelate da boschi “planiziali”.

Il Settore rileva delle incoerenze e delle carenze progettuali ritenendo che il proponente abbia sottovalutato l'impatto paesaggistico dell'impianto in progetto ed esprime la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento:

1) riportare correttamente l'opera al PIT/PPR, in riferimento alle “indicazioni per le azioni” dei vari morfotipi che compongono il paesaggio ed attestare il rispetto puntuale delle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art.142 del Codice di cui alla lett.g. “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” e le prescrizioni delle Aree Tutelate per Legge di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR che dovranno essere declinate in riferimento all'intervento di cui al progetto. Art.12.3 – Prescrizioni per le aree vincolate ai sensi dell'art.142 lett. g) del Codice.

2) presentare un approfondimento sulle viabilità di “nuova realizzazione” e “l'adeguamento di quelle esistenti” che evidenzia l'interferenza con i Beni Paesaggistici riportati in istruttoria e rappresentati dalla Cartografia del PIT/PPR. In particolare si dovranno rappresentare le eventuali trasformazioni delle aree boschive e le trasformazioni morfologiche, comprensive di eventuali opere di consolidamento e ripristino, che saranno necessarie per il passaggio dei mezzi di trasporto eccezionale previsti.



Sebbene, gli aerogeneratori non sembrano interessare aree soggette a tutela di cui all'art. 142, c.1 lett. g) bosco del Codice, va chiarito l'eventuale interessamento delle necessari opere infrastrutturali definendo in particolare se si prevede il taglio di alberi, quantificando l'areale interessato dalla trasformazione ed il numero delle piante che saranno abbattute, con descrizione della specie soggetta ad espanto anche al fine di verificare che non siano alberature che caratterizzano figurativamente il territorio;

3) un maggior dettaglio progettuale dovrà evidenziare le modifiche morfologiche più rilevanti definendo le opere eventualmente necessarie al fine di non interferire sulla stabilità dei versanti, in relazione alle "indicazioni per le azioni" relative alla I Invariante del PIT-PPR: "evitare gli interventi di trasformazione che comportino aumento del deflusso superficiale e alterazione della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico (evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i versanti);

4) integrare la Relazione paesaggistica, con un'analisi degli effetti cumulativi in linea con quanto previsto dall'Allegato 1b del PIT/PPR, p.to 3.5;

5) rivedere le Tavole ed integrarle, riportando le rappresentazioni ad una scala adeguata di lettura con un'attenta valutazione e descrizione delle opere di mitigazione e compensazione paesaggistiche;

6) integrare le fotosimulazioni, mettendo a confronto lo stato attuale con lo stato modificato con e senza opere di inserimento paesaggistico, per tutte le opere previste da progetto (aerogeneratori, cabine, piazzole, ecc.) e in relazione agli impianti ad energie rinnovabili già realizzati, comprensiva di tutti i punti di presa;

7) dettagliare il cronoprogramma, alla luce delle integrazioni sopra richieste, in riferimento alle opere di mitigazione (es. messa a dimora, manutenzione, ecc...);

8) riportare le "opere di mitigazione" all'interno del computo metrico, al fine di rendere coerente l'intero progetto previsto.

Il medesimo Settore, nel successivo contributo del 12/02/2025 (prot. 0103747), ritiene che le integrazioni prodotte dal proponente siano in alcuni casi, parzialmente esaustive, in particolare al punto 2) in riferimento al taglio di alcune alberature in aree tutelate, ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g). *"Dalla lettura della "Relazione specialistica viabilità di progetto" si evince che sono previsti diversi nuovi tracciati oltre che adeguamenti relativi alle viabilità esistenti. A riguardo, come richiesto, si sarebbero dovuti approfondire gli aspetti paesaggistici in riferimento all'interferenza con le aree boscate con la predisposizione di una tavola del sovrapposto tra le Aree tutelate per legge e le diverse tipologie di viabilità. Ad ogni tracciato, interessato dal bene paesaggistico, sarebbe dovuta corrispondere una descrizione (anche sotto forma di scheda) che chiarisse le attività previste, le tecniche utilizzate per la realizzazione e/o adeguamento. Nel caso del tratto della viabilità per la quale è previsto l'attraversamento del bosco tramite la tecnica TOC mancano totalmente degli approfondimenti, in riferimento all'apparato radicale degli alberi potenzialmente interessati, alla profondità che si intende raggiungere ed a tutte le specifiche tecniche utili per chiarire se una simile tecnica possa essere applicata in tale contesto e per le finalità descritte. Non si hanno a disposizione elementi sufficienti a poter valutare se realmente tale attività non possa effettivamente creare delle modifiche irreversibili all'area boscata."*

Al punto 3) in riferimento al dettaglio progettuale sulle modifiche morfologiche più rilevanti, il Settore ritiene l'integrazione del proponente parzialmente esaustiva, rilevando che nella "Relazione specialistica di progetto, sono riportate due figure che rappresentano le viabilità necessarie per il progetto (fig. 4 e fig. 5). Si evidenzia che nella fig. 5 non vengono rappresentate le viabilità di avvicinamento ai siti, presenti nella fig. 4, per le quali sono previste opere di adeguamento. Nella stessa relazione si specifica che sono stati rispettati i requisiti minimi di progettazione secondo le specifiche Vestas. Nella stesura di detto elaborato integrativo non si è tenuto conto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati. Nel contributo trasmesso, con richiesta di integrazioni, veniva segnalata la necessità di presentare "un maggior dettaglio progettuale dovrà evidenziare le modifiche morfologiche più rilevanti definendo le opere eventualmente necessarie al fine di non interferire sulla stabilità dei versanti" in relazione alle "indicazioni per le azioni" della I Invariante del PIT-PPR".

L'integrazione di cui al punto 4) e al punto 5) risultano parzialmente esaustive.

Rispettivamente il punto 4) la documentazione manca di un'analisi degli effetti cumulativi che sarebbe dovuta partire da un'attenta e puntuale ricognizione ed indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, in relazione al territorio interessato dalle opere e dal tipo di installazione prevista, nelle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio), secondo le indicazioni di cui al p.to 3.5 dell'Allegato 1b del



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

PIT-PPR; ed il punto 5) “La documentazione manca degli approfondimenti richiesti in linea con quanto specificato nell’Allegato 1b del PIT-PPR.”

Il punto 6) relativo alle fotosimulazioni, risulta parzialmente esaustivo “La documentazione è stata integrata con nuovi fotoinserimenti che però non rispondono pienamente alla richiesta di integrazione avanzata dal Settore scrivente. La documentazione doveva comprendere fotoinserimenti per tutte le opere previste da progetto ma, di fatto, si ritrovano solo alcuni nuovi punti di presa in riferimento ai soli aerogeneratori. Per quanto riguarda le strade e le piazzole sono riportati alcuni fotoinserimenti relativi ad un progetto analogo, non quello in esame, giustificando tale scelta “Tra i fotoinserimenti effettuati ne è stato inserito anche uno molto da vicino che tuttavia non consente di apprezzare lo stato di progetto delle piazzole e delle strade. Questo in quanto la morfologia dell’area, molto ondulata, e la vegetazione sparsa rendono difficile la visuale delle basi degli aerogeneratori dai punti di vista accessibili. Al fine di dare comunque seguito alla richiesta della Regione Toscana in Figura 2—19 e Figura 2—20 è stato riportato un fotoinserimento effettuato per un progetto analogo (stessi aerogeneratori, stessa altezza e stesse opere di base) ubicato in zone non molto diverse da quelle in progetto.””

Il punto 7) risulta non esaustivo in quanto “il cronoprogramma che descrive nel dettaglio le attività specifiche riguardanti le opere di mitigazione, è stato rimandato alla progettazione esecutiva nel quale verranno esplicitati tutti gli interventi di dettaglio.”

I punti 1) e 8) risultano esaustivi.

Il Settore Conclude che: “In base a quanto sopra esposto si rileva che la documentazione integrativa non risponde completamente a quanto richiesto, visto che non sono stati approfonditi alcuni aspetti necessari al fine di un corretto inserimento paesaggistico dell’intervento e di interferenza con dei Beni Paesaggistici; non si è altresì tenuto conto degli effetti cumulativi né è stata verificata l’efficacia delle opere di mitigazione in coerenza con i caratteri distintivi dell’ambito di paesaggio. Pertanto dall’esame della documentazione progettuale presentata, si ritiene che non sia valutabile l’impatto paesaggistico dell’intervento.”

4.8 Comune di Scansano

Il Comune di Scansano, territorialmente interessato dal progetto, nel contributo istruttorio del 22/07/2024 (prot. 0409295) espresso sulla documentazione iniziale, con riferimento alla conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica, rileva che “Le zone dove è prevista la realizzazione dell’impianto sono sede di agricolture specializzate di alta qualità (vino, olio, turismo di qualità), dove sono censite, nel solo comune di Scansano indicativamente 45/50 agriturismi direttamente interessati dall’impatto paesaggistico dell’intervento in oggetto, con almeno 100 addetti, a cui si aggiungono indicativamente 13/15 aziende agricole/vinicole/olivicole (solo comune di Scansano) con almeno 50 addetti.” Rileva che “nelle tavole del Piano operativo si illustra la disciplina del Territorio Rurale, individuando la “area vocata per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica” localizzata nella zona dell’esistente impianto per produzione di energia eolica di Poggi Alti: unica zona in cui è esplicitamente ammesso lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica.” Allega inoltre il parere della commissione per il paesaggio “Rispetto agli indirizzi strategici del Piano Strutturale e Piano Operativo si rileva che le aree individuate per la localizzazione dell’impianto eolico in progetto sono esterne alle aree vocate individuate dalla pianificazione comunale vigente, dove è ammessa la produzione di energia da fonte rinnovabile eolica (art. 75 delle NTA del P.O. e TAV. 15 e 17 della disciplina del territorio rurale del P.O.) Rispetto all’impatto paesaggistico si rileva che i generatori eolici, di grandi dimensioni, anche se ricadenti nelle aree marginali ai vincoli di interesse paesaggistico, da un punto di vista estetico e percettivo risultano di notevole impatto andando ad interferire comunque, data la loro stretta vicinanza, con le aree vincolate. Tutto ciò premesso, si esprime parere contrario al progetto in quanto in contrasto con i principi enunciati.”

Il contributo conclusivo del 04/02/2025 (prot. 0078295) espresso in forma di osservazioni, inviato al Settore scrivente ed al MASE rileva la documentazione integrativa non esaustiva ed esprime parere sfavorevole per la seguente motivazione: “Nella documentazione integrativa presentata dal proponente Gruppo Visconti Scansano Srl non vengono forniti elementi valutativi rispetto agli aspetti di criticità evidenziati nel parere già espresso, le scelte progettuali e localizzative e i riscontri alle osservazioni formulate dal Comune di Scansano non sono supportate da “un’analisi delle alternative ragionevoli”, come prescritto dall’art. 22 del D. Lgs 152/2006. richiamate le osservazioni puntuali alle controdeduzioni prodotte dal proponente ed espresse nel presente



parere rispetto ai seguenti punti:

1. Non idoneità dell'area individuata per il progetto
2. Valutazione socio-economica dell'intervento
3. Valutazione paesaggistica dell'intervento
4. Disciplina degli strumenti urbanistici comunali
5. Valutazione dell'impatto sull'avifauna e sui siti per la conservazione della biodiversità
6. Valutazione di impatto acustico
7. Valutazione delle alternative progettuali

Il Comune di Scansano ribadisce il suo parere negativo e la sua netta contrarietà alla realizzazione del Parco Eolico in progetto".

4.9 Comune di Magliano in Toscana

Il Comune di Magliano in Toscana, interessato territorialmente dal progetto, con nota del 26/07/2024 (prot. 0418568) trasmette la propria istruttoria evidenziando la vicinanza del Parco Naturale della Maremma e l'assenza di analisi degli strumenti della pianificazione urbanistica del comune stesso; in particolare l'art. 49, comma 3, dell'elaborato "J – Norme Tecniche", ha individuato le aree del territorio comunale non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili di particolare rilevanza e l'art. 42 dell'elaborato "J – Norme Tecniche" relativo ai binocoli visivi individuati all'interno dell'elaborato "H".

L'intervento "risulterebbe essere completamente fuori scala rispetto al contesto paesaggistico di riferimento, costituito dalla bassa Maremma."

Il contributo conclusivo del 03/02/2025 (prot. 0075789), inviato al MASE ed al Settore scrivente per conoscenza, evidenziando che "Rimangono pertanto inalterati i motivi ostativi già rappresentati dal Comune di Magliano in Toscana di seguito proposti in sintesi:

- *inadeguatezza delle aree ai sensi dell'art. 20 del D.Lgvo n. 199/2021;*
- *violazione del principio dello sviluppo sostenibile, insopportabili impatti socioeconomico culturali sulla comunità maglianese;*
- *La soluzione progettuale presentata risulta in contrasto con i contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico, con particolare riferimento a quanto previsto all'interno dell'allegato del PIT denominato "1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" che al punto 2.19, prevede che "Le aree agricole così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza nominale superiore 200 kW, con le eccezioni riportate nel PAER";*
- *Il progetto in questione non soddisfa nessuna delle due condizioni stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, allegato 3, non essendo l'area scelta per l'installazione degradata e non essendo in alcun modo state indicate le modalità e le verifiche per sostenere una evoluzione positiva di un paesaggio già antropizzato, di altissimo valore culturale e ambientale, caratterizzato da coltivazioni agricole di qualità;*
- *La valutazione dell'impatto paesaggistico degli interventi di progetto, nei confronti del comune di Magliano in Toscana, risulta assolutamente sottovalutata, in quanto è stata condotta senza prendere in considerazione il punto di vista panoramico per eccellenza, godibile dal centro storico di Montiano.*
- *La realizzazione della stazione elettrica, essendo prevista all'interno di territorio agricolo, dovrebbe essere oggetto di una specifica previsione urbanistica, da inserire all'interno del nuovo Piano Operativo, in corso di redazione."*

4.10 Gruppo TERNA spa

Il Gruppo Terna nel contributo del 25/07/2024 (prot 0416255) richiama la corrispondenza intercorsa con il proponente circa la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) conclude che è in corso la definizione di un unico progetto da presentare alle Amministrazioni competenti, a cura di una società Terza (Capofila), nell'ambito di un tavolo tecnico, riservandosi l'espressione del parere di competenza, una volta ricevuto il progetto completo delle opere RTN.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

4.11 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel contributo del 24/07/2024 (prot 0415101), in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022, al Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023 e al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024 evidenzia che:

la torre eolica denominata "WTG 2", porzioni delle linee elettriche dorsali e di collegamento nonché tratti della viabilità di accesso agli aerogeneratori attraversano alcune aree classificate a pericolosità da alluvione a media ed elevata (P2 e P3), in cui sono consentiti gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico in attuazione della vigente normativa regionale (art.li 7 e 9 Normativa PGRA);

l'impianto eolico costituito dagli aerogeneratori è esterno alle aree a pericolosità, ma una porzione delle linee elettriche dorsali e di collegamento attraversano alcune aree classificate a pericolosità da frana elevata (P3a) e molto elevata (P4), in cui sono consentiti gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini (art.li 8 e 9 Normativa PAI Dissesti);

L'autorità ricorda inoltre che: *"Per effetto dell'art. 8.1 delle misure di salvaguardia, i pareri dell'Autorità di bacino previsti ai sensi dei precedenti PAI nelle aree a pericolosità da frana non sono più dovuti, ma in merito all'inquadramento previsto nelle misure di salvaguardia vigenti si segnala di verificare l'ottemperanza alle condizioni previste nel PAI ex bacino Ombrone-Toscana Sud (art.li 13 e 14).*

Nella fase autorizzativa dell'intervento, il progettista o proponente rilasci al titolare del procedimento autorizzativo, apposito asseveramento (opportuno e motivato relativamente alle scelte progettuali inerenti alla fattibilità geomorfologica). Qualora in fase esecutiva dovessero emergere elementi o situazioni non considerati nella documentazione geologica e si rendessero necessari interventi di protezione o messa in sicurezza tali da indurre riduzione della pericolosità, tali interventi, secondo quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni potrebbero essere oggetto del parere di questa Autorità. Con riferimento al PGA, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA. Qualora l'intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006."

4.12 Autorità Idrica Toscana

L'Autorità Idrica Toscana nel contributo del 25/07/2024 (prot 0416302), in relazione a quanto indicato nel "Database Infrastrutture del S.I.I. GeoNetSic", segnala la presenza dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Sistema Idrico Integrato lungo il tracciato delle suddette opere e pertanto chiede al Proponente di verificarne puntualmente le possibili interferenze con il Gestore Acquedotto del Fiora.

4.13 Acquedotto del Fiora SpA

Il Gestore del SII Acquedotto del Fiora SpA, a sua volta, nel contributo del 02/08/2024 (prot 0430780) in riferimento al contributo sopra citato, richiedere l'invio della documentazione inerente il progetto per poter rilasciare le osservazioni necessarie e verificare puntualmente quanto sopra riportato.

4.14 ARPAT – Settore VIA/VAS

Il Settore VIA/VAS di ARPAT, nel contributo del 01/08/2024 (prot n. 0427765) espresso sulla documentazione iniziale, per la componente Gestione Terre e Rocce da Scavo (TRS) in riferimento al "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" (datato 5/4/2024) evidenzia quanto dichiarato dal proponente, ovvero che *"il terreno vegetale sarà sistemato nell'ambito del cantiere e sarà utilizzato per favorire una rapida ripresa della vegetazione spontanea, il tutto ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il materiale artificiale proveniente dallo scavo al di sotto delle strade per l'interramento della linea elettrica sarà*



anch'esso compattato ed impiegato per il riempimento dello scavo: anche in questo caso la eventuale parte non utilizzata sarà conferita alla discarica autorizzata più vicina e trattata quindi come rifiuto".

ARPAT ritiene opportuno che il proponente fornisca le seguenti integrazioni:

- indicazioni puntuali ed adeguate riguardo numero e caratteristiche dei punti d'indagine, e sul numero dei campionamenti da effettuare;
- in riferimento alla tabella in cui sono indicate le volumetrie di scavo e di riporto, specificare cosa sia da intendersi con "VOLUME DI RIPORTO (riutilizzo al 50%)";
- relativamente agli ingenti volumi di scavo, fornire una stima verosimile e puntuale delle volumetrie di scavo già nel corso del procedimento di VIA, e non prima dell'inizio del cantiere;
- rispetto a quanto dichiarato dal proponente al par. 5 del "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", specificare cosa si intende con "materiale artificiale";
- chiarimenti in merito all'eventuale reimpiego della pavimentazione rimossa.

Per la componente AMBIENTE IDRICO, Acque superficiali; acque meteoriche, ARPAT evidenzia la presenza di un reticolo idrografico, di cui non vengono dettagliati gli attraversamenti specifici e ritiene conseguentemente la documentazione carente di informazioni soprattutto riguardo gli attraversamenti sito-specifici dell'ambiente idrico introdotti da viabilità e cavidotti, riscontrando quindi la necessità di integrare la documentazione con:

- una relazione che affronti in modo organico tutti gli aspetti di impatto sull'ambiente idrico rispetto alla situazione ante operam e che sia completa di un confronto puntuale con il reticolo idrografico presente, significativo o secondario che sia, sull'andamento delle acque meteoriche in superficie, su come saranno regimate le AMD nell'area di progetto in fase di cantiere e di esercizio, sugli impatti nei singoli punti interessati dalle trasformazioni viarie o di cavidotto;
- la valutazione dei singoli attraversamenti sito-specifici a potenziale impatto in ambiente idrico;
- la dichiarazione e quantificazione delle superfici impermeabilizzate di cantiere, al fine del corretto inquadramento normativo ai sensi del Regolamento regionale n. 46/R/2008 (art. 40-ter);
- la conseguente gestione delle AMD di cantiere.

Per la componente RUMORE in fase di esercizio, ARPAT rileva le seguenti carenze nella documentazione iniziale:

1. il proponente non ha proceduto ad indicare i ricettori nell'intorno del nuovo parco eolico; si è limitato a dichiarare che a oltre 800 m i livelli sonori saranno inferiori a 40 dBA. Analizzando la cartografia, questa Agenzia ha individuato 55 recettori a destinazione d'uso residenziale in un buffer di circa 800 m nell'intorno del futuro parco eolico (in base all'edificato della Regione Toscana), situati sia nel Comune di Scansano, che in quello di Magliano in Toscana, tutti in III classe acustica e anche a distanze inferiori dalle pale agli 800 m indicati nella VIAC;
2. non sono state eseguite misure in situ, con opportuna postazione anemologica, della velocità del vento all'altezza mozzo nella zona di installazione delle pale eoliche;
3. non sono state eseguite misure di rumore residuo nella zona di intervento; tali misure, da eseguire secondo le modalità del D.M. MiTE 1/6/2022, sono necessarie per conoscere l'attuale clima acustico dell'area e valutare come questo si modificherà con la realizzazione del parco eolico; inoltre, le misure di rumore residuo devono essere correlate alla velocità del vento in loco e a quella al mozzo della pala eolica; tale informazione è necessaria per valutare il livello di potenza sonora al mozzo della pala rispetto alla contemporanea rumorosità di fondo al ricettore;
4. non è stata definita la velocità del vento al mozzo VLW,Max a cui si ha il massimo di LW pari a 106,9 dB(A);
5. non è stato fornito lo spettro sonoro in bande d'ottava della pala che verrà installata al variare della velocità del vento al mozzo, necessario per valutare i singoli contributi in frequenza e le eventuali attenuazioni dovute all'assorbimento dell'atmosfera;
6. ricorda che, con l'entrata in vigore del D.M. MiTE 1/6/2022, per i soli parchi eolici, la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale deve essere eseguita in ambiente esterno in facciata agli edifici (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b); inoltre il D.M. MiTE 1/6/2022 prevede all'art. 5, comma 1, lettera c) che il limite differenziale venga valutato, in deroga all'art. 2, comma 1, lettera a), della Legge 447/1995 in riferimento alla sola soglia di applicabilità del differenziale 50/40 dBA sempre in facciata; pertanto, devono essere fornite le stime del differenziale in facciata come indicato dal D.M. MiTE 1/6/2022 ai recettori con destinazione residenziale (da verificare come da punto 1);



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

7. ARPAT ha valutato i livelli di pressione sonora attesi ad alcuni ricettori nel caso dello scenario con $LW = 106,9$ dB(A), riscontrando possibili criticità presso vari ricettori tra cui:

- R34: superamento limite di emissione e di immissione differenziale in periodo notturno;
- R5, R6, R22, R13, R19, R25, R41, R46, R50: possibile superamento del limite di immissione differenziale in periodo notturno;

8. verificata la tipologia dei ricettori presenti nell'area, fornendo sia la foto dello stato dei luoghi che la destinazione d'uso; quindi, andrà approfondita la natura dei fabbricati non censiti ed andranno effettuate le stime anche presso tali edifici, se si configurano come ricettori; nelle stime si ricorda che dovrà essere considerato il contributo della riflessione di facciata (+3 dB);

9. non è chiaro se le stime siano state effettuate nelle condizioni più gravose con ricettori sottovento, ossia con massimo impatto indipendentemente dalla direzione del vento;

10. viene indicato che le stime sono state condotte con modalità PO-Power Optimized, che rappresenta la modalità operativa standard, senza precisare in cosa consista, di interesse per il successivo punto 13;

11. in riferimento alle stime il proponente dovrà considerare le relative incertezze sia dei dati di input (per la potenza dell'aerogeneratore è prevista almeno una incertezza di 2 dB come da IEC 61400-14), che del modello; laddove utilizzato lo standard ISO 9613-2, nel prospetto 5 per distanze sorgente-ricettore da 100 m a 1000 m e per altezza media sorgente/ricettore da 5 m a 30 m, indica un'accuratezza pari a ± 3 dB(A); lo standard non contempla quindi il caso di sorgenti a quote superiori a 30 m, ma comunque indica una incertezza di cui almeno tenere conto, anche se non riferita al caso specifico;

12. in merito all'utilizzo del modello ISO 9613 (largamente diffuso, ma che non rappresenta lo standard più adatto per simulazioni relative a impianti eolici, vista l'altezza della sorgente), gli studi dimostrano anche che, in configurazioni di propagazione su terreni complessi, il modello ISO 9613 produce una sottostima dei livelli di rumore a distanza dagli aerogeneratori. Sarebbe opportuno eseguire le simulazioni con modelli più specifici (ad esempio: Nord2000 come indicato nelle Linee guida ISPRA n. 103/2013)9 se disponibili nel software utilizzato dal proponente;

13. non sono indicate possibili soluzioni tecniche per mitigazioni in caso di situazioni non conformi ai limiti, precisandone la utilizzabilità in relazione alla producibilità dell'impianto; in caso di superamento dei limiti, non possono essere previsti interventi passivi ai ricettori, ma solo interventi diretti sugli aerogeneratori, come il funzionamento ridotto in periodo notturno.

Conclude affermando che non è possibile escludere che presso alcuni ricettori si possa verificare il superamento dei limiti di legge (in particolare quelli elencati al precedente punto 7), ARPAT pertanto segnala che risulta necessario che vengano fornite le integrazioni in particolare per il rumore della fase di esercizio più critica:

- aggiornamento della valutazione di impatto acustico della fase di esercizio in modo tale da chiarire/integrare gli aspetti sopra indicati (individuazione dei ricettori e loro tipologia, spettro in bande d'ottava del LW della pala considerata al variare della velocità del vento al mozzo, incertezza sulla potenza sonora e sulla propagazione, simulazione in condizioni più gravose sottovento, differenziale in esterno ...);
- considerate le possibili criticità ad alcuni ricettori per il rispetto del valore di emissione e del criterio differenziale in periodo notturno, indicare da subito le possibili mitigazioni.

ARPAT declina altresì alle successive fasi progettuali la valutazione di impatto acustico della fase di cantiere, le misure dei campi elettromagnetici a bassa frequenza in presenza della massima produzione del parco eolico, così come il Piano di Monitoraggio relativo all'impatto acustico che risulta carente in riferimento ad alcuni contenuti indicati nelle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA", in relazione ad aspetti quali l'ubicazione dei punti di monitoraggio, la frequenza e la durata dei monitoraggi e le modalità di gestione delle segnalazioni dei cittadini.

L'Agenzia non si è ancora nuovamente espressa sulla documentazione integrativa depositata dal proponente.

4.15 Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Il Consorzio di Bonifica nel contributo del 23/07/2024 (prot 0412650) espresso sulla documentazione iniziale, verificata la zona oggetto della richiesta come ricadente all'interno del comprensorio di bonifica di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud ai sensi della L.R. n.79/2012 e s.m.i, ritenendo che gli interventi proposti non interessano direttamente corsi d'acqua ricadenti all'interno del reticolo in quello di gestione e considerando le proprie competenze sulla manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, ritiene di non esprimere parere.



5. Valutazioni istruttorie

Si premette fin da ora che l'istruttoria regionale condotta alla luce dei contributi istruttori rimessi dai Soggetti competenti in materia ambientale consultati, ha messo in evidenza, per il progetto in esame, le seguenti criticità, rilevate per singole componenti, non superate con la presentazione di documentazione integrativa:

- per la componente Paesaggio e beni culturali:

- 1) impossibilità di escludere che le attività di progetto comportino delle modifiche irreversibili all'area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico; in particolare, il Settore competente in materia di forestazione rileva che le integrazioni prodotte dal proponente non risultano soddisfacenti, non avendo fornito una univoca individuazione e quantificazione delle aree boscate (come identificate ai sensi della l.r. 39/00) oggetto di trasformazione (trasformazione come definita ai sensi della l.r.39/00 e reg. for 48/R), necessaria anche ai fini dell'individuazione di eventuale rimboschimento compensativo, per cui "non si hanno a disposizione elementi sufficienti a poter valutare se realmente tale attività non possa effettivamente creare delle modifiche irreversibili all'area boscata", come meglio dettagliate nel parere del Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo, cambiamenti climatici, riportati per estratto nelle premesse del presente rapporto istruttorio al paragrafo 4.4;
- 2) impossibilità di valutare l'impatto paesaggistico dell'intervento a causa delle carenze rilevate riguardo la documentazione depositata; in particolare, a causa della mancanza di un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento e di interferenza con dei Beni Paesaggistici, il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio conclude il proprio contributo ritenendo che "...dall'esame della documentazione progettuale presentata, non sia valutabile l'impatto paesaggistico dell'intervento", come meglio dettagliato nel parere riportato per estratto nelle premesse del presente rapporto istruttorio al paragrafo 4.7. A tal proposito, il suddetto Settore competente per il paesaggio, nel contributo istruttorio del 25/07/2024 (prot. 0417739), ritiene di dover richiamare la seguente prescrizione di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR - Art.12.3 – Prescrizioni per le aree vincolate ai sensi dell'art.142 lett. g) del Codice:

a - *"Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:*

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici";

- per la componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi: le carenze segnalate circa gli studi prodotti comportano l'impossibilità di escludere incidenze significative sulle specie tutelate dalle Zone a Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione ricadenti nel comprensorio, in particolare siti limitrofi Aree Natura 2000 Alto Corso del Fiume Fiora, Medio Corso del Fiume Albegna, Lago Acquato e di San Floriano (ricadenti nella Regione Toscana), come meglio dettagliate nel parere del Settore VAS e VInCA, riportati per estratto nelle premesse del presente rapporto istruttorio al paragrafo 4.2;

- per la componente Beni materiali, infrastrutture: con riferimento agli interventi tecnici/strutturali di adeguamento dell'attuale assetto viario, la Provincia di Grosseto evidenzia *"...carenze in termini di elaborati progettuali particolareggiati che mettano in evidenza la configurazione infrastrutturale delle strade provinciali interessate (S.P. 30 Sante Mariae, S.P. 150 Scansanese, S.P. 79 Poggio alla Mozza, S.P. 118 Madre Chiesa, S.P. 9 Aione), i raggi di curvatura, i particolari descrittivi e costruttivi con riguardo alle opere di adeguamento previste in progetto, interessanti la carreggiata e le relative pertinenze dalla circolazione degli automezzi speciali utilizzati per il trasporto degli elementi componenti l'aerogeneratore. Le criticità evidenziate sono relative alla "sicurezza e fluidità del traffico veicolare sulle strade provinciali con convogli eccezionali che potrebbero causare la formazione di code veicolari o addirittura il blocco totale della circolazione stradale, elemento di forte criticità anche per i mezzi di soccorso"*. In particolare emergono impatti critici per la fase di cantiere, correlati ad *"importanti e necessari adeguamenti della rete stradale di competenza provinciale, nonché all'incremento dei flussi veicolari, in un contesto viario già fortemente critico a causa delle caratteristiche*



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

geometriche delle provinciali interessate”. (Provincia di Grosseto, paragrafo 4.6.);

- per la componente socio economica: la Provincia di Grosseto, nel proprio contributo conclusivo ritiene che non siano stati esaminati in forma approfondita le ricadute socio-economiche sulle attività presenti nella zona, con particolare riferimento al turismo, in particolare “...non è stato formulato alcun quadro conoscitivo sulla presenza e localizzazione delle attività turistiche dell’ambito territoriale interessato dall’impianto e dove invece risulta diffusamente sviluppato l’agriturismo (Podere Poggetti, Bonzalone, Le Cornacchiaie, Le Piccole Macie, L’Aione, per citarne alcuni...) ed altre forme di turismo rurale (glamping di Montorgiali, Resort e Tenute collegate all’enoturismo dell’area D.O.C.G. del Morellino di Scansano)... non è stata fatta alcuna comparazione tra effetti positivi, dati da un’eventuale (ma non sicura) crescita del turismo esperienziale sopra richiamato, e possibili effetti negativi sulle attività turistiche esistenti che basano la propria offerta sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio rurale”.(Provincia di Grosseto, paragrafo 4.6.)

Di seguito vengono riportate più nel dettaglio le valutazioni istruttorie.

Aspetti programmatici

In virtù di quanto disciplinato all’art. 58, comma 2, della L.R. 65/2014 – *Norme per il governo del territorio*, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), che “*assume la funzione di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice*”.

A tal proposito si ricorda che il PIT-PPR è sovraordinato a tutti i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale (art.18 della Disciplina), che ad esso devono conformarsi, e che il PAER è stato approvato prima dell’entrata in vigore del PIT/PPR. Fra le previsioni fra i due piani che dovessero essere in contrasto prevalgono quindi quelle dettate dal PIT/PPR.

Il Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio nel contributo iniziale del 25/07/2024 sottolineava che “*dalla cartografia ricognitiva del PIT/PPR, risulta che l’area di intervento è interessata dalla presenza di aree tutelate da boschi “planiziali” ed invitava il proponente “a riportare correttamente l’opera al PIT/PPR, in riferimento alle “indicazioni per le azioni” dei vari morfotipi che compongono il paesaggio ed attestare il rispetto puntuale delle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici, ai sensi dell’art.142 del Codice di cui alla lett.g. “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” e le prescrizioni delle Aree Tutelate per Legge di cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR che dovranno essere declinate in riferimento all’intervento di cui al progetto. Art.12.3 – Prescrizioni per le aree vincolate ai sensi dell’art.142 lett. g) del Codice.*”

Nel successivo contributo del 12/02/2025 conclude che “*Dalla lettura della “Relazione specialistica viabilità di progetto” si evince che sono previsti diversi nuovi tracciati oltre che adeguamenti relativi alle viabilità esistenti. A riguardo, come richiesto, si sarebbero dovuti approfondire gli aspetti che paesaggistici in riferimento all’interferenza con le aree boscate con la predisposizione di una tavola del sovrapposto tra le Aree tutelate per legge e le diverse tipologie di viabilità.” ritenendo in conclusione che: “non si hanno a disposizione elementi sufficienti a poter valutare se realmente tale attività non possa effettivamente creare delle modifiche irreversibili all’area boscata.”*

Ciò premesso, il progetto in esame, secondo il Settore regionale competente in materia di paesaggio presenta criticità paesaggistiche con riferimento ai contenuti del PIT-PPR, sia a livello di Scheda d’Ambito che a livello di Invarianti Strutturali e di quanto disposto dall’art. 11 della Disciplina di Piano, nonché alla Disciplina dei Beni paesaggistici di cui all’Elaborato 8B ed agli obiettivi indicati nell’Allegato 1B per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici.

Al fine di analizzare la coerenza dell’opera in oggetto con il PIT-PPR vigente approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015, nell’istruttoria condotta dal Settore regionale competente in materia di paesaggio è emerso quanto segue con riferimento ai diversi morfotipi delle invarianti strutturali che costituiscono



il paesaggio ed alla Scheda d'ambito, nonché ai Beni Paesaggistici presenti nell'area vasta (estratto dal contributo istruttorio del Settore regionale "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio" del 12/02/2025):

per la Prima Invariante Strutturale, *i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*, l'intervento interessa i Sistemi Morfogenetici CTVd "Collina a versanti dolci su Unità Toscane", CLVd "Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri" e il Fondovalle.

Si richiamano le indicazioni per la CTVd "Collina a versanti dolci su Unità Toscane" (abaco delle invarianti):

- limitare gli interventi che riducono l'infiltrazione dell'acqua, in particolare l'impermeabilizzazione del suolo, e che comportano la riduzione prolungata della copertura forestale;
- evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti;

Per il margine CLVd "Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri" si trova la seguente indicazione:

- evitare interventi di trasformazione e di recupero che comportino alterazioni del deflusso superficiale e della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico;

- favorire interventi di recupero delle opere di sistemazione idraulico-agraria, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da abbandono rurale;

Per il Fondovalle si trova la seguente indicazione: limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

per la Seconda Invariante Strutturale, *i caratteri ecosistemici del paesaggio*, l'intervento interessa i Sistemi Agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/ arbustiva, l'Agroecosistema intensivo, la Matrice forestale di connettività, il Nodo degli agroecosistemi e il Corridoio ripariale.

Si richiamano le indicazioni dell'Agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/ arbustiva:

- *Mantenimento e recupero, ove possibile, delle tradizionali attività agricole, di pascolo e di gestione tradizionale degli arbusteti, limitando i processi di espansione e ricolonizzazione arborea e arbustiva, favorendo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa;*

- *Riduzione dei processi di urbanizzazione e artificializzazione;*

- *Mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria;*

- *Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle zone agricole relittuali;*

- *Riduzione degli impatti sugli ecosistemi prati e pascolivi montani legati a locali e intense attività antropiche (strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave, impianti eolici);*

- *Mantenimento dei processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione arbustiva e arborea di ex aree agricole in paesaggi caratterizzati da matrici agricole intensive (ad es. nei paesaggi agricoli delle monoculture cerealicole o a dominanza di vigneti specializzati);*

- *Mantenimento degli arbusteti e dei mosaici di prati arbustati se attribuibili ad habitat di interesse comunitario o regionale (vedere target relativo), o comunque se di elevato interesse conservazionistico;*

Si richiamano le indicazioni dell'Agroecosistema intensivo:

- *Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive, miglioramento della loro infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei relittuali elementi agricoli tradizionali, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;*

- *Tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee;*

- *Riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico);*

- *Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari.*

La Matrice forestale di connettività, (abaco delle invarianti):

- *Miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale;*

- *Valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale e applicazione di tecniche selvicolturali secondo i*



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

principi della gestione forestale sostenibile;

- Miglioramento delle funzioni connettive della matrice forestale, con particolare riferimento alla Toscana centro-meridionale;
- Recupero della gestione attiva delle formazioni forestali la cui perpetuazione è strettamente legata all'utilizzo antropico (ad esempio pinete costiere, boschi di sughera, ecc.);
- Riduzione del carico di ungulati;
- Riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e incendi;
- Tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità (futuri nodi della rete) e delle stazioni forestali "eterotopiche".
- Controllo/limitazione della diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali (in particolare dei robinieti).

Il nodo degli agroecosistemi, (abaco delle invarianti):

- Mantenimento e recupero delle tradizionali attività di pascolo e dell'agricoltura montana, con esclusione della porzione di nodi primari montani interessati da praterie primarie e da brughiere, aree unide e torbiere, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;
- Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato nelle aree agricole collinari e nelle pianure interne e costiere;
- Mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche degli agroecosistemi con particolare riferimento agli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili);
- Mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria;
- Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sugli ecosistemi agropastorali e sulle praterie primarie e torbiere;
- Mantenimento degli assetti idraulici e del reticolo idrografico minore per i nodi delle pianure alluvionali;
- Riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi montani e sulle torbiere legati a locali e intense attività antropiche (strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave, impianti eolici);
- Mitigazione degli effetti delle trasformazioni degli ecosistemi agropastorali in vigneti specializzati, vivai o in arboricoltura intensiva;
- Mantenimento e tutela integrale degli ambienti climax appenninici, quali le praterie primarie, le brughiere e le torbiere montane e alpine;
- Mantenimento e valorizzazione dell'agrobiodiversità.

Il Corridoio ripariale, (abaco delle invarianti):

- Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua;
- Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale;
- Miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idraulica, delle opere per lo sfruttamento idroelettrico e delle attività di pulizia delle sponde;
- Miglioramento della qualità delle acque;
- Mitigazione degli impatti legati alla diffusione di specie aliene (in particolare di robinia).
- Riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi d'acqua.

per la Quarta Invariante Strutturale, i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali, l'intervento interessa i morfotipi 16- Morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina, 15- Morfotipo dell'associazione tra seminativo e vigneto, 10- Morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari, il 17- Morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle prime pendici collinari e il 19 – Morfotipo del mosaico colturale e boscato.

Le indicazioni per le azioni del morfotipo 16- seminativo e oliveto prevalenti di collina sono due principali:

- 1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi mediante:
 - la tutela dell'integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che ne alterino la struttura d'impianto;
 - la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che compromettano la leggibilità della struttura insediativa storica (spesso d'impronta mezzadrile tipica della gran parte dei



contesti dove è presente il morfotipo);

- la conservazione, ove possibile, degli oliveti alternati ai seminativi in una maglia fitta o medio-fitta, posti a contorno degli insediamenti storici, in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla copertura boschiva.

2) preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agraria d'impronta tradizionale, favorendo un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, attraverso le seguenti azioni:

- nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, il mantenimento di una trama colturale media, la conservazione degli elementi dell'infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e l'integrità della rete;

- la permanenza della diversificazione colturale data dall'alternanza tra oliveti e seminativi;

- il mantenimento della funzionalità e dell'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;

- una corretta attuazione della gestione forestale sostenibile che tuteli le porzioni di territorio strutturalmente coperte dal bosco per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli (boschi di valore patrimoniale), e contenendo l'espansione della boscaglia sui terreni scarsamente mantenuti;

- la conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario; Nei casi in cui interventi di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito tale rete, introdurre nuovi elementi vegetazionali nei punti della maglia agraria che ne risultano maggiormente sprovvisti;

- la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

Le indicazioni per le azioni del morfotipo 15 – dell'associazione tra seminativo e vigneto:

Fermo restando il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, una prima indicazione per questo morfotipo è la creazione, ove possibile, di una maglia agraria, di dimensione media, adatta alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente infrastrutturata sul piano morfologico ed ecologico, e idonea alla conservazione dei suoli agricoli e al contrasto dei fenomeni erosivi. Tale obiettivo si può articolare nei seguenti punti:

- porre particolare attenzione nella progettazione della forma e dell'orientamento dei campi che potranno assumere dimensioni maggiori rispetto a quelle tipiche della maglia agraria storica purché siano morfologicamente coerenti con il contesto ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica;

- realizzare confini degli appezzamenti che tendano ad armonizzarsi con le curve di livello;

- realizzare una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica continua e articolata da conseguire anche mediante la piantumazione di alberature e siepi arbustive a corredo dei nuovi tratti di viabilità poderale e interpoderale, dei confini dei campi e dei fossi di scolo delle acque. È inoltre opportuno introdurre alberi isolati o a gruppi nei punti nodali della maglia agraria;

- tutelare gli elementi dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti e del relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);

- ricostituire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua (per es. vegetazione riparia) con la finalità di sottolineare alcuni elementi visivamente strutturanti il paesaggio e di favorire la connettività ecologica;

- per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, l'interruzione della continuità della pendenza nelle sistemazioni a rittochino tramite l'introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante, valutando ove possibile l'orientamento dei filari secondo giaciture che assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza.

Un secondo obiettivo per il morfotipo riguarda il sistema insediativo e si può articolare nei seguenti punti:

- tutelare il sistema insediativo storico evitando alterazioni della sua struttura d'impianto;

- nei contesti a più forte pressione antropica, contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

dei centri abitati ed erosione del territorio;

- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all'impiego di edilizia ecocompatibile.

Le indicazioni per le azioni del morfotipo mosaico culturale e boscato, fermo restando il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, sono due le principali indicazioni per questo morfotipo:

1) *Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile - funzionale tra sistema insediativo storico e tessuto dei coltivi mediante:*

- *la tutela dell'integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che ne alterino la struttura d'impianto;*

- *la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario. In particolare è necessario preservare la leggibilità della struttura insediativa storica spesso d'impronta mezzadrile che lega strettamente edilizia rurale e coltivi;*

- *la conservazione delle colture legnose per lo più d'impronta tradizionale (oliveti, piccoli vigneti, appezzamenti a coltura promiscua) che contornano e sottolineano viabilità di crinale e insediamenti storici.*

2) *Preservare, ove possibile, i caratteri di complessità, articolazione e diversificazione tipici della maglia agraria attraverso le seguenti azioni:*

- *il mantenimento della diversificazione colturale data dall'alternanza tra oliveti, vigneti, seminativi semplici o arborati, pioppete;*

- *la preservazione degli elementi vegetazionali non colturali presenti nel mosaico agrario e l'introduzione di siepi, filari, alberature nei punti della maglia agraria che risultano maggiormente carenti con finalità di strutturazione morfologica e percettiva del paesaggio e di connettività ecologica;*

- *la tutela dell'infrastruttura rurale storica (viabilità poderale e interpoderale, sistemazioni idraulico-agrarie) in termini di integrità e continuità. Nelle ristrutturazioni agricole, si raccomanda di realizzare nuovi percorsi e manufatti che preservino la continuità e l'integrità della rete di infrastrutturazione rurale;*

- *il mantenimento della funzionalità e dell'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;*

- *per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, l'interruzione della continuità della pendenza nelle sistemazioni a rittochino tramite l'introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante, valutando ove possibile l'orientamento dei filari secondo giaciture che assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza.*

Con riferimento al quadro vincolistico, il Settore regionale competente, evidenzia che, dalla cartografia ricognitiva del PIT/PPR consultabile con Geoscopia, l'area di intervento è interessata dalla presenza di aree tutelate ai sensi dell'art.142 del Codice di cui alla:

- lett.g) "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227."

Le prescrizioni delle Aree Tutela per Legge di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR, art. 12.3 – Prescrizioni per le aree vincolate ai sensi dell'art.142 lett. g) del Codice:

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
 2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
 3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Il Comune di Scansano, con riferimento alla conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica, rileva che "nelle tavole del Piano operativo si illustra la disciplina del Territorio Rurale, individuando la "area vocata per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica" localizzata nella zona dell'esistente impianto per produzione di energia eolica di Poggi Alti: unica zona in cui è esplicitamente ammesso lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica."

Aspetti progettuali

Il progetto del parco eolico interessa una importante estensione sul territorio in un'area che va ad inserirsi in un contesto territoriale di tipo agricolo e rurale, sede di agricolture specializzate di alta qualità (vino, olio, turismo di qualità).

Si evidenziano incoerenze e carenze progettuali oltre alla mancanza di un'analisi degli effetti cumulativi che sarebbe dovuta partire da un'attenta e puntuale ricognizione ed indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, in relazione al territorio interessato dalle opere e dal tipo di installazione prevista, nelle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio), evidenziato dal Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio nel proprio contributo conclusivo. (paragrafo 4.7.)

A tale proposito anche la Provincia di Grosseto, Area Edilizia, Territorio, Ambiente e Sviluppo economico, evidenzia che in termini di visibilità e per un ampio raggio territoriale, gli aerogeneratori dominano su tutti gli altri elementi naturali e non naturali del contesto territoriale collinare locale (alcuni aerogeneratori, quali quelli dell'area sud WGT n.7-8-9-10 e 11, raggiungono altezze massime intorno ai 400-500 metri, talora ben superiori ai rilievi circostanti), con "effetti di alterazione estetica e percettiva da ritenersi importanti ma anche con impatti che potrebbero risultare significativi sulle caratteristiche del paesaggio rurale in precedenza descritto", a cui si sommano possibili riflessi negativi sull'economia locale a seguito di una minore interesse e una minore attrattività rispetto alle riconosciute eccellenze del territorio".

Aspetti ambientali

Componente Paesaggio e beni culturali.

In riferimento alla componente Paesaggio e beni culturali, esaminata la documentazione complessivamente presentata dal Proponente (iniziale ed integrativa), il Settore regionale competente in materia di paesaggio, conclude il proprio contributo istruttorio del 12/02/2025 rilevando che le integrazioni prodotte sono, per la maggior parte, parzialmente esaustive, in particolare:

- il punto 2) manca di approfondimento relativo agli aspetti paesaggistici, evidenziato in una tavola del sovrapposto tra le Aree tutelate per legge e le diverse tipologie di viabilità. "Ad ogni tracciato, interessato dal bene paesaggistico, sarebbe dovuta corrispondere una descrizione (anche sotto forma di scheda) che chiarisse le attività previste, le tecniche utilizzate per la realizzazione e/o adeguamento. Nel caso del tratto della viabilità



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

per la quale è previsto l'attraversamento del bosco tramite la tecnica TOC mancano totalmente degli approfondimenti, in riferimento all'apparato radicale degli alberi potenzialmente interessati, alla profondità che si intende raggiungere ed a tutte le specifiche tecniche utili per chiarire se una simile tecnica possa essere applicata in tale contesto e per le finalità descritte. Ad ogni non si hanno a disposizione elementi sufficienti a poter valutare se realmente tale attività non possa effettivamente creare delle modifiche irreversibili all'area boscata”.

- il punto 3) manca di una “rappresentazione della viabilità di avvicinamento ai siti, per le quali sono previste opere di adeguamento. Nella stesura dell'elaborato integrativo non si è tenuto conto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati”.

- il punto 4) e 5) “manca di un'analisi degli effetti cumulativi che sarebbe dovuta partire da un'attenta e puntuale ricognizione ed indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, in relazione al territorio interessato dalle opere e dal tipo di installazione prevista, nelle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio), secondo le indicazioni di cui al p.to 3.5 dell'Allegato 1b del PIT-PPR”.

- il punto 6) manca di “documentazione che doveva comprendere fotoinserimenti per tutte le opere previste da progetto ma, di fatto, si ritrovano solo alcuni nuovi punti di presa in riferimento ai soli aerogeneratori. Per quanto riguarda le strade e le piazzole sono riportati alcuni fotoinserimenti relativi ad un progetto analogo, non quello in esame, giustificando tale scelta “Tra i fotoinserimenti effettuati ne è stato inserito anche uno molto da vicino che tuttavia non consente di apprezzare lo stato di progetto delle piazzole e delle strade. Questo in quanto la morfologia dell'area, molto ondulata, e la vegetazione sparsa rendono difficile la visuale delle basi degli aerogeneratori dai punti di vista accessibili. Al fine di dare comunque seguito alla richiesta della Regione Toscana in Figura 2—19 e Figura 2—20 è stato riportato un fotoinserimento effettuato per un progetto analogo (stessi aerogeneratori, stessa altezza e stesse opere di base) ubicato in zone non molto diverse da quelle in progetto”. I fotoinserimenti prodotti in fase integrativa non hanno risposto pienamente alla richiesta avanzata dal Settore competente in materia di paesaggio.

- il punto 7) è ritenuto non esaustivo in quanto la richiesta di un cronoprogramma che descrivesse nel dettaglio le attività specifiche riguardanti le opere di mitigazione “è stato rimandato alla progettazione esecutiva”.

Non avendo elementi conclusivi completi per poter superare le perplessità espresse nei propri contributi istruttori, il Settore competente in materia del paesaggio “ritiene non valutabile l'impatto paesaggistico dell'intervento”.

Sulla componente Paesaggio, sono stati acquisiti anche il parere sfavorevole dell'Amministrazione Comunale di Scansano e dell'Amministrazione Comunale di Magliano in Toscana (entrambe interessate territorialmente dal progetto), che ritengono l'intervento “completamente fuori scala rispetto al contesto paesaggistico di riferimento, costituito dalla bassa Maremma”, prosegue valutando “l'impatto paesaggistico degli interventi di progetto, assolutamente sottovalutato, in quanto condotto senza considerare il punto di vista panoramico per eccellenza, godibile dal centro storico di Montiano”. (paragrafo 4.6 – 4.8 e 4.9)

Dette criticità sono state confermate anche nei pareri sfavorevoli espressi dagli Enti locali coinvolti dall'impatto paesaggistico: la Provincia di Grosseto, il Comune di Scansano e il Comune di Magliano in Toscana.

Si evidenzia infine che sono pervenute numerose osservazioni da parte del pubblico pervenute per conoscenza al Settore scrivente le quali esprimono, tra l'altro, contrarietà al progetto, in termini di impatto paesaggistico.

Valutazione Incidenza Ambientale

Gli esiti della Valutazione di Incidenza, come risultanti dalla nota del 26/02/2025 (prot. 0134730) del competente Settore regionale VAS - VIncA, sono i seguenti:

“ ... si deve rilevare come il quadro fornito dallo Studio di Incidenza non affronti in termini esaustivi gli aspetti collegati ad un inquadramento dell'area di progetto (per esempio non si cita, nonostante l'indubbia peculiarità ornitologica, la presenza dell'Area IBA Important Birds Area “Valle del fiume Albegna”) né si forniscono motivazioni sui monitoraggi ante operam non eseguiti, specialmente su Uccelli e Chiroteri, con il proponente che nel contempo dichiara non significativi gli impatti..



.. permangono incertezze sugli impatti esercitabili dal progetto, con riferimento alle incidenze ed alla procedura adottata che non si richiama alle “Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici da parte della Regione Toscana” (2012). Non è possibile concludere in maniera oggettiva che l’intervento non determinerà incidenze significative sulle specie tutelate dalle Zone a Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione ricadenti nel comprensorio.”

Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Per la componente Ambiente idrico, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale nel contributo del 24/07/2024 (prot 0415101) evidenzia che la torre eolica denominata “WTG 2”, porzioni delle linee elettriche dorsali e di collegamento nonché tratti della viabilità di accesso agli aerogeneratori attraversano alcune aree classificate a pericolosità da alluvione a media ed elevata (P2 e P3) e che l’impianto eolico costituito dagli aerogeneratori è esterno alle aree a pericolosità, ma una porzione delle linee elettriche dorsale e di collegamento attraversano alcune aree classificate a pericolosità da frana elevata (P3a) e molto elevata (P4).

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, il progetto di fattibilità in esame è stato ritenuto dal Settore regionale competente in materia di difesa del suolo e protezione civile, favorevole pur riscontrando nella documentazione integrativa delle parziali ottemperanze, superate con puntuali prescrizioni.

6. Conclusioni

A conclusione dell’istruttoria condotta dal Settore VIA con la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale sopra elencati, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal Proponente ed i pareri pervenuti, si esprime un parere tecnico sfavorevole, avendo rilevato:

- *impossibilità ad escludere un impatto paesaggistico negativo* (Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, paragrafo 4.7.);
- *impossibilità ad escludere incidenze significative* sulle specie tutelate dalle Zone a Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione ricadenti nel comprensorio. (Settore regionale VAS–VincA, paragrafo 4.2.);
- *impossibilità ad escludere un impatto negativo ed irreversibile dell’area boscata* (Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo, cambiamenti climatici, paragrafo 4.4.);
- *impatto negativo sulla viabilità provinciale in fase di cantiere*, dovuto alle criticità in termini di sicurezza e fluidità del traffico veicolare, in un contesto viario già fortemente critico a causa delle caratteristiche geometriche delle strade provinciali interessate. (Provincia di Grosseto, paragrafo 4.6.);
- *impossibilità ad escludere un impatto negativo sulla componente socio economica*, in riferimento ai possibili effetti negativi alle attività turistiche esistenti, che basano la propria offerta sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio rurale” (Provincia di Grosseto, paragrafo 4.6.);

Si evidenzia altresì che non è ad oggi acquisito il contributo conclusivo di ARPAT per le componenti Rumore, Ambiente idrico e Terre e Rocce da scavo, per le quali erano state richieste integrazioni. Si dà altresì atto che tale contributo sebbene sostanziale per alcune componenti ambientali, nel caso specifico, per gli aspetti critici rilevati sulle componenti paesaggio-biodiversità-viabilità-socio economica, può essere considerato di secondaria importanza ai fini del parere conclusivo.

Per completezza, si ritiene opportuno trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio, al fine di completezza istruttoria.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Si ritiene quindi di **proporre alla Giunta Regionale di:**

a) di esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i, **parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale** sul progetto "Parco eolico di Scansano" di potenza pari a 79,2 MW, proposto dal Gruppo Visconti Scansano S.r.l. per l'impossibilità ad escludere un impatto negativo sulle componenti Paesaggio e beni culturali, Beni materiali, infrastrutture e aspetti socio economici.

b) di dare atto degli esiti della VincA in relazione ai Siti limitrofi Aree Natura 2000 Alto Corso del Fiume Fiora, Medio Corso del Fiume Albegna, Lago Acquato e di San Floriano (ricadenti nella Regione Toscana) espressi dal competente Settore regionale VAS e VincA, il quale conclude che **non è possibile escludere un'incidenza significativa dell'intervento proposto;**

c) di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – a cura del Settore VIA – unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio.

La Titolare di Incarico di EQ
Ing. Valentina Gentili
firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/04/2025 (punto N 33)

Delibera N 451 del 07/04/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

PR FSE+ 2021-2027 APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI NELL'AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z.- ETÀ SCOLARE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - 2.f.13.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Scheda elementi essenziali

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Scheda elementi essenziali

a89c5b271f355a531757a0c39e1ada058c61d453d3fb19cf7d7ae108d489ad3c

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12/09/2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022;

Vista la Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1 luglio 2024 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 6089 che approva il "PR Toscana FSE+ 21/27" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia, recependo la proposta di riprogrammazione al PR adottata con DGR n. 520 del 06/05/2024;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 261 del 3 marzo 2025 "Regolamento (UE) 2021/1060 – Approvazione della proposta di riprogrammazione del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 CCI 2021IT05SFPR015"

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ss.mm.ii.;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del 10/02/2025 "Cronoprogramma 2025 - 2027 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee";

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale viene approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-25;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15/05/2023 e ss.mm.ii "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo";

Visto il parere positivo dell'Autorità di Audit dell' 08/05/2024 alla modifica della metodologia di definizione delle Unità di costo standard (UCS) per le attività laboratoriali realizzate nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z. Età scolare relativa alla riduzione del numero minimo di allievi e allieve necessario per i laboratori da 14 a 9;

Visto il parere positivo dell'Autorità di Audit del 26/03/2025 alla modifica della metodologia di definizione delle Unità di costo standard (UCS) per le attività laboratoriali realizzate nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z. Età scolare, per prevedere la possibilità di adeguamento annuale del valore dell'UCS anziché quadriennale, fermo restando la condizione di un incremento minimo del 5% dell'indice FOI;

Considerato di dover procedere, in ragione di quanto sopra, all'applicazione del valore adeguato dell'UCS PEZ pari a 47 € nelle more della formalizzazione dell'adeguamento medesimo mediante la DGR di aggiornamento dei Documento riepilogativo delle OSC;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 5/06/2023 e ss.mm.ii "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" ed in particolare le disposizioni della Sezione A e della Sezione C.9 che definisce le Unità di Costo Standard riferibili ai laboratori P.E.Z.;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ 2021-2027;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 199 del 28/02/2022 “Strategia regionale per le aree interne nella programmazione europea 2021-2027. Indirizzi per le strategie territoriali locali”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 690 del 20/06/2022 “Strategia regionale per le aree interne 2021-2027. Approvazione delle aree interne da sostenere mediante strategie territoriali e degli elementi essenziali per la prima elaborazione delle strategie”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1476 del 19/12/2022 “Strategia regionale per le aree interne. Integrazione degli elementi essenziali per la prima elaborazione delle strategie territoriali 2021-2027 e sostituzione dell’Allegato B alla DGR n. 690/2022”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 397 del 31/03/2025 che approva i massimali entro cui il PR FSE+ sostiene le strategie aree interne e gli indirizzi operativi per l’integrazione degli ITI (Investimento Territoriale Integrato);

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 11 del 04/02/2025 “Valorizzazione della Toscana diffusa” e in particolare l’art. 2 c. 5;

Vista la Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);

Vista la deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025 e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, nonché l’Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFER (I Integrazione NADEFER) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025, ed in particolare l'allegato 1A nel quale al Progetto regionale n. 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza”, nel contesto dell’Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico, sono previsti:

- interventi per il contrasto e la prevenzione dell’abbandono scolastico da attivarsi attraverso l’istituto della coprogettazione a livello territoriale tra istituzioni scolastiche e Zone per l’educazione e l’istruzione, anche tramite l’emanazione di appositi bandi a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027,
- interventi per la qualificazione e lo sviluppo del sistema della governance territoriale di educazione e istruzione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali educazione e scuola, nonché il Progetto regionale n. 27 “Interventi nella Toscana diffusa (aree interne e territori montani)”;

Visto il “Protocollo d’intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l’attuazione della governance territoriale” di cui alla D.G.R. n. 505 del 31/05/2004, che prevede il processo di programmazione a livello zonale e provinciale;

Tenuto conto delle proprie precedenti Deliberazioni che hanno approvato le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale P.E.Z. per gli anni educativi/scolastici

precedenti tra le quali, in ultimo, la D.G.R. n. 665 del 12/06/2023 che definisce, tra l'altro, la descrizione del processo di governance territoriale;

Tenuto conto, inoltre, delle proprie precedenti Deliberazioni n. 584 del 21/06/2016 e n. 251 del 20/03/2017 che stabiliscono i criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione e le relative linee guida per la loro applicazione;

Considerata la propria Deliberazione n. 584 del 13/05/2024 che prevede la sottoscrizione di un Accordo tra la Regione Toscana e ciascuna Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola, destinando apposite risorse, con la quale il presente atto risulta coordinato e coerente;

Considerato che la sopra richiamata propria Deliberazione n. 584 del 13/05/2024 provvede inoltre a confermare per il triennio 2024-2025-2026 il processo della governance territoriale così come definito dalla D.G.R. n. 665/2023 con le Linee guida per l'a.s. 2023/2024;

Dato atto che nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio PAD del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 approvato con D.G.R. n. 122 del 20/02/2023 e ss.mm.ii. è prevista l'Attività 2.f.13 "Progetti Educativi Zonali (PEZ) finalizzati al contrasto della dispersione scolastica" nell'ambito delle "Azioni di prevenzione e lotta alla dispersione scolastica";

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale sono definiti gli elementi essenziali necessari alla successiva adozione di uno specifico avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali P.E.Z. finalizzate alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo, rivolte a bambini e bambine, ragazzi e ragazze in età scolare per l'anno scolastico 2025/2026, in coerenza con i quali verrà adottato l'avviso stesso con successivo decreto del Settore competente;

Ritenuto opportuno pertanto approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente "Scheda elementi essenziali dell'avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei progetti educativi zonali -P.E.Z.- finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica -anno scolastico 2025/2026- 2.f.13." che consente l'adozione di specifico avviso con successivo decreto del Settore competente;

Dato atto che le risorse necessarie all'avviso finalizzato alla realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- per l'anno scolastico in corso 2024/2025, approvato con D.D. n. 11860/2024 in attuazione della DGR n. 585/2024, sono state completamente impegnate a favore dei soggetti beneficiari ed è pertanto possibile destinare al presente atto la quota residua delle precedenti prenotazioni assunte con gli atti sopra richiamati;

Dato atto che l'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 6.075.000,00 in riferimento all'anno scolastico 2025/2026, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025 e 2026 secondo la seguente articolazione per importo e capitolo:

- esercizio 2025 per complessivi € 3.645.000,00

- complessivi € 1.458.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2025 (competenza pura)

di cui € 68.426,24 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:

- € 4,48 sulla prenotazione generica n. 2024897 assunta con D.G.R. n. 585/2024
 - € 68.421,76 sulla prenotazione specifica n. 2024979 assunta con D.D. n. 11860/2024
 - complessivi € 1.530.900,00 sul capitolo 64166 esercizio 2025 (competenza pura)
di cui € 71.847,55 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 4,70 sulla prenotazione generica n. 2024898 assunta con D.G.R. n. 585/2024
 - € 71.842,85 sulla prenotazione specifica n. 2024980 assunta con D.D. n. 11860/2024
 - complessivi € 656.100,00 sul capitolo 64167 esercizio 2025 (avanzo)
- esercizio 2026 per complessivi € 2.430.000,00
- complessivi € 972.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2026 (competenza pura)
 - complessivi € 1.020.600,00 sul capitolo 64166 esercizio 2026 (competenza pura)
 - complessivi € 437.400,00 sul capitolo 64167 esercizio 2026 (competenza pura);

Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul PR FSE+ 2021/2027 – Priorità 2 – Attività 2.f.13;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge Regionale n. 60 del 24/12/2024 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 08/01/2025 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 3/04/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente “Scheda elementi essenziali dell'avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell’ambito dei progetti educativi zonali -P.E.Z.- finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica - anno scolastico 2025/2026 - 2.f.13.” in coerenza dei quali verrà adottato specifico avviso con successivo decreto del Settore competente.
2. Di prevedere che l’attuazione dell’avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 6.075.000,00 in riferimento all’anno scolastico 2025/2026, trovi copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025 e 2026 secondo la seguente articolazione per importo e capitolo:

- esercizio 2025 per complessivi € 3.645.000,00
 - complessivi € 1.458.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2025 (competenza pura) di cui € 68.426,24 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 4,48 sulla prenotazione generica n. 2024897 assunta con D.G.R. n. 585/2024
 - € 68.421,76 sulla prenotazione specifica n. 2024979 assunta con D.D. n. 11860/2024
 - complessivi € 1.530.900,00 sul capitolo 64166 esercizio 2025 (competenza pura) di cui € 71.847,55 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 4,70 sulla prenotazione generica n. 2024898 assunta con D.G.R. n. 585/2024
 - € 71.842,85 sulla prenotazione specifica n. 2024980 assunta con D.D. n. 11860/2024
 - complessivi € 656.100,00 sul capitolo 64167 esercizio 2025 (avanzo)
- esercizio 2026 per complessivi € 2.430.000,00
 - complessivi € 972.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2026 (competenza pura)
 - complessivi € 1.020.600,00 sul capitolo 64166 esercizio 2026 (competenza pura)
 - complessivi € 437.400,00 sul capitolo 64167 esercizio 2026 (competenza pura).

3. Di precisare che l'avviso regionale di cui al presente atto si avvale delle risorse disponibili sul PR FSE+ 2021/2027 - Priorità 2 - Attività 2.f.13.
4. Di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e Istruzione della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.
5. Di dare atto che l'impegno di spesa delle risorse coinvolte di cui al presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

ALLEGATO A**PR FSE+ 2021-2027 - SCHEDE ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO REGIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI NELL'AMBITO DEI
PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z.- ETÀ SCOLARE FINALIZZATI ALLA
PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
- ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -
2.f.13.**

Finalità dell'intervento: È finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell'anno scolastico 2025/2026 (1/09/2025-31/08/2026) la realizzazione di progetti zonali di attività laboratoriali nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- finalizzati alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo, rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi in età scolare, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado.

Beneficiari dei contributi e azioni previste dall'avviso regionale: I beneficiari dei contributi sono i Comuni e le Unioni di Comuni appartenenti a ciascuna delle 35 Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione della Toscana in partenariato fra loro.

Per ciascuna Zona viene individuato un Comune o Unione di Comuni come capofila tra gli enti del territorio afferenti alla zona medesima, definito attraverso un atto della Conferenza zonale che esprime la volontà di tutti i Comuni partecipanti, con cui si conferisce mandato con rappresentanza al capofila ai fini della partecipazione all'avviso, della responsabilità sulla gestione delle risorse e sulla realizzazione delle attività zonali.

Destinatari delle azioni: I soggetti destinatari delle azioni previste dall'avviso sono le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi in età utile per la frequenza scolastica, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado.

Indicazione delle caratteristiche principali dell'avviso regionale: La Regione Toscana effettua il riparto preliminare delle risorse disponibili tra le 35 Zone, secondo i criteri di riparto prestabiliti che tengono conto della popolazione scolastica e dei fattori di criticità presenti per ciascun territorio indicativi del rischio di fenomeni di dispersione scolastica. Viene inoltre stabilita una previsione di risorse in relazione alle particolarità dei territori appartenenti alle aree interne in riferimento alla relativa strategia, nonché in relazione alle particolarità dei territori riferiti alla L.R. n. 11 del 04/02/2025 "Valorizzazione della Toscana diffusa", art. 2 c. 5.

Le risorse disponibili vengono assegnate ai Comuni/Unioni di Comuni capofila per ciascuna Conferenza zonale ad esito dell'istruttoria positiva della documentazione prevista dall'avviso.

Non è previsto cofinanziamento da parte dei Comuni e Unioni di Comuni beneficiari.

Il limite massimo di risorse assegnabili a ciascun Comune/Unione di Comuni corrisponde a quelle previste dal riparto preliminare effettuato sulle 35 Zone.

Indicazione della tipologia di azioni finanziabili e del contributo ammissibile: I laboratori dovranno essere finalizzati nello specifico a:

- a) Promuovere l'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità
- b) Promuovere l'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza
- c) Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale
- d) Promuovere l'orientamento scolastico.

I laboratori potranno essere realizzati in orario scolastico (curricolare o extracurricolare) o in orario extrascolastico, sia in ambiente scolastico che in altre sedi allo scopo individuate.

La progettazione dei laboratori dovrà avvenire nel contesto e nel processo della programmazione territoriale dei P.E.Z. Progetti Educativi Zonali prevista per le Conferenze zonali dalle apposite Linee guida emanate da Regione Toscana.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 53.3 del Regolamento (UE) 1060/2021 e dalla Deliberazione della G.R. n. 507 e ss.mm.ii. del 15/05/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo", al fine del calcolo del contributo spettante per ciascuna ora di laboratorio prevista dal progetto, si utilizzano i costi standard unitari (UCS).

L'importo dei costi standard unitari (UCS) è quantificato in € 47,00 riferito al costo di ciascuna ora di laboratorio, a prescindere dalla finalità specifica perseguita.

Ciascun laboratorio dovrà avere una durata compresa tra un minimo di 5 ore e un massimo di 15 ore e un numero minimo di 9 allievi e allieve.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, sulla base del numero di ore di laboratorio effettuate che soddisfino i suddetti criteri di durata e allievi e allieve iscritti e iscritte.

La realizzazione di tutte le attività ricomprese nelle finalità dell'avviso dovrà essere orientata alla destrutturazione degli stereotipi e dei ruoli di genere, assunta come principio di riferimento che ispiri trasversalmente tutta l'azione educativa per prevenire discriminazioni e disuguaglianze, educando alla parità e al rispetto delle differenze.

Istruttoria: sui progetti presentati verrà svolta l'istruttoria di ammissibilità in termini di completezza e coerenza con le indicazioni regionali definite con l'avviso nonché in coerenza con il documento "Criteri di selezione" approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18/11/2022 e ss.mm.ii. A seguito di istruttoria positiva delle domande di finanziamento ricevute si procederà all'approvazione di un elenco di progetti finanziati.

Definizione del quadro finanziario: L'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 6.075.000,00 in riferimento all'anno scolastico 2025/2026, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025 e 2026 secondo la seguente articolazione:

- esercizio 2025 per complessivi € 3.645.000,00

- esercizio 2026 per complessivi € 2.430.000,00

avvalendosi delle risorse disponibili sul PR FSE+ 2021/2027 - Priorità 2 - Attività 2.f.13.

Disposizioni specifiche relative al monitoraggio fisico e finanziario dei progetti: Il soggetto attuatore dei progetti sarà tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali, nonché altri dati informativi che la Regione dovesse richiedere sui progetti.

Gli adempimenti sul monitoraggio e in generale l'alimentazione del sistema informativo FSE sono condizione necessaria per l'erogazione ed il riconoscimento dei contributi assegnati.

Trattamento dei dati: Troverà applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ottemperanza a quanto stabilito dal Reg. (UE) 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 6 marzo 2025, n. 44

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) – concessione marchi e servizi tipografici.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliere segretario
<i>Sono assenti</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore
	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023 n. 82, 11 gennaio 2024, n.7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- La Casa del Sole e della Luna O.d.v., per il "Premio Nazionale di poesia inedita 'Simonetta Cappellini' - VIII Edizione", concorso dedicato alla poetessa che persegue la finalità di suscitare interesse per la poesia, coinvolgendo il maggior numero di persone;
- ORA – Officina per il Rilancio di Arezzo, per l'iniziativa "Hannu Palosuo - Just before now", mostra personale dell'artista che reinterpreta la scultura classica del "Galata morente", con sculture e installazioni ambientali;
- Pro Loco Vinci A.P.S., per l'iniziativa "Il Giorno di Leonardo", che ha come tema "Il Primo Volo" per rievocare alcune tappe della vita di Leonardo ed in particolare quelle

correlate a ciò che rappresenta il primo volo e che spinge ognuno di noi ad iniziare a spiccare le ali della conoscenza attraverso l'esperienza;

- Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione "Ten. Piero Sansoni" San Giovanni Valdarno, per il Raduno Provinciale Bersaglieri e la mostra per gli 80 anni della liberazione intitolata "Stavano come d'autunno sugli alberi le foglie", esposizione di documenti, fotografie, reperti originali e testimonianze legate alla Seconda Guerra Mondiale e alla Liberazione del territorio;
- Istituto Salesiano Dell'Immacolata, per la manifestazione "Maggio Salesiano 2025", che prevede diverse iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, sportivo e religioso;
- Il Sole Associazione Down Pistoia ODV – E.T.S., per l'iniziativa "Frammenti di emozioni", mostra d'arte e asta benefica con l'esposizione di opere d'arte di alcuni artisti pistoiesi, affiancate da opere create dai ragazzi dell'associazione;
- Associazione Culturale La Fonte, per la manifestazione "Bright Festival 2025", una tre giorni di attività formativa, espositiva e di intrattenimento al fine di promuovere le arti digitali, coinvolgendo artisti provenienti da tutto il territorio nazionale;
- Associazione Produttori e Consumatori Fior di Corleone, per l'iniziativa "Estempor Art - Colorando il buio", estemporanea di pittura e arti grafiche dedicata al bene confiscato alla mafia della Tenuta agricola di Suvignano;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto", in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato disciplinare, che le iniziative sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Dato atto che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 di servizi tipografici da parte di:

- Comitato Cornacchiaia Mille Anni, per la stampa di n. 300 copie del volume "La pieve di Cornacchiaia dal 1500 al 1700 e stralci di Chronicon riguardanti restauri effettuati nel tempo", che illustra la tesi storica sulle origini della Pieve di Cornacchiaia e Chronicon e i restauri subiti nel tempo;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, in cui è evidenziato che la richiesta è ammissibile ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare, in quanto:

- il soggetto proponente è in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l'accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dalla dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 2977/2025);

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- La Casa del Sole e della Luna O.d.v., per il "Premio Nazionale di poesia inedita 'Simonetta Cappellini' - VIII Edizione";
- ORA – Officina per il Rilancio di Arezzo, per l'iniziativa "Hannu Palosuo - Just before now";
- Pro Loco Vinci A.P.S., per l'iniziativa "Il Giorno di Leonardo";
- Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione "Ten. Piero Sansoni" San Giovanni Valdarno, per il Raduno Provinciale Bersaglieri e la mostra "Stavano come d'autunno sugli alberi le foglie";
- Istituto Salesiano Dell'Immacolata, per la manifestazione "Maggio Salesiano 2025";
- Il Sole Associazione Down Pistoia ODV – E.T.S., per l'iniziativa "Frammenti di emozioni";
- Associazione Culturale La Fonte, per la manifestazione "Bright Festival 2025";
- Associazione Produttori e Consumatori Fior di Corleone, per l'iniziativa "Estempor Art - Colorando il buio";

Ritenuto di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale al soggetto di seguito indicato:

- Comitato Cornacchiaia Mille Anni, per la stampa di n. 300 copie del volume "La pieve di Cornacchiaia dal 1500 al 1700 e stralci di Chronicon riguardanti restauri effettuati nel tempo";

Ritenuto di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi,

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
 - La Casa del Sole e della Luna O.d.v., per il "Premio Nazionale di poesia inedita 'Simonetta Cappellini' - VIII Edizione";
 - ORA – Officina per il Rilancio di Arezzo, per l'iniziativa "Hannu Palosuo - Just before now";
 - Pro Loco Vinci A.P.S., per l'iniziativa "Il Giorno di Leonardo";
 - Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione "Ten. Piero Sansoni" San Giovanni Valdarno, per il Raduno Provinciale Bersaglieri e la mostra "Stavano come d'autunno sugli alberi le foglie";
 - Istituto Salesiano Dell'Immacolata, per la manifestazione "Maggio Salesiano 2025";
 - Il Sole Associazione Down Pistoia ODV – E.T.S., per l'iniziativa "Frammenti di emozioni";
 - Associazione Culturale La Fonte, per la manifestazione "Bright Festival 2025";

- Associazione Produttori e Consumatori Fior di Corleone, per l'iniziativa "Estempor Art - Colorando il buio";
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale al soggetto di seguito indicato:
 - Comitato Cornacchiaia Mille Anni, per la stampa di n. 300 copie del volume "La pieve di Cornacchiaia dal 1500 al 1700 e stralci di Chronicon riguardanti restauri effettuati nel tempo";
 3. di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
 4. di incaricare con il presente atto la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 6 marzo 2025, n. 45**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) – concessione contributi.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliere segretario
<i>Sono assenti</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore
	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023, n. 82, 11 gennaio 2024, n. 7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l. r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'articolo 5 del Disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo pervenute da parte dei soggetti di seguito indicati, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Comune di Sinalunga, per il "Festival di arti di strada l'incantaborgo 2025", manifestazione che giunta all'8^a edizione, propone una rassegna di spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici in genere, che animano le vie e le piazze del centro storico di Sinalunga;
- Associazione Enrico Caruso Pro Lastra, per "Salotti Musicali e premio Nazionale di lirica Enrico Caruso", iniziativa che prevede serate/concerto di rappresentazione di brani estratti da opere di Puccini, Verdi, Mascagni, con protagonisti giovani cantanti lirici e noti professionisti e il Premio Caruso rivolto ai grandi della lirica nazionale, con l'assegnazione di premi da parte di una giuria qualificata;
- Associazione Sagra San Giuseppe, per "Palio dei Somari", evento che, organizzato dal 1966 in onore di San Giuseppe, anima il borgo millenario di Torrita di Siena con momenti di rievocazione storica, spettacoli in stile medievale e caratteristici banchetti di piatti tipici del territorio allestiti dalle contrade;
- Centro Minibasket Arno A.S.D., per il "6° Torneo Nazionale Città di Rignano", manifestazione sportiva di Pallacanestro Giovanile categoria under 15 che, rivolta ai ragazzi nati negli anni 2010/11, vede la partecipazione di 16 squadre, di cui 15 provenienti da fuori regione;
- Scuderia Radicofani Motorsport A.S.D., per il "XVI° Rally Della Val D'Orcia", manifestazione che, stabilmente inserita nel Campionato CIRT (Campionato Italiano Rally Terra) e del CIRTAS (Campionato Italiano Rally Terra Storico), è finalizzata a far rivivere a tutti gli amanti della disciplina il transito dei bolidi di un tempo nei famosissimi sterrati del senese;
- Club per l'Unesco di Vinci Odv, per il "Premio per la Comunicazione "Li Omini Boni Desiderano Sapere" e per il Cronista toscano "Leonardo Berni". XI edizione (2024/2025)", concorso giornalistico rivolto a personalità di rilievo nazionale e internazionale impegnate nell'attività di divulgazione scientifica, artistica, economica, culturale, storica, letteraria e religiosa;
- Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea nella provincia di Livorno (ISTORECO) E.T.S., per "Urban Trekking: Antifascismo e Seconda guerra mondiale a Livorno", percorso urbano nel centro di Livorno che, con la finalità di offrire ai partecipanti la possibilità di scoprire il territorio di appartenenza da un punto di vista storico e urbanistico, propone la lettura delle lapidi, datate 1924 e 1928, che attribuiscono ai caduti della Grande Guerra il titolo di "camerati", altre "emergenze" come la casa dei fratelli Gigli in via Santo Stefano, la lettura della lapide della nascita del Partito comunista in via Borra, l'osservazione delle pietre di inciampo e la ricostruzione della sinagoga in stile modernista ed infine la visita ai luoghi dei bombardamenti, ai rifugi e alla lapide del Partigiano in via Magenta;
- Taegukgi - Toscana Korea Association, per la "23rd Florence Korea Film Fest 2025", manifestazione che, nell'ambito del programma volto anche alle celebrazioni delle relazioni tra l'Italia e la Corea, prevede due eventi ad ingresso gratuito, una serata inaugurale del festival all'interno del Cinema La Compagnia e un incontro con il regista coreano Choo Chang-min alla presenza del programmatore del Busan International Film Festival Jung Hansok e della professoressa di Coreanistica Giuseppina De Nicola dell'Università di Torino;
- Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione "Ten. Piero Sansoni" San Giovanni Valdarno, per "Raduno Provinciale Bersaglieri e mostra per gli 80 anni della liberazione intitolata "Stavano come d'autunno sugli alberi le foglie", evento che riunirà le Fanfare dei Bersaglieri in congedo, i radunisti e le Associazioni d'Arma per celebrare l'80° Anniversario della Liberazione e che prevede l'allestimento di una Mostra Storica dal titolo " Stavano come

d'autunno sugli alberi le foglie ", con l'esposizione di documenti, fotografie, reperti originali e testimonianze legate alla Seconda Guerra Mondiale e alla Liberazione del territorio;

- Associazione Raggi di Speranza in stazione ODV, per "Pistoia attraverso gli occhi di un senzatetto", iniziativa che, con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche dei senza fissa dimora, prevede una camminata tematica di dieci tappe, proponendo di guardare la città dalla prospettiva dei senzatetto, anche attraverso l'ascolto delle loro testimonianze;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dalla dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 2977/2025);

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 8.250,00;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato Disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

- a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
- b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;
- c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
- d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;
- e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Valutate le sopraccitate richieste, verificata la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Richiamato, inoltre, l'articolo 7 del Disciplinare "Limite del contributo", nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare euro 2.000,00 e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 contributi economici per un importo totale di euro 8.250,00 sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è indicata per ciascun soggetto la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 del Disciplinare;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

Per le motivazioni espresse in premessa;

A voti unanimi,

delibera

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 8.250,00;
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 8.250,00 ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio", approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);
3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
4. di incaricare con il presente atto la dirigente del Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 45 del 06 marzo 2025 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. protocollo	data	soggetto	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDENZIA AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
659 1662	16/01/2025 06/02/2025	Comune di Sinalunga	"Festival di arti di strada l'incantaborgo 2025", manifestazione che giunta all'8ª edizione, propone una rassegna di spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici in genere, che animano le vie e le piazze del centro storico di Sinalunga.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione artistica e culturale.	1.000,00 €
1183 2062	29/01/2025 14/02/2025	Associazione Enrico Caruso Pro Lastra	"Salotti Musicali e premio Nazionale di lirica Enrico Caruso", iniziativa che prevede serate/concerto di rappresentazione di brani estratti da opere di Puccini, Verdi, Mascagni, con protagonisti giovani cantanti lirici e noti professionisti e il Premio Caruso rivolto ai grandi della lirica nazionale, con l'assegnazione di premi da parte di una giuria qualificata.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione artistica e culturale.	500,00 €
1722 2464	07/02/2025 25/02/2025	Associazione Sagra San Giuseppe	"Palio dei Somari", evento che, organizzato dal 1966 in onore di San Giuseppe, anima il borgo millenario di Torrita di Siena con momenti di rievocazione storica, spettacoli in stile medievale e caratteristici banchetti di piatti tipici del territorio allestiti dalle contrade.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera v), la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, sociale	1.000,00 €
1771 1959	10/02/2025 13/02/2025	Centro Minibasket Arno A.S.D.	"6° Torneo Nazionale Città di Rignano", manifestazione sportiva di Pallacanestro Giovanile categoria under 15 che, rivolta ai ragazzi nati negli anni 2010/11, vede la partecipazione di 16 squadre, di cui 15 provenienti da fuori regione.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera ibis), il diritto di fare sport per stare bene. c) rilevanza sotto il profilo della promozione sportiva e turistica.	500,00 €
2160 2433	19/02/2025 25/02/2025	Scuderia Radicofani Motorsport A.S.D.	"XVIª Rally Della Val D'Orcia", manifestazione che, stabilmente inserita nel Campionato CIRT (Campionato Italiano Rally Terra) e del CIRTAS (Campionato Italiano Rally Terra Storico), è finalizzata a far rivivere a tutti gli amanti della disciplina il transito dei bolidi di un tempo nei famosissimi sterrati del senese.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera ibis), il diritto di fare sport per stare bene. c) rilevanza sotto il profilo della promozione sportiva e turistica.	1.000,00 €
2187	19/02/2025	Club per l'Unesco di Vinci Odv	"Premio per la Comunicazione "Li Omini Boni Desiderano Sapere" e per il Cronista toscano "Leonardo Berni". XI edizione (2024/2025)", concorso giornalistico rivolto a personalità di rilievo nazionale e internazionale impegnate nell'attività di divulgazione scientifica, artistica, economica, culturale, storica, letteraria e religiosa.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	500,00 €

2199	19/02/2025	Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea nella provincia di Livorno (ISTORECO) E.T.S.	"Urban Trekking: Antifascismo e Seconda guerra mondiale a Livorno", percorso urbano nel centro di Livorno che, con la finalità di offrire ai partecipanti la possibilità di scoprire il territorio di appartenenza da un punto di vista storico e urbanistico, propone la lettura delle lapidi, datate 1924 e 1928, che attribuiscono ai caduti della Grande Guerra il titolo di "camerati", altre "emergenze" come la casa dei fratelli Gigli in via Santo Stefano, la lettura della lapide della nascita del Partito comunista in via Borra, l'osservazione delle pietre di inciampo e la ricostruzione della sinagoga in stile modernista ed infine la visita ai luoghi dei bombardamenti, ai rifugi e alla lapide del Partigiano in via Maenta.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	1.000,00 €
2224 2597	20/02/2025 27/02/2025	Taegukgi - Toscana Korea Association	"23rd Florence Korea Film Fest 2025", manifestazione che, nell'ambito del programma volto anche alle celebrazioni delle relazioni tra l'Italia e la Corea, prevede due eventi ad ingresso gratuito, una serata inaugurale del festival all'interno del Cinema La Compagnia e un incontro con il regista coreano Choo Chang-min alla presenza del programmatore del Busan International Film Festival Jung Hansok e della professoressa di Coreanistica Giuseppina De Nicola dell'Università di Torino.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione artistica e culturale.	1.000,00 €
2343 2508	24/02/2025 26/02/2025	Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione "Ten. Piero Sansoni" San Giovanni Valdarno	"Raduno Provinciale Bersaglieri e mostra per gli 80 anni della liberazione intitolata "Stavano come d'autunno sugli alberi le foglie", evento che riunirà le Fanfare dei Bersaglieri in congedo, i radunisti e le Associazioni d'Arma per celebrare l'80° Anniversario della Liberazione e che prevede l'allestimento di una Mostra Storica dal titolo "Stavano come d'autunno sugli alberi le foglie", con l'esposizione di documenti, fotografie, reperti originali e testimonianze legate alla Seconda Guerra Mondiale e alla Liberazione del territorio.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale;	1.000,00 €
2827	03/03/2025	Associazione Raggi di Speranza in stazione ODV	"Pistoia attraverso gli occhi di un senzatetto", iniziativa che, con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche dei senza fissa dimora, prevede una camminata tematica di dieci tappe, proponendo di guardare la città dalla prospettiva dei senzatetto, anche attraverso l'ascolto delle loro testimonianze.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera s), il rifiuto di ogni forma di discriminazione legata ad aspetti della condizione umana e sociale; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	750,00 €

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 12 marzo 2025, n. 50

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) – concessione marchio e sale istituzionali.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidenti
	GAZZETTI FRANCESCO	
	MARCO STELLA	Consiglieri segretari questori
	FEDERICA FRATONI	
	DIEGO PETRUCCI	Consiglieri segretari

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023 n. 82, 11 gennaio 2024, n.7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Dato atto che è pervenuta la richiesta di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- Rotary Club Pisa Pacinotti, per il "Seminario contro il Bullismo e Cyberbullismo", iniziativa finalizzata a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sul tema del cyberbullismo;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore "Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto", in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato disciplinare, che l'iniziativa è corrispondente alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Dato atto che sono pervenute le richieste, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 di utilizzo gratuito di sale istituzionali da parte di:

- Taegukgi - Toscana Korea Association per l'utilizzo gratuito della sala Collezioni di Palazzo Bastogi per il giorno 25 marzo 2025 dalle ore 16 alle ore 17 per l'organizzazione dell'incontro con il regista sudcoreano Choo Chang-min;
- Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica A.P.S. per l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Spadolini per il 12 marzo 2025 dalle ore 16 alle ore 19:45 per l'iniziativa "Dal corpo delle persone al cuore della politica regionale, Assemblea Regione Toscana dell'Associazione Luca Coscioni", confronto pubblico su la difesa delle libertà e l'affermazione del diritto alla salute e alla scienza nell'ambito delle competenze regionali;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, in cui è evidenziato che la richiesta è ammissibile ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare, in quanto:

- il soggetto proponente è in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l'accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Rotary Club Pisa Pacinotti, per il "Seminario contro il Bullismo e Cyberbullismo", iniziativa finalizzata a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sul tema del cyberbullismo;

Ritenuto di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 l'utilizzo gratuito di sale istituzionali ai soggetti sottoelencati:

- Taegukgi - Toscana Korea Association per l'utilizzo gratuito della sala Collezioni di Palazzo Bastogi per il giorno 25 marzo 2025 dalle ore 16 alle ore 17 per l'organizzazione dell'incontro con il regista sudcoreano Choo Chang-min;
- Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica A.P.S. per l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Spadolini per il 12 marzo /2025 dalle ore 16 alle ore 19:45 per l'iniziativa "Dal corpo delle persone al cuore della politica regionale, Assemblea Regione Toscana dell'Associazione Luca Coscioni", confronto pubblico su la difesa delle libertà e l'affermazione del diritto alla salute e alla scienza nell'ambito delle competenze regionali;

Ritenuto di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi,

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del

Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Rotary Club Pisa Pacinotti, per il "Seminario contro il Bullismo e Cyberbullismo";
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 l'utilizzo gratuito di sale istituzionali ai soggetti sottoelencati:
- Taegukgi - Toscana Korea Association per l'utilizzo gratuito della sala Collezioni di Palazzo Bastogi per il giorno 25 marzo 2025 dalle ore 16 alle ore 17 per l'organizzazione dell'incontro con il regista sudcoreano Choo Chang-min;
 - Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica A.P.S. per l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Spadolini per il 12 marzo 2025 dalle ore 16 alle ore 19:45 per l'iniziativa "Dal corpo delle persone al cuore della politica regionale, Assemblea Regione Toscana dell'Associazione Luca Coscioni", confronto pubblico su la difesa delle libertà e l'affermazione del diritto alla salute e alla scienza nell'ambito delle competenze regionali;
3. di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
4. di incaricare con il presente atto la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 20 marzo 2025, n. 57**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) – concessione contributi.**

Sono presenti ANTONIO MAZZEO **Presidente del Consiglio regionale**

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consiglieri segretari questori

MARCO STELLA

Sono assenti FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023, n. 82, 11 gennaio 2024, n. 7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l. r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'articolo 5 del Disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo pervenute da parte dei soggetti di seguito indicati, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Bikerando A.S.D., per "Tuscany Grand Rando", percorso di 1200 km su strade a basso traffico della Toscana che, finalizzato a valorizzare i percorsi cicloturistici della Regione, ha carattere internazionale ed è inserito nel calendario BRM/ACP (brevetto Randonnée Mondiale);
- Amiata Bike A.S.D., per "Amiata Bike Festival 2025", evento che si compone di due manifestazioni ciclistiche, il Campionato Italiano Gravel 2025 e la Cicloturistica AmiataGravel, entrambe a carattere turistico e finalizzate a valorizzare l'area del Monte Amiata;
- Corpo Italiano di San Lazzaro Distretto Toscana Ody, per "Le attività delle istituzioni e dei volontari per la sicurezza dei beni comuni, artistici, culturali e religiosi", convegno sulla protezione dei beni artistici in ambito ordinario e durante le emergenze con la partecipazione di esperti del settore e l'intervento del reparto Tutela Beni del Comando Carabinieri;
- Associazione Artistico Culturale Loga Studio, per "Shelley Project 2025", concorso letterario che, dedicato alla figura di Mary Shelley, scrittrice del romanzo "Frankenstein o il moderno Prometeo", vissuta nella seconda decade del 1800 a Bagni di Lucca e nel territorio della Lucchesia, è rivolto a studenti e scrittori emergenti;
- Comune di Borgo a Mozzano, per la "Biennale Mostra Mercato Azalea", iniziativa che si rivolge agli amanti di questo fiore ed è finalizzata anche alla promozione di prodotti tipici locali e delle ricchezze culturali del territorio attraverso eventi collaterali come convegni, incontri e spettacoli;
- Associazione Teatro Buti E.T.S., per "Il Canto del Maggio e i suoi autori", iniziativa che, dedicata alla tradizione del Canto del Maggio, dell'Ottava Rima e della Poesia estemporanea, celebra le figure dei poeti Nello Landi e Pietro Frediani, di cui ricorrono, rispettivamente, i cento anni e i duecentocinquanta anni dalla nascita, concludendosi con la rappresentazione dello spettacolo del Maggio della "Passione di Gesù Cristo";
- Associazione Argentario Art Day A.P.S., per "Pop Corn Festival Del Corto 8° Edizione", rassegna che propone tre serate di proiezioni di cortometraggi con al centro tematiche sociali ed eventi collaterali come masterclass, incontri con gli autori e presentazione di libri;
- Team Bike Syrah Cortona A.S.D., per il "Gran Fondo del Syrah", evento che, con la finalità di promuovere la mountain bike e il turismo enogastronomico a Cortona e in Valdichiana, prevede una gara con due percorsi facente parte di tre circuiti del Centro Italia, un circuito nazionale e una gara riservata a esordienti/allievi con punteggio top class;
- GRVItalia A.P.S., per "La battaglia di San Regolo", rievocazione della battaglia fra esercito Pisano e Fiorentino sotto forma di teatro interattivo improvvisato finalizzato a rivivere un episodio poco conosciuto della storia toscana, ma parte ingenerente dell'evoluzione della Regione Toscana, con la finalità di far comprendere tradizioni popolari, stile di vita, cultura, storia del Rinascimento toscano;
- Associazione Vento e Vertigine A.P.S., per "Portatori di Memoria. Giornalismo d'Inchiesta e Verità Scomode", incontri sul tema della legalità economica e del contrasto alla criminalità rivolto agli studenti delle scuole, con la partecipazione del giornalista Sigfrido Ranucci, noto per il suo impegno nella denuncia delle mafie e per il giornalismo d'inchiesta come strumento di verità e contrasto alla criminalità;

- Grande Giove A.P.S., per "Sulla Felicità Festival Quarta Edizione - Giornata Bimbinbici", manifestazione finalizzata alla promozione del turismo in bicicletta, mettendo al centro il valore della felicità per comunicare e condividere che educare alla felicità significa educare anche alla cura del pianeta;
- Immagina ODV, per "Immagina - Festival delle storie illustrate 2025 - L'inutile", manifestazione che propone mostre tematiche, talk, laboratori creativi, workshop il cui tema è incentrato sull'inutile, inteso come la paradossale utilità dei saperi, privi di profitto o finalità pratiche, ma essenziali per coltivare lo spirito e la crescita civile;
- ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani - Massa Montignoso ODV, per il "Premio Artistico Letterario Apuano (A. Novani) Ottava Edizione", concorso letterario di poesia e racconto breve per adulti e alunni delle scuole primarie e secondarie, finalizzato a stimolare i partecipanti alla conoscenza e padronanza lessicale e sintattica della lingua italiana;
- Avis Comunale Taverne e Arbia, per "Birraria 2025", festa sociale, organizzata da oltre ottanta volontari, che propone ogni sera divertimento con musica dal vivo in abbinamento a piatti tipici bavaresi e birre tedesche, oltre a punti di informazione finalizzati a promuovere e sensibilizzare i molti giovani partecipanti al dono del sangue;
- Ars Laminae A.S.D., per "Una giornata con il Gran Duca Leopoldo", evento di teatro interattivo che, ambientato al termine del periodo in cui Francesco III reggeva il Granducato della Toscana, è finalizzato a far conoscere le circostanze in cui furono varate riforme, quali l'abolizione della tortura e della pena di morte;
- REGES - Rete Europea Gruppi Eventi Storici - A.P.S., per la "Festa in laboratorio - lavori d'altri tempi", rappresentazione di un "mercato" ai tempi del basso Medioevo che, con la finalità di riportare all'attenzione e alla conoscenza i mestieri artigianali antichi, propone agli intervenuti la possibilità di vedere come si svolgevano le varie attività che scandivano la vita ordinaria dei villaggi;

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 13.400,00;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato Disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

- a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
- b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;
- c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
- d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;
- e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 3865/2025);

Valutate le sopracitate richieste, verificata la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Richiamato, inoltre, l'articolo 7 del Disciplinare "Limite del contributo", nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare euro 2.000,00 e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 contributi economici per un importo totale di euro 13.400,00 sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è indicata per ciascun soggetto la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 del Disciplinare;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

Per le motivazioni espresse in premessa;

A voti unanimi,

delibera

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 13.400,00;
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 13.400,00 ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio", approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
4. di incaricare con il presente atto il dirigente del Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 57 del 20 marzo 2025 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. protocollo	data	oggetto	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDEZA AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
861	22/01/2025	Bikerando A.S.D.	"Tuscany Grand Rando", percorso di 1200 km su strade a basso traffico della Toscana che, finalizzato a valorizzare i percorsi cicloturistici della Regione, ha carattere internazionale ed è inserito nel calendario BRM/ACP (brevetto Randonnée Mondiale).	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera (bis), il diritto di fare sport per stare bene. c) rilevanza sotto il profilo della promozione sportiva e turistica.	1.000,00 €
1039 3139	27/01/2025 07/03/2025	Amiata Bike A.S.D.	"Amiata Bike Festival 2025", evento che si compone di due manifestazioni ciclistiche, il Campionato Italiano Gravel 2025 e la Cicloturistica AmiataGravel, entrambe a carattere turistico e finalizzate a valorizzare l'area del Monte Amiata.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera (bis), il diritto di fare sport per stare bene. c) rilevanza sotto il profilo della promozione sportiva e turistica.	1.000,00 €
1750 2061 2595	10/02/2025 14/02/2025 27/02/2025	Corpo Italiano di San Lazzaro Distretto Toscana Odv	"Le attività delle istituzioni e dei volontari per la sicurezza dei beni comuni, artistici, culturali e religiosi", convegno sulla protezione dei beni artistici in ambito ordinario e durante le emergenze con la partecipazione di esperti del settore e l'intervento del reparto Tutela Beni del Comando Carabinieri.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	750,00 €
2278	21/02/2025	Associazione Artistico Culturale Loga Studio	"Shelley Project 2025", concorso letterario che, dedicato alla figura di Mary Shelley scrittrice del romanzo "Frankenstein o il moderno Prometeo", vissuta nella seconda decade del 1800 a Bagni di Lucca e nel territorio della Luchesia, è rivolto a studenti e scrittori emergenti.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	500,00 €
2374	24/02/2025	Comune di Borgo a Mozzano	"Biennale Mostra Mercato Azalea", iniziativa che si rivolge agli amanti di questo fiore ed è finalizzata anche alla promozione di prodotti tipici locali e delle ricchezze culturali del territorio attraverso eventi collaterali come convegni, incontri e spettacoli.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera n), la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale ed economica.	1.000,00 €
2446 3365	25/02/2025 12/03/2025	Associazione Teatro Buti E.T.S.	"Il Canto del Maggio e i suoi autori", iniziativa che, dedicata alla tradizione del Canto del Maggio, dell'Ottava Rima e della Poesia estemporanea, celebra le figure dei poeti Nello Landi e Pietro Frediani, di cui ricorrono, rispettivamente, i cento anni e i duecentocinquanta anni della nascita, concludendosi con la rappresentazione dello spettacolo del Maggio della "Passione di Gesù Cristo".	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	1.000,00 €
2681 2942	28/02/2025 04/03/2025	Associazione Argentario Art Day A.P.S.	"Pop Com Festival Del Corto 8° Edizione", rassegna che propone tre serate di proiezioni di cortometraggi con al centro tematiche sociali ed eventi collaterali come masterclass, incontri con gli autori e presentazione di libri.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	750,00 €
2890 3134	04/03/2025 07/03/2025	Team Bike Syrah Cortona A.S.D.	"Gran Fondo del Syrah", evento che, con la finalità di promuovere la mountain bike e il turismo enogastronomico a Cortona e in Valdichiana, prevede una gara con due percorsi facente parte di tre circuiti del Centro Italia e un circuito nazionale e una gara riservata a esordienti/allievi con punteggio top class.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera (bis), il diritto di fare sport per stare bene. c) rilevanza sotto il profilo della promozione sportiva.	750,00 €

3138	07/03/2025	GRVItalia A.P.S.	"La battaglia di San Regolo", rievocazione della battaglia fra esercito Pisano e Fiorentino sotto forma di teatro interattivo improvvisato finalizzato a rivivere un episodio poco conosciuto della storia toscana, ma parte ingenerale dell'evoluzione della Regione Toscana, con la finalità di far comprendere tradizioni popolari, stile di vita, cultura, storia del Rinascimento toscano.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera v), la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	1.000,00 €
3262	10/03/2025	Associazione Vento e Vertigine A.P.S.	"Portatori di Memoria. Gialismo d'Inchiesta e Verità Scomode", incontri sul tema della legalità economica e del contrasto alla criminalità rivolto agli studenti delle scuole, con la partecipazione del giornalista Sigfrido Ranucci, noto per il suo impegno nella denuncia delle mafie e per il giornalismo d'inchiesta come strumento di verità e contrasto alla criminalità.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione artistica e culturale.	400,00 €
3264 3372	10/03/2025 12/03/2025	Grande Giove A.P.S.	"Sulla Felicità Festival Quarta Edizione I Giornata Bimbinici", manifestazione finalizzata alla promozione del turismo in bicicletta, mettendo al centro il valore della felicità per comunicare e condividere che educare alla felicità significa educare anche alla cura del pianeta.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera l), il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale	1.000,00 €
3268	10/03/2025	Immagina ODV	"Immagina - Festival delle storie illustrate 2025 - L'inutile", manifestazione che propone mostre tematiche, talk, laboratori creativi, workshop il cui tema è incentrato sull'inutile, inteso come la paradossale utilità dei saperi, privi di profitto o finalità pratiche, ma essenziali per coltivare lo spirito e la crescita civile.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	750,00 €
3294 3563	11/03/2025 14/03/2025	ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani - Massa Montignoso ODV	"Premio Artistico Letterario Apuano (A. Novani) Ottava Edizione", concorso letterario di poesia e racconto breve per adulti e alunni delle scuole primarie e secondarie, finalizzato a stimolare i partecipanti alla conoscenza e padronanza lessicale e sintattica della lingua italiana.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	500,00 €
3441 3582	13/03/2025 17/03/2025	Avis Comunale Taverne e Arbia	"Birrarbia 2025", festa sociale, organizzata da oltre ottanta volontari, che propone ogni sera divertimento con musica dal vivo in abbinamento a piatti tipici bavaresi e birre tedesche, oltre a punti di informazione finalizzati a promuovere e sensibilizzare i molti giovani partecipanti al dono del sangue.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale;	1.000,00 €
3450	13/03/2025	Ars Laminæ A.S.D.	"Una giornata con il Gran Duca Leopoldo", evento di teatro interattivo che, ambientato al termine del periodo in cui Francesco III reggeva il Granducato della Toscana, è finalizzato a far conoscere le circostanze in cui furono varate riforme, quali l'abolizione della tortura e della pena di morte.	a) rispondenza alle finalità di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale lettera m), la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale.	1.000,00 €
3452	13/03/2025	RECES - Rete Europea Gruppi Eventi Storici - A.P.S. 93081000502	"Festa in laboratorio - lavori d'altri tempi", rappresentazione di un "mercato" ai tempi del basso Medioevo che, con la finalità di riportare all'attenzione e alla conoscenza i mestieri artigianali antichi, propone agli intervenuti la possibilità di vedere come si svolgevano le varie attività che scandivano la vita ordinaria dei villaggi.	a) rispondenza alle finalità di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale lettera m), la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale;	1.000,00 €

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 20 marzo 2025, n. 58**Oggetto: L.r. 9/2025 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015). Concessione contributo in favore di Arezzo Equestrian Centre.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>Sono assenti</i>	MARCO CASUCCI	Vicepresidente
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto l'articolo 4 dello Statuto ed in particolare la lettera v) che prevede il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015) che, modificando la citata l.r. 46/2015, ha introdotto il Capo II ter "Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano";

Visto in particolare l'articolo 3 quinquies, comma 1 della sopra citata l.r. n. 9/2025, di modifica della l.r. 46/2015", in base al quale "Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità";

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 3 bis) "Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)";

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Vista la richiesta di sostegno tramite la concessione di un contributo economico presentata da Equestrian Center per la realizzazione dell'iniziativa "Gran Premio Regione Toscana Tour 2025", il Trofeo Regione Toscana – Consiglio regionale, che si inserisce nell'ambito della manifestazione Toscana Tour 2025, evento di equitazione che prevede anche allestimento e sfilate del gruppo storico e balli storici;

Considerato che il Toscana Tour è un evento di equitazione che si svolge ad Arezzo annualmente dal 1992, con l'obiettivo di valorizzare la grande tradizione delle competizioni equestri della Toscana, terra di ippodromi, ancora oggi attivi, e di rassegne che hanno valorizzato, nel tempo, sia le razze equine autoctone che vere e proprie scuole dell'arte di montare a cavallo;

Considerato pertanto l'opportunità, inserendosi in un contesto di competizioni a carattere internazionale, di massimizzare la visibilità di queste antiche tradizioni;

Ritenuto di prendere in esame la richiesta di contributo pervenuta da parte di Arezzo Equestrian Centre in considerazione della particolare rilevanza dell'iniziativa in quanto corrispondente alle finalità istituzionali per le sue caratteristiche di salvaguardia e valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano;

Richiamato l'articolo 3 quinquies, comma 2 della l.r. 9/2025, di modifica della l.r. 46/2015, in base al quale "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento";

Considerato il riconosciuto rilievo internazionale dell'iniziativa "Gran Premio Regione Toscana Tour 2025" e tenuto conto dell'importanza degli effetti propulsori generati, rinvenibili, tra l'altro, nelle ricadute in termini di promozione del territorio toscano, con particolare riferimento ad Arezzo e all'autenticità delle sue tradizioni;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi della l.r. 9/2025 un contributo economico per un importo pari a euro 3.500,00 a Arezzo Equestrian Centre per l'iniziativa "Gran Premio Regione Toscana Tour 2025";

Visto il parere favorevole della dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto conservato agli atti d'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi,

delibera

1. di sostenere per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi della legge regionale n. 46/2015 così come modificata dalla legge regionale n. 9/2025, per le motivazioni espresse in premessa, l'iniziativa "Gran Premio Regione Toscana Tour 2025" tramite la concessione di un contributo economico di euro 3.500,00 ad "Arezzo Equestrian Centre";
2. di incaricare con il presente atto il dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE
ACQUE INTERNE.**Responsabile di settore Marco FERRETTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4168 del 29-02-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 7066 - Data adozione: 07/04/2025Oggetto: ART. 37 L.R. 3/94 - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTROLLO SULLA SPECIE
NUTRIA: DOMANDE ACCOLTE PRESENTATE SU SISTEMA SIART DI ARTEA AL 07/04/2025 PER LA
PROVINCIA DI GROSSETO

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD008261

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 19 “Controllo della fauna selvatica” e l’art. 19 ter “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 37 “Controllo della fauna selvatica”, comma 3, che prevede che la Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici, autorizzi piani di abbattimento e li attui con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale;

Visto l’articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell’ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015”;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 310/2016 “Procedura per l’attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994”, e le successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’Allegato 1) della DGR n. 515/2021, modificativa della sopra citata DGR 310/2016, al paragrafo 2.3 lett. c), prevede che la competente struttura della Giunta regionale adotta un provvedimento amministrativo di autorizzazione e attribuisce alla richiesta accolta un Numero Univoco d’Intervento (NUI), che identifica il richiedente, l’ubicazione (comune, località/indirizzo), la specie selvatica oggetto dell’intervento ed inserisce i dati contenuti nella richiesta nell’apposito data-base regionale;

Considerato altresì che ai sensi dell’Allegato 1) della DGR 515/2021 ogni atto autorizzativo di intervento identificato da ciascun NUI, ha termine quando sia risolta la situazione di problematicità che motiva l’intervento;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 941 del 5 agosto 2024 “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992” come da ultimo modificata con DGR n. 54 del 27 gennaio 2025;

Considerato in particolare l’Allegato A alla predetta DGR n. 941/2024 come da ultimo modificato con DGR n. 54 del 27 gennaio 2025, nel quale sono contenute le modalità, le limitazioni, l’arco temporale di intervento in controllo per ciascuna specie selvatica e la destinazione dei capi prelevati;

Considerata la/le richiesta/e di intervento di controllo ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1994 n.3, presentata/e nelle modalità conformi alla predetta DGR 515/2021 e pervenuta/e sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) predisposto da ARTEA, alla data del 07/04/2025 relativa/e alla specie NUTRIA, richiesta/e identificata/e dal rispettivo numero DUA di cui all’allegato A al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, presentata/e da parte di titolari di aziende agricole e/o singoli proprietari e conduttori iscritti all’anagrafe regionale delle aziende agricole, indicati nel suddetto allegato A;

Dato atto altresì che ai sensi del punto 2.1 della DGR n. 515/2021, per le richieste dei proprietari e conduttori di aree soggette a danno, titolari di Aziende Agricole e/o singoli proprietari e conduttori iscritti all'anagrafe regionale delle aziende agricole, in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano dato disponibilità ad effettuare in maniera diretta l'intervento, la Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano l'intervento del singolo soggetto e che esso in questo caso è il diretto responsabile delle attività di intervento da lui compiute;

Dato atto che i soggetti che abbiano dato disponibilità ad effettuare in maniera diretta l'intervento sono specificati nell'elenco allegato alla colonna "Cacciatore" mediante l'indicazione "SI" e che tale indicazione viene comunicata dal sistema SIART nel sistema in uso da parte della Polizia Provinciale e della Polizia della Città metropolitana di Firenze che coordinano l'intervento;

Dato atto che la completezza delle istanze di intervento sopra richiamate e la loro rispondenza alle casistiche previste dai piani di controllo della specie ai sensi del paragrafo 2.3) lettera b) del sopra richiamato Allegato 1) alla DGR 515/2021 è garantita dal SIART ;

Dato atto che il NUI identifica il richiedente, l'ubicazione (località e comune), la specie causa del danno, ed eventualmente il nome e la tipologia della struttura faunistica e che la competente struttura della Giunta regionale inserisce i dati contenuti nella richiesta nell'apposito database regionale;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria delle richieste di intervento sopra richiamate, a cui è stato attribuito specifico NUI come da allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti del settore;

DECRETA

1. di autorizzare gli interventi di controllo sulla specie NUTRIA contraddistinti dal relativo NUI (Numero Unico di Intervento) indicato nell'elenco seguente e dettagliato nell'allegato A al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale:

ID	NUI	Data Ricezione	Provincia	Coltura	Specie
1542090034		03/04/2025	GR	Girasole	NUTRIA
1542090075		03/04/2025	GR	Girasole	NUTRIA
1542090081		03/04/2025	GR	Frumento duro	NUTRIA
1542090112		03/04/2025	GR	Frumento duro	NUTRIA

2. di stabilire che per gli interventi di controllo identificati con NUI di cui al presente decreto, possono essere attivate dalla Polizia Provinciale più uscite, anche in giorni diversi, fino alla risoluzione della problematicità causata dalla specie oggetto di prelievo;

3. di dare atto che le attività di controllo dovranno essere attuate con le modalità previste all'Allegato A della DGR n. 941/2024 come da ultimo modificata con DGR n. 54 del 27 gennaio 2025 e con le eventuali limitazioni in esso indicate in relazione alla specie, all'area ed al periodo di intervento;

4. che la rendicontazione degli interventi sia effettuata nei modi previsti al paragrafo 2.4 della sopra citata DGR n. 515/2021;

5. di stabilire che i capi prelevati siano destinati secondo le indicazioni contenute al paragrafo 7, secondo e terzo capoverso, dell'Allegato A alla predetta DGR n. 941/2024 come da ultimo modificata con DGR n. 54 del 27 gennaio 2025;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *LR 3/94 ART. 37 NUTRIA AL 07/04 GR*
d7ff5f8689e43ae334e08451b202b3cd81142944370e2924c7dced0ad35bdab8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 7285 - Data adozione: 10/04/2025

Oggetto: [ID 2322] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico di potenza nominale media di concessione pari a 520 kW in corrispondenza della traversa della Pescaia di Santa Rosa sul Fiume Arno, Comune di Firenze. Proponente: Silextech S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD008550

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il Decreto Legge 153/2024, di modifica della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Viste la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 e la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";

il D.Lgs. 28/2011 "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.Lgs. 190/2024 in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" emanate con D.M. 10/09/2010;

la L.R. 39/2005 "*Disposizioni in materia di energia*";

la L.R. 44/2024, che ha modificato la L.R. 10/2010 in materia di VIA e la L.R. 39/2005 in materia di energia;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223;

Visti il r.d. 1775/1933 ed il d.p.g.r. 61R/2016, in materia di concessioni di derivazione delle acque pubbliche;

Visti il D.Lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ed il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale n.37 del 27.3.2015;

Premesso che:

il proponente Silextech S.r.l. (sede legale in Via della Concordia n.1, Pontassieve – FI; P.IVA: 06045900484), con istanza pervenuta in data 24/09/2024 ai protocolli regionali n. 505666 e n. 505668, ha chiesto al Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs.152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativo alla

realizzazione di un impianto idroelettrico della potenza di 520 kW in corrispondenza della traversa della Pescaia di Santa Rosa sul Fiume Arno, in Comune di Firenze, depositando la prevista documentazione;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 2 lettera h) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

il progetto in esame rientra nel campo di applicazione dell'autorizzazione unica di cui al D.Lgs.190/2024 e della concessione di derivazione di cui al R.D.1775/1933;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di versamento dell'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972), come documentato dalla nota prot. n. 505666 del 24/09/2024;

il proponente ha provveduto al versamento di euro 762,50 quali oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29377 del 26/09/2024;

in data 26/09/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 510931) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 26/09/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 26/09/2024 sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 561306 del 25/10/2024);
- Comune di Firenze (prot. n. 564767 del 29/10/2024 e n. 567928 del 30/10/2024);
- ARPAT – Settore VIA/VAS (prot. n. 604714 del 20/11/2024);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 553827 del 22/10/2024);
- Publiacqua Spa (prot. n. 554945 del 23/10/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 555842 del 23/10/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 566010 del 29/10/2024);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. n. 551393 del 21/10/2024);
- Settore Transizione ecologica e Sostenibilità Ambientale (prot. n. 571103 del 31/10/2024);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 22/11/2024 (prot. n. 611253) ha avanzato al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 20/12/2024 ed acquisita ai n. 661789 e n. 661790;

con nota prot. n. 667023 del 24/12/2024, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione tecnica integrativa pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale con riferimento alle integrazioni pervenute dal proponente;

a seguito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente in data 20/12/2024 (prot. n. 661789 e n. 661790), il Settore VIA ha chiesto, con nota del 24/12/2024 (prot. n. 667023), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

in esito a tale richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 30984 del 21/01/2025);
- Comune di Firenze (prot. n. 30990 del 21/01/2025);
- ARPAT – Settore VIA/VAS (prot. n. 172467 del 14/03/2025);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 23927 del 17/01/2025);

- Publiacqua Spa (prot. n. 78601 del 04/02/2025);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. n. 33709 del 22/01/2025);
- Settore Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne (prot. n. 669781 del 30/12/2024);

il proponente, preso visione dei contributi istruttori di cui al capoverso precedente, ha trasmesso alcuni approfondimenti con note:

- del 07/02/2025, pervenuta al prot. n. 92950, con riferimento al contributo sulle integrazioni di Publiacqua Spa;
- del 12/02/2025, pervenuta al prot. n. 101830, con riferimento al contributo sulle integrazioni dell'Autorità Idrica Toscana;
- del 12/02/2025, pervenuta al prot. n. 101836, con riferimento al contributo sulle integrazioni del Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne;
- del 17/02/2025, pervenuta al prot. n. 111616, con riferimento al contributo sulle integrazioni del Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio;
- del 17/02/2025, pervenuta al prot. n. 111662, con riferimento al contributo sulle integrazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;

in merito, su richiesta del Settore scrivente, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori di:

- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 123313 del 21/02/2025);
- Publiacqua Spa (prot. n. 140261 del 28/02/2025);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 148657 del 05/03/2025);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 151290 del 06/03/2025);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. n. 153165 del 06/03/2025);

successivamente, il proponente ha trasmesso ulteriori approfondimenti con note:

- del 13/03/2025, pervenuta al prot. n. 167859 in merito al contributo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;
- del 13/03/2025, pervenuta al prot. n. 167919 in merito al contributo del Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio;

il proponente, con l'istanza del 24/09/2024, ha chiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

al fine di garantire il completamento e il collaudo delle opere previste dal progetto, è stato inoltre richiesto un termine di efficacia del provvedimento di verifica pari a 7 anni per la realizzazione dell'intervento, in ragione della complessità delle procedure propedeutiche alla cantierabilità del progetto;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Visto che il proponente aveva presentato nel recente passato altri progetti idroelettrici, attestati sulla traversa Santa Rosa del Fiume Arno, che prevedevano la centrale posta in sinistra idrografica; detti progetti non hanno avuto seguito;

Dato atto che la documentazione complessivamente trasmessa dal proponente risulta costituita:

- dagli elaborati allegati all'istanza di avvio del procedimento del 24 settembre 2024;
- dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 20 dicembre 2024;
- dalle note di approfondimento acquisite in data 7 febbraio 2025, in riscontro alle osservazioni di Publiacqua;
- dalla nota del 12 febbraio 2025 in risposta ad AIT;
- dalla nota del 12 febbraio 2025 in risposta al Settore competente in materia di pesca;
- dalle due note del 17 febbraio 2025, rispettivamente in risposta alla Soprintendenza e al Settore competente in materia di Paesaggio;

- nonché dalle ulteriori note del 13 marzo 2025, riferite ai contributi della Soprintendenza e del Settore competente in materia di Paesaggio;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto sul Fiume Arno, presso la Pescaia di Santa Rosa in Comune di Firenze, per la produzione di energia elettrica. L'intervento comporta il recupero e riutilizzo del primo tratto del Canale Macinante, infrastruttura idraulica esistente in destra idraulica del fiume, che si diparte a monte della pescaia;

l'impianto idroelettrico sarà sviluppato in sotterraneo, a tergo del muro d'argine, utilizzando la presa esistente per convogliare l'acqua fino alla centrale di turbinamento; l'acqua sarà restituita nel fiume attraverso lo scolmatore Curtatone, a valle della Pescaia di Santa Rosa;

l'opera sarà realizzata sotto una porzione del parcheggio pubblico esistente, posto tra Via Curtatone ed il Lungarno Amerigo Vespucci; le aree coinvolte ricadono interamente nel demanio stradale comunale, interessato da sottoservizi;

l'accesso al cantiere è previsto attraverso rampe già esistenti per l'accesso alla sponda destra del fiume, abitualmente utilizzate per la manutenzione;

le fasi operative del cantiere prevedono la verifica di eventuali interferenze con sottoservizi e l'allestimento dell'area di cantiere, suddiviso in quattro aree ed altrettanti ingressi, seguite dall'isolamento idraulico dell'area di intervento mediante due ture, una presso lo scarico e l'altra in corrispondenza dell'opera di presa, dove sarà creato un bypass per garantire il prelievo dell'acquedotto senza interferenze con il cantiere. Successivamente, si procederà alla rimozione dell'asfalto sopra il canale da scoperchiare e alle demolizioni mirate con escavatori dotati di martellone, pinza e benna, garantendo la salvaguardia delle strutture verticali. Gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici e, nelle aree che richiedono sottofondazioni, le operazioni si svolgeranno per piccoli tratti;

le opere civili comprenderanno la costruzione dell'edificio della centrale e dei canali di carico e scarico, con l'utilizzo di calcestruzzo armato gettato in opera. Le lavorazioni terranno conto dei tempi di stagionatura necessari prima della rimozione di casseri e puntelli. In parallelo verranno eseguiti interventi di adeguamento dell'opera di presa, con abbassamento della soglia e sostituzione delle paratoie con nuove più efficienti e automatizzate, mantenendo dimensioni ed estetica attuali;

l'elettrodotto di collegamento della centrale idroelettrica con la rete elettrica nazionale di e-Distribuzione Spa sarà realizzato con uno scavo in trincea per la posa di cavi interrati, seguito dal ripristino del manto stradale. Il collegamento sarà in media tensione (MT), interrato ad una profondità minima di un metro; il proponente prevede il collegamento alla rete in corrispondenza di Villa Favard;

il montaggio delle opere elettromeccaniche avverrà con l'uso di camion con gru o autogrù per la movimentazione delle componenti più pesanti;

una volta completati gli allacci e le prove di funzionamento, si procederà al ripristino della viabilità, alla rimozione delle ture e alla sistemazione dell'alveo, concludendo con lo smontaggio del cantiere;

l'opera è di tipo presa-rilascio, monte-valle della briglia, con restituzione delle acque tramite lo scolmatore Curtatone nella zona di calma al piede della briglia di derivazione, mantenendo costantemente bagnato il profilo del piede briglia e il tratto d'alveo tra i manufatti. La definizione del DMV-DE (deflusso minimo vitale - deflusso ecologico) garantirà un adeguato profilo di moto permanente a valle della briglia;

il proponente prende in esame la possibilità di realizzazione di una scala di risalita per pesci oppure di una più piccola scala di risalita per la sola specie anguilla;

il progetto prevede un salto idraulico medio di circa 5 m, con una portata massima derivabile di 15 m³/s e una portata media di 10,6 m³/s. Il valore massimo derivabile annuo è di 473 Mm³/anno, mentre la potenza nominale media di concessione è pari a 520 kW. L'energia annua generabile ammonta a 3,9 Gwh/anno;

la durata in esercizio dell'impianto è stimata in 30 anni, in relazione alla vita utile della turbina. Alla fine di questo periodo, si prospettano due opzioni: sostituzione della turbina con aggiornamento tecnologico (*revamping*), oppure dismissione con recupero ambientale;

la durata prevista dei lavori di realizzazione è di 19 mesi;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'opera in esame ed evidenzia – tra l'altro – quanto segue:

le opere previste del progetto in esame, non ricadono all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

le aree interessate non sono soggette a vincolo idrogeologico;

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), l'area di impianto ricade nell'Ambito di Paesaggio n. 6 "*Firenze-Prato-Pistoia*";

l'area è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004: D.M. 31/08/1953, relativo a "*Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze*" (Codice identificativo del vincolo: 218-1953 – Codice regionale del vincolo: 9048136);

l'area interessa un bene archeologico tutelato ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004: il centro storico della Città di Firenze (Codice identificativo n. 90480175059 – Provvedimento del 16 Luglio 1982);

il progetto ricade nel Sito UNESCO Centro storico di Firenze;

secondo gli strumenti urbanistici comunali, l'area interessata dal progetto ha una pericolosità geologica media (G2) e bassa (G1), una pericolosità idraulica elevata (I3) e molto elevata (I4), una pericolosità sismica locale elevata (S3);

secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), l'area occupata dal nuovo impianto ricada all'interno dell'alveo fluviale, mentre le aree limitrofe al fiume Arno ricadano tutte in classe IV, aree di intensa attività umana;

in riferimento alla pianificazione di bacino:

- secondo il Piano di Gestione delle Acque (PGA), l'area interessa:

il corpo idrico superficiale del *Fiume Arno fiorentino – tratto di monte*, classificato in stato ecologico *scarso* (con obiettivo di raggiungere lo stato buono entro il 2027) e in stato chimico *non buono* (con il medesimo obiettivo al 2027);

il corpo idrico sotterraneo della *Piana Firenze, Prato, Pistoia – Zona Firenze*, classificato in stato chimico *non buono* (con obiettivo di miglioramento al 2027) e quantitativo *buono* (con obiettivo di mantenimento);
le *Aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee*, per le quali eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere soggetti a limitazioni volte a ridurre le criticità sui corpi idrici superficiali connessi;

- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) classifica l'area interessata dalla centrale con pericolosità da alluvione elevata (P3) e media (P2);

- secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), non risultano criticità specifiche per l'area in esame;

- infine, il Piano di bacino – Stralcio Bilancio Idrico (PBI), classifica l'area di intervento come "*di possibile interferenza con il reticolo superficiale*";

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati, emerge tra l'altro quanto segue:

ARPAT, nel proprio contributo di avvio procedimento del 20/11/2024, ha esaminato le caratteristiche del progetto e le componenti ambientali di competenza. Analizza la produzione energetica prevista. Prende in esame la necessaria definizione del deflusso minimo vitale (DMV) e del deflusso ecologico (DE).

Richiede integrazioni per quanto riguarda la fase di cantiere; le emissioni in atmosfera; rumore e vibrazioni; campo magnetico.

Segnala alcune criticità specifiche del cantiere: *“Il ponte Amerigo Vespucci è da anni soggetto a opere edili di stabilizzazione: nella documentazione non è valutata l’interferenza con tali lavori da parte dell’opera.*

La presenza del Consolato Americano, che si affaccia sul parcheggio dove è prevista l’installazione del cantiere numero 3, pone vincoli di sicurezza che potrebbero avere impatto anche sulla viabilità di cantiere.

Il cantiere numero 2 da planimetria sembra estendersi per tutta la larghezza del Lungarno Vespucci, impedendo di fatto il transito”.

Nel contributo del 14.3.2025, afferente alla documentazione integrativa ritiene necessari approfondimenti documentali in merito alla componente rumore e suggerisce condizioni ambientali per le altre componenti di competenza;

il Comune di Firenze, nei contributi di avvio procedimento del 29 e del 30/10/2024, esamina gli aspetti legati al rumore, ai campi elettromagnetici, alla gestione dei rifiuti, alle caratteristiche del progetto, agli aspetti geologici, idraulici e sismici, alle acque al suolo ed al sottosuolo, alle interferenze con i Canali Macinante e Curtatone. Suggerisce la richiesta di integrazioni e chiarimenti; propone alcune raccomandazioni nei confronti del proponente.

Nel contributo conclusivo del 21.1.2025, prende in esame le integrazioni presentate dal proponente e conclude di non si ravvisare elementi ostativi alla realizzazione dell’impianto idroelettrico, viste le positive ricadute ambientali legate alla fase di esercizio di questa tipologia di impianti ed in considerazione della possibilità di intervenire per il ripristino della funzionalità di alcuni importanti elementi idraulici (paratoie in particolare) e quindi di garantire un certo deflusso idrico nel Canale Macinante, attualmente limitato alle sole perdite delle paratoie esistenti. Ritiene occorra tuttavia una certa attenzione ed elevati livelli di conoscenza dell’infrastruttura, tenuto conto dell’ambito di intervento (contesto storico), della vetustà delle strutture interessate e della funzione strategica di scollo in capo al canale Curtatone e Macinante nell’ambito del sistema di drenaggio cittadino; il Comune ravvisa la necessità, prima del rilascio di qualsiasi titolo abilitativo, che siano svolti approfondimenti relativamente allo stato attuale (rilievo di dettaglio), alle condizioni delle varie strutture murarie e idrauliche presenti (paratoie, clapet, etc.), alle possibili ricadute idrauliche dell’intervento sul sistema di drenaggio urbano.

A tal fine sono state definite, nel contributo, specifiche condizioni/prescrizioni, richiami normativi (lettere C e D) e raccomandazioni (lettera E) atti a limitare i potenziali impatti e ad incrementare la compatibilità ambientale dell’intervento con il contesto interessato.

“Considerata la proprietà comunale delle varie strutture coinvolte dall’impianto, nell’ambito degli accordi tra il soggetto gestore dello stesso e l’Amministrazione Comunale, oltre agli altri soggetti interessati, saranno dettagliate tutte le condizioni che il proponente ha scelto di accettare in questa fase per l’utilizzo delle strutture stesse.

Per quanto di competenza e fatte salve le condizioni/prescrizioni, raccomandazioni e riferimenti normativi sopra richiamati, si ritiene che l’intervento possa essere escluso dalla procedura di V.I.A. Si fa nuovamente presente infine, che lo scrivente Servizio è disponibile a fornire al Proponente la documentazione in possesso, relativa ai Canali Macinante e Curtatone, nonché alle intersezioni di questi con il sistema fognario”;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, nel contributo di avvio procedimento del 25/10/2024, prende in esame le caratteristiche delle opere previste, i beni culturali e paesaggistici interessati.

Dal punto di vista paesaggistico e della tutela dei beni culturali, prese in considerazione le disposizioni del PIT/PPR, suggerisce la sottoposizione a VIA del progetto, in ragione di impatti rilevanti sui beni culturali e sul patrimonio paesaggistico. Segnala la necessità di approfondimenti con riferimento ai manufatti per i quali si prevede la demolizione o la modifica. Ricorda le esigenze di tutela della pescaia medioevale di Santa Rosa.

Relativamente al patrimonio archeologico, ritiene necessarie indagini archeologiche preliminari le quali potranno determinare prescrizioni delle Soprintendenza, anche con riferimento alle ipotesi progettuali.

Nel contributo del 21.1.2025, rileva quanto segue:

“- le simulazioni di progetto non rappresentano compiutamente gli effetti delle nuove opere all’interno del contesto di matrice storica sia in termini di percezione del nuovo setto murario posto in prossimità della bocca di rilascio, sia per quanto riguarda i gradoni esterni alla bocca stessa che parrebbero essere completamente sommersi anche in condizioni di scarsa portata d’acqua;

- considerato che il progetto nell'attuale configurazione prevede la demolizione di significativi settori di opera idraulica di matrice storica, si richiede di valutare una proposta alternativa che preveda l'utilizzo di una diversa struttura portante (es. acciaio) o di un diverso involucro della centrale in aderenza alla muratura storica con l'obiettivo di preservarla;
- siano descritte e rappresentate a mezzo anche di elaborati grafici le opere di chiusura/regolazione idraulica previste in prossimità di Villa Favard".

Nel contributo del 5.3.2025, rileva che la documentazione agli atti non rappresenta compiutamente gli effetti delle nuove opere all'interno del contesto di matrice storica sia in termini di percezione del nuovo setto murario posto presso la bocca di rilascio sia per quanto riguarda i gradoni esterni alla bocca stessa che appaiono rialzati rispetto al pelo libero dell'acqua di oltre 2 m. Suggerisce la sottoposizione a VIA del progetto; nel caso il progetto fosse escluso dalla VIA, la Soprintendenza si riserva nelle successive fasi procedurali, di formulare valutazioni di carattere autorizzativo e di dettare prescrizioni, con riferimento ad elaborati progettuali di maggior dettaglio;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 23/10/2024, ricorda che per il rilascio della concessione di derivazione è necessario acquisire il parere dell'Autorità; oltre a questo parere, gli interventi in esame non sono soggetti ad ulteriori autorizzazioni da parte dell'ente. Sottolinea che gli interventi dovranno rispettare i quadri conoscitivi e i vincoli contenuti nei Piani di bacino distrettuali vigenti, tra cui:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 2021-2027;
- il Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027;
- il Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI dissesti) e le relative misure di salvaguardia;
- il Piano di Bacino stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno;
- il Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico (PSRI) del fiume Arno.

In riferimento al PGA, "l'area di intervento:

- è limitrofa al corpo idrico superficiale FIUME ARNO FIORENTINO – TRATTO DI MONTE, classificato in stato ecologico Scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico Non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);
 - interessa il corpo idrico sotterraneo DELLA PIANA FIRENZE, PRATO, PISTOIA – ZONA FIRENZE, classificato in stato chimico Non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e quantitativo Buono (con obiettivo del suo mantenimento);
 - è ricompresa nelle Aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee (per le quali, ai sensi dell'articolo 16 comma 7 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese a ridurre criticità a carico dei corpi idrici superficiali connessi)";
- Con riferimento al PBI, "l'area di intervento è classificata come area "di possibile interferenza con il reticolo superficiale" (ai sensi degli artt. 13 e 15 delle norme di PBI)".

L'ente evidenzia inoltre la vicinanza della presa dell'opera in progetto alla derivazione del Canale Macinante, strategica per l'approvvigionamento idrico di Firenze.

Per quanto riguarda la scala di risalita per i pesci, ricorda che il ripristino e il mantenimento della continuità fluviale è un obiettivo del Piano di Gestione delle Acque. Pertanto, la realizzazione di una scala di risalita, opportunamente dimensionata e mantenuta, rappresenterebbe una misura di mitigazione utile a riconnettere gli ecosistemi a monte e a valle dello sbarramento, migliorando le condizioni ambientali del corpo idrico. In caso di realizzazione della scala, dovrà essere previsto un monitoraggio per verificarne l'effettivo funzionamento, i cui risultati dovranno essere trasmessi anche all'Autorità di Bacino.

In riferimento al PGRA "l'area interessata dalla centralina è classificata a pericolosità da alluvione elevata P3 e media P2, disciplinate dall' art. 7 e 9 del citato PGRA, ove gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico ai sensi della Legge regionale 41/2018, che detta disposizioni in materia di rischio da alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua".

Con riferimento al PAI Dissesti "per l'area in esame non sono rilevate criticità";

L'Autorità Idrica Toscana, nel contributo di avvio procedimento del 22/10/2024, segnala che l'impianto in questione, sito in destra idraulica del fiume Arno, si ubica nelle immediate prossimità della "zona di rispetto" definita con il criterio geometrico dell'opera di captazione di acque superficiali fluenti denominata "Santa Rosa", in gestione al servizio idrico integrato con codice FI00034; le acque derivate sono destinate al consumo umano mediante un impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Informa inoltre che le attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" sono in fase di revisione. Prende in esame le attività vietate nell'ambito delle zone di rispetto; richiama le cautele che saranno adottate dal proponente in fase di cantiere.

Richiama inoltre quanto segue:

- in nessun caso dovrà essere previsto un eventuale scarico di acque AMPP trattate e di AMD nel fiume Arno immediatamente a monte della presa "Santa Rosa";
- in caso di previsto scarico in pubblica fognatura, ne andrà preventivamente verificata l'attuabilità con il Gestore del S.I.I.;
- considerato inoltre che le quattro aree di cantiere si ubicano completamente all'interno della "zona di rispetto" della presa "Santa Rosa", con le aree di cantiere n.1 e 2 che si ubicano immediatamente a monte della stessa, nel caso si verificassero eventi accidentali potenzialmente impattanti sulla qualità della risorsa idrica a monte dell'opera di presa, il proponente, oltre ad attuare prontamente le misure di contenimento indicate al paragrafo 5.2.1.1 dello "Studio preliminare ambientale", deve provvedere ad avvisare sollecitamente Publiacqua Spa, in modo da poter permettere una pronta gestione dell'evento.

AIT richiama le caratteristiche della presa Santa Rosa. Suggerisce la richiesta di alcune integrazioni.

Nel contributo del 17.1.2025 descrive le integrazioni presentate dal proponente e ravvisa la mancanza di un elaborato.

Nel contributo del 21.2.2025, dà atto che il proponente in data 11/02/2025 ha fornito l'elaborato grafico richiesto;

Publiacqua Spa, gestore del servizio idrico integrato, nel contributo di avvio procedimento del 23.10.2024, prende in esame le caratteristiche del progetto che possono interferire con i Canali Macinante e Curtatone. Descrive l'opera di presa Santa Rosa che deriva le acque dal fiume, che sono poi inviate al potabilizzatore di Mantignano.

Nel contributo del 4.2.2025, rileva alcune criticità relative al progetto, con riferimento ai Canali Macinante e Curtatone.

Nel contributo del 28.2.2025, conferma il precedente contributo; aggiunge elementi circa le interferenze con i canali suddetti e con l'opera di presa acquedottistica.

Publiacqua, nei suddetti contributi, indica i seguenti aspetti di cui tenere conto, a tutela delle infrastrutture e dei sottoservizi gestiti dalla Società:

- nelle analisi idrauliche contemplare la parzializzazione della sezione del Canale Curtatone, situata in corrispondenza delle paratoie e delle valvole Clapet denominate "Curtatone 1"; in caso contrario, il rigurgito potrebbe essere tale da arrivare a una quota maggiore rispetto alla soglia di sfioro del "Chiesi" presso "Curtatone 2";

- è necessario assicurare un livello idrico di almeno 10 cm al di sopra della griglia dell'opera di presa acquedottistica "Santa Rosa";

- la quota di 39,41 m s.l.m., indicata nella sezione presentata dal proponente come "fondo rilevabile", non si riferisce al compartimento che ospita la presa acquedottistica, che è sicuramente molto più profonda, ma ad uno degli altri compartimenti che rappresentano la derivazione per il canale Macinante;

- il funzionamento della turbina idraulica prevederebbe un livello di esercizio all'interno del canale del Curtatone di 41m s.l.m., ossia circa 2 m di tirante dal fondo canale. Al fine di ottenere tale condizione idraulica, risulta necessaria la totale chiusura delle paratoie di Montebello sul Canale Macinante e il convogliamento dell'acqua derivata dall'Arno sul Canale Curtatone. Publiacqua rileva al proposito le seguenti criticità - da risolvere preliminarmente all'avvio dei lavori:

eventuali contributi di scarichi privati di acque nere e meteoriche nel tratto d'interesse verrebbero indirizzati verso la turbina;

qualora fossero presenti allacci impropri conferenti nel Canale Macinante, a valle delle paratoie di Montebello, il flusso tenderebbe a ristagnare essendo impedito lo scorrimento.

In caso di pioggia e conseguente attivazione degli sfioratori, Publiacqua rileva le seguenti criticità:

- gli eventuali contributi non noti presenti a valle delle paratoie di Montebello, così come lo scarico dello scolmatore "piazza Vittorio Veneto", troverebbero come unica via di sfogo quella in direzione nord-ovest, dove poco più a valle il tirante idrico potrebbe essere già elevato a causa dell'attivazione del manufatto di scolmo "Moulin Rouge" e della ridotta capacità idraulica dovuta al tombamento presso il Parco della Musica;

- la chiusura delle paratoie "Montebello" impedisce la ripartizione dello scarico del "Moulin Rouge" anche in direzione Curtatone e, pertanto, potrebbe creare criticità idraulica a valle del manufatto;

- la chiusura delle paratoie "Curtatone 1", in caso di raggiungimento del livello di guardia del Fiume Arno, comporta la chiusura dell'opera di presa (come anche indicato nel progetto) ma, essendo chiuse anche le paratoie di "Montebello", si verrebbe a creare un sistema chiuso. In tale configurazione non risulta possibile lo scarico del collettore "Chiesi" dallo sfioratore "Curtatone 2", così come eventuali allacci civili sul Macinante non avrebbero una via di sfogo;

- le condizioni idrauliche che si instaurano allo stato attuale all'interno dei Canali Macinante e Curtatone sono differenti da quelle ipotizzate nel progetto proposto: anche in caso di eventi meteorici importanti, i tiranti che si instaurano all'interno dei sopramenzionati canali raramente superano i 70 cm e comunque limitatamente alla durata dell'evento meteorico. Anche in caso di chiusura delle saracinesche "Curtatone 1", i tiranti massimi che si instaurano risultano sempre inferiori a 1,5 m. Un cambio così significativo delle condizioni di esercizio dei due canali potrebbe portare a effetti rilevanti da un punto di vista strutturale sulle opere stesse che, sebbene siano attualmente in buono stato di conservazione, risultano pur sempre realizzate nella seconda metà dell'Ottocento e allo stato attuale si trovano in una condizione ben lontana da un costante riempimento della quasi totalità della sezione. Tale condizione, unita alla potenziale imbibizione del terreno circostante, potrebbe avere effetti anche considerevoli sugli edifici circostanti. A tali elementi deve essere data risposta prima dell'avvio dei lavori.

Inoltre Publiacqua Spa specifica:

- devono essere tutelate, durante la fase di cantierizzazione, le tubazioni idriche e fognarie, in gestione alla Società, presenti nell'area oggetto d'intervento;
- per quanto riguarda la captazione dell'impianto di potabilizzazione di Mantignano, il livello idrico da garantire sopra l'esistente griglia è essenziale ai fini del mantenimento dell'ottimale livello di servizio idrico integrato (pressione) nel quadrante Nord-Ovest di Firenze e comuni limitrofi. La mancata ottemperanza a quanto sopra, infatti, potrebbe pregiudicare la continuità del servizio idrico;
- deve essere garantita l'alimentazione elettrica per il misuratore di livello posto all'interno della presa e l'ospitalità per le strumentazioni del telecontrollo;
- durante la cantierizzazione e le successive attività, deve essere garantito il non incremento della torbidità dell'acqua captata;
- deve essere consentito l'accesso alle aree di cantiere interferenti con gli attuali locali ospitanti organi elettrici e meccanici dell'opera di presa;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo di avvio procedimento del 29/10/2024, prende in esame la normativa di riferimento, le caratteristiche del progetto, gli aspetti idraulici e quelli afferenti alla derivazione idrica. Suggerisce la richiesta di integrazioni.

Nel contributo del 6.3.2025, analizza le integrazioni presentate dal proponente e conclude come segue:

"Per quanto sopra detto, non rilevando impatti negativi sugli aspetti ambientali di competenza di questo Settore (buon regime idraulico, utilizzo della risorsa idrica) si ritiene che il progetto non sia da sottoporre a valutazione di impatto ambientale.

Nelle successive fasi progettuali il proponente dovrà comunque affinare la posizione delle paratie di sostegno dello scavo in modo da avere certezza di non interferire, durante le perforazioni, con le strutture dell'esistente muraglione d'argine.

Sarà poi cura di questo Settore, quale autorità idraulica, disciplinare in sede di concessione di derivazione le manovre sugli organi mobili all'opera di presa di cui il proponente dovrà assumersi l'onere operativo in luogo di Publiacqua, che comunque continuerà l'opera per l'esercizio della propria derivazione idropotabile";

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 21/10/2024, ha analizzato le caratteristiche del progetto, gli aspetti paesaggistici ed i pertinenti aspetti del PIT/PPR; ha suggerito la richiesta di integrazioni e di chiarimenti al proponente:

"Anche riguardo le conclusioni si rinvia alle precedenti valutazioni in quanto, nonostante la profondità dello scavo appaia meno rilevante rispetto alla proposta in riva sinistra e con minori volumi di materiale scavato, vista anche la sommarietà della documentazione presentata, che di fatto non consente una precisa valutazione dell'impatto paesaggistico dell'intervento, permangono le criticità già manifestate per la precedente ipotesi progettuale, connesse alla non idoneità di "un'area unica e di ineguagliabile valore paesaggistico" alla realizzazione di opere la cui esecuzione non può escludere "il rischio di ricadute negative sul contesto di valore in cui si localizza", sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

In ogni caso al fine dell'espressione del contributo di competenza, e ricordando che l'impatto paesaggistico di un intervento non si deve limitare alla sola analisi visiva a breve termine, si ritengono necessarie le seguenti integrazioni:

- 1) planimetrie e sezioni di dettaglio che mettano in relazione in scala adeguata l'opera con il contesto urbano di alto valore paesaggistico, con rappresentazione dello stato sovrapposto;
- 2) analisi paesaggistica che metta in effettiva relazione le opere previste con le prescrizioni del PIT/PPR impartite per la zona di intervento tutelata ai sensi dell'art.136 del Codice e che evidenzi il suo inserimento paesaggistico rispetto alle invarianti strutturali che costituiscono il paesaggio;
- 3) fotosimulazioni dell'intervento relativamente sia alla fase di esercizio che alla fase di cantiere con simulazione anche delle aree di stoccaggio del materiale;
- 4) verifica dei cedimenti attesi determinati dagli scavi e dalla realizzazione dell'opera, in relazione al possibile interessamento delle infrastrutture esistenti (lungarno Vespucci) e degli edifici presenti nell'area di progetto, atte ad escludere in maniera categorica ogni possibile danno alle strutture o fenomeni di instabilità;
- 5) analisi idrogeologica che restituisca le modifiche indotte sull'assetto idrogeologico, con diretto riferimento alla prima invariante strutturale del PIT/PPR;
- 6) previsione di opere di mitigazione paesaggistica che siano coerenti con i contenuti della seconda invariante strutturale del PIT/PPR".

Nel contributo 22.1.2025, comunica quanto segue, in relazione ad ogni singolo punto della richiesta di integrazioni:

"Punto 1 – Risposta esaustiva. Vengono proposte diverse tavole integrative in risposta a quanto richiesto.

Punto 2 – Risposta esaustiva ma non si concorda su l'analisi di verifica effettuata per alcune prescrizioni in corrispondenza della non completa risoluzione dei successivi punti 4 e 5.

Punto 3 – Risposta esaustiva. Vengono riprodotte diverse fotosimulazioni come richiesto.

Punto 4 – Risposta non esaustiva. Si effettua una verifica delle opere strutturali evidenziando un cedimento delle paratie di 7 cm in testa, ma non si effettua un'analisi del possibile innesco di cedimenti nell'area adiacente, affermando che "considerando che la distanza dello scavo dal primo edificio è di circa 25m, si ritiene che non ci siano rischi di cedimenti per i fabbricati adiacenti" e tuttavia prevedendo di "monitorare eventuali cambiamenti altimetrici e planimetrici dei fabbricati posti nelle vicinanze, si prevede un'attività di controllo cadenzata con strumenti di misurazione topografica che si appoggeranno su punti di riferimento da stabilire "fissi" e punti di riferimento di "controllo". L'obiettivo è quello di ottenere una diagnostica periodica a confermare il non interessamento delle infrastrutture e degli edifici adiacenti." A tale proposito si osserva che tale monitoraggio appare fine a stesso, non prevedendo delle operazioni e degli interventi da attuare nel caso in cui si dovessero registrare degli effetti sulle infrastrutture e sugli edifici. In un'area di così elevato valore paesaggistico ed architettonico, nel centro della Città di Firenze tutelato ai sensi dell'art.136 del Codice, come evidenziato nella precedente istruttoria si deve poter escludere in maniera categorica ogni possibile danno alle strutture o fenomeni di instabilità.

Punto 5 – Risposta non esaustiva. Le integrazioni in materia idrogeologica appaiono alquanto scarse, "datate", prive di documentazione cartografica e di una modellazione idrogeologica che evidenzi le modifiche alla falda freatica che si innescheranno sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Le modifiche della falda freatica potrebbero avere degli effetti anche sull'innesco di eventuali cedimenti, per cui una verifica idrogeologica approfondita, si ritiene indispensabile.

Punto 6 – Risposta esaustiva. Considerato che la Pescaia di Santa Rosa non sarà direttamente interessata da degli interventi finalizzati alla costruzione della centrale, si ritiene che la scala di risalita per la fauna ittica, da realizzarsi in destra idraulica, comporti un aggiuntivo impatto paesaggistico sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

[...]considerato che l'intervento si localizza nel centro della città di Firenze, in un'area di elevatissimo valore paesaggistico e monumentale, si ritiene non si possa rimandare ad un "monitoraggio" la verifica dell'eventuale ammaloramento delle infrastrutture viarie e/o del danno a degli edifici presenti nell'area, ma che a seguito di un'approfondita analisi geologica, geotecnica ed idrogeologica, tale eventualità si debba poter escludere in maniera categorica, come già evidenziato nel precedente contributo istruttorio.

Pertanto si ritiene che permangano delle criticità paesaggistiche".

Nel contributo del 6.3.2025 conclude come segue:

"Nella nota predisposta dal proponente si individua una fascia di 23 metri di larghezza " che definisce i limiti del terreno che genera la spinta sulla paratia e che quindi deve essere sostenuto" effettuando un'analisi basata sul "cuneo di spinta attiva" che però non appare supportata da specifiche e puntuali indagini geognostiche, essenziali in un'area caratterizzata da una riconosciuta eterogeneità litologica come quella in esame. Si ricorda quanto richiesto dal Settore scrivente: " 4) verifica dei cedimenti attesi determinati dagli scavi e dalla realizzazione dell'opera, in relazione al possibile interessamento delle infrastrutture esistenti (lungarno Vespucci) e degli edifici presenti nell'area di progetto, atte ad escludere in maniera categorica ogni possibile danno alle strutture o fenomeni di instabilità" a cui detta nota non da una

risposta completa e soddisfacente visto che escludere “in maniera categorica ogni possibile danno alle strutture o fenomeni di instabilità” allo stato attuale delle conoscenze e senza un approfondimento dell’assetto stratigrafico, appare anche in contrasto con quanto affermato nello Studio di Preliminare Ambientale laddove si attesta che “Durante la fase di cantiere per la realizzazione delle opere, non si possono invece escludere impatti sul suolo e sottosuolo sia dal punto di vista chimico che per ciò che riguarda la stabilità generale degli argini. (...) In riferimento ai possibili impatti delle opere con la stabilità degli argini, in fase progettuale più avanzata andranno condotte tutte le verifiche di stabilità necessarie degli argini in relazione ai carichi permanenti (opere civili) e temporanei (vasche di accumulo e trattamento delle AMD, cumuli stoccati, aree di sosta mezzi pesanti, creazione e rinforzi di piste di accesso). Questo permetterà di organizzare il cantiere in modo da non alterare la stabilità delle varie aree. Verranno inoltre prodotte verifiche di stabilità dei fronti di scavo che si genereranno durante ogni area di intervento, ed anche il ricollocamento dei materiali estratti verrà realizzato valutando la stabilità delle varie aree di intervento.” Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici nella nota del proponente “Si concorda comunque sull’opportunità di indagini idrogeologiche più approfondite, da effettuarsi nelle fasi progettuali più avanzate” non considerando però che la presenza o meno della falda freatica incide anche sul comportamento dei diversi litotipi interessati ed è un elemento di cui tener conto in un’analisi dei cedimenti attesi.

Pertanto si ripete quando già evidenziato in tutti i contributi nel Settore scrivente circa le criticità irrisolte dell’intervento messe in relazione con la sua localizzazione nel centro della città di Firenze, in un’area di elevatissimo ed indiscusso valore paesaggistico e monumentale”;

il Settore regionale Transizione ecologica e Sostenibilità ambientale, nel proprio contributo del 31/10/2024, prende in esame le caratteristiche del progetto, richiama gli interventi previsti ed esprime un contributo tecnico istruttorio *“favorevole sulla base del contributo agli obiettivi di politica energetica evidenziati nelle premesse”*. Prende in esame la connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione;

il Settore regionale Attività faunistico venatoria Pesca dilettantistica e Pesca in mare, nel proprio contributo del 30/12/2024, prende in esame le caratteristiche del progetto e *“ ritiene che il progetto proposto non abbia sviluppato adeguatamente gli aspetti legati alle misure di mitigazione da adottare per la tutela della fauna ittica, che debbono quindi essere adeguatamente considerate e integrate.*

In particolare, dovranno essere considerati i seguenti elementi.

- *Dovrà essere prevista ed adeguatamente progettata una scala di risalita per l’ittiofauna, avendo a riferimento le migliori soluzioni progettuali impostate per le altre centrali autorizzate sul fiume Arno negli ultimi anni.*
- *Il canale di derivazione alla centrale dovrà avere imbocco separato e adeguatamente distanziato dall’area di arrivo dei pesci in risalita lungo la scala per evitare che i medesimi siano risucchiati verso la centrale.*
- *La griglia all’imbocco del suddetto canale sia costituita e posizionata in modo tale da evitare l’ingresso o l’intrappolamento del pesce, inclusi gli stadi giovanili, o di altri esemplari di fauna selvatica.*
- *In fase di realizzazione dei lavori si dovranno seguire le indicazioni previste dalla Delibera della Giunta regionale n. 1315 del 28.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”.*
- *In considerazione del fatto che i tratti di alveo posti in corrispondenza degli sbarramenti idraulici rappresentano habitat particolarmente idonei alla riproduzione della fauna ittica, gli interventi all’interno dell’alveo bagnato dovranno essere svolti al di fuori del periodo aprile-giugno.*
- *La messa in asciutto del tratto del corso d’acqua interessato dai lavori dovrà avvenire tramite laminazione lenta e progressiva in modo da evitare l’intrappolamento della fauna ittica e consentirne lo spontaneo allontanamento. Se durante la fase di prosciugamento ed in ogni altra fase di lavorazione la fauna ittica presente si dovesse trovare in difficoltà, l’esecutore dei lavori dovrà procedere al recupero e traslocazione in vivo della stessa in altro tratto fluviale idoneo. Suddette operazioni dovranno essere affidate a soggetti dotati di capacità e dotazioni strumentali adeguate alla tipologia di intervento. Le operazioni di cattura dovranno essere preventivamente concordate con il Settore competente della Regione.*
- *Si dovrà garantire l’apporto del Deflusso Minimo Vitale prioritariamente sul passaggio artificiali per pesci, nei limiti della portata ottimale per il funzionamento degli stessi. Su tali strutture dovranno essere seguiti i programmi di collaudo e manutenzione previsti in progetto. L’area interessata dai passaggi per pesci dovrà essere preclusa al libero accesso.*
- *In presenza di Deflusso Minimo Vitale i volumi non derivati e non destinabili al passaggio per pesci dovranno essere indirizzati prioritariamente a stramazzone sulla briglia in prossimità dell’ingresso del passaggio stesso.*

- Deve essere prevista la possibilità di chiudere a monte la bocca d'ingresso dei passaggi per pesci, per consentire le periodiche operazioni di pulizia e manutenzione degli stessi all'asciutto. Dette attività dovranno essere effettuate al di fuori del periodo aprile-giugno.
- L'imbocco del canale di derivazione dovrà essere protetto da un grigliato con barre di sezione arrotondata e luce massima tra le stesse di 3 cm, o in alternativa, altro sistema a microfori.
- Le operazioni di cattura della fauna ittica previste dal piano di monitoraggio ambientale sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del DPGR n. 6/r/2018".

Il proponente, in merito, ha inviato il documento di approfondimento del 12/02/2025 avente ad oggetto la scala di risalita per pesci. Al proposito, il Settore regionale competente non ha inviato un ulteriore contributo;

Visto che durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

come segnalato dal concedente Genio Civile, il progetto in esame costituisce occasione di valorizzazione delle opere costituenti la storica derivazione del Canale Macinante e di risoluzione delle problematiche di tenuta idraulica delle medesime, che costituiscono un'annosa criticità per le opere di difesa idraulica di seconda categoria direttamente interessate;

la derivazione idrica prevede il riutilizzo delle opere di presa del Canale Macinante (costituite da sei fornice le cui soglie verrebbero ribassate di circa 70 cm), del tratto iniziale sotterraneo del Canale stesso per una lunghezza di circa 250 m e dello scolmatore "Curtatone" che attualmente assolve anche il compito di sfiorare le acque meteoriche in esubero dalla rete fognaria mista cittadina, con recapito finale in Arno attraverso lo sbocco esistente di tale scolmatore posto circa 250 m a valle dell'opera di presa e dunque anche a valle del salto idraulico offerto dalla Pescaia di Santa Rosa;

il proponente stima in 5 m tale salto (pari al dislivello tra la quota operativa media del pelo monte di progetto 41,00 m s.l.m. all'incirca pari a quella della cresta della Pescaia e la quota di restituzione stimata in 36,00 m s.l.m.), capace di generare, con la una portata nominale media annua derivabile stimata in 10,6 mc/s (massima 15 mc/s) la potenza nominale di concessione di 520 kW. In realtà tale salto è leggermente inferiore poiché il livello idrometrico alla restituzione è pari a quello operativo dell'impianto idroelettrico presente a valle "Isolotto" (36,40 m s.l.m.), a cui va sommato il dislivello dovuto alla cadente piezometrica sul tratto d'alveo, circa 2,3 km, che separa i due impianti;

la centrale di produzione, che ospiterà un gruppo costituito da una turbina Kaplan e un generatore ad asse verticale, verrà realizzata costruendo un volume in c.a. completamente sotterraneo, immediatamente a tergo del muraglione di sponda del Lungarno Vespucci, sostituendo la porzione finale dello scolmatore "Curtatone" e abbassando la sua soglia sfiorante finale in modo da alloggiare sia lo sbocco del condotto di restituzione della turbina sia lo sbocco del canale di sghiaio. Sia l'opera di presa che quelle di restituzione verranno presidiate da paratoie motorizzate a tenuta stagna, le prime in sostituzione delle vecchie esistenti, le seconde totalmente ex-novo, assicurando così la continuità idraulica del vecchio muraglione di difesa ottocentesco;

l'impianto ricade in area classificata dal vigente PGRA del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale come "a pericolosità media P2" e dunque "a pericolosità per alluvioni poco frequenti" secondo la L.R. 41/2018. Tuttavia la stretta connessione plano-altimetrica con l'alveo fluviale impone di applicare la classificazione "a pericolosità elevata P3" ossia "a pericolosità per alluvioni frequenti". Poiché il proponente ha specificato che il locale quadri e gli altri volumi accessori saranno dotati di accessi a tenuta stagna e cioè di "opere di difesa locale" che limitano la vulnerabilità delle apparecchiature e strumentazioni ospitate al loro interno, l'intervento risulta conforme alla previsione dell'art. 13 comma 4 lettera d) della stessa L.R. 41/2018;

il proponente nel corso del procedimento:

- ha previsto l'innalzamento a 40,10 m s.l.m. della quota delle soglie delle bocche di presa, ad una quota superiore a quella del "caterattone" esistente di sghiaio della Pescaia di Santa Rosa, in modo da assicurare la possibilità di periodico "lavaggio" delle bocche mediante apertura del "caterattone":

- ha chiarito che le esistenti luci di aerazione poste sopra le bocche di presa verranno accecate dal lato interno rendendole così impermeabili alle piene fluviali straordinarie;
- per quanto riguarda l'interferenza dell'opera di restituzione con il muraglione di argine, ha chiarito che i nuovi setti in c.a. che sostituiranno il tratto finale (attualmente in muratura) dello Scolmatore Curtatone si attesteranno sul muraglione e saranno collegati con spillature diffuse per tutta l'altezza del setto stesso, e che le nuove opere fondali costituiranno una rilegatura al piede che andrà a mettere in collegamento le fondazioni del muro di argine alla destra e alla sinistra della bocca di restituzione. Per contrastare il rischio di sifonamento saranno utilizzati i pali disposti a quinconce per tutta la lunghezza dei nuovi setti in c.a.;
- ha chiarito che il funzionamento degli scolmi fognari esistenti attraverso lo Scolmatore Curtatone restano assicurati anche durante la fase di costruzione dell'impianto;
- ha modificato la parte di accantieramento che interessa l'alveo in modo coerente alle previsioni del progetto di manutenzione fluviale predisposto dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno;

le opere di presa (ivi compreso il "caterattone" di sghiaio) e del tratto di Canale Macinante dalla presa alla vasca di carico della turbina (ivi compreso lo Scolmatore Curtatone) sono di proprietà comunale e sono attualmente gestite da Publiacqua Spa in virtù di convenzione con l'ente proprietario nella quale sono disciplinate, sulla base delle indicazioni impartite dall'autorità idraulica, anche le operazioni di apertura/chiusura delle attuali vetuste paratoie di regolazione nonché del citato "caterattone" in occasione del transito delle piene del fiume, al fine di limitare per quanto possibile situazioni di rischio idraulico per la città;

la nuova utenza idroelettrica Silextech Srl da concessionare e l'esistente utenza idropotabile Publiacqua Spa (per la è in corso il procedimento di rilascio concessione), saranno regolate da un disciplinare di corso, di concerto con l'ente proprietario, in cui la gestione delle opere sarà assunta dal soggetto che avrà lo sfruttamento maggioritario in termini di volumi derivati (Silextech) con costi di gestione e manutenzione ripartiti secondo la percentuale di utilizzo della risorsa derivata o con il diverso criterio che i contenti volessero stabilire di comune accordo;

con riferimento alle possibili interferenze dovute alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in esame, Publiacqua Spa evidenzia quanto segue:

- una specifica prescrizione idraulica obbliga la Società a chiudere lo scarico dello scolmatore con livello idrico di 3,50 m misurato all'idrometro degli Uffici;
- all'interno del Canale Macinante è convogliato lo scolmatore del Moulin Rouge, dove confluisce il reticolo fognario afferente a Firenze Centro / Nord (collettori Poggi e Chiesi);
- una specifica prescrizione idraulica prevede l'apertura della paratoia del Torrino quando il livello del Fiume Arno è maggiore di 1,8 m, misurato a Ponte Vecchio;

Dato atto che l'energia idroelettrica è una forma di energia rinnovabile;

Considerato quanto segue:

le politiche comunitarie in materia di energia sono basate sul principio della massima diffusione delle energie da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55%, rispetto al 1990, entro il 2030;

lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile è in linea con l'obiettivo A3 del PAER e con l'obiettivo A1 e con la Dimensione "decarbonizzazione" e la Dimensione "sicurezza energetica" del PNIEC 2030;

la realizzazione dell'impianto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*);

la realizzazione dell'impianto è quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

la realizzazione dell'impianto in esame è altresì coerente con gli indirizzi della Commissione Europea in materia di fonti energetiche rinnovabili, oltre che con il principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili;

l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, in luogo delle fonti energetiche fossili, determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

il regolamento comunitario 2022/2577 e successiva modifica, mira alla rapida diffusione delle energie rinnovabili, sia ai fini del contrasto dei cambiamenti climatici che ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in relazione alla attuale crisi russo-ucraina nonché a future crisi internazionali. I progetti degli impianti di energia rinnovabile sono di interesse pubblico prevalente e di interesse per la salute e la sicurezza pubblica, sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici e per la decarbonizzazione del sistema energetico. In sede di ponderazione degli interessi giuridici, nei singoli casi concreti, deve essere data priorità alla costruzione ed all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

analoghi principi in materia di energie rinnovabili sono previsti dal d.lgs.190/2024;

Visto che:

il progetto non interessa Aree Naturali protette o Siti della Rete Natura 2000, siti proposti o siti di interesse regionale;

interessa beni paesaggistici e culturali; è posto all'interno del sito UNESCO Centro Storico di Firenze;

presenta interferenze con il sistema idraulico sotterraneo dei Canali Macinante e Curtatone e con la presa acquedottistica di acque superficiali "Santa Rosa" che alimenta il potabilizzatore di Mantignano;

prevede una prolungata fase di cantiere all'interno del centro abitato di Firenze, durante la quale devono essere adottate specifiche tutele con riferimento, in particolare, al rumore, alle vibrazioni ed alle polveri;

sono previste importanti attività di scavo che comportano l'adozione di cautele a tutela della stabilità dei fabbricati, delle strutture murarie e delle infrastrutture ed i sottoservizi;

non è prevista la realizzazione di nuove opere di sbarramento del Fiume Arno;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche indicazioni di mitigazione e monitoraggio per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere e per la fase di esercizio;

Visto che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi

sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare al Settore VIA l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / a conclusione dei lavori	Settore VIA	-
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: cantiere	Tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento, di quanto previsto dall'art.40-ter del d.p.g.r. 46R/2008 – in materia di AMD, dal Piano regionale qualità dell'aria, allegato2, paragrafo 6 – in materia di polveri, dal d.p.r.120/2017 e dalle linee guida SNPA 22/2019 -in materia di terre e rocce da scavo, dalle Linee guida ARPAT per la gestione ambientale dei cantieri (gennaio 2018); contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione energetica il proponente deve presentare al Settore VIA il progetto esecutivo di gestione ambientale del cantiere. In ogni caso, il progetto deve: a) definire nel dettaglio le caratteristiche delle vasche di trattamento delle AMD; b) prevedere il ricorso alla copertura dei materiali polverulenti in stoccaggio, al fine di limitare la produzione di polveri; c) prevedere il monitoraggio in continuo del PM10; d) prevedere l'installazione di barriere qualora il dislivello rispetto al piano strada non fosse sufficientemente alto; e) prevedere la bagnatura del materiale in ogni fase di lavorazione e delle strade non asfaltate che i mezzi percorreranno, prestando particolare attenzione a non rendere il terreno fangoso tale da creare problemi al transito dei mezzi ed alla solidità dello stesso; f) prevedere la pulizia delle ruote dei mezzi che, in uscita dal cantiere, debbano immettersi nella viabilità cittadina al fine di non apportare fango o detriti sulle strade asfaltate; g) prevedere il monitoraggio delle vibrazioni presso i recettori secondo la norma tecnica UNI 9614:2017. I risultati dei monitoraggi previsti devono essere inviati al Settore scrivente e ad ARPAT.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione energetica il proponente deve presentare al Settore VIA uno specifico documento di impatto acustico per la fase di	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
			cantiere, nel rispetto delle indicazioni della D.G.R. n. 857/2013, in cui: a) dare evidenza di tutte le mitigazioni eventualmente messe in atto al fine di riportare l'impatto acustico entro i limiti di legge, laddove questi siano superati; b) prevedere il monitoraggio acustico in corso d'opera presso i quattro ricettori individuati R1-R4. La documentazione acustica deve risultare disponibile presso il cantiere, all'avvio delle attività.			
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: campo magnetico	Contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione energetica il proponente deve presentare al Settore VIA uno specifico documento nel quale: a) sia stimato il campo magnetico in corrispondenza della buca a giunti prevista per la connessione alla rete elettrica nazionale; b) sia approfondita la possibilità di individuare un punto di connessione alla rete elettrica nazionale diverso da quello previsto, posto di fronte all'ingresso di Villa Favard, parco pubblico e sito museale, attualmente in parte adibito a sede del Polimoda.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT
5	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Il proponente deve svolgere un monitoraggio acustico strumentale ante operam, presso i ricettori R1, R2, R3, R4, al fine di caratterizzarne in modo completo il clima acustico. I risultati devono essere inviati al Settore scrivente e ad ARPAT.	Fase precedente l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT
6	POST OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Il proponente, entro 2 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, deve eseguire un monitoraggio e collaudo acustico strumentale post operam presso i ricettori R1-R4 e nelle stesse posizioni di misura, confrontandone gli esiti con quelli ante operam, per verificare eventuali incrementi dei livelli di rumore dovuti all'esercizio dell'impianto di progetto; verificare inoltre presso gli stessi ricettori il rispetto di tutti i limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 e in caso di superamenti o di peggioramenti rispetto allo stato ante operam attuare gli interventi di mitigazione necessari. I risultati devono essere inviati al Settore scrivente e ad ARPAT.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
7	POST OPERAM	Aspetti ambientali: vibrazioni	Il proponente, entro due mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, deve effettuare il monitoraggio delle vibrazioni presso i ricettori secondo la norma tecnica UNI 9614:2017. I risultati del monitoraggio devono essere inviati al Settore VIA e ad ARPAT.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
8	POST	Aspetti	a) Le botole di accesso ai locali della centrale	Fase di	Settore VIA	ARPAT

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
	OPERAM	ambientali: campo magnetico	presenti nell'area pubblica devono rimanere chiuse a chiave e non accessibili a persone non autorizzate. b) Visto che nei locali della centrale i valori di campo magnetico possono essere superiori a 100 μ T, l'accesso alla centrale deve essere consentito al solo personale addetto alle attività di controllo e manutenzione da considerarsi professionalmente esposto ai campi magnetici a bassa frequenza. E' fatto salvo quanto vorrà prescrivere in merito l'Azienda USL, con riferimento ai documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008. c) Il proponente, entro due mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, deve eseguire misure di campo magnetico nelle aree pubbliche sovrastanti la centrale, secondo le modalità previste dalla norma CEI 211-6; i risultati devono essere estrapolati alle correnti di potenza massima complessiva della centrale (900 kVA). I risultati del monitoraggio devono essere inviati al Settore scrivente e ad ARPAT.	esercizio		Azienda USL

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

provvedere, in collaborazione con il Comune, a divulgare presso la popolazione interessata le modalità di funzionamento delle previste opere idrauliche e le relative norme di sicurezza;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

ai fini del rilascio della concessione di derivazione, il proponente deve accertare, anche consultando, negli archivi storici comunali, gli atti tecnici inerenti la costruzione del lungarno Vespucci nel XIX secolo, l'effettiva sagoma del paramento contro terra del muraglione d'argine, in modo che questo non venga assolutamente interessato dalle perforazioni dei pali delle paratie. In sede di concessione di derivazione saranno definite nel dettaglio le manovre sugli organi mobili all'opera di presa di cui il proponente dovrà assumersi l'onere operativo in luogo di Publiacqua, che comunque co-utilizzerà l'opera per l'esercizio della propria derivazione idropotabile.

In sede di concessione sarà stabilito il DMV-DE;

ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di natura edilizia e patrimoniale, di competenza del Comune di Firenze, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) eseguire un rilievo di dettaglio dei tratti dei canali interessati dall'impianto idroelettrico finalizzato:

- alla verifica della tenuta idraulica delle strutture murarie;
- all'accertamento della presenza di innesti significativi del sistema fognario, anche sulla base di quanto potrà essere indicato e richiesto da Publiacqua Spa;
- alla descrizione ed accertamento delle condizioni delle diverse strutture presenti (clapet, paratoie, soglie, etc.) e relativa ubicazione.

Lo stato progettuale dovrà essere aggiornato sulla base del rilievo e dovranno essere forniti maggiori particolari costruttivi delle opere, strutture e interventi previsti;

b) preso atto che il proponente, in fase di lavorazione, ha proposto di dare seguito ad un'ispezione più attenta, a valle della quale saranno eseguite, se necessarie, delle suture localizzate, il Comune richiede al

proponente che tale ispezione sia eseguita nelle successive fasi progettuali e prima di qualunque autorizzazione/concessione, su tutte le parti dei canali coinvolte dall'impianto, in considerazione del fatto che potrebbero non essere sufficienti semplici "suture" localizzate, ma anche interventi di maggior consistenza;

c) nelle more dell'avvenuta efficacia del nuovo PS e del PO approvati, si ritiene necessario che, per le successive fasi progettuali, gli studi geologici, sismici ed idraulici da sviluppare a supporto del progetto, tengano conto sia delle indagini e correlate norme del RU e del PS vigenti che del PS e PO adottati/approvati, al fine di definire le idonee condizioni e criteri di fattibilità di maggior cautela in relazione alle pericolosità geologiche, idrauliche e sismiche riscontrabili presso l'area di intervento. Di tali condizioni e criteri si dovrà tenere conto per la progettazione delle opere in progetto, verificando inoltre che l'intervento, in fase di costruzione e di esercizio, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici dell'area in esame con eventuali ripercussioni negative sul costruito esistente (edifici e strutture comprese quelle arginali). Ai fini progettuali inoltre, si dovrà tenere conto della seguente normativa vigente: DM 17.01.2018 e DPGR 1/R/2022.

Si dovrà riportare l'ubicazione e il certificato dell'indagine sismica MASW e verificare quanto richiesto dall'Allegato 1 – art.5 Regolamento d.p.g.r. 1R/2022 e d.g.r 81/2022: *“è possibile definire la categoria di sottosuolo di fondazione sulla base di indagini disponibili, solo nel caso che sia giustificata la sussistenza delle medesime condizioni geologiche, geomorfologiche, litotecniche e strutturali, ferma restando la necessità di caratterizzazione dei 30 metri, o comunque di una profondità di indagine idonea a caratterizzare i terreni posti al di sopra del bedrock sismico se ubicato ad una profondità inferiore a m 30, e limitando tali assimilazioni ad un intorno di modesta estensione. In ottemperanza alla normativa tecnica di riferimento emanata in attuazione dell'articolo 83 del d.p.r.380/2001, in assenza di indagini sismiche, non è ammesso attribuire la categoria di sottosuolo.”*

In considerazione della suddetta verifica, nel caso in cui sia necessario rivedere il modello geologico/geotecnico e sismico del sottosuolo, come definito nell'attuale documentazione specialistica, dovranno essere riviste anche le risultanze relative alle verifiche di sicurezza degli stati limite ultimi (SLU di tipo geotecnico, GEO) e le analisi inerenti le condizioni di esercizio (SLE) delle nuove strutture fondali ai sensi del DM 17/01/2018, riportate nell'elaborato *“004.Int.Strutt: Risposte alla richiesta di integrazioni”*;

d) in considerazione dei possibili effetti sulla falda sia in fase di cantiere (aggottamento) che di esercizio (possibile effetto barriera) il Comune ritiene necessario che, nelle successive fasi progettuali, si tenga conto di quanto richiesto dall'art.86 delle NTA del PO approvato, relativamente alle opere interrato;

e) le analisi idrauliche dovranno essere effettuate prima di qualsiasi autorizzazione/concessione, integrandole con le eventuali osservazioni di Publiacqua Spa in merito alle portate che possono interessare il Canale Curtatone, ed essere implementate sulla base di un modello che consideri lo stato progettuale finale dell'impianto. In merito alla tubazione atta a raccogliere le eventuali acque di scolo per la fase di cantiere, si raccomanda che la stessa sia opportunamente dimensionata anche sulla base delle analisi come sopra richiamate;

f) nelle successive fasi progettuali dovrà essere presa visione dello stato dei luoghi e delle condizioni delle paratoie presso Villa Favard e prima di qualsiasi autorizzazione/concessione il relativo progetto dovrà essere sottoposto al Comune.

Inoltre:

- il tratto dei canali di interesse per l'impianto idroelettrico dall'opera di presa (pescaia di Santa Rosa) fino al rilascio in Arno dovrà essere gestito dal Soggetto Gestore dell'impianto che né dovrà curare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal fine il Comune ritiene necessario che nella stipula della concessione conseguente, tali aspetti siano messi in chiaro e che fin da subito il proponente accetti le condizioni richieste;

- dovrà essere stabilita, oltre alla portata di esercizio derivata presso le paratoie di Santa Rosa (per la quale si dovrà verificare la compatibilità in ogni condizione idraulica), anche la portata in uscita verso il canale Macinante per garantire un minimo deflusso nel canale stesso. Tali portate dovranno essere inserite nell'ambito degli accordi da stipulare con il Comune di Firenze e concordate con i soggetti idraulicamente competenti (Regione, Comune, Publiacqua, Consorzio di Bonifica),

-nell'ambito dei suddetti accordi dovrà essere accordata la possibilità di aprire occasionalmente le paratoie di cui al punto precedente (presenti presso villa Favard), previo accordo con la Regione Toscana ed il Gestore Impianto Idroelettrico, al fine di garantire una pulizia del Canale Macinante;

- nell'ambito degli accordi tra i vari Soggetti, sia chiarito chi gestirà i locali posti in via Montebello 25 e in Lungarno Vespucci 12, attualmente nella disponibilità di Publiacqua, dove sono ubicati gli apparati di manovra del Canale Macinante.

Rumore e vibrazioni:

- sia redatta apposita VIAC sia per la fase di cantiere che di esercizio e sia fatta analogamente la valutazione degli effetti vibrazionali per la fase di cantiere e di esercizio;
- eseguire un'analisi di impatto elettromagnetico Post Operam per valutare la reale intensità dei campi elettromagnetici.

Indicazioni per la gestione dei rifiuti di cantiere:

- classificazione dei rifiuti di cantiere in base alla sua origine (rifiuto speciale) ed in base alla sua pericolosità (pericoloso o non pericoloso) per la salute ambientale e dei lavoratori,
- attribuzione dei codici CER;
- deposito temporaneo in attesa di avvio a successive attività di recupero / smaltimento (con rifiuti separati ed etichettati fin dalla loro produzione);
- avvio rifiuti ad impianti di smaltimento con affidamento del servizio di trasporto e smaltimento ad imprese specializzate ed autorizzate alle operazioni;
- predisposizione da parte dell'appaltatore di un Piano di Gestione Rifiuti.

Tali modalità dovranno inoltre essere inserite nel contratto di appalto con l'impresa che eseguirà i lavori, avendo ben chiara l'individuazione del soggetto che sarà il produttore del rifiuto e che quindi sarà responsabile della sua corretta gestione e ne coprirà gli oneri. Il Comune ricorda l'art. 32 del Regolamento Comunale dei Rifiuti di Firenze, le cui indicazioni devono essere rispettate durante l'esecuzione dei lavori;

con riferimento alla richiesta di concessione di derivazione e dei titoli abilitativi in materia edilizia e patrimoniale, le indicazioni di Publiacqua Spa, nei contributi in premessa al presente atto, in merito alla tutela del sistema idraulico rappresentato dai Canali Macinante e Curtatone e della presa acquedottistica "Santa Rosa";

con riferimento alla tutela delle captazioni acquedottistiche, in applicazione dell'art.94 del d.lgs.152/2006:

- in nessun caso dovrà essere previsto un eventuale scarico di acque AMPP trattate e di AMD nel fiume Arno immediatamente a monte della presa "Santa Rosa";
- in caso di previsto scarico in pubblica fognatura, ne andrà preventivamente verificata l'attuabilità con Publiacqua;
- nel caso si verificassero eventi accidentali potenzialmente impattanti sulla qualità della risorsa idrica a monte dell'opera di presa, il proponente, oltre ad attuare prontamente le misure di contenimento indicate al paragrafo 5.2.1.1 della "Studio preliminare ambientale", provveda ad avvisare sollecitamente Publiacqua Spa, in modo da poter permettere una pronta gestione dell'evento;

nella progettazione esecutiva del cantiere, tenere conto delle criticità specifiche segnalate da ARPAT, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto:

*"Il ponte Amerigo Vespucci è da anni soggetto a opere edili di stabilizzazione: nella documentazione non è valutata l'interferenza con tali lavori da parte dell'opera.
La presenza del Consolato Americano, che si affaccia sul parcheggio dove è prevista l'installazione del cantiere numero 3, pone vincoli di sicurezza che potrebbero avere impatto anche sulla viabilità di cantiere.
Il cantiere numero 2 da planimetria sembra estendersi per tutta la larghezza del Lungarno Vespucci, impedendo di fatto il transito";*

quanto previsto dalla parte seconda del d.lgs.42/2004 in materia di tutela dei beni archeologici e di verifica dell'interesse culturale di cose risalenti ad oltre 70 anni fa, nonché dall'art.146 del d.lgs.42/2004, in materia di autorizzazione paesaggistica. A tale proposito, si ricordano le indicazioni contenute nei contributi istruttori della Soprintendenza, riportati in premessa al presente atto;

con riferimento alla coerenza del progetto con il PIT/PPR, la necessità degli approfondimenti statici ed idrogeologici indicati nei contributi istruttori del Settore regionale paesaggio a tutela dei beni paesaggistici presenti nelle aree interessate dalle attività di cantiere;

in applicazione della l.r. 7/2005, le misure a tutela della fauna ittica, indicate nel contributo del competente Settore regionale, riportato in premessa al presente atto;

la acquisizione del parere dell'Autorità di bacino ai fini del rilascio della concessione di derivazione;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in locali interrati e confinati, in prossimità di linee ed apparati

elettrici, di infrastrutture aperte al traffico, di condotte del gas, nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

adottare procedure emergenziali in caso di eventi meteo-climatici con piovosità e deflusso significativi, per l'allontanamento degli addetti e per la rimozione dalle aree esondabili dei materiali, delle attrezzature e degli impianti utilizzati che possano determinare la contaminazione delle acque;

in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'adozione delle misure di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs.152/2006; in caso di ritrovamento di matrici contaminate durante le attività di cantiere, l'adozione delle misure ivi indicate;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla DGR 1315 del 28/10/2019;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto adeguato un termine di efficacia del provvedimento di verifica pari a 7 anni, in ragione della complessità dello sviluppo della progettazione e della realizzazione del progetto, in relazione alla delicatezza del sito di costruzione delle opere previste;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico della potenza di 520 kW, in corrispondenza della traversa della Pescaia di Santa Rosa, sul Fiume Arno, Comune di Firenze, proposto da Silotech S.r.l. (sede legale: Via della Concordia n.1, Pontassieve – FI; Partita IVA: 06045900484), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1183/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 7 anni, a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Silextech S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 7352 - Data adozione: 10/04/2025

Oggetto: D.Lgs. n. 19/2021 - Servizio fitosanitario - Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Aromia bungii (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD008663

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 relativo alle norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

Vista la L.R. n. 37 del 17 settembre 2024 "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'insetto *Aromia bungii* (Faldermann);

Visto il Decreto dirigenziale 17645 del 14 agosto 2023 con il quale è stata istituita la zona delimitata e adottate le misure di eradicazione per focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI);

Visto il Decreto dirigenziale 22273 del 19 Ottobre 2023 che ha approvato il Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI), così come previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del Reg. (UE) 2016/2031;

Visto il Decreto dirigenziale 24750 del 24 novembre 2023 che ha modificato la zona delimitata per il focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI);

Visti i Decreti dirigenziali nn. 7031 del 4 aprile 2024, 3651 del 24 ottobre 2024, 2105 del 27 gennaio 2025, 5585 del 20 marzo 2025 con i quali è stata aggiornata la zona delimitata per il focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI), in base a successivi rinvenimenti di ulteriori attacchi da parte dell'insetto;

Considerato che nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), in Loc. Rosignano Solvay in data 26 giugno 2023 è stata riscontrata la presenza del Cerambicide dal collo rosso, *Aromia bungii*, confermata anche da analisi di laboratorio con referto del 30 giugno 2023 (RDP 2023/0819);

Considerato che durante attività di indagine eseguite nel corso del 2025 sono state individuate altre piante colpite in varie località del comune di Rosignano Marittimo.

Considerato che tale ritrovamento è stato notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' in data 30 giugno 2023 e successivi aggiornamenti;

Considerato che la citata Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503, all'art. 2, stabilisce che, se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato delimita senza indugio una «zona delimitata», costituita da una 'zona infestata' e da una 'zona cuscinetto';

Considerato che l'art. 6, paragrafo 1, della sopra citata Decisione stabilisce in dettaglio tutte le misure da porre in essere per l'eradicazione di *Aromia bungii* dalla zona infestata;

Tenuto conto che l'art. 27 del Regolamento UE n. 2016/2031 stabilisce che *"quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata ufficialmente nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 10, l'autorità competente adotta immediatamente un piano («piano d'azione») recante le misure per l'eradicazione di tale organismo nocivo previste dagli articoli 17, 18 e 19, o per il suo contenimento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, unitamente a un calendario di attuazione delle suddette misure."*;

Tenuto conto della "Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Aromia bungii* – N. 37" adottata dal Servizio Fitosanitario Nazionale in data 13 luglio 2023.

Tenuto conto che l'evoluzione dell'infestazione e l'esperienza maturata in questi 2 anni di lotta al parassita, impone un aggiornamento del piano di azione redatto nel 2023.

DECRETA

1. di approvare il 'Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI)' riportato in allegato 'A' al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare il proprio decreto dirigenziale 22273 del 19 ottobre 2023
3. di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 ed al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Aromia bungii nel territorio del
Comune di Rosignano Marittimo (LI)*
0e02d000a90f166abf84652ecb561aacfca0adf0dd1943c698e7842605777309



Regione Toscana

Allegato A

REGIONE TOSCANA

**PIANO DI AZIONE PER L'ERADICAZIONE DEL FOCOLAIO DI *AROMIA BUNGII*
(FALDERMANN) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(LI)**

Versione 2 ANNO 2025

Indice generale

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. INTRODUZIONE
3. DELIMITAZIONI
4. MISURE DI ERADICAZIONE NEL FOCOLAIO
5. INDAGINI ANNUALI NELLA ZONA DELIMITATA
6. INDAGINI SULL'ORIGINE DEL FOCOLAIO
7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
8. SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI
9. SANZIONI

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 DELLA COMMISSIONE del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 relativo a "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'insetto *Aromia bungii* (Faldermann).

3. INTRODUZIONE

Il presente Piano di azione viene redatto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE n. 2016/2031 ed in conformità a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018.

Il Piano contiene le misure di eradicazione del focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) rinvenuto nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) e notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Euro-phyt-outbreak' in data 5/7/2023 (No. 2217) e successive modifiche.

Esso comprende inoltre la definizione delle aree delimitate, la programmazione e la descrizione delle indagini da svolgere in tali aree, così come previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del sopracitato Regolamento UE.

Il focolaio è stato rinvenuto nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo a seguito di una segnalazione pervenuta al Servizio fitosanitario regionale (SFR) da un privato cittadino, che ha portato all'individuazione in località Rosignano Solvay di 5 piante di albicocco sintomatiche, ubicate in giardini privati.

Durante il sopralluogo di verifica sono stati catturati tre insetti adulti, prelevate alcune larve e raccolta della rosura rinvenuta all'altezza del colletto delle piante sintomatiche.

Tutti i campioni sono stati inviati al Laboratorio di Analisi Fitopatologiche del SFR che, con il Rapporto di Prova n. RDP/2023/0819 del 30\6\2023, ha ufficialmente confermato il ritrovamento di questo pericoloso insetto nocivo.

Le indagini effettuate successivamente hanno portato al ritrovamento di altre piante colpite e alla ridefinizione delle aree delimitate, individuate con i relativi Decreti Dirigenziali.

Aromia bungii (Faldermann), nome comune "Cerambicide dal collo rosso", è un insetto che per la sua dannosità è incluso dal Reg. UE 2019/1702 tra gli organismi nocivi da quarantena prioritari ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 2016/2031.

Nel suo areale di origine (Cina, Corea, Vietnam), ma anche nei focolai individuati in Europa (Germania, Italia: Campania, Lazio e Lombardia), questa specie si è dimostrata particolarmente dannosa soprattutto per i frutteti di albicocco e pesco e ha creato considerevoli danni anche su susino e ciliegio.

In Cina molti autori hanno descritto che *A. bungii* attacca principalmente piante vecchie, stressate o deperienti, ma le recenti osservazioni effettuate su piante infestate nel focolaio della Campania hanno dimostrato che possono essere attaccate anche piante giovani e vigorose, di età comunque superiore ai 3 anni.

Aromia bungii (Faldermann) è una specie oligofaga, si nutre su poche specie tutte appartenenti al genere *Prunus*. In Europa l'insetto è stato segnalato su *P. domestica* (susino), *P. cerasifera* (amolo), *P. armeniaca* (albicocco), *P. avium* (ciliegio), *P. persica* (pesco) e su *P. dulcis* (mandorlo).

Secondo il "Pest Risk Analysis per *Aromia bungii*" redatto da EPPO nel 2014, l'insieme delle piante ospiti può essere limitato ai vegetali appartenenti al genere *Prunus* L., in quanto piante afferenti ad altre specie quali *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Castanea mollissima*, *Diospyros kaki*, *Diospyros lotus*, *Diospyros virginiana*, *Juglans regia*, *Olea europaea*, *Punica granatum*, *Populus alba*, *Populus tomentosa*, *Pterocarya stenoptera*, *Pyrus bretschneideri*, *Quercus spp*, *Salix spp*, *Schima superba*, *Zanthoxylum bungeanum*, sono riportate in letteratura scientifica come possibili ospiti minori, ma per lo più senza alcuna evidenza adeguatamente documentata a supporto.

La Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'insetto *Aromia bungii* (Faldermann), rifacendosi all'analisi di rischio fitosanitario sopracitata, considera come "vegetali specificati", ovvero come probabili ospiti e possibili vettori di introduzione e di diffusione di *A. bungii*, i vegetali di *Prunus spp.*, escluso il *Prunus laurocerasus* L., con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm.

Nel presente Piano d'azione, pertanto, le attività di indagine e di eradicazione riguarderanno i "vegetali specificati", così come definiti all'art.1 della sopracitata Decisione, fatto salvo nuovi ritrovamenti di *A. bungii* su specie fino a questo momento non segnalate.

4. DELIMITAZIONI

In base alle indagini effettuate a seguito della conferma della presenza di *Aromia bungii*, è risultato che l'infestazione risulta confinata ad alcune zone circoscritte in loc. Rosignano Solvay (LI), in un ambito urbano fortemente antropizzato ad eccezione di un focolaio costituito da poche piante prontamente eliminate in loc. Chioma. Entrambe ricadono nel comune di Rosignano Marittimo.

Al momento non sono state rilevate piante colpite nelle aree coltivate circostanti o negli incolti.

In data 14 agosto 2023 è stato pertanto emanato il primo Decreto dirigenziale n. 17645 con il quale, ai sensi della normativa vigente, il Servizio fitosanitario regionale ha istituito la "zona delimitata" ed indicato le "misure di eradicazione" per il focolaio di *Aromia bungii* nel territorio di Rosignano Marittimo (LI).

La zona infestata è l'area in cui la presenza di *A. bungii* è stata confermata e ha un raggio di 100 metri intorno alle piante in cui è stata accertata la presenza dell'organismo nocivo.

Le zone delimitate sono costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto.

Considerata la natura e la biologia di questo parassita, la tipologia delle piante ospiti ed il luogo in cui è stato rilevato, ai sensi dell'art 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503, è stato ritenuto di limitare la zona cuscinetto ad una fascia di 1 km oltre i confini della zona infestata.

Successivamente sono stati emanati altri Decreti dirigenziali per ridefinire le aree delimitate sulla base dei successivi rinvenimenti di piante colpite dal parassita.

Allo stato attuale all'interno delle aree infestate non sono presenti aziende vivaistiche né frutteti professionali.

La delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è consultabile anche sul portale cartografico del Servizio fitosanitario della Regione Toscana al seguente indirizzo https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new#on_presenti.

5. MISURE DI ERADICAZIONE NEL FOCOLAIO

Con la pubblicazione del Decreto dirigenziale n. 17645 del 14 agosto 2023 e successive modifiche e integrazioni e con le prescrizioni di misure ufficiali sono state elencate da parte del Servizio fitosanitario regionale le misure da attuare per l'eradicazione del focolaio di Rosignano Solvay.

In particolare si dispone:

1. abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati da *Aromia bungii* (Faldermann), con rimozione completa delle radici se si sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato;
2. abbattimento di tutte le piante appartenenti al genere *Prunus* L., escluso il *Prunus laurocerasus* L., con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm, nel raggio di 100 m intorno ai vegetali infestati. Tutte le piante abbattute saranno ispezionate per verificare se presentano segni di infestazione;
3. rimozione e smaltimento in condizione di sicurezza dei vegetali abbattuti;
4. divieto di spostamento al di fuori della zona delimitata del materiale potenzialmente infestato;
5. obbligo di cippatura o triturazione dei residui vegetali provenienti dagli interventi di rimozione all'interno della zona infestata, in modo tale da scongiurare la diffusione dell'organismo nocivo; il materiale risultante da tali lavorazioni deve essere smaltito secondo la normativa vigente, anche al di fuori dell'area delimitata.
6. divieto di rimuovere o alterare i contrassegni apposti dal SFR sulle piante ispezionate.
7. obbligo di consentire l'accesso al personale del Servizio Fitosanitario Regionale e ad altro personale di supporto da esso incaricato per le attività di rimozione dei vegetali secondo quanto previsto nel punto 1.

In caso di nuovi ritrovamenti verranno applicate le stesse misure di rimozione previste per la zona infestata, ovvero distruzione delle piante infestate e di tutte le piante specificate ricadenti nei 100 metri di distanza dalle prime.

Tutti gli interventi di rimozione e distruzione del materiale vegetale specificato vengono svolti in presenza e sotto la supervisione di personale del SFR.

È inoltre vietata la piantagione all'aperto di nuovi vegetali appartenenti al genere *Prunus* nelle aree infestate, così come definite precedentemente, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all'articolo 7 par. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1503.

6. INDAGINI ANNUALI NELLA ZONA DELIMITATA

Nella zona infestata e nella zona cuscinetto deve essere svolta annualmente un'attività di indagine per identificare eventuali nuove infestazioni di *Aromia bungii*.

Tale attività sarà protratta per almeno quattro anni successivi all'ultimo ritrovamento.

Nella zona infestata dove sono state rimosse tutte le piante specificate ai sensi del Decreto dirigenziale 17645 del 14 Agosto 2023, deve essere verificato annualmente che non vi siano nuovi sfarfallamenti di adulti di *Aromia bungii* da materiale vegetale specificato, involontariamente rilasciato. Devono essere fatti anche controlli a campione su altre specie fino a questo momento non segnalate come piante ospiti.

Questa attività viene svolta da personale del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione.

Gli ispettori/agenti fitosanitari, o altro personale incaricato dal Servizio fitosanitario regionale, devono verificare la presenza di vegetali specificati sia in area pubblica, sia nei giardini privati.

Queste piante devono essere sottoposte ad accurate ispezioni visive. In caso di sospetta presenza o di possibili sintomi devono essere prelevati campioni vegetali quali rosura o porzioni di legno che potrebbero essere venute a contatto con *A. bungii* (sospette gallerie, fori di sfarfallamento).

I campioni sono tempestivamente inviati ed analizzati presso il Laboratorio di Analisi Fitopatologiche del SFR.

Se in base alle indagini annuali non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di quattro anni consecutivi, l'istituzione della zona delimitata verrà revocata.

7. INDAGINI SULL'ORIGINE DEL FOCOLAIO

Nelle settimane successive al ritrovamento di *Aromia bungii* (Faldermann), è stato contattato il CREA – Centro di ricerca Difesa e Certificazione per cercare di stabilire l'origine del nuovo focolaio a Rosignano Solvay.

In particolare è stata richiesta un'indagine filogeografica su apotipi di alcune larve dell'organismo nocivo rinvenute in due piante di albicocco sintomatiche ubicate nella zona infestata.

Tali indagini hanno dimostrato che gli insetti ritrovati provengono da focolai presenti nel nostro paese.

8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Servizio fitosanitario regionale si è subito attivato per informare e rendere di dominio pubblico il ritrovamento di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo.

Sono state pubblicate news sul sito web del SFR, riprese anche dagli organi di stampa, in cui sono state spiegate brevemente le caratteristiche di questo pericolo organismo nocivo e date precise indicazioni su come comportarsi e come effettuare le segnalazioni in caso di presenza sospetta.

Sul sito web del Servizio fitosanitario regionale sono state rese disponibili tutte le informazioni riguardo le piante ospiti, i sintomi ed il ciclo biologico dell'organismo specificato.

E' stato attivato un indirizzo mail dedicato (aromia.bungii@regione.toscana.it) e data la possibilità di effettuare segnalazioni telefoniche e mediante applicazione di messaggistica istantanea.

Fin dall'inizio è stata coinvolta anche l'Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo che si è adoperata di concerto con il Servizio fitosanitario regionale per informare e sensibilizzare la popolazione su questa problematica, anche attraverso news sul proprio portale web.

Sono stati inoltre distribuiti alla popolazione interessata materiali informativi appositamente preparati, inizialmente nella zona infestata ed a seguire nella zona cuscinetto.

Questa attività di sensibilizzazione proseguirà con le attività di monitoraggio e verrà mantenuta anche nei prossimi anni.

9. SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI

E' fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza della presenza effettiva o sospetta di *Aromia bungii*, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale, anche con modalità di tipo telematico all'indirizzo mail:

aromia.bungii@regione.toscana.it

ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia Locale, come previsto dall'art. 3 par. 1 della Decisione di esecuzione UE 2018/1503.

10. SANZIONI

Il mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano di azione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative così come disposto dall'articolo 55 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

A seguito del grave rischio fitosanitario dovuto alla eventuale diffusione colposa della infezione in atto, in caso di comportamenti impeditivi e dilatori, verrà valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale.

8_____

Per quanto non disposto dal presente Piano di Azione, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 ed al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 7358 - Data adozione: 11/04/2025

Oggetto: [ID 2288] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006; art. 43, comma 6 e art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità regionale postuma relativa all'esistente attività di trattamento tessuti in conto terzi, ubicata in Via delle Fonti n. 384/B, nel Comune di Prato. Proponente: Jersey Mode S.p.a. - Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD008568

LA DIRIGENTE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

- n. 1230 del 23/10/2023, “*D.lgs. 152/2006 art. 239, comma 3. Piano di gestione dell'inquinamento diffuso del comune di Prato. Presa d'atto dell'avvio del procedimento da parte della Regione Toscana, istituzione e funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento regionale come definito dalla del. SNPA 76/2016*”;

Premesso che:

il proponente Jersey Mode S.p.a. (sede legale: Via delle Fonti, n. 384/B, Prato – p.iva 00268750973) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 24/07/2024 (note prot. n. 413868 n. 413988 e n. 413996) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente ad un esistente attività di trattamento tessuti in conto terzi, ubicato in Via delle Fonti n. 384/B, nel Comune di Prato, depositando la prevista documentazione;

l'impianto interessa territorialmente solo il Comune di Prato;

in data 25/07/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0513575) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 25/07/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29196 del 24/07/2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

l'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e al punto 5, lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto, “*impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno*” e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

l'installazione della società Jersey Mode & C. S.p.a. è autorizzata con autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Prato n. 1202 del 13/04/2015 e aggiornata con decreti dirigenziali della Regione Toscana n. 18933 del 22/12/2017, n. 11819 del 12/07/2019 e n. 13297 del 22/06/2023;

l'impianto non è mai stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, in occasione del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con riferimento all'impianto esistente ed in esercizio per il quale sono previste alcune modifiche, che il proponente ha specificato nella documentazione trasmessa;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 25/07/2024, prot. n. 0513575, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0448158 del 09/08/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0458066 del 21/08/2024);
- G.I.D.A. S.p.a. (prot. n. 0458714 del 22/08/2024);
- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0458731 del 22/08/2024);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. n. 0464532 del 28/08/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0448585 del 09/08/2024);
- Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0474137 del 04/09/2024);

il Settore VIA, con nota prot. n. 0513575 del 27/09/2024, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente, con nota del 17/10/2024, prot. n. 546319, ha chiesto una motivata sospensione del termine previsto per la presentazione della documentazione integrativa fino al 06/12/2024, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006 nella versione vigente in quel momento; il Settore VIA accoglieva la sopra citata richiesta con nota del 18/10/2024, prot. n. 0548971;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento con nota del 28/11/2024, prot. n. 0621847, sulla base della quale il Settore VIA, con nota del 03/12/2024 prot. n. 0629290, ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0000102 del 02/01/2025);
- Publiacqua S.p.a. (prot. n. 0667949 del 24/12/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0632392 del 04/12/2024);

con decreto dirigenziale della regione Toscana n. 2720 del 12/02/2025, è stata rilasciata dal competente Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale una nuova concessione di derivazione di acqua pubblica per il prelievo dai pozzi per l'approvvigionamento idrico dell'installazione;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale il 24/07/2024 e dalle successive integrazioni e documenti sopra citati trasmessi in data 28/11/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

lo stabilimento della Jersey Mode S.p.a. occupa un'area pari a circa 12.000 mq, comprensiva di superfici coperte e piazzali;

il ciclo di lavorazione che si svolge nello stabilimento consiste nell'attività di tintura e finissaggio di tessuti a maglia per conto terzi;

le pezze di tessuto gregge, provenienti da aziende esterne, vengono sottoposte ad un ciclo di nobilitazione che non è lo stesso per tutti i tessuti, ma che varia da articolo ad articolo, in base alle richieste dei clienti; i principali processi che vengono svolti nello stabilimento sono i seguenti:

- preparazione: il trattamento principale che costituisce la fase di preparazione è il “lavaggio in continuo” (operazione consistente in un trattamento di lavaggio “in largo” ed in continuo del tessuto, usando acqua e tensioattivi; l’operazione viene svolta in un campo di lavaggio ove è presente un cilindro spremitore alla fine del processo);
- tintura: la tintura in pezza viene effettuata in discontinuo in apparecchi che operano, principalmente, a pressioni superiori a quella atmosferica, per raggiungere temperature fino a 130°C ; nel bagno di tintura, oltre ai coloranti organici, sono impiegati altri prodotti chimici ausiliari costituiti prevalentemente da tensioattivi (in un rapporto circa di 0,1% rispetto al quantitativo di acqua);
- finissaggio: le operazioni di finissaggio sono molteplici; le principali sono le seguenti:
 - lavaggio in cesto;
 - asciugatura in cesto “tumbler”;
 - trattamento con foulard/spremitore;
 - asciugatura in “ramosa”, in “turbang”;
 - trattamento irrestringibile “sanfor”;
 - trattamento “enairgy”;
 - decatizzo;
 - garzatura/cimatura;
 - smerigliatura;
 - calandratura;
 - vaporizzo;
 - controllo a specchio;

nello stabilimento sono presenti, tra gli altri, i seguenti impianti automatici per la gestione dei vari prodotti chimici impiegati:

- impianto di distribuzione automatica di coloranti (pesatura – scioglimento – distribuzione all’apparecchio da tintura in automatico);
- impianto di dosaggio, solubilizzazione e distribuzione di prodotti ausiliari in polvere (solfato di sodio, carbonato di sodio);
- impianto per il dosaggio diretto degli ausiliari di maggior impiego agli apparecchi di tintura;

il proponente stima la capacità produttiva complessiva dell’impianto in 21,92 t/giorno, pari a 5.480 t/anno;

il progetto di modifica che il proponente ha inserito nel presente procedimento di verifica di assoggettabilità comprende i seguenti interventi:

- collegamento di esistente impianto di abbattimento all’emissione B9, originata da impianto di asciugatura tessuti (l’esistente impianto di abbattimento ad umido, del tipo “scrubber”, in precedenza era collegato all’emissione contrassegnata dalla sigla “B6”, ma non è più utilizzato, in quanto all’impianto di asciugatura dal quale si origina l’emissione B6 non vengono più svolte operazioni di termofissaggio);
- estensione orario di lavoro da 230 giorni a 250 giorni;

nella documentazione iniziale il proponente aveva comunicato anche l’intenzione di riattivare il trattamento ad ozono per conferire un aspetto invecchiato ai tessuti, ma nelle integrazioni è stato evidenziato che tale attività non verrà ripristinata;

in relazione alle emissioni in atmosfera, le emissioni significative principali dello stabilimento sono le seguenti:

- n. 2 emissioni provenienti da caldaie: A3 e A4, aventi entrambe una potenzialità pari a 5,6 MW ciascuna ed alimentate a gas metano; gli inquinanti principali sono ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- n. 6 emissioni provenienti da impianti di asciugatura tessuti del tipo “ramose”, contrassegnate dalle sigle B1, B2, B6, B7, B8 e B9; soltanto la B9 è dotata di impianto di abbattimento ad umido, mentre le ramose originanti emissioni B1, B2, B6, B7, B8 sono provviste di sensore della temperatura per il monitoraggio dell’attività di asciugatura al fine di verificare che tale valore non sia superiore a 150°C; tutte le emissioni provenienti da asciugatura tessuti sono caratterizzate dai seguenti inquinanti: S.O.V. della Tab. D, classi II, III, IV e V e alchilbenzeni;
- n. 8 emissioni provenienti da altri processi di asciugatura/trattamento (Enairgy, tumbler), contrassegnate dalle sigle F1a, F2b, F2a, F2b, F2c, F2d, F2e, F2f, dalle quali si originano S.O.V. della Tab. D, classe III (acido acetico);

- n. 4 emissioni provenienti da aspirazioni contenenti pelurie tessili, contrassegnate dalle sigle E9a, E9b, E9c, E9d, tutte servite da impianti di abbattimento a secco, dalle quali si originano polveri;
- n. 2 emissioni provenienti dalle operazioni di controllo tessuti (banchi a specchio), contrassegnate dalle sigle C1 e C2, caratterizzate da eventuale presenza di SOV utilizzati per eventuali processi "spot" di smacchiatura manuale durante il controllo;
- n. 1 emissione originata dal silos di deposito dei sali tintoriali, contrassegnata dalla sigla E5, caratterizzata dalla presenza di polveri e dotata di impianto di abbattimento ad umido;
- n. 1 emissione proveniente dalle operazioni di saldatura dell'officina meccanica presente nell'impianto per le eventuali operazioni di riparazione, contrassegnata dalla sigla H1 e caratterizzata dalla presenza di polveri, cromo e nichel; è presente un impianto di abbattimento a secco;

sono inoltre presenti altre emissioni non soggette a controllo analitico ed emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (ai sensi dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006);

nella documentazione è presente uno studio meteo-diffusionale sull'impatto delle emissioni; lo studio è stato effettuato sul complesso delle emissioni esistenti; per valutare la ricaduta degli inquinanti al suolo è stato utilizzato il modello "MMS.Calpuff"; il modello ha considerato un reticolo di 25 x 25 km, con un passo di 100 m; sono stati individuati n. 30 recettori;

le considerazioni finali dello studio non evidenziano criticità in relazione ai limiti della normativa (d.lgs. 155/2010) per quanto riguarda gli inquinanti ossidi di azoto, monossido di carbonio e particolato (PM10); per le sostanze organiche volatili e per gli alchilbenzeni, in assenza di specifici valori limite previsti dalla normativa nazionale, il proponente ha valutato le simulazioni con le concentrazioni individuate dal documento "*Air emissions risk assessment*" dell'agenzia ambientale governativa del Regno Unito, utilizzato frequentemente in ambito scientifico; anche in questo caso non sono state evidenziate criticità in nessuno dei recettori;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, si evince quanto segue:

- *approvvigionamento idrico*: la risorsa idrica necessaria per i cicli di lavorazione è prelevata da pozzi; il proponente era in possesso di concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20559 del 21/12/2021, per una portata media di 4,8 litri al secondo; in data 17/09/2021 il proponente ha presentato istanza di concessione per una portata media di 9,3 litri al secondo (per un quantitativo massimo annuo pari a 295.000 mc); il provvedimento è stato rilasciato con decreto dirigenziale della regione Toscana n. 2720 del 12/02/2025; nelle premesse del provvedimento è, tra l'altro, specificato che "*è stato avvisato il proponente dell'ipotesi di futura estensione della fascia di rispetto, al fine di evidenziare l'esistenza di una potenziale pianificazione di settore incompatibile con l'attuale concessione, per la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 94, potrà essere richiesto l'allontanamento dell'attività o l'adozione delle misure di messa in sicurezza*";

in relazione all'utilizzo nel ciclo di lavorazione della risorsa idrica fornita dall'acquedotto industriale (acqua di recupero), il proponente, nella documentazione integrativa, ha specificato che a causa della variabilità in termini di pH, contenuto di sali disciolti e per la possibile presenza di contaminanti residuali (come tensioattivi, residui di coloranti o ausiliari chimici) in tale tipologia di acqua, il suo utilizzo risulta inadatto per i processi di tintura e rifinitura condotti in azienda; tuttavia l'azienda sta valutando soluzioni tecnologiche per ottimizzare l'impiego delle risorse idriche, privilegiando processi che abbiano un minore impatto ambientale; eventuali soluzioni alternative, come la gestione combinata di diverse fonti idriche o l'ottimizzazione dei consumi nei processi produttivi, potrebbero risultare più sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale, riducendo l'impronta ecologica complessiva dell'attività industriale; in tale ottica l'utilizzo delle acque di riciclo potrebbe essere limitato ad eventuali operazioni di risciacquo o lavaggio;

- *amd*: per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti (AMD) delle coperture il proponente evidenzia che trattasi di acque non contaminate (AMDNC) e nella documentazione integrativa è stato presentato un progetto per il loro recupero a fini produttivi, che comprende un sistema di raccolta ed uno di trattamento;

- *scarico idrico*: lo scarico idrico dei reflui industriali avviene in pubblica fognatura convogliata all'impianto di depurazione di Calice, gestito da GIDA S.p.a.; l'autorizzazione prevede un volume massimo di scarico pari a 300.000 mc/anno, valore corrispondente alla quota di partecipazione del proponente al Consorzio Progetto Acque, relativo al sistema centralizzato di depurazione delle acque del distretto pratense; il refluo è pre-trattato prima dello scarico con un sistema di grigliatura fine; il previsto aumento dei giorni di lavoro non

comporterà alcuna richiesta di incremento del volume massimo di scarico e le modifiche comunicate non apporteranno variazioni qualitative allo scarico che rimarrà, sulla base delle attività ad umido effettuate, qualitativamente determinato dai parametri COD, BOD₅, solidi sospesi totali, idrocarburi totali e tensioattivi totali. Tenuto conto che nel tratto interessato della esistente fognatura ove è collettato lo scarico aziendale è presente lo scolmatore di piena contrassegnato dalla sigla SF00772, il proponente adotterà una specifica procedura in caso di allerta meteo, al fine di limitare il volume di scarico;

- *deposito prodotti chimici*: i prodotti chimici in cisterne sono immagazzinati in una specifica zona coperta e dotata di platee di contenimento; i prodotti chimici in uso che sono dosati manualmente sono ubicati in prossimità dei macchinari, posti su platee di contenimento e lontani dalle griglie per la raccolta dei reflui; la pavimentazione dello stabilimento è impermeabile e pertanto non risulta possibile una contaminazione del suolo e sottosuolo, nonché delle acque sotterranee in seguito ad uno sversamento accidentale; il proponente specifica che è comunque prevista una procedura specifica per il contenimento di eventuali sversamenti di prodotti liquidi, per mezzo dell'impiego, tra l'altro, di idonei materiali assorbenti;

per quanto riguarda le componenti flora, vegetazione, fauna ecosistemi e paesaggio e beni culturali, il procedimento ha per oggetto un'attività esistente e non sono previste modifiche esterne; il proponente evidenzia che lo stabilimento non ricade all'interno di aree protette e non sono riscontrabili impatti sulla flora e sulla fauna potenzialmente dovuti alle attività dell'impianto;

in relazione a rumore e vibrazioni, il proponente ha trasmesso una valutazione di impatto acustico (VIAC) redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dalla quale si evince il rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato sia per la Classe V, ove sono collocati sia l'impianto che alcuni recettori industriali individuati, che per la Classe IV, ove sono ubicati altri recettori residenziali;

per quanto riguarda la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, il proponente specifica quanto segue:

- tutti i rifiuti generati durante il processo produttivo sono selezionati e raccolti in maniera differenziata allo scopo di permetterne il recupero o lo smaltimento appropriato da impianti autorizzati;
- tutti i rifiuti sono stoccati in aree identificate da apposita cartellonistica su superficie impermeabile e protetti dal dilavamento meteorico;

in relazione al traffico indotto, il proponente specifica che l'impatto sul traffico legato alle attività dell'impianto è da ritenersi pari a circa 2-3 veicoli all'ora in periodo diurno;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

- con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito n. 6 – Firenze – Prato – Pistoia;

- con riferimento alla pianificazione comunale del Comune di Prato, in particolare il Piano Operativo vigente specifica che *“l'area dello stabilimento ricade all'interno di Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), e precisamente all'UTOE 7 e in Zona Territoriale Omogenea di tipo D. Queste unità rappresentano “porzioni di territorio dove trovano determinazione le quantità insediative e infrastrutturali sopportabili dalla città, assieme alle indicazioni delle azioni di tutela, recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre attivare”;*

- in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato, l'impianto si trova in Classe V (area prevalentemente industriale), mentre alcuni recettori residenziali sono ubicati in Classe IV (area di intensa attività umana);

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, l'area di intervento ricade in area P1 - pericolosità da alluvione fluviale bassa;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Dipartimento ARPAT di Prato, nel contributo del 22/08/2024, dopo aver esaminato la documentazione iniziale ed aver evidenziato le caratteristiche più rilevanti del progetto, ha chiesto chiarimenti in merito ai prelievi idrici e al deposito temporaneo dei rifiuti; nel contributo del 02/01/2025, rilasciato sulla documentazione integrativa presentata dal proponente, il dipartimento prende atto delle risposte fornite; complessivamente l'Agenzia evidenzia alcune indicazioni che dovranno essere prese in considerazione nel successivo procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, in particolare:

- oltre alla verifica e pulizia periodica del piazzale ed al controllo periodico della pavimentazione indicati nello Studio Preliminare Ambientale, sarebbe necessaria l'esecuzione di controlli/verifiche periodiche su tutti i presidi adottati dall'Azienda (serbatoi, fusti, cisterne, bacini e vasche di contenimento, pavimentazioni, condotte di scarico interrate, pozzetti interrati, ecc.), da registrare su apposito registro delle misurazioni e delle verifiche da tenere sempre aggiornato, come anche indicato all'interno delle linee guida SNPA 48/20231. Si ritiene che le modalità e periodicità di verifica di tali controlli, comprese le manutenzioni dovrebbero essere inserite all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- il proponente dovrà provvedere al monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs. 152/2006;
- il proponente deve fornire elementi di maggiore concretezza in relazione alle soluzioni tecnologiche da intraprendere per ottimizzare l'impiego delle risorse idriche;
- il proponente deve fornire un crono-programma relativo alla realizzazione del progetto di recupero delle amd;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nel contributo del 21/08/2024, rilevato che il procedimento riguarda una verifica di assoggettabilità postuma in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA e che non sono previste modifiche all'attuale assetto dell'impianto esistente, che svolge attività di finissaggio tessuti in conto terzi, comunica che, ai sensi dei vigenti Piani di bacino, l'intervento in oggetto non riguarda materie di propria competenza;

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 09/08/2024, evidenzia quanto segue:

- l'impianto risulta ricadere all'esterno delle "zone di rispetto" delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art. 94 del d.lgs 152/2006;
- utilizzando i nuovi criteri di delimitazione delle zone di rispetto, di cui alla d.g.r. 872/2020, le attività svolte nello stabilimento in oggetto, individuabili come "centro di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del d.lgs 152/2006 ricadrebbero in tali zone e pertanto potrebbero essere assoggettate agli obblighi di messa in sicurezza dettati dal comma 5 dell'art.94 del d.lgs. 152/2006;

GIDA S.p.a., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione IDL di Calice, nel contributo del 22/08/2024, esprime parere favorevole al rilascio, nella successiva fase autorizzativa, dell'autorizzazione allo scarico del proponente per un volume massimo pari a 300.000 mc/anno, con il rispetto delle prescrizioni seguenti:

- rispettare i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- rispettare le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato";
- produrre a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'attestato di partecipazione al Progetto Acqua qualora la ditta effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo;
- allo scopo di valutare al meglio la qualità dei reflui industriali che recapitano agli impianti di depurazione, la ditta dovrà effettuare, almeno con cadenza annuale, l'analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale (N-NH₄), azoto nitroso (N-NO₂), azoto nitrico (N-NO₃), azoto totale (N-Ntot), tensioattivi anionici (MBAS), tensioattivi non ionici (BiAS), cromo VI, rame (Cu), zinco (Zn), cloro (Cl), cloruri, oli e grassi, idrocarburi totali;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo del 09/08/2024, evidenzia che il progetto in esame non presenta interferenze con il reticolo idrografico di cui alla l.r. 79/2012 e che gli interventi proposti non comportano inoltre variante agli strumenti urbanistici vigenti (nel contributo del 04/12/2024 è stato confermato quanto sopra riportato); il settore comunica altresì che il proponente ha in corso di svolgimento la procedura per il rilascio della concessione di uso delle acque, per la quale si sono espressi gli enti competenti, indicando:

- la necessità di ridurre a 5 anni il periodo di validità della concessione in funzione dell'aumento volumetrico richiesto;
 - l'inclusione dell'emungimento nella fascia di rispetto in fase di adozione e approvazione, per la quale potranno essere valutate misure ulteriori di salvaguardia per la tutela del corpo idrico.
- [n.d.r.: con successivo decreto dirigenziale n. 2720 del 12/02/2025 del medesimo settore si è successivamente conclusa la suddetta procedura con il rilascio della concessione di uso delle acque];

il Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel contributo del 04/09/2024, relativo alla documentazione iniziale, ha espresso parere favorevole per la non assoggettabilità a VIA del progetto in esame, ma ha fornito indicazioni per il successivo procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, di propria competenza; in particolare ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

- nel corso del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, sarà effettuato il confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nella decisione di esecuzione (UE) 2022/2508, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria tessile e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL); a tal fine è necessario che per il successivo procedimento il proponente produca un idoneo documento in cui siano chiaramente riportate le BAT applicate, non applicate, non applicabili/non pertinenti con le relative giustificazioni e descrizioni, definendo precisamente lo stato di attuazione e una precisa progettazione in caso di eventuale adeguamento;
- in relazione alle emissioni in atmosfera il settore specifica che per tutte le emissioni, la prestazione ambientale deve essere valutata in applicazione dei BATAEL previsti per le varie attività riportate nella BAT9, BAT26, BAT 27 e BAT28 e quindi il quadro riassuntivo delle emissioni dovrà essere adeguato riportando una stima quali/quantitativa degli inquinanti emessi finalizzata alla valutazione del rispetto dei BAT-AEL stessi. Si ricorda che nella Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 del 09/12/2022, non sono definite espressamente le emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006: sono previsti esoneri da valutare in base a precise caratteristiche emissive o di abbattimento;
- in relazione allo scarico idrico si richiama l'art. 15 dell'Allegato A della d.g.r.t. 927 del 31/07/2023 "Approvazione schema di Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano "; a tal fine l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dovrà contenere anche idonea procedura operativa di stop allo scarico in caso di allerta meteo; dovrà, comunque, essere verificato se la Jersey Mode S.p.A. risulta tra le aziende che nei prossimi anni potranno scaricare in una delle fognature industriali previste nell'Accordo per definire correttamente le prescrizioni che verranno assegnate in AIA, ricordando che qualora non dovesse realizzarsi la possibilità sopra riportata entro il 20/12/2026 dovrà essere introdotto un sistema di abbattimento/depurazione al fine del rispetto delle BAT-AEL per scarico indiretto degli inquinanti previsti nelle BATc (Tab. 1.4) e della Tab. 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5 Parte Terza del d.lgs. 152/2006 per gli altri;

l'Azienda USL Toscana Centro, nel contributo del 28/08/2024, dopo aver esaminato gli aspetti salienti del progetto, non rileva alcun elemento ostativo e ricorda quanto segue:

- tutte le lavorazioni indicate nella relazione tecnica suscettibili di produrre gas, polveri e vapori generati durante il lavoro, dovranno essere captate alla fonte nel punto di loro emissione al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente di lavoro, anche durante le operazioni di manutenzione;
- la realizzazione dei suddetti sistemi di captazione dovrà essere comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente;
- dovranno essere rispettate tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX "sostanze pericolose" capi I e II del d.lgs. 81/08 e smi;

Publiacqua S.p.a., nel contributo del 24/12/2024, dopo aver preso in considerazione le caratteristiche più rilevanti del progetto, comunica che, in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., non rileva particolari motivi ostativi all'accettabilità dei reflui in pubblica fognatura.

Il gestore del S.I.I. fa presente che, ai sensi dell'art. 94 comma 7 del d.lgs. 152/06, del d.p.g.r. 43/R/18 e della delibera n. 872 del 13/07/2020, Regione Toscana ha avviato il processo di ridefinizione dei perimetri delle aree di salvaguardia. Se la proposta di perimetrazione risultasse convalidata, la captazione della ditta interferirebbe con essa, pertanto risulterebbe necessario, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del d.lgs. 152/06, prescrivere alla ditta l'allontanamento o la messa in sicurezza;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai

contributi istruttori acquisiti:

per quanto riguarda la componente atmosfera, le emissioni dello stabilimento sono quelle tipiche del settore tessile, originate dagli impianti termici per il riscaldamento dell'acqua di processo e dagli impianti per l'asciugatura dei tessuti e dalle varie apparecchiature utilizzate per il finissaggio dei tessuti medesimi; in particolare si prende atto che gli impianti di asciugatura non dotati di abbattimento delle emissioni (dai quali si originano le emissioni contrassegnate dalle sigle B1, B2, B6, B7, B8) sono tutti equipaggiati con un sistema di registrazione delle temperature atta a dimostrare il rispetto della temperatura di 150°C, come previsto al punto n. 29 "lavorazioni tessili" dell'allegato 2 "Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti" del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria; si prende altresì atto che la modellizzazione eseguita dal proponente sulle ricadute in atmosfera degli inquinanti emessi non ha evidenziato alcun elemento di criticità;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo si specifica quanto segue:

- scarico idrico: lo scarico idrico dei reflui industriali avviene in pubblica fognatura e il quantitativo annuo massimo autorizzato è pari a 300.000 mc/anno; attualmente la fognatura pubblica nel quale afferiscono gli scarichi della ditta è del tipo misto e non costituisce un sistema chiuso; in occasione di eventi meteorici intensi, infatti, sussiste il rischio che si attivi lo scolmatore di piena a servizio della rete fognaria (SF00772); tenuto conto che lo scarico della ditta non subisce, "a piè di fabbrica", alcun trattamento specifico per la depurazione dei reflui, l'attivazione dello scolmatore potrebbe comportare lo scarico senza alcun trattamento delle sostanze inquinanti originate dalle attività svolte nello stabilimento; il proponente adotterà una specifica procedura in caso di allerta meteo, al fine di limitare il volume di scarico in occasione di eventi meteorici rilevanti;

- approvvigionamento idrico: il prelievo idrico per i fabbisogni del ciclo produttivo aziendale avviene esclusivamente da pozzi (di cui alla concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2720 del 12/02/2025); il proponente ha illustrato le motivazioni tecniche che hanno comportato l'azzeramento dei prelievi da acquedotto industriale per l'utilizzo di acqua di recupero, tuttavia l'azienda sta valutando soluzioni tecnologiche per ottimizzare l'impiego delle risorse idriche, privilegiando processi che abbiano un minore impatto ambientale;

è stato presentato un progetto per il recupero delle acque meteoriche dilavanti non contaminante originate dalle coperture dello stabilimento;

per quanto riguarda la componente rumore, l'impianto è ubicato in Classe V e alcuni recettori residenziali sono ubicati in Classe IV; il proponente ha presentato una valutazione di impatto acustico dalla quale si evince il rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato per entrambe le classi;

in relazione al traffico indotto, il settore VIA prende atto delle dichiarazioni del proponente relative alla non rilevanza dell'impatto sul traffico legato alle attività dell'impianto;

per quanto riguarda la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, il settore VIA prende atto che, secondo quanto specificato dal proponente, tutti i rifiuti prodotti sono selezionati e raccolti in maniera differenziata, allo scopo di permetterne il recupero o lo smaltimento appropriato da impianti autorizzati; i rifiuti sono stoccati in aree identificati da apposita cartellonistica su superficie impermeabile e al riparo dalle precipitazioni meteoriche;

per quanto riguarda la componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi e la componente paesaggio, l'installazione non ricade all'interno di aree protette;

per quanto riguarda la salute pubblica, la competente autorità sanitaria non ha espresso criticità in merito all'attività dell'impianto, ricordando il rispetto di alcuni principi in merito di emissioni in atmosfera e ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'esercizio dell'impianto determinerà alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo all'esistente impianto per il trattamento di tessuti per conto terzi, ubicato in Via delle Fonti n. 384/B, nel Comune di Prato ;

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto di modifica, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto altresì non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto tuttavia necessario ricordare al proponente, ai fini del procedimento di riesame dell'AIA, le specifiche indicazioni, espresse da ARPAT e dal Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, di seguito riportate:

- oltre alla verifica e pulizia periodica del piazzale ed al controllo periodico della pavimentazione indicati nello Studio Preliminare Ambientale, è necessaria l'esecuzione di controlli/verifiche periodiche su tutti i presidi adottati dall'Azienda (serbatoi, fusti, cisterne, bacini e vasche di contenimento, pavimentazioni, condotte di scarico interrato, pozzetti interrati, ecc.), da registrare su apposito registro delle misurazioni e delle verifiche da tenere sempre aggiornato, come anche indicato all'interno delle linee guida SNPA 48/20231. Si ritiene che le modalità e periodicità di verifica di tal i controlli, comprese le manutenzioni dovrebbero essere inserite all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- il proponente dovrà provvedere al monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del d.lgs. 152/06;
- il proponente deve fornire elementi di maggiore concretezza in relazione alle soluzioni tecnologiche da intraprendere per ottimizzare l'impiego delle risorse idriche;
- il proponente deve fornire un crono-programma relativo alla realizzazione del progetto di recupero delle AMD;
- nel corso del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, sarà effettuato il confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nella decisione di esecuzione (UE) 2022/2508, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria tessile e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL); a tal fine è necessario che per il successivo procedimento il proponente produca un idoneo documento in cui siano chiaramente riportate le BAT applicate, non applicate, non applicabili/non pertinenti con le relative giustificazioni e descrizioni, definendo precisamente lo stato di attuazione e una precisa progettazione in caso di eventuale adeguamento;
- in relazione alle emissioni in atmosfera il settore specifica che per tutte le emissioni, la prestazione ambientale deve essere valutata in applicazione dei BATAEL previsti per le varie attività riportate nella BAT9, BAT26, BAT 27 e BAT28 e quindi il quadro riassuntivo delle emissioni dovrà essere adeguato riportando una stima quali/quantitativa degli inquinanti emessi finalizzata alla valutazione del rispetto dei BAT-AEL stessi. Si ricorda che nella Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 del 09/12/2022, non sono definite espressamente le emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006: sono previsti esoneri da valutare in base a precise caratteristiche emissive o di abbattimento;

- in relazione allo scarico idrico si richiama l'art. 15 dell'Allegato A della d.g.r.t. 927 del 31/07/2023 "Approvazione schema di Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano "; a tal fine l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dovrà contenere anche idonea procedura operativa di stop allo scarico in caso di allerta meteo; dovrà, comunque, essere verificato se la Jersey Mode S.p.A. risulta tra le aziende che nei prossimi anni potranno scaricare in una delle fognature industriali previste nell'Accordo per definire correttamente le prescrizioni che verranno assegnate in AIA, ricordando che qualora non dovesse realizzarsi la possibilità sopra riportata entro il 20/12/2026 dovrà essere introdotto un sistema di abbattimento/depurazione al fine del rispetto delle BAT-AEL per scarico indiretto degli inquinanti previsti nelle BATc (Tab. 1.4) e della Tab. 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5 Parte Terza del d.lgs. 152/2006 per gli altri;

Ritenuto altresì necessario raccomandare quanto segue:

- ai fini del rilascio dell'AIA, in relazione allo scarico idrico, tenere in considerazione le indicazioni suggerite da G.I.D.A. S.p.a. e riportate in premessa al presente atto;
- tutte le lavorazioni indicate nella relazione tecnica suscettibili di produrre gas, polveri e vapori generati durante il lavoro, dovranno essere captate alla fonte nel punto di loro emissione al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente di lavoro, anche durante le operazioni di manutenzione;
- la realizzazione dei suddetti sistemi di captazione dovrà essere comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente;
- dovranno essere rispettate tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX "sostanze pericolose" capi I e II del d.lgs. 81/08 e smi;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto con modifiche relativo all'esistente impianto per il trattamento di tessuti conto terzi, ubicato in Via delle Fonti n. 384/B, nel Comune di Prato, proposto da Jersey Mode S.p.a. (sede legale: Via delle Fonti, n. 384/B, Prato – p.iva 00268750973), per le motivazioni e le considerazioni e con le indicazioni e raccomandazioni riportate in premessa;

2) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Jersey Mode S.p.a.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE**

Comunicato relativo all'avvio della consultazione e osservazione su proposte di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità del comune di Villa Basilica (LU) ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) e delle misure di salvaguardia adottate con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024

Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti), adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 39 del 28 marzo 2024 e dalle misure di salvaguardia adottate con delibera n. 40 del 28 marzo 2024, sono state elaborate proposte di riesame e modifica della mappa di pericolosità PAI Dissesti, relative alla seguente località:

Comune	Località
Villa Basilica (LU)	Pariana

La documentazione inerente la proposta di riesame e modifica è disponibile per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente comunicato sul BURT, sul sito dell'Autorità di bacino, nella sezione Piano Assetto Idrogeologico / PAI – modifiche (https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3901), ai fini di eventuali osservazioni.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque sia interessato può partecipare al procedimento per acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte sulle proposte di riesame e modifica con le seguenti modalità:

- a mezzo posta ordinaria, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 50122 – Firenze;
- per mail: info@appenninosettentrionale.it;
- per posta elettronica certificata: protocollo@pec.appenninosettentrionale.it.

Al termine della fase di partecipazione si procederà all'approvazione delle modifiche della mappa di pericolosità del PAI dissesti con decreto del Segretario Generale, valutando le eventuali osservazioni pervenute.

Il responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente dell'Area Pianificazione assetto idrogeologico e frane, dott. geol. Lorenzo Sulli (L.sulli@appenninosettentrionale.it).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci

Autorità Idrica Toscana

AVVISO EX ART. 34 LR65/2014 DI APPROVAZIONE PROGETTO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI BUCINE. PROGETTO DEFINITIVO “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MERCATALE”

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art.158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art.22 della LR 69/2011;

Visto l'art.34 della LR 65/2014;

ACCERTATO CHE

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Bucine mediante approvazione progetto, è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 52 Parte Seconda del 24/12/2024;
- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 48 dell'8/04/2025 è stato approvato il progetto definitivo “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MERCATALE” in comune di Bucine con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;
- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo
<https://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-albo-pretorio>

La Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi

Angela Bani

CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0003884/2025 del 03/04/2025
 Firmatario: ALESSANDRA DEELI, LACOPO MANETTI



CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

“Interventi di stabilizzazione del Fosso del Mulinaccio in Località Montemagno nel Comune di Quarrata (PT) – I lotto interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica”.

Codice regionale B2023NOV1250 - CUP: C86F24000240007 - ID GLP 1392 - Tit. 13_1_1360.

AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 5/11/2023

Ordinanza commissariale n. 29 del 24 marzo 2025

Art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 – art.10 L.241/1990

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, prorogato di ulteriori dodici mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 ottobre 2024 pubblicata sulla GU n.259 del 5-11-2024;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 5/11/2023 è stata disposta la nomina del Presidente della Regione Toscana quale Commissario delegato, con le prime disposizioni per il superamento dell'emergenza;
- l'articolo 3 della citata OCDPC n. 1037/2023 (integrata con la successiva ordinanza n. 1041 del 17.11.2023) prevede la facoltà di derogare alla normativa in essa specificatamente indicata;

Richiamate:

- l'Ordinanza del Commissario delegato n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del comma 2, art. 1 della citata OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori, tra i quali questo Consorzio di Bonifica e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;
- l'Ordinanza commissariale n. 130 del 22 dicembre 2023 con la quale, sulla base dell'iter istruttorio effettuato con gli enti locali territorialmente interessati e con il Dipartimento della Protezione Civile, è stato approvato il I Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti e delle relative disposizioni attuative per quanto riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- l'Ordinanza commissariale n. 59 del 17 giugno 2024 con la quale il predetto Piano stralcio è stato in ultimo rimodulato ed integrato, a valere sulle ulteriori risorse stanziare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Premesso inoltre che:

- in data 24 marzo 2025 è stata assunta l'Ordinanza commissariale n. 29 di rimodulazione e integrazione dei Piani stralcio degli interventi urgenti che comprende, tra gli altri, il progetto relativo agli **“Interventi di stabilizzazione del Fosso del Mulinaccio in Località Montemagno nel Comune di Quarrata (PT) – I lotto interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica”**. Codice regionale B2023NOV1250 - CUP: C86F24000240007 - ID GLP 1392 - Tit. 13_1_1360, individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale ente attuare dell'intervento e stabilisce che dovranno applicarsi le disposizioni attuative approvate in ultimo con l'Ordinanza n. 59/2024 (Allegato B);
- tali disposizioni stabiliscono tra l'altro che *“Gli interventi oggetto del Piano, ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della OCDPC n. 1037/2023 costituiscono interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra,*

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 244366 - Fax. 055 0882898
 E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485



costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.", e inoltre "L'individuazione quale soggetto attuatore comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o delle attività comprese nel Piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità a esse connesse" tra i quali le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;

- il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha inteso avvalersi delle deroghe normative previste dall'articolo 3 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037/2023, come sopra integrata, stante la assoluta necessità di intervenire il prima possibile, per ripristinare la sicurezza dei luoghi;

Visto:

- l'art. 7 comma 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037/2023 che cita "L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.;

- al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alla procedura di variante urbanistica è disposto che:

- o il presente avviso rimanga pubblicato per 8 giorni sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, della Regione Toscana, all'albo pretorio del Comune di Quarrata (PT) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- o i cittadini possano proporre osservazioni entro ulteriori 7 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
- o le osservazioni vengano valutate e controdedotte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (D.Lgs. 36/2023) in variante agli strumenti urbanistici comunali.

Ritenuto di mettere in condizione chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni ai sensi dell'art.11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e art. 10 L.241/1990;

AVVERTONO

- che il progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli "Interventi di stabilizzazione del Fosso del Mulinaccio in Località Montemagno nel Comune di Quarrata (PT) – 1 lotto interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica". Codice regionale B2023NOV1250 - CUP: C86F24000240007 - ID GLP 1392 - Tit. 13_1_1360, che costituisce proposta di variante urbanistica è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in Firenze Viale della Toscana, 21 dove può essere preso in visione previo appuntamento, referente geom. Antonella Cafissi tel. 055 0882844 mail a.cafissi@cbmv.it;
- che la presente proposta di variante rimarrà pubblicata per 8 giorni sul sito internet del Consorzio, su quello della Regione Toscana, all'Albo del Comune di Quarrata (PT) nonché sul BURT e che chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro ulteriori 7 giorni dalla scadenza di tale termine di pubblicazione a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Viale della Toscana, 21 - 50127 Firenze (FI) Pec: info@pec.cbmv.it;
- che decorso il termine di cui sopra per proporre osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione del citato progetto delle opere;
- che l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (D.Lgs. 36/2023), ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037/2023, comporta variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
- che le eventuali osservazioni proposte tempestivamente dai soggetti interessati nei termini di legge prescritti, saranno valutate e riportate nella sede della conferenza dei servizi sopra citata;

Si informa infine che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 e del D.P.R. 327/2001 è il Dirigente dell'Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri. Il Consorzio di

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 244366 - Fax. 055 0882898
E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485



Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbmv.it/it/page/informative-sui-singoli-trattamenti>.



Firmato digitalmente da:
DERI ALESSANDRA

Firmato il 03/04/2025 09:30

Seriale Certificato: 1588484

Valido dal 30/06/2022 al 30/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Dott.ssa Alessandra Deri

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Iacopo Manetti

Documento firmato digitalmente

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 244366 - Fax. 055 0882898

E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

Seravezza li, 8 aprile 2025

A

Regione Toscana

Ufficio BURT

regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto : **PUBBLICAZIONE SU BURT**

Con la presente si chiede di pubblicare sul prossimo Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)

Il seguente avviso :

"Avviso al pubblico del rilascio Pronuncia di Compatibilità Ambientale/ Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27 bis del Dlgs 152/2006) n. 1 del 28 gennaio alla società Carrara Marmi s.r.l.

La società Carrara Marmi s.r.l. RENDE NOTO:

- Con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stata rilasciata Pronuncia di Compatibilità Ambientale n.1 del 28 gennaio 2025 ai sensi dell'art.57 della Legge Regionale n.10/2010 , ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n.65/2014 relativamente al progetto di coltivazione della cava "Serra delle Volte" nel Comune di Stazzema (LU);
- Il progetto prevede la coltivazione di una cava di marmo a cielo aperto nel Comune di Stazzema;
- La Pronuncia di Compatibilità Ambientale n.1 del 28 gennaio 2025 è consultabile nella sua interezza sul sito istituzionale del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Con ossequi Per Carrara Marmi s.r.l.

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni



SEZIONE II

II

PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 02 Aprile 2025 n. 458

OGGETTO: COMUNI DI CAMPORGIANO E COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO – CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE PUBBLICA DI TRATTI DELLA S.R. 445 “DELLA GARFAGNANA”

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 4 del relativo regolamento attuativo, ove in particolare si dispone che “l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministero dei lavori pubblici.... Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati con le modalità previste dall'art. 2, commi 4, 5 e 6”;

RICHIAMATO il Regolamento per l'Esercizio delle Funzioni di Competenza Regionale in Materia di Viabilità di cui alla L.R. 88/98, Titolo IV, art. 23, così come confermato dalla Legge regionale 3 marzo 2015, art. 2, punto 4. sul riordino delle funzioni provinciali: “restano ferme...le funzioni attribuite alle Province...di cui all'art. 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88” - che recita. “... *ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali, sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare: (omissis) b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali (...). Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione.*”

VISTA la comunicazione della RT prot. n. 317/2025 con la quale viene trasmessa la Delibera G.R.T. n. 1561 del 23/12/2024 avente ad oggetto “Declassificazione dell'attuale tratto della SR445 Della Garfagnana compreso tra il km 22+850e il Km 39+310 e contestuale classificazione a strada regionale del nuovo tracciato dellaSR445 Della Garfagnana compreso tra le medesime chilometriche” e la relativa cartografia allegata, con il quale la Regione Toscana Delibera:

- 1 - di approvare la declassificazione, ai sensi dell'art. 22 c.1 lett. h) della Legge Regionale 10.12.1998 n.88 e s.m.i., del tratto della S.R.T. n.445 “della Garfagnana” compreso tra il km 22+850 e il km 38+370, ovvero del percorso A1-B1-B2-B3-D1-D2-C1-C3-A4, avente lunghezza di circa km. 15+520, attraversante i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano e Piazza al Serchio e riportato rispettivamente in colorazione verde nel tratto compreso tra i punti A1, B1, B2, B3, D1 e fra i punti D2, C1, C3 e in colorazione celeste nel tratto compreso tra i punti D1 e D2 e tra i punti C3 e A4, il tutto come meglio rappresentato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;

2 - di approvare la declassificazione, ai sensi dell'art. 22 c.1 lett. h) della Legge Regionale 10.12.1998 n.88 e s.m.i., del tratto della S.R.T. n.445 “della Garfagnana” compreso tra il km 38+570 e il km 39+310, e individuato dal percorso A2-C2 interno all'abitato di San Donnino in Comune di Piazza al Serchio, avente lunghezza di circa mt. 740, come meglio rappresentato in colorazione celeste nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;

3 - di approvare la declassificazione, ai sensi dell'art. 22 c.1 lett. h) della Legge Regionale 10.12.1998 n.88 e s.m.i., del tratto della S.P. n.16 “di San Romano” compreso tra il km 1+210 e il km 13+120, ovvero il percorso B6-A2 avente lunghezza di circa km. 11+910, e attraversante i Comuni di Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Piazza al Serchio, per come meglio riportato in colorazione rossa tra i suddetti punti B6 e A2 nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;

4 - di approvare la classificazione a Strada Regionale n.445 “Della Garfagnana”, ai sensi dell'art. 22 c.1 lett. h) della Legge Regionale 10.12.1998 n.88 e s.m.i.:

-del percorso stradale di nuova realizzazione A1-B5-B6 attraversante i Comuni di di Castelnuovo di Garfagnana e Pieve Fosciana;

-del percorso stradale ex SP16 compreso tra i punti B6 e A2 attraversante i Comuni di Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Piazza al Serchio;

-del percorso stradale di nuova realizzazione A4-A3-C2 in Comune di Piazza al Serchio, meglio individuato fra i suddetti punti in colorazione rossa nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, dando

atto che il tratto A2-A4 è già classificato quale Strada Regionale in quanto facente parte dell'originario percorso;

che vanno a definire una tratta stradale unitaria rappresentata all'allegato 1 alla presente deliberazione dal percorso compreso tra le lettere A1-B5-B6-A2-A4-A3-C2.

5 - di dare atto che il percorso totale definito al precedente punto 4 e compreso fra il punto A1 posto a sud di Castelnuovo di Garfagnana in corrispondenza del km. 22+850 della SRT 445 e il punto C2 posto a nord della località San Donnino in corrispondenza del km. 39+310 della stessa SRT 445 costituisce un collegamento continuo sostitutivo dell'originario percorso della SRT 445;

6 - di approvare la classificazione a Strada Provinciale della Provincia di Lucca, ai sensi dell'art. 22 c.1 lett. h) della Legge Regionale 10.12.1998 n.88 e s.m.i., del percorso A1-B1-B2-B3-D1, originario della SRT 445 "Della Garfagnana" attraversante i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Camporgiano, del percorso di nuova realizzazione D1-D3 posto nel Comune di Camporgiano, del percorso D2-C1-C3 originario della SRT 445 "Della Garfagnana" e attraversante i Comuni di Camporgiano e Piazza al Serchio, del percorso di nuova realizzazione C3-A3 posto nel Comune di Piazza al Serchio, il tutto come meglio rappresentato in colorazione verde nell'Allegato 1 alla presente deliberazione; compreso tra il km 22+850 e il km 38+390 dell'originario percorso della SRT 445, evidenziando che il tratto D3-D2 è già classificato quale Strada Provinciale in quanto facente parte dell'originario percorso della SP66 "San Romano - Camporgiano", e che quindi il percorso totale fra il punto A1 posto a sud di Castelnuovo di Garfagnana in corrispondenza del km. 22+850 della SRT 445 e il punto A3 nei pressi della località San Donnino in corrispondenza del km. 38+390 della stessa SRT 445 costituisce un collegamento continuo sostitutivo dell'originario percorso della SP16 "di San Romano";

7 - di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Lucca, interessata per quanto di competenza, per la successiva classificazione a strada comunale, ex art. 23 della LR 88/98 e del Capo VI del Regolamento regionale approvato con DPGR n.41R/2004, dei tratti di strada di cui ai precedenti capoversi, riportati in colorazione celeste nell'Allegato 1 alla presente deliberazione e compresi tra i punti D1 e D2 in Comune di Camporgiano, tra i punti C3 e A4 e tra i punti A2 e C2 in Comune di Piazza al Serchio;

VISTA la nota della Provincia di Lucca protocollo n. 4685 del 19/02/2025 con la quale comunicava al comune di Camporgiano e al Comune di Piazza al Serchio di dare attuazione alla richiesta della Regione Toscana in merito a quanto riportata quanto riportato nella Delibera G.R.T. n. 1561 del 23/12/2024 e che eventuali memorie da parte delle Amministrazioni Comunali interessate dovevano pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa;

PRESO ATTO della trasmissione da parte del Comune di Camporgiano, con nota protocollo n. 7042 del 13/03/2025, del Nulla Osta a procedere al deliberato dalla Giunta della Regione Toscana con la Delibera n. 1561 del 23/12/2024;

PRESO ATTO della mancata trasmissione, entro 30 giorni a far data dal ricevimento della nota della Provincia di Lucca protocollo n. n. 4685 del 19/02/2025 di cui sopra, da parte del Comune di Piazza al Serchio di eventuali memorie in merito al deliberato dalla Giunta della Regione Toscana con la Delibera n. 1561 del 23/12/2024;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 26 del 01 dicembre 2022 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporto e Patrimonio;

RITENUTA la competenza provinciale nella classificazione delle strade comunali pubbliche così come normato dal Capo VI del Regolamento approvato con DPGR n. 41/R del 2/08/2004 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di recepire la Delibera G.R.T. n. 1561 del 23/12/2024 avente ad oggetto "Declassificazione dell'attuale tratto della SR445 Della Garfagnana compreso tra il km 22+850 e il Km 39+310 e contestuale classificazione a strada regionale del nuovo tracciato della SR445 Della Garfagnana compreso tra le medesime chilometriche";

2. di classificare a strada comunale, ai sensi dell'art. 24, c.1, del Regolamento Regionale approvato con DGRT N. 41/R del 2/08/2004 a s.m.i., il tratto variato residuale del percorso originario della SRT 445 interno all'abitato di Camporgiano, con inizio al km. 33+908 e termine al km. 34+480 in corrispondenza rispettivamente dei punti D1 e D2 ed evidenziato in colore celeste nella planimetria allegata, sotto il numero 1, alla citata Delibera G.R.T. n. 1561 del 23/12/2024 agli atti dell'ufficio, ricadente all'interno del Comune di Camporgiano;
3. di classificare a strada comunale, ai sensi dell'art. 24, c.1, del Regolamento Regionale approvato con DGRT N. 41/R del 2/08/2004 a s.m.i., i tratti variati residuali del percorso originario della SRT 445 interno all'abitato di San Donnino con inizio al punto C3 e termine al punto A4 e inizio al punto A2 e termine al punto C2 evidenziati in colore celeste nella planimetria allegata, sotto il numero 1, alla citata Delibera G.R.T. n. 1561 del 23/12/2024 agli atti dell'ufficio, ricadenti all'interno del Comune di Piazza al Serchio;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Regolamento attuativo Codice della Strada DPR n. 495/1992, dando atto che la classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Camporgiano e al Comune di Piazza al Serchio, che provvederanno con i successivi atti di esclusiva propria competenza e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Viabilità della Provincia di Lucca e alla Regione Toscana affinché, ognuno per le proprie competenze, provvedano al trasferimento della proprietà, dei tratti stradali interessati, rispettivamente al Comune di Camporgiano e al Comune di Piazza al Serchio, ai sensi del Dl.vo n. 285/92 (Nuovo codice della Strada), del DPR n. 495/92, dell'art. 23 della LR 88/98 e del Regolamento approvato con DPGR n. 41/R del 2/08/2004 e s.m.i.;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. di specificare che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 37 del DLgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2/05/2016 (cd. Decreto Trasparenza) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
9. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Arch. Fabrizio Mechini;
10. che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento Conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012, del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n.297/2013; Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

MT/MM

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente

Comune di Castelfiorentino



COMUNE DI CASTELFIORENTINO
(Città Metropolitana di Firenze)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A NUOVO DISTACCAMENTO LOCALE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN LOC. CASE NUOVE CON CONTESTUALE VARIANTE AL P.S. E R.U. (ART. 34 DELLA l.r. 65/2014).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Visti gli atti d'Ufficio;

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2025 del 02/04/2025 è stata approvato il progetto per la realizzazione di un fabbricato da destinare a nuovo distacco locale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco con contestuale Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Comunale di cui all'oggetto;
- Che la suddetta Deliberazione, corredata di tutti gli elaborati, sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica e sul sito istituzionale del Comune di Castelfiorentino al seguente link:

<https://comune.castelfiorentino.fi.it/approvazione-del-progetto-la-realizzazione-di-un-fabbricato-da-destinare-nuovo-distacco-locale>

per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune; dette osservazioni scritte dovranno essere indirizzate al Comune di Castelfiorentino – Servizio Gestione del Territorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO
E AMBIENTE
Geom. Roberto Marconi

Pagina 1 di 1



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO SPORTELLO PER IL CITTADINO E L'IMPRESA
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Castelfiorentino C.F. e P.I. 00441780483
Piazza del Popolo, 1 - 50051, Castelfiorentino (FI) - tel. 0571.6861 fax 0571.629355
www.comune.castelfiorentino.fi.it
PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Inserire il nome dell'Ente che emette l'atto: COMUNE DI CAVRIGLIA

Inserire la Tipologia dell'atto da pubblicare (es: DECRETO - DELIBERA - AVVISO):
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Inserire il numero dell'atto: 8

Inserire la data dell'atto 10/03/2025

Definire e inserire la data della scadenza

Inserire l'oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO IN LOC. VACCHERECCIA, EX AREA DI TRASFORMAZIONE C-V3, SOTTOZONA C0 NEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R. N. 65 DEL 10/11/2014

Inserire testo dell'atto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 112 della L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/03/2025 è stata approvata la "*Variante al Piano Attuativo in Loc. Vacchereccia, ex area di trasformazione C-V3, Sottozona C0 nel vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 112 della L.R. n. 65 del 10/11/2014*".

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n.65/2014.

Che la variante al Piano Attuativo in questione è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Che il provvedimento di approvazione e tutti gli elaborati costituenti la variante sono consultabili presso gli ufficio Urbanistica del Comune, V.le Principe di Piemonte, 9, tel. 055/9669747 -32 nell'orario di apertura al pubblico;

Che tutta la suddetta documentazione è inoltre resa disponibile per la consultazione attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Inserire Firma (- RESPONSABILE):
Responsabile del Procedimento Geom. Piero Secciani

Inserire numero Allegati

COMUNE DI FIESOLE (FI)
Adozione Variante Semplificata al Piano Operativo - Scheda ID_01.1 Caldine-Ricci

La Responsabile del Dipartimento Urbanistica

VISTE

le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25.03.2025 è stata adottata, ai sensi dell'art. 30 c. 2 della L.R. 65/2014, la variante semplificata al piano operativo relativa alla Disciplina delle Aree di Trasformazione - Scheda ID_01.1 Caldine-Ricci.
- che la suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati allegati, è resa accessibile in formato elettronico sul sito istituzionale del comune al seguente link: <https://www.comune.fiesole.fi.it/node/2000>.

Il Responsabile
del Dipartimento Urbanistica
arch. Alessandra Sara Blanco

COMUNE DI PISA

Oggetto: Avviso di adozione, ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014, del "Piano attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di soluzione abitativa da eseguire in Via Vivaldi Ugolino e Vadino – loc. Marina di Pisa. Zona omogenea classificata dal vigente Regolamento Urbanistico come Q3C".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**RENDE NOTO**

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Pisa n. 76 del 03 aprile 2025 è stato adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata per la *“realizzazione di soluzione abitativa da eseguire in Via Vivaldi Ugolino e Vadino – loc. Marina di Pisa. Zona omogenea classificata dal vigente Regolamento Urbanistico come Q3c”*;
- che i materiali relativi al suddetto atto sono consultabili alla seguente pagina del sito istituzionale del Comune di Pisa:
<https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Art.-39-comma-1-lettera-a2/Piani-attuativi-2024>

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sandro Ciabatti

COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)**Efficacia, ai sensi dell'art. 112 della L.R.T. 65/2014, variante al piano attuativo per l'attuazione delle previsioni di cui all'ambito PIT03/P.****IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA**

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.04.2025, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 112 della LRT 65/2014 e s.m.i. la variante al Piano Attuativo per l'attuazione della scheda di ambito PIT03/P;

RENDE NOTO

- che la variante al Piano attuativo, ai sensi dell'art. 111 comma 5 della LRT 65/2014 e s.m.i., acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso e sarà resa accessibile sul sito istituzionale del Comune.

Pitigliano 16.04.2025

Il Responsabile
Marzia Stefani

COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)**Comparto PIT06/R - determinazione Settore Tecnico n. 279/2024 - deposito RTS -
indennità provvisoria espropriazione.****IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Vista la propria Determinazione n. 279 del 17.12.2024, avente ad oggetto "Indennità
provvisoria espropriazione - deposito RTS";

RENDE NOTO

- che è stato disposto, ai sensi dell'art. 26, comma 7 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., il
deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, dell'indennità provvisoria di
espropriazione per l'attuazione del comparto edificatorio PIT06/R, a favore
dell'espropriato che non ha accettato l'indennità offerta;

Pitigliano 16.04.2025

Il Responsabile
Marzia Stefani

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Avviso di rettifica di errori materiali del Piano Operativo Comunale del Comune di San Gimignano, ai sensi dell'art. 21, della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025, avente ad oggetto: "Piano Operativo comunale vigente – correzione di errori materiali ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014" il Comune di San Gimignano ha provveduto a rettificare gli errori materiali relativi agli elaborati del vigente Piano Operativo Comunale;
- gli atti sono depositati presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi al Territorio – Ufficio Urbanistica e resi accessibili in via telematica sul sito istituzionale del Comune di San Gimignano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI PER IL TERRITORIO
Ing. Valentina Perrone

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)**AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL R.U. – MODIFICA DELLA PERTINENZA DI EDIFICIO RECENTE, DI CUI AL F. 30 PART. N.150 - Avviso di approvazione in atto unico sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO:

- l'art. 21 della L.R.T. n.65/2014 relativo ad aggiornamenti del Quadro Conoscitivo e rettifica di errori materiali;

RENDE NOTO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/03/2025 è stato approvato in atto unico, ai sensi dell'art.21 della L.R. 65/2014, lo strumento urbanistico denominato **AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL R.U. – MODIFICA DELLA PERTINENZA DI EDIFICIO RECENTE, DI CUI AL F. 30 PART. N.150**. La citata Deliberazione Consiliare ed i relativi elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro e anche consultabili, dopo la pubblicazione dell'avviso sul BURT, nella sezione del Servizio Urbanistica del sito web del Comune di Sansepolcro al seguente indirizzo: <http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti>.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Massimiliano Baquè

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Regolamento Urbanistico - Rettifiche errori materiali - Art.21 L.R. 65/2014 e Art. 57 comma 12 del R.U.

IL RESPONSABILE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 21 della L.R. 65/2014;

Visto l' Art. 57 comma 12 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 31.03.2016

RENDE NOTO

- che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 30.09.2024 e n. 04 del 13.02.2025, il Comune di Sinalunga ha provveduto alla rettifica di errori materiali nell'attribuzione della classe di valore/intervento di alcuni edifici contenuti nel Regolamento Urbanistico;

- che copia delle deliberazioni consiliari suddette e degli atti allegati sono depositati, in libera visione, presso l'Area Governo del Territorio per tutto il periodo di validità dello strumento di pianificazione urbanistica e sono pubblicati in formato elettronico sul sito web del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio"



Raffaele Lepore
08.04.2025
11:51:10
GMT+02:00

Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio
Raffaele Lepore

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)**Adozione Piano di Recupero del Nucleo de "L'Amorosa" con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico Vigente.****IL RESPONSABILE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottato il Piano di Recupero del Nucleo de "L'Amorosa" con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico Vigente;

- che la predetta delibera ed il progetto del Piano di Recupero e della Variante sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica, Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi dalla data della presente pubblicazione sul BURT e sono consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga, al seguente link:
<https://www.comune.sinalunga.si.it/home/vivere/territorio/edilizia-privata-e-urbanistica/varianti-al-regolamento-urbanistico/piano-di-recupero-amorosa/Adozione.html>

AVVISA

- che entro il termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della presente pubblicazione sul BURT, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e degli elaborati del Piano di Recupero e della Variante adottata e presentare osservazioni;

- che le osservazioni potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- PEC: comune.sinalunga@postacert.toscana.it
- Mail ordinaria: protocollo@comune.sinalunga.si.it
- Raccomandata A/R: Comune di Sinalunga - Ufficio Protocollo - Piazza Garibaldi, 43 - 53048 Sinalunga (Si)
- A mano: presso l'Ufficio Protocollo

- che decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione comunale procederà alla definitiva approvazione del Piano di Recupero e della Variante, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;

- che la predetta deliberazione ed il progetto del Piano di Recupero e della Variante in oggetto sono trasmessi in copia alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R.T. n. 65/2014;

- che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto arch. Raffaele Lepore, Responsabile dell'Area Governo del Territorio.

Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio
Raffaele Lepore

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - CTB - REG_UFFICIALE - 0007680 - Uscita - 04/04/2025 - 15:05

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

(Provincia di Arezzo)

VARIANTE URBANISTICA AL P.S. E AL R.U. SU PROGETTO PROPOSTO DA PARTE DI NOCENTINI GIULIANO PER CONTO DI AZIENDA BCF SRL ATTRAVERSO PROCEDURA S.U.A.P. EX ART. 8 DPR 160/2010 E ART. 35 L.R.T. 65/2014 – PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA IN MODALITA' SEMPLIFICATA (ASINCRONA), AI SENSI DELL'ART. 14BIS DELLA L.241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.160 del 07.09.2010 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Determinazione Dirigenziale n.790 del 02.04.2025 si è preso atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta in modalità semplificata (asincrona) ai sensi dell'art. 4/bis L. 241/1990, convocata al fine di valutare il progetto presentato dal Sig. Nocentini Giuliano per conto della Società BCF Srl di ampliamento di 3.500,00 mq dell'attività industriale esistente nel Comune di Terranuova Bracciolini, costituente variante ai vigenti Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, ed attivata mediante il combinato disposto dagli artt. 8 D.P.R. 160/2010 e 35 co. 2 e 3 L.R. 65/2014;

Che il progetto e gli elaborati della variante urbanistica unitamente ai pareri acquisiti in sede di Conferenza sono allegati alla suddetta Determinazione e rimarranno depositati nella sede del Comune, presso gli Uffici del Servizio Edilizia – Ambiente – Urbanistica a libera visione del pubblico, per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Gli stessi saranno inoltre pubblicati on-line sul sito dedicato del Servizio Urbanistica del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente link: <https://cloud.ldpgis.it/terranuovabracciolini/>

Che entro e non oltre tale termine di deposito gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Protocollo del Comune, ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L.R. n.65 del 10.11.2014; le osservazioni potranno essere inviate anche a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Marco Novedrats

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**